



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2524

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a
Bruxelles il 19 febbraio 2013

Indice

1. DDL S. 2524 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2524	5
1.2.2. Testo approvato 2524 (Bozza provvisoria)	86
1.3. Trattazione in Commissione	88
1.3.1. Sedute	89
1.3.2. Resoconti sommari	90
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	91
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 115 (pom.) del 28/09/2016	92
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 116 (pom.) dell'11/10/2016	106
1.4. Trattazione in consultiva	111
1.4.1. Sedute	112
1.4.2. Resoconti sommari	113
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	114
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 165 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/10/2016	115
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	119
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 636 (pom.) del 04/10/2016	120
1.4.2.3. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	126
1.4.2.3.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 217 (ant.) del 05/10/2016	127
1.5. Trattazione in Assemblea	146
1.5.1. Sedute	147
1.5.2. Resoconti stenografici	148
1.5.2.1. Seduta n. 703 (pom.) del 18/10/2016	149

1. DDL S. 2524 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2524
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013

Titolo breve: *Ratifica Accordo tribunale unificato brevetti*

Iter

18 ottobre 2016: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.3867](#) approvato

S.2524 approvato definitivamente. Legge

Legge n. [214/16](#) del 3 novembre 2016, GU n. 275 del 24 novembre 2016.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Paolo Gentiloni Silveri](#) (Governo [Renzi-I](#))

Di concerto con

Ministro dello sviluppo economico [Matteo Renzi](#) , Ministro della giustizia [Andrea Orlando](#) ,
Ministro dell'economia e finanze [Pietro Carlo Padoan](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **15 settembre 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 680 del 15 settembre 2016.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , TRIBUNALI , BREVETTI E MODELLI DI UTILITA' ,
COMPETENZA DEI GIUDICI , DIVIETI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Luigi Compagna \(CoR\)](#) (dato conto della nomina il 28 settembre 2016) .

Relatore di maggioranza Sen. [Luigi Compagna \(CoR\)](#) nominato nella seduta pom. n. 116 dell'11 ottobre 2016 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Facente funzioni Sen. [Paolo Corsini \(PD\)](#) il 18 ottobre 2016 .

Assegnazione

Assegnato alla **3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente il 22

settembre 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 685 del 22 settembre 2016.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2524

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2524

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (GENTILONI SILVERI)

di concerto con il **Ministro, ad interim, dello sviluppo economico**, (RENZI)

con il **Ministro della giustizia** (ORLANDO)

e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 3867)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 settembre 2016

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 settembre 2016*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 89 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio

consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.

2-ter. Il comma *2-bis* non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2.

2-quater. Ai fini di cui al comma *2-bis* non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1».

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate in euro 6.174 annui a decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro 195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per l'anno 2020, in euro 326.340 per l'anno 2021, in euro 391.248 per l'anno 2022 e in euro 435.120 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo, pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno 2017, a euro 450.000 per l'anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di euro 456.174 per l'anno 2016, di euro 621.442 per l'anno 2017 e di euro 741.294 annui a decorrere dall'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati ai sensi del comma 1 del presente articolo, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettere *b) e c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 e dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

4. Agli oneri eventualmente derivanti dall'istituzione di una divisione locale italiana secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORD

relatif à une juridiction unifiée du brevet

(2013/C 175/01)

LES ÉTATS MEMBRES CONTRACTANTS,

CONSIDÉRANT que la coopération entre les États membres de l'Union européenne dans le domaine des brevets contribue de manière significative au processus d'intégration en Europe, notamment à l'établissement d'un marché intérieur au sein de l'Union européenne caractérisé par la libre circulation des marchandises et des services, ainsi qu'à la création d'un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur;

CONSIDÉRANT que la fragmentation du marché des brevets et les variations importantes entre les systèmes juridictionnels nationaux sont préjudiciables à l'innovation, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, qui ont des difficultés à faire respecter leurs brevets et à se défendre contre des actions non fondées et des actions relatives à des brevets qui devraient être annulés;

CONSIDÉRANT que la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «CBE»), qui a été ratifiée par tous les États membres de l'Union européenne, prévoit une procédure unique pour la délivrance de brevets européens par l'Office européen des brevets;

CONSIDÉRANT que, en vertu du règlement (UE) n° 1257/2012 ⁽¹⁾, les titulaires de brevets peuvent demander que leurs brevets européens aient un effet unitaire afin d'obtenir la protection unitaire conférée par un brevet dans les États membres de l'Union européenne qui participent à la coopération renforcée;

DÉSIREUX d'améliorer le respect des brevets, de renforcer les moyens permettant de se défendre contre des actions non fondées et des brevets qui devraient être annulés et d'accroître la sécurité juridique par la création d'une juridiction unifiée du brevet pour le contentieux lié à la contrefaçon et à la validité des brevets;

CONSIDÉRANT que la juridiction unifiée du brevet devrait être conçue pour rendre des décisions rapides et de qualité, recherchant un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et d'autres parties et tenant compte de la proportionnalité et de la souplesse nécessaires;

CONSIDÉRANT que la juridiction unifiée du brevet devrait être une juridiction commune aux États membres contractants et, par conséquent, faire partie de leur système judiciaire, et qu'elle devrait jouir d'une compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire et les brevets européens délivrés en vertu des dispositions de la CBE;

CONSIDÉRANT que la Cour de justice de l'Union européenne doit veiller à l'uniformité de l'ordre juridique de l'Union et à la primauté du droit de l'Union européenne;

⁽¹⁾ Règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet (JO L 361 du 31.12.2012, p. 1), y compris toute modification ultérieure.

RAPPELANT les obligations qui incombent aux États membres contractants en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), y compris l'obligation de coopération loyale énoncée à l'article 4, paragraphe 3, du TUE et l'obligation d'assurer, par la création de la juridiction unifiée du brevet, la pleine application et le respect du droit de l'Union sur leurs territoires respectifs, ainsi que la protection juridictionnelle des droits conférés par ce droit aux particuliers;

CONSIDÉRANT que, comme toute juridiction nationale, la juridiction unifiée du brevet est tenue de respecter et d'appliquer le droit de l'Union et, en collaboration avec la Cour de justice de l'Union européenne qui est la gardienne du droit de l'Union, de veiller à sa bonne application et à son interprétation uniforme; la juridiction unifiée du brevet est, en particulier, tenue de coopérer avec la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de l'interprétation correcte du droit de l'Union en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour et en saisissant celle-ci de demandes préjudicielles conformément à l'article 267 du TFUE;

CONSIDÉRANT que les États membres contractants devraient, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la responsabilité non contractuelle, être responsables des dommages résultant de violations du droit de l'Union commises par la juridiction unifiée du brevet, y compris le manquement à l'obligation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de demandes préjudicielles;

CONSIDÉRANT que les violations du droit de l'Union commises par la juridiction unifiée du brevet, y compris le manquement à l'obligation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de demandes préjudicielles, sont directement imputables aux États membres contractants et qu'une procédure en manquement peut, par conséquent, être engagée en vertu des articles 258, 259 et 260 du TFUE contre tout État membre contractant afin de garantir le respect de la primauté du droit de l'Union et sa bonne application;

RAPPELANT la primauté du droit de l'Union, qui comprend le TUE, le TFUE, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les principes fondamentaux du droit de l'Union tels que développés par la Cour de justice de l'Union européenne, et en particulier le droit à un recours effectif devant un tribunal et le droit à ce qu'une cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et le droit dérivé de l'Union;

CONSIDÉRANT que le présent accord devrait être ouvert à l'adhésion de tout État membre de l'Union européenne; les États membres qui ont décidé de ne pas participer à la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet peuvent participer au présent accord pour ce qui concerne les brevets européens délivrés pour leur territoire respectif;

CONSIDÉRANT que le présent accord devrait entrer en vigueur le 1^{er} janvier 2014 ou le premier jour du quatrième mois suivant celui du treizième dépôt, à condition que parmi les États membres contractants qui auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion figurent les trois États dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens étaient en vigueur au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle intervient la signature de l'accord, ou le premier jour du quatrième mois après la date d'entrée en vigueur des modifications du règlement (UE) n° 1215/2012 ⁽¹⁾ portant sur le lien entre ce dernier et le présent accord, la date la plus tardive étant retenue,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1

Juridiction unifiée du brevet

Il est institué par le présent accord une juridiction unifiée du brevet pour le règlement des litiges liés aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire.

La juridiction unifiée du brevet est une juridiction commune aux États membres contractants et est donc soumise aux mêmes obligations en vertu du droit de l'Union que celles qui incombent à toute juridiction nationale des États membres contractants.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

- a) «Juridiction», la juridiction unifiée du brevet créée par le présent accord;
- b) «État membre», un État membre de l'Union européenne;
- c) «État membre contractant», un État membre partie au présent accord;

⁽¹⁾ Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1), y compris toute modification ultérieure.

- d) «CBE», la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, y compris toute modification ultérieure;
- e) «brevet européen», un brevet délivré conformément aux dispositions de la CBE auquel n'est pas conféré d'effet unitaire en vertu du règlement (UE) n° 1257/2012;
- f) «brevet européen à effet unitaire», un brevet européen délivré conformément aux dispositions de la CBE auquel est conféré un effet unitaire en vertu du règlement (UE) n° 1257/2012;
- g) «brevet», un brevet européen et/ou un brevet européen à effet unitaire;
- h) «certificat complémentaire de protection», un certificat complémentaire de protection délivré en vertu du règlement (CE) n° 469/2009 ⁽¹⁾ ou du règlement (CE) n° 1610/96 ⁽²⁾;
- i) «statuts», les statuts de la Juridiction figurant à l'annexe I, qui font partie intégrante du présent accord;
- j) «règlement de procédure», le règlement de procédure de la Juridiction, établi conformément à l'article 41.

Article 3

Champ d'application

Le présent accord s'applique à:

- a) tout brevet européen à effet unitaire;
- b) tout certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet;
- c) tout brevet européen qui n'est pas encore éteint à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou qui a été délivré après cette date, sans préjudice de l'article 83; et
- d) toute demande de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou qui a été introduite après cette date, sans préjudice de l'article 83.

⁽¹⁾ Règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152 du 16.6.2009, p. 1), y compris toute modification ultérieure.

⁽²⁾ Règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198 du 8.8.1996, p. 30), y compris toute modification ultérieure.

Article 4

Statut juridique

1. La Juridiction a la personnalité juridique dans chaque État membre contractant et possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit national de l'État concerné.
2. La Juridiction est représentée par le président de la cour d'appel, qui est élu conformément aux statuts.

Article 5

Responsabilité

1. La responsabilité contractuelle de la Juridiction est régie par la loi applicable au contrat en cause conformément au règlement (CE) n° 593/2008 ⁽³⁾ (Rome I), le cas échéant, ou à défaut conformément au droit de l'État membre de la juridiction saisie.
2. La responsabilité non contractuelle de la Juridiction pour tout dommage causé par elle et par les membres de son personnel dans l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une matière civile ou commerciale au sens du règlement (CE) n° 864/2007 ⁽⁴⁾ (Rome II), est régie par la loi de l'État membre contractant dans lequel le dommage s'est produit. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de l'article 22.
3. La juridiction compétente pour régler les litiges relevant du paragraphe 2 est une juridiction de l'État membre contractant dans lequel le dommage s'est produit.

CHAPITRE II

Dispositions institutionnelles

Article 6

La Juridiction

1. La Juridiction comprend un tribunal de première instance, une cour d'appel et un greffe.
2. La Juridiction exerce les fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent accord.

Article 7

Le tribunal de première instance

1. Le tribunal de première instance comprend une division centrale ainsi que des divisions locales et régionales.

⁽³⁾ Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6), y compris toute modification ultérieure.

⁽⁴⁾ Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40), y compris toute modification ultérieure.

2. La division centrale a son siège à Paris, ainsi que des sections à Londres et à Munich. Les affaires portées devant la division centrale sont réparties conformément à l'annexe II, qui fait partie intégrante du présent accord.

3. Une division locale est créée dans un État membre contractant à la demande de ce dernier, conformément aux statuts. Un État membre contractant sur le territoire duquel est située une division locale désigne le siège de cette dernière.

4. Une division locale supplémentaire est créée dans un État membre contractant à la demande de ce dernier pour chaque centaine de procédures par année civile concernant des brevets ayant été, pendant trois années consécutives avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, engagées dans cet État membre contractant. Un État membre contractant ne compte pas plus de quatre divisions locales.

5. Une division régionale est créée pour deux États membres contractants ou plus à la demande de ceux-ci, conformément aux statuts. Ces États membres contractants désignent le siège de la division concernée. La division régionale peut tenir ses audiences dans plusieurs localités.

Article 8

Composition des chambres du tribunal de première instance

1. Les chambres du tribunal de première instance ont une composition multinationale. Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article et de l'article 33, paragraphe 3, point a), elles siègent en formation de trois juges.

2. Les chambres d'une division locale située dans un État membre contractant dans lequel, sur une période de trois années consécutives avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, en moyenne moins de cinquante procédures concernant les brevets ont été engagées par année civile, siègent en formation d'un juge qualifié sur le plan juridique qui est un ressortissant de l'État membre contractant sur le territoire duquel est située la division locale concernée et de deux juges qualifiés sur le plan juridique qui ne sont pas des ressortissants de l'État membre contractant concerné, issus du pool de juges et affectés au cas par cas, conformément à l'article 18, paragraphe 3.

3. Nonobstant le paragraphe 2, les chambres d'une division locale située dans un État membre contractant dans lequel, sur une période de trois années consécutives avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, en moyenne au moins cinquante procédures concernant les brevets ont été engagées par année civile, siègent en formation de deux juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de l'État membre contractant sur le territoire duquel est située la division locale concernée et d'un juge qualifié sur le plan juridique, qui n'est pas un ressortissant de l'État membre contractant concerné, issu du pool de juges et affecté conformément à l'article 18, paragraphe 3. Ce troisième juge est affecté à la division locale à long terme lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement des divisions dont la charge de travail est importante.

4. Les chambres d'une division régionale siègent en formation de deux juges qualifiés sur le plan juridique choisis sur une liste régionale de juges, qui sont des ressortissants des États membres contractants concernés et d'un juge qualifié sur le plan juridique, qui n'est pas un ressortissant des États membres contractants concernés, issu du pool de juges et affecté conformément à l'article 18, paragraphe 3.

5. À la demande d'une des parties, une chambre d'une division locale ou régionale demande au président du tribunal de première instance de lui affecter, conformément à l'article 18, paragraphe 3, un juge supplémentaire qualifié sur le plan technique, issu du pool de juges, et ayant des qualifications ainsi qu'une expérience dans le domaine technique concerné. En outre, une chambre d'une division locale ou régionale peut, après avoir entendu les parties, présenter une telle demande de sa propre initiative, lorsqu'elle le juge appropriée.

Dans les cas où un tel juge qualifié sur le plan technique est affecté, aucun autre juge qualifié sur le plan technique ne peut être affecté au titre de l'article 33, paragraphe 3, point a).

6. Les chambres de la division centrale siègent en formation de deux juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents États membres contractants et d'un juge qualifié sur le plan technique, issu du pool de juges et affecté conformément à l'article 18, paragraphe 3, ayant des qualifications ainsi qu'une expérience dans le domaine technique concerné. Cependant, les chambres de la division centrale qui connaissent des actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point i), siègent en formation de trois juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents États membres contractants.

7. Nonobstant les paragraphes 1 à 6 et conformément au règlement de procédure, les parties peuvent convenir que leur litige sera porté devant un juge unique qualifié sur le plan juridique.

8. Les chambres du tribunal de première instance sont présidées par un juge qualifié sur le plan juridique.

Article 9

La cour d'appel

1. Les chambres de la cour d'appel siègent en formation multinationale de cinq juges. Elles comprennent trois juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents États membres contractants et deux juges qualifiés sur le plan technique ayant des qualifications ainsi qu'une expérience dans le domaine technique concerné. Les juges qualifiés sur le plan technique sont affectés à la chambre par le président de la cour d'appel qui les choisit parmi les juges qui composent le pool de juges, visé à l'article 18.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les chambres qui connaissent des actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point i), siègent en formation de trois juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents États membres contractants.

3. Les chambres de la cour d'appel sont présidées par un juge qualifié sur le plan juridique.

4. Les chambres de la cour d'appel sont instituées conformément aux statuts.

5. La cour d'appel a son siège à Luxembourg.

Article 10

Le greffe

1. Il est institué un greffe au siège de la cour d'appel. Celui-ci est dirigé par le greffier et exerce les fonctions qui lui sont attribuées conformément aux statuts. Sous réserve des conditions énoncées dans le présent accord et dans le règlement de procédure, le registre tenu par le greffe est public.

2. Il est institué des sous-greffes auprès de toutes les divisions du tribunal de première instance.

3. Le greffe conserve les minutes de toutes les affaires portées devant la Juridiction. Au moment du dépôt, le sous-greffe concerné notifie chaque affaire au greffe.

4. La Juridiction nomme son greffier conformément à l'article 22 des statuts et arrête les règles régissant l'exercice de ses fonctions.

Article 11

Comités

Il est institué un comité administratif, un comité budgétaire et un comité consultatif en vue d'assurer la mise en œuvre et le fonctionnement effectifs du présent accord. Ces comités exercent notamment les fonctions prévues par le présent accord et par les statuts.

Article 12

Le comité administratif

1. Le comité administratif est composé d'un représentant de chaque État membre contractant. La Commission européenne est représentée aux réunions du comité administratif à titre d'observateur.

2. Chaque État membre contractant dispose d'une voix.

3. Le comité administratif adopte ses décisions à la majorité des trois quarts des États membres contractants représentés et votants, sauf si le présent accord ou les statuts en disposent autrement.

4. Le comité administratif adopte son règlement intérieur.

5. Le comité administratif élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Article 13

Le comité budgétaire

1. Le comité budgétaire est composé d'un représentant de chaque État membre contractant.

2. Chaque État membre contractant dispose d'une voix.

3. Le comité budgétaire adopte ses décisions à la majorité simple des représentants des États membres contractants. Toutefois, la majorité des trois quarts des représentants des États membres contractants est requise pour l'adoption du budget.

4. Le comité budgétaire adopte son règlement intérieur.

5. Le comité budgétaire élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Article 14

Le comité consultatif

1. Le comité consultatif:

a) assiste le comité administratif pour préparer la nomination des juges de la Juridiction;

b) formule des propositions à l'intention du présidium visé à l'article 15 des statuts en ce qui concerne les orientations relatives au cadre de formation des juges visé à l'article 19; et

c) rend des avis au comité administratif concernant les exigences de qualifications visées à l'article 48, paragraphe 2.

2. Le comité consultatif est composé de juges des brevets et de praticiens du droit des brevets et du contentieux en matière de brevets ayant le plus haut niveau de compétence reconnu. Ses membres sont nommés, conformément à la procédure prévue dans les statuts, pour un mandat de six ans. Ce mandat est renouvelable.

3. La composition du comité consultatif garantit un large éventail de compétences dans le domaine concerné et la représentation de chacun des États membres contractants. Les membres du comité consultatif exercent leurs fonctions en toute indépendance et ne sont liés par aucune instruction.

4. Le comité consultatif adopte son règlement intérieur.

5. Le comité consultatif élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

CHAPITRE III

Juges de la juridiction

Article 15

Conditions à remplir pour être nommé juge

1. La Juridiction comprend des juges qualifiés sur le plan juridique et des juges qualifiés sur le plan technique. Les juges font preuve du plus haut niveau de compétence et d'une expérience avérée dans le domaine du contentieux des brevets.

2. Les juges qualifiés sur le plan juridique possèdent les qualifications requises pour être nommés à des fonctions judiciaires dans un État membre contractant.

3. Les juges qualifiés sur le plan technique sont titulaires d'un diplôme universitaire dans un domaine technique et disposent d'une compétence avérée dans ce domaine. Ils ont aussi une connaissance avérée du droit civil et de la procédure civile dans le domaine du contentieux des brevets.

Article 16

Procédure de nomination

1. Le comité consultatif établit une liste des candidats les plus qualifiés pour être nommés juges à la Juridiction, conformément aux statuts.

2. Sur la base de cette liste, le comité administratif nomme, d'un commun accord, les juges de la Juridiction.

3. Les dispositions d'exécution relatives à la nomination des juges sont prévues dans les statuts.

Article 17

Indépendance judiciaire et impartialité

1. La Juridiction, les juges qui y siègent et le greffier bénéficient de l'indépendance judiciaire. Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges ne sont liés par aucune instruction.

2. Les juges qualifiés sur le plan juridique, ainsi que les juges qualifiés sur le plan technique siégeant de manière permanente à la Juridiction, ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée par le comité administratif.

3. Nonobstant le paragraphe 2, l'exercice du mandat de juge n'exclut pas l'exercice d'autres fonctions judiciaires au niveau national.

4. L'exercice du mandat de juge qualifié sur le plan technique ne siégeant pas de manière permanente à la Juridiction n'exclut pas l'exercice d'autres fonctions, pour autant qu'il n'y ait pas conflit d'intérêt.

5. En cas de conflit d'intérêt, le juge concerné ne prend pas part à la procédure. Les règles régissant les conflits d'intérêt sont énoncées dans les statuts.

Article 18

Pool de juges

1. Il est institué un pool de juges conformément aux statuts.

2. Le pool de juges comprend tous les juges qualifiés sur le plan juridique et tous les juges qualifiés sur le plan technique du tribunal de première instance qui siègent de manière permanente ou non à la Juridiction. Le pool de juges comprend, pour chaque domaine technique, au moins un juge qualifié sur le plan technique ayant les qualifications et l'expérience requises. Les juges qualifiés sur le plan technique issus du pool de juges sont également à la disposition de la cour d'appel.

3. Lorsque le présent accord ou les statuts le prévoient, les juges du pool sont affectés à la division concernée par le président du tribunal de première instance. L'affectation des juges tient compte de leurs compétences juridiques ou techniques, de leurs aptitudes linguistiques et de l'expérience requise. Elle garantit le même niveau élevé de qualité des travaux et de compétences juridiques et techniques dans toutes les chambres du tribunal de première instance.

Article 19

Cadre de formation

1. Il est institué un cadre de formation pour les juges, dont les modalités sont précisées dans les statuts, en vue d'améliorer et d'accroître les compétences disponibles dans le domaine du contentieux des brevets et d'assurer une large diffusion géographique de ces connaissances et expériences spécifiques. Les infrastructures nécessaires à ce cadre sont situées à Budapest.

2. Le cadre de formation se concentre en particulier sur:

a) l'organisation de stages dans les juridictions nationales compétentes en matière de brevets ou dans les divisions du tribunal de première instance connaissant un nombre important d'affaires dans le domaine du contentieux des brevets;

- b) l'amélioration des aptitudes linguistiques;
- c) les aspects techniques du droit des brevets;
- d) la diffusion des connaissances et des expériences en matière de procédure civile, à l'intention des juges qualifiés sur le plan technique;
- e) la préparation des candidats aux fonctions de juge.

3. Le cadre de formation prévoit une formation continue. Des réunions sont organisées régulièrement entre tous les juges de la Juridiction afin de débattre des évolutions dans le domaine du droit des brevets et d'assurer la cohérence de la jurisprudence de la Juridiction.

CHAPITRE IV

Primauté du droit de l'Union et responsabilité des États membres contractants

Article 20

Primauté et respect du droit de l'Union

La Juridiction applique le droit de l'Union dans son intégralité et respecte sa primauté.

Article 21

Demandes préjudicielles

En tant que juridiction commune aux États membres contractants et dans la mesure où elle fait partie de leur système judiciaire, la Juridiction coopère avec la Cour de justice de l'Union européenne afin de garantir la bonne application et l'interprétation uniforme du droit de l'Union, comme toute juridiction nationale, conformément, en particulier, à l'article 267 du TFUE. Les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne sont contraignantes pour la Juridiction.

Article 22

Responsabilité pour les dommages résultant de violations du droit de l'Union

1. Les États membres contractants sont solidairement responsables des dommages résultant d'une violation du droit de l'Union par la cour d'appel, conformément au droit de l'Union en matière de responsabilité non contractuelle des États membres pour les dommages résultant d'une violation du droit de l'Union par leurs juridictions nationales.

2. Une action relative à de tels dommages est formée contre l'État membre contractant dans lequel le requérant a son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, devant

l'autorité compétente de cet État membre contractant. Si le requérant n'a pas son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement dans un État membre contractant, il peut former une telle action contre l'État membre contractant dans lequel la cour d'appel a son siège, devant l'autorité compétente de cet État membre contractant.

L'autorité compétente applique la loi du for, exception faite de son droit international privé, à toutes les questions qui ne sont pas régies par le droit de l'Union ou par le présent accord. Le requérant a le droit d'obtenir l'intégralité du montant des dommages-intérêts exigés par l'autorité compétente de la part de l'État membre contractant contre lequel l'action a été formée.

3. L'État membre contractant qui a payé les dommages-intérêts a le droit d'obtenir une contribution proportionnelle, déterminée conformément à la méthode prévue à l'article 37, paragraphes 3 et 4, de la part des autres États membres contractants. Les règles détaillées régissant la contribution due par les États membres contractants au titre du présent paragraphe sont fixées par le comité administratif.

Article 23

Responsabilité des États membres contractants

Les actions de la Juridiction sont directement imputables individuellement à chacun des États membres contractants, y compris aux fins des articles 258, 259 et 260 du TFUE, ainsi que collectivement à l'ensemble des États membres contractants.

CHAPITRE V

Sources du droit et droit matériel

Article 24

Sources du droit

1. En parfaite conformité avec l'article 20, lorsqu'elle a à connaître d'une affaire dont elle est saisie en vertu du présent accord, la Juridiction fonde ses décisions sur:

- a) le droit de l'Union, y compris le règlement (UE) n° 1257/2012 et le règlement (UE) n° 1260/2012 ⁽¹⁾;
- b) le présent accord;
- c) la CBE;
- d) les autres accords internationaux applicables aux brevets et contraignants à l'égard de tous les États membres contractants; et
- e) les droits nationaux.

⁽¹⁾ Règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (JO L 361 du 31.12.2012, p. 89), y compris toute modification ultérieure.

2. Dans les cas où la Juridiction fonde ses décisions sur le droit national, y compris, le cas échéant, le droit d'États non contractants, le droit applicable est déterminé:

- a) par les dispositions directement applicables du droit de l'Union qui contiennent des règles de droit international privé; ou
- b) en l'absence de dispositions directement applicables du droit de l'Union ou si celles-ci ne s'appliquent pas, par les instruments internationaux contenant des règles de droit international privé; ou
- c) en l'absence de dispositions visées aux points a) et b), par les dispositions nationales de droit international privé déterminées par la Juridiction.

3. Le droit d'États non contractants s'applique lorsqu'il est désigné en application des règles visées au paragraphe 2, en particulier pour ce qui est des articles 25 à 28, 54, 55, 64, 68 et 72.

Article 25

Droit d'empêcher l'exploitation directe de l'invention

Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher, en l'absence de son consentement, tout tiers:

- a) de fabriquer, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser un produit qui fait l'objet du brevet, ou bien d'importer ou de détenir ce produit à ces fins;
- b) d'utiliser le procédé qui fait l'objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou aurait dû savoir que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, d'en offrir l'utilisation sur le territoire des États membres contractants dans lesquels le brevet produit ses effets;
- c) d'offrir, de mettre sur le marché, d'utiliser ou bien d'importer ou de détenir à ces fins un produit obtenu directement par un procédé qui fait l'objet du brevet.

Article 26

Droit d'empêcher l'exploitation indirecte de l'invention

1. Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher, en l'absence de son consentement, tout tiers, de fournir ou d'offrir de fournir, sur le territoire des États membres contractants dans lesquels le brevet produit ses effets, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait, ou aurait dû savoir, que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les moyens sont des produits de consommation courants, sauf si le tiers incite la personne à qui ils sont fournis à commettre tout acte interdit par l'article 25.

3. Ne sont pas considérées comme des personnes habilitées à exploiter l'invention au sens du paragraphe 1 celles qui accomplissent les actes visés à l'article 27, points a) à e).

Article 27

Limitations des effets d'un brevet

Les droits conférés par un brevet ne s'étendent à aucun des actes suivants:

- a) les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;
- b) les actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;
- c) l'utilisation de matériel biologique en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales;
- d) les actes autorisés en vertu de l'article 13, paragraphe 6, de la directive 2001/82/CE ⁽¹⁾ ou de l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2001/83/CE ⁽²⁾ en ce qui concerne tout brevet portant sur le produit au sens de l'une ou l'autre de ces directives;
- e) la préparation de médicaments faite extemporanée et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ou les actes concernant les médicaments ainsi préparés;
- f) l'utilisation de l'invention brevetée à bord de navires de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l'Organisation mondiale du commerce autres que les États membres contractants dans lesquels le brevet concerné produit ses effets, dans le corps dudit navire, dans les machines, agrès, appareils et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux d'un État membre contractant dans lequel le brevet concerné produit ses effets, sous réserve que ladite invention soit utilisée exclusivement pour les besoins du navire;

⁽¹⁾ Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1), y compris toute modification ultérieure.

⁽²⁾ Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67), y compris toute modification ultérieure.

g) l'utilisation de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre ou d'autres moyens de transport de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l'Organisation mondiale du commerce autres que les États membres contractants dans lesquels le brevet concerné produit ses effets, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire d'un État membre contractant dans lequel le brevet concerné produit ses effets;

h) les actes prévus par l'article 27 de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944⁽¹⁾, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un pays partie à ladite Convention autre qu'un État membre contractant dans lequel ce brevet produit ses effets;

i) l'utilisation par un agriculteur du produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication sur sa propre exploitation, pour autant que le matériel de reproduction végétale ait été vendu ou commercialisé sous une autre forme à l'agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement à des fins d'exploitation agricole. L'étendue et les conditions d'une telle utilisation correspondent à celles fixées à l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94⁽²⁾;

j) l'utilisation par un agriculteur de bétail protégé pour un usage agricole, pour autant que les animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal aient été vendus ou commercialisés sous une autre forme à l'agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement. Une telle utilisation comprend la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de l'activité agricole de l'agriculteur, mais non la vente de ceux-ci dans le cadre ou dans le but d'une activité de reproduction commerciale;

k) les actes et l'utilisation des informations obtenues tels qu'autorisés en vertu des articles 5 et 6 de la directive 2009/24/CE⁽³⁾, en particulier par ses dispositions relatives à la décompilation et à l'interopérabilité; et

l) les actes autorisés en vertu de l'article 10 de la directive 98/44/CE⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), «Convention de Chicago», document 7300/9 (9ème édition, 2006).

⁽²⁾ Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1), y compris toute modification ultérieure.

⁽³⁾ Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16), y compris toute modification ultérieure.

⁽⁴⁾ Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213 du 30.7.1998, p. 13), y compris toute modification ultérieure.

Article 28

Droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention

Quiconque, dans le cas où un brevet national a été délivré pour une invention, aurait acquis, dans un État membre contractant, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention jouit, dans cet État membre contractant, des mêmes droits à l'égard du brevet ayant cette invention pour objet.

Article 29

Épuisement des droits conférés par un brevet européen

Les droits conférés par un brevet européen ne s'étendent pas aux actes qui concernent un produit couvert par ce brevet après que ce produit a été mis sur le marché dans l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.

Article 30

Effets des certificats complémentaires de protection

Un certificat complémentaire de protection confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations.

CHAPITRE VI

Compétence internationale

Article 31

Compétence internationale

La compétence internationale de la Juridiction est établie conformément au règlement (UE) n° 1215/2012 ou, le cas échéant, sur la base de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano)⁽⁵⁾.

Article 32

Compétence de la Juridiction

1. La Juridiction a une compétence exclusive pour:

a) les actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection et les défenses y afférentes, y compris les demandes reconventionnelles concernant les licences;

b) les actions en constatation de non-contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection;

⁽⁵⁾ Convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, y compris toute modification ultérieure.

- c) les actions visant à obtenir des mesures provisoires et conservatoires et des injonctions;
- d) les actions en nullité de brevets et de certificats complémentaires de protection;
- e) les demandes reconventionnelles en nullité de brevets et de certificats complémentaires de protection;
- f) les actions en dommages-intérêts ou en réparation découlant de la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée;
- g) les actions relatives à l'utilisation de l'invention avant la délivrance du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention;
- h) les actions en réparation concernant les licences formées sur la base de l'article 8 du règlement (UE) n° 1257/2012; et
- i) les actions concernant les décisions prises par l'Office européen des brevets dans l'exercice des tâches visées à l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012.

2. Les juridictions nationales des États membres contractants demeurent compétentes pour les actions relatives aux brevets et aux certificats complémentaires de protection qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Juridiction.

Article 33

Compétence des divisions du tribunal de première instance

1. Sans préjudice du paragraphe 7 du présent article, les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f) et g), sont portées devant:

- a) la division locale située sur le territoire de l'État membre contractant où la contrefaçon ou la menace de contrefaçon s'est produite ou est susceptible de se produire, ou devant la division régionale à laquelle ledit État membre contractant participe; ou
- b) la division locale située sur le territoire de l'État membre contractant dans lequel le défendeur ou, s'il y a plusieurs défendeurs, l'un des défendeurs a son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, ou devant la division régionale à laquelle ledit État membre contractant participe. Une action ne peut être exercée contre plusieurs défendeurs que si ceux-ci ont un lien commercial et si l'action porte sur la même contrefaçon alléguée.

Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point h), sont portées devant la division locale ou régionale conformément au point b) du premier alinéa.

Les actions contre des défendeurs ayant leur domicile ou leur principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, leur établissement en dehors du territoire des États membres contractants sont portées devant la division locale ou régionale conformément au point a) du premier alinéa ou devant la division centrale.

Si aucune division locale ne se trouve sur le territoire de l'État membre contractant concerné et que celui-ci ne participe pas à une division régionale, les actions sont portées devant la division centrale.

2. Si une action visée à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f), g) ou h), est pendante devant une division du tribunal de première instance, aucune action visée à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f), g) ou h), ne peut être engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant aucune autre division.

Si une action visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est pendante devant une division régionale et que la contrefaçon s'est produite sur le territoire d'au moins trois divisions régionales, à la demande du défendeur, la division régionale concernée renvoie l'affaire devant la division centrale.

Si une action est engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant plusieurs divisions différentes, la division première saisie est compétente pour l'intégralité de l'affaire et toute division saisie ultérieurement déclare l'action irrecevable conformément au règlement de procédure.

3. Une demande reconventionnelle en nullité visée à l'article 32, paragraphe 1, point e), peut être introduite dans le cadre d'une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a). Après avoir entendu les parties, la division locale ou régionale concernée, a la faculté:

- a) soit de statuer tant sur l'action en contrefaçon que sur la demande reconventionnelle en nullité et de demander au président du tribunal de première instance l'affectation, conformément à l'article 18, paragraphe 3, d'un juge qualifié sur le plan technique issu du pool de juges et ayant des qualifications et une expérience dans le domaine technique concerné;
- b) soit de renvoyer la demande reconventionnelle en nullité devant la division centrale pour décision et de suspendre l'action en contrefaçon ou de statuer sur celle-ci; ou
- c) soit, avec l'accord des parties, de renvoyer l'affaire devant la division centrale pour décision.

4. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points b) et d), sont portées devant la division centrale. Si, toutefois, une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), a été engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant une division locale ou régionale, les actions précitées ne peuvent être portées que devant la même division locale ou régionale.

5. Si une action en nullité visée à l'article 32, paragraphe 1, point d), est pendante devant la division centrale, une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), peut être engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant n'importe quelle division, conformément au paragraphe 1 du présent article, ou devant la division centrale. La division locale ou régionale concernée a la faculté de statuer conformément au paragraphe 3 du présent article.

6. Une action en constatation de non-contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), pendante devant la division centrale est suspendue dès qu'une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est engagée entre les mêmes parties ou entre le titulaire d'une licence exclusive et la partie demandant la constatation de non-contrefaçon au sujet du même brevet devant une division locale ou régionale dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action a été engagée devant la division centrale.

7. Les parties peuvent convenir de porter les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points a) à h), devant la division de leur choix, y compris la division centrale.

8. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points d) et e), peuvent être engagées sans que le requérant ait à former opposition devant l'Office européen des brevets.

9. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point i), sont portées devant la division centrale.

10. Les parties informent la Juridiction de toute procédure de nullité, de limitation ou d'opposition pendante devant l'Office européen des brevets, ainsi que de toute demande de procédure accélérée présentée auprès de l'Office européen des brevets. La Juridiction peut suspendre la procédure lorsqu'une décision rapide peut être attendue de l'Office européen des brevets.

Article 34

Champ d'application territorial des décisions

Les décisions de la Juridiction couvrent, dans le cas d'un brevet européen, le territoire des États membres contractants pour lesquels le brevet produit ses effets.

CHAPITRE VII

Médiation et arbitrage en matière de brevets

Article 35

Centre de médiation et d'arbitrage en matière de brevets

1. Il est institué un centre de médiation et d'arbitrage en matière de brevets (ci-après dénommé «centre»). Il a ses sièges à Ljubljana et à Lisbonne.

2. Le centre fournit des services de médiation et d'arbitrage des litiges en matière de brevets qui relèvent du champ d'application du présent accord. L'article 82 s'applique mutatis mutandis à tout règlement d'un différend par le biais des services fournis par le centre, y compris la médiation. Toutefois, un brevet ne peut pas être annulé ou limité dans le cadre d'une procédure de médiation ou d'arbitrage.

3. Le centre définit des règles régissant la médiation et l'arbitrage.

4. Le centre établit une liste de médiateurs et d'arbitres chargés d'aider les parties à régler leur différend.

PARTIE II

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 36

Budget de la Juridiction

1. Le budget de la Juridiction est financé sur les recettes financières propres de la Juridiction et, à tout le moins au cours de la période transitoire visée à l'article 83, si nécessaire, sur les contributions des États membres contractants. Le budget est en équilibre.

2. Les recettes financières propres de la Juridiction comprennent le paiement des frais de procédure et d'autres recettes.

3. Les frais de procédure sont fixés par le comité administratif. Ils comprennent un montant fixe, combiné à un montant fondé sur la valeur du litige, au-delà d'un plafond prédéfini. Le montant des frais de procédure est fixé à un niveau garantissant un juste équilibre entre le principe d'accès équitable à la justice, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, les micro-entités, les personnes physiques, les organisations à but non lucratif, les universités et les organismes publics de recherche, et une contribution adéquate des parties aux frais exposés par la Juridiction, tenant compte des avantages économiques pour les parties concernées et de l'objectif visant à ce que la Juridiction s'autofinance et ait des comptes en équilibre. Le montant des frais de procédure est revu périodiquement par le comité administratif. Des mesures de soutien ciblées en faveur des petites et moyennes entreprises et des micro-entités peuvent être envisagées.

4. Si la Juridiction n'est pas en mesure d'équilibrer son budget au moyen de ses ressources propres, les États membres contractants lui versent des contributions financières spéciales.

Article 37

Financement de la Juridiction

1. Les coûts opérationnels de la Juridiction sont couverts par son budget, conformément aux statuts.

Les États membres contractants qui créent une division locale fournissent les infrastructures nécessaires à cette fin. Les États membres contractants qui partagent une division régionale fournissent conjointement les infrastructures nécessaires à cette fin. Les États membres contractants sur le territoire desquels est située la division centrale, ses sections ou la cour d'appel fournissent les infrastructures nécessaires à celles-ci. Durant une période transitoire initiale de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les États membres contractants concernés fournissent également le personnel d'appui administratif, sans préjudice du statut de ce personnel.

2. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les États membres contractants apportent les contributions financières initiales nécessaires à la création de la Juridiction.

3. Pendant la période transitoire initiale de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la contribution de chaque État membre contractant ayant ratifié l'accord ou y ayant adhéré avant son entrée en vigueur est calculée en fonction du nombre de brevets européens produisant leurs effets sur le territoire de l'État concerné à la date d'entrée en vigueur du présent accord et du nombre de brevets européens au sujet desquels des actions en contrefaçon ou en nullité ont été engagées devant les juridictions nationales dudit État au cours des trois années précédant l'entrée en vigueur du présent accord.

Pendant la même période transitoire initiale de sept ans, les contributions des États membres qui ratifient le présent accord ou y adhèrent après son entrée en vigueur sont calculées en fonction du nombre de brevets européens produisant leurs effets sur le territoire de l'État membre ratifiant l'accord ou y adhérant à la date de la ratification ou de l'adhésion et du nombre de brevets européens au sujet desquels des actions en contrefaçon ou en nullité ont été engagées devant les juridictions nationales de l'État membre ratifiant l'accord ou y adhérant au cours des trois années précédant la ratification ou l'adhésion.

4. À l'expiration de la période transitoire initiale de sept ans, au terme de laquelle il est prévu que la Juridiction s'autofinance, si des contributions des États membres contractants s'avèrent nécessaires, celles-ci sont déterminées conformément à la clé de répartition des taxes annuelles des brevets européens à effet unitaire applicable au moment où la contribution devient nécessaire.

Article 38

Financement du cadre de formation des juges

Le cadre de formation des juges est financé sur le budget de la Juridiction.

Article 39

Financement du centre

Les coûts de fonctionnement du centre sont financés sur le budget de la Juridiction.

PARTIE III

ORGANISATION ET DISPOSITIONS PROCÉDURALES

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 40

Statuts

1. Les statuts fixent les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la Juridiction.

2. Les statuts sont annexés au présent accord. Ils peuvent être modifiés par décision du comité administratif sur la base d'une proposition de la Juridiction ou d'une proposition d'un État membre contractant après consultation de la Juridiction. Toutefois, ces modifications ne sont pas contraires au présent accord et ne l'altèrent pas.

3. Les statuts garantissent que le fonctionnement de la Juridiction est organisé de la manière la plus efficace et économique qui soit et assure un accès équitable à la justice.

Article 41

Règlement de procédure

1. Le règlement de procédure fixe les modalités de la procédure devant la Juridiction. Il est conforme au présent accord et aux statuts.

2. Le règlement de procédure est adopté par le comité administratif sur la base de larges consultations avec les parties intéressées. L'avis préalable de la Commission européenne sur la compatibilité du règlement de procédure avec le droit de l'Union est demandé.

Le règlement de procédure peut être modifié par décision du comité administratif sur la base d'une proposition de la Juridiction et après consultation de la Commission européenne. Toutefois, ces modifications ne sont pas contraires au présent accord ou aux statuts et ne les altèrent pas.

3. Le règlement de procédure garantit que les décisions rendues par la Juridiction sont de la plus haute qualité et que la procédure est organisée de la manière la plus efficace et la plus économique qui soit. Il établit un juste équilibre entre les intérêts légitimes de toutes les parties. Il assure aux juges le niveau requis de pouvoir d'appréciation sans compromettre la prévisibilité de la procédure pour les parties.

Article 42

Proportionnalité et équité

1. La Juridiction traite les litiges de manière proportionnée à leur importance et à leur complexité.

2. La Juridiction veille à ce que les règles, procédures et recours prévus par le présent accord et par les statuts soient utilisés de manière juste et équitable et ne faussent pas la concurrence.

Article 43

Traitement des affaires

La Juridiction traite avec diligence les affaires dont elle est saisie conformément à son règlement de procédure sans compromettre la liberté dont disposent les parties de déterminer l'objet de l'affaire et les éléments de preuve qui l'étayent.

Article 44

Procédures électroniques

La Juridiction utilise au mieux les procédures électroniques, notamment pour le dépôt des conclusions des parties et la communication des éléments de preuve, ainsi que la vidéoconférence, conformément à son règlement de procédure.

Article 45

Débats publics

Les débats de la Juridiction sont publics sauf si elle décide, dans la mesure où cela est nécessaire, de les rendre confidentiels dans l'intérêt d'une des parties ou d'autres personnes concernées, ou dans l'intérêt général de la justice ou de l'ordre public.

Article 46

Capacité juridique

Toute personne physique ou morale, ou tout organisme équivalent à une personne morale habilitée à engager une procédure conformément à son droit national, a la capacité d'ester devant la Juridiction.

Article 47

Parties

1. Le titulaire d'un brevet est habilité à former une action devant la Juridiction.

2. Sauf si l'accord de licence en dispose autrement, le titulaire d'une licence exclusive sur un brevet est habilité à former une action devant la Juridiction dans les mêmes conditions que le titulaire du brevet, à condition que le titulaire du brevet soit informé au préalable.

3. Le titulaire d'une licence non-exclusive n'est pas habilité à former une action devant la Juridiction, sauf si le titulaire du brevet est informé au préalable et dans la mesure où cela est expressément autorisé par l'accord de licence.

4. Dans le cadre des actions formées par le titulaire d'une licence, le titulaire du brevet a le droit de se joindre à l'action formée devant la Juridiction.

5. La validité d'un brevet ne peut pas être contestée dans une action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet ne participe pas à la procédure. La partie à l'action en contrefaçon qui souhaite contester la validité d'un brevet est tenue d'engager une action contre le titulaire du brevet.

6. Toute autre personne physique ou morale, ou tout organisme habilité à engager une action conformément à son droit national, qui est concerné par un brevet, peut engager une action conformément au règlement de procédure.

7. Toute personne physique ou morale, ou tout organisme habilité à engager une action conformément à son droit national et qui est affecté par une décision prise par l'Office européen des brevets dans l'exercice des tâches visées à l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012 a le droit de former une action en vertu de l'article 32, paragraphe 1, point i).

Article 48

Représentation

1. Les parties sont représentées par un avocat autorisé à exercer devant une juridiction d'un État membre contractant.

2. Les parties ont également la possibilité d'être représentées par des mandataires en brevets européens habilités à agir en tant que représentants professionnels devant l'Office européen des brevets en vertu de l'article 134 de la CBE et qui possèdent les qualifications appropriées, telles qu'un certificat européen dans le domaine du contentieux des brevets.

3. Les exigences de qualifications prévues au paragraphe 2 sont établies par le comité administratif. Une liste des mandataires en brevets européens habilités à représenter les parties devant la Juridiction est tenue par le greffier.

4. Les représentants des parties peuvent être assistés de mandataires en brevets, qui sont autorisés à prendre la parole à l'audience devant la Juridiction conformément au règlement de procédure.

5. Les représentants des parties jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, y compris du privilège de confidentialité couvrant les communications entre un représentant et la partie représentée ou tout autre personne dans le cadre des procédures engagées devant la Juridiction, dans les conditions fixées par le règlement de procédure, sauf si la partie concernée renonce expressément à ce privilège.

6. Les représentants des parties sont tenus de ne pas dénaturer des points de droit ou des faits devant la Juridiction, sciemment ou alors qu'ils avaient tout lieu d'en avoir connaissance.

7. La représentation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'est pas requise dans les procédures engagées en vertu de l'article 32, paragraphe 1, point i).

CHAPITRE II

Langue de procédure

Article 49

Langue de procédure devant le tribunal de première instance

1. La langue de procédure devant les divisions locales ou régionales est une langue officielle de l'Union européenne qui est la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre contractant sur le territoire duquel est située la division concernée, ou la ou les langues officielles désignées par les États membres contractants qui partagent une division régionale.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres contractants peuvent désigner une ou plusieurs langue(s) officielle(s) de l'Office européen des brevets comme langue de procédure de leur division locale ou régionale.

3. Les parties peuvent convenir d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré, sous réserve de l'approbation de la chambre compétente. Si la chambre n'approuve pas le choix des parties, celles-ci peuvent demander que l'affaire soit renvoyée à la division centrale.

4. Avec l'accord des parties, la chambre compétente peut, pour des raisons de commodité et d'équité, décider d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré.

5. À la demande d'une des parties et après avoir entendu les autres parties et la chambre compétente, le président du tribunal de première instance peut, pour des raisons d'équité et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, y compris la position des parties, en particulier la position du défendeur, décider d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré. Dans ce cas, le président du tribunal de

première instance détermine s'il est nécessaire de prendre des dispositions particulières en matière de traduction et d'interprétation.

6. La langue de procédure devant la division centrale est la langue dans laquelle le brevet en cause a été délivré.

Article 50

Langue de procédure devant la cour d'appel

1. La langue de procédure devant la cour d'appel est celle qui a été utilisée devant le tribunal de première instance.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties peuvent convenir d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré.

3. Dans des cas exceptionnels et dans la mesure où cela est approprié, la cour d'appel peut décider d'utiliser, pour tout ou partie de la procédure, une autre langue officielle d'un État membre contractant comme langue de procédure, sous réserve de l'accord des parties.

Article 51

Autres dispositions linguistiques

1. Toute chambre du tribunal de première instance ainsi que la cour d'appel peuvent, dans la mesure où cela est jugé approprié, passer outre aux exigences en matière de traduction.

2. À la demande d'une des parties, et dans la mesure où cela est jugé approprié, toute division du tribunal de première instance ainsi que la cour d'appel assurent un service d'interprétation pour assister les parties concernées dans une procédure orale.

3. Nonobstant l'article 49, paragraphe 6, dans les cas où une action en contrefaçon est engagée devant la division centrale, un défendeur ayant son domicile, son établissement principal ou son établissement dans un État membre a le droit d'obtenir, sur demande, une traduction des documents pertinents dans la langue de l'État membre dans lequel il a son domicile, son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, dans les circonstances suivantes:

a) la division centrale est saisie conformément à l'article 33, paragraphe 1, troisième ou quatrième alinéa; et

b) la langue de procédure devant la division centrale n'est pas une langue officielle de l'État membre dans lequel le défendeur a son domicile, son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement; et

c) le défendeur n'a pas une connaissance suffisante de la langue de procédure.

CHAPITRE III

Procédure devant la juridiction

Article 52

Procédure écrite, procédure de mise en état et procédure orale

1. La procédure devant la Juridiction comprend une procédure écrite, une procédure de mise en état et une procédure orale, conformément au règlement de procédure. Toutes les procédures sont organisées de manière souple et équilibrée.

2. Dans le cadre de la procédure de mise en état, une fois la procédure écrite terminée et si nécessaire, le juge agissant en tant que rapporteur, dans le cadre d'un mandat reçu du collègue plénier, est chargé de convoquer une audience de mise en état. En particulier, le juge étudie avec les parties les possibilités de parvenir à un règlement, y compris par la voie de la médiation et/ou de l'arbitrage en recourant aux services du centre visé à l'article 35.

3. La procédure orale offre aux parties l'occasion d'exposer dûment leurs arguments. La Juridiction peut, avec l'accord des parties, renoncer à l'audience.

Article 53

Moyens de preuve

1. Dans les procédures devant la Juridiction, les mesures d'instruction ci-après peuvent notamment être prises:

- a) l'audition des parties;
- b) les demandes de renseignements;
- c) la production de documents;
- d) l'audition de témoins;
- e) l'expertise;
- f) la descente sur les lieux;
- g) les tests comparatifs ou les expériences;
- h) les déclarations écrites faites sous la foi du serment.

2. Le règlement de procédure régit la procédure relative à l'obtention de ces preuves. L'interrogatoire des témoins et des experts s'effectue sous le contrôle de la Juridiction et est limité à ce qui est nécessaire.

Article 54

Charge de la preuve

Sans préjudice de l'article 24, paragraphes 2 et 3, la charge de la preuve des faits incombe à la partie qui les invoque.

Article 55

Renversement de la charge de la preuve

1. Sans préjudice de l'article 24, paragraphes 2 et 3, si l'objet d'un brevet est un procédé permettant d'obtenir un nouveau produit, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet est, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté.

2. Le principe énoncé au paragraphe 1 s'applique également lorsque la probabilité est grande que le produit identique ait été obtenu par le procédé breveté et que le titulaire du brevet n'ait pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé pour le produit identique.

3. Dans la présentation de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et des affaires.

CHAPITRE IV

Pouvoirs de la juridiction

Article 56

Les pouvoirs généraux de la Juridiction

1. La Juridiction peut imposer les mesures, procédures et recours prévus par le présent accord et assortir ses ordonnances de conditions, conformément au règlement de procédure.

2. La Juridiction tient dûment compte de l'intérêt des parties et, avant de rendre une ordonnance, elle donne à toutes les parties la possibilité d'être entendues, sauf si cela est incompatible avec une exécution efficace de ladite ordonnance.

Article 57

Experts auprès de la Juridiction

1. Sans préjudice de la possibilité qu'ont les parties de produire des preuves d'expert, la Juridiction peut à tout moment nommer des experts chargés d'apporter un éclairage spécialisé sur des aspects particuliers de l'espèce. La Juridiction fournit à ces experts toutes les informations nécessaires pour leur permettre de donner leur avis en leur qualité d'experts.

2. À cette fin, une liste indicative d'experts est établie par la Juridiction conformément au règlement de procédure. Cette liste est tenue par le greffier.

3. Les experts auprès de la Juridiction offrent toute garantie d'indépendance et d'impartialité. Les règles régissant les conflits d'intérêt applicables aux juges énoncées à l'article 7 des statuts s'appliquent par analogie à leur égard.

4. Les avis rendus par des experts devant la Juridiction sont mis à la disposition des parties, qui ont la possibilité de faire part de leurs observations sur ces avis.

Article 58

Protection des informations confidentielles

Afin de protéger les secrets des affaires, les données à caractère personnel ou d'autres informations confidentielles d'une partie à la procédure ou d'un tiers, ou afin d'empêcher un détournement de preuve, la Juridiction peut ordonner que la collecte et l'utilisation de preuves au cours de la procédure soient restreintes ou interdites ou que l'accès à ces preuves soit limité à des personnes déterminées.

Article 59

Ordonnance de production des preuves

1. À la demande d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et a précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse ou d'un tiers, la Juridiction peut ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse ou un tiers, sous réserve que la protection des informations confidentielles soit assurée. Cette ordonnance n'emporte pas obligation pour cette partie de déposer contre elle-même.

2. À la demande d'une partie, la Juridiction peut, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1, ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des informations confidentielles soit assurée.

Article 60

Ordonnance de conservation des preuves et de descente sur les lieux

1. À la demande du requérant qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente, la Juridiction peut, avant même l'engagement d'une action au fond, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de la contrefaçon alléguée, sous réserve que la protection des informations confidentielles soit assurée.

2. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie matérielle des produits litigieux et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces produits ainsi que des documents s'y rapportant.

3. La Juridiction peut, avant même l'engagement d'une action au fond, à la demande du requérant qui a présenté des éléments de preuve pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente,

ordonner une descente sur les lieux. Cette descente sur les lieux est effectuée par une personne nommée par la Juridiction conformément au règlement de procédure.

4. Lors de la descente sur les lieux, le requérant n'est pas présent en personne, mais il peut être représenté par un professionnel indépendant dont le nom figure dans l'ordonnance de la Juridiction.

5. Des mesures sont ordonnées, le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du brevet ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

6. Dans les cas où des mesures de conservation des preuves ou une descente sur les lieux sont ordonnées sans que l'autre partie ait été entendue, les parties affectées en sont avisées, sans délai et au plus tard immédiatement après l'exécution des mesures. Une révision, y compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande des parties affectées afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci doivent être modifiées, abrogées ou confirmées.

7. Les mesures de conservation des preuves peuvent être subordonnées à la constitution par le requérant d'une caution ou d'une garantie équivalente adéquate, destinée à assurer l'indemnisation de tout préjudice subi par le défendeur conformément au paragraphe 9.

8. La Juridiction veille à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, si le requérant n'a pas engagé, dans un délai ne dépassant pas trente et un jours civils ou vingt jours ouvrables, le délai le plus long étant retenu, d'action conduisant à une décision au fond devant la Juridiction.

9. Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu contrefaçon ou menace de contrefaçon d'un brevet, la Juridiction peut ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier une indemnisation appropriée de tout dommage subi à la suite de ces mesures.

Article 61

Décisions de gel

1. À la demande du requérant qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente, la Juridiction peut, avant même l'engagement d'une action au fond, ordonner à une partie de ne pas sortir du territoire qui relève de sa compétence des avoirs situés sur ce territoire ou de ne pas réaliser des transactions sur des avoirs, qu'ils soient ou non situés sur ce territoire.

2. L'article 60, paragraphes 5 à 9, s'applique par analogie aux mesures visées dans le présent article.

Article 62

Mesures provisoires et conservatoires

1. La Juridiction peut, par voie d'ordonnance, prononcer des injonctions à l'encontre du contrefacteur supposé ou d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par le contrefacteur supposé, visant à prévenir toute contrefaçon imminente, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte, que la contrefaçon présumée se poursuive, ou à subordonner sa poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit.

2. La Juridiction dispose d'un pouvoir d'appréciation pour mettre en balance les intérêts des parties et, notamment, tenir compte des effets préjudiciables éventuels pour l'une ou l'autre des parties résultant de sa décision de prononcer ou non l'injonction en question.

3. La Juridiction peut également ordonner la saisie ou la remise des produits qui sont soupçonnés de contrefaire un brevet pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la Juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs.

4. La Juridiction peut, dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 1 et 3, exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnable afin d'acquiescer avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le titulaire du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente.

5. L'article 60, paragraphes 5 à 9, s'applique par analogie aux mesures visées dans le présent article.

Article 63

Injonctions permanentes

1. Lorsqu'une décision constatant la contrefaçon d'un brevet est rendue, la Juridiction peut prononcer à l'encontre du contrefacteur une injonction visant à interdire la poursuite de la contrefaçon. La Juridiction peut également prononcer une telle injonction à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour contrefaire un brevet.

2. Le cas échéant, le non-respect de l'injonction visée au paragraphe 1 est passible d'une astreinte à payer à la Juridiction.

Article 64

Mesures correctives dans une procédure en contrefaçon

1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus à la partie lésée en raison de la contrefaçon, et sans indemnisation d'aucune sorte, la Juridiction peut ordonner, à la demande du requérant, que des mesures appropriées soient prises à l'égard des produits dont elle aura constaté qu'ils contrefont un brevet et, dans les cas appropriés, à l'égard des matériels et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces produits.

2. Parmi ces mesures figureront:

- a) une déclaration de contrefaçon;
- b) le rappel des produits des circuits commerciaux;
- c) l'élimination du caractère litigieux des produits;
- d) la mise à l'écart définitive des produits des circuits commerciaux; ou
- e) la destruction des produits et/ou des matériels et instruments concernés.

3. La Juridiction ordonne que ces mesures soient mises en œuvre aux frais du contrefacteur, à moins que des raisons particulières s'y opposant ne soient invoquées.

4. Lors de l'examen d'une demande de mesures correctives en vertu du présent article, la Juridiction tient compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de la contrefaçon et les mesures correctives devant être ordonnées, du fait que le contrefacteur est disposé à remettre les matériels dans un état non litigieux, ainsi que des intérêts des tiers.

Article 65

Décision sur la validité d'un brevet

1. La Juridiction statue sur la validité d'un brevet sur la base d'une action en nullité ou d'une demande reconventionnelle en nullité.

2. La Juridiction ne peut annuler un brevet, en tout ou en partie, que pour les motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, et à l'article 139, paragraphe 2, de la CBE.

3. Sans préjudice de l'article 138, paragraphe 3, de la CBE, si les motifs de nullité ne visent le brevet que partiellement, le brevet est limité par une modification correspondante des revendications et est annulé en partie.

4. Dans la mesure où un brevet a été annulé, il est réputé avoir été, d'emblée, dépourvu des effets précisés aux articles 64 et 67 de la CBE.

5. Lorsque la Juridiction, dans une décision définitive, annule un brevet en tout ou en partie, elle transmet une copie de la décision à l'Office européen des brevets et, s'il s'agit d'un brevet européen, à l'office national des brevets de tout État membre contractant concerné.

Article 66

Pouvoirs de la Juridiction concernant les décisions de l'Office européen des brevets

1. Dans le cadre des actions engagées en vertu de l'article 32, paragraphe 1, point i), la Juridiction peut exercer tout pouvoir qui a été confié à l'Office européen des brevets en vertu de l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012, y compris procéder à la rectification du registre de la protection unitaire conférée par un brevet.

2. Dans le cadre des actions engagées au titre de l'article 32, paragraphe 1, point i), par dérogation à l'article 69, les parties supportent leurs propres frais.

Article 67

Pouvoir d'ordonner la communication d'informations

1. La Juridiction peut, en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant et conformément au règlement de procédure, ordonner à un contrefacteur d'informer le requérant en ce qui concerne:

- a) l'origine et les canaux de distribution des produits ou procédés litigieux;
- b) les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits litigieux; et
- c) l'identité de tout tiers intervenant dans la production ou la distribution des produits litigieux ou dans l'utilisation du procédé litigieux.

2. La Juridiction peut aussi, conformément au règlement de procédure, ordonner à tout tiers:

- a) dont il a été constaté qu'il se trouvait en possession de produits litigieux à une échelle commerciale ou qu'il utilisait un procédé litigieux à une échelle commerciale;
- b) dont il a été constaté qu'il fournissait des services utilisés aux fins d'activités litigieuses à une échelle commerciale; ou
- c) désigné par la personne visée au point a) ou b) comme ayant participé à la production, à la fabrication ou à la distribution des produits ou des procédés litigieux ou à la fourniture des services;

de fournir au requérant les informations visées au paragraphe 1.

Article 68

Octroi de dommages-intérêts

1. La Juridiction, à la demande de la partie lésée, ordonne au contrefacteur qui s'est livré à une activité de contrefaçon d'un brevet sciemment ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, de payer à la partie lésée des dommages-intérêts correspondant au préjudice effectivement subi par cette partie en raison de la contrefaçon.

2. La partie lésée est, dans la mesure du possible, placée dans la situation dans laquelle elle aurait été si aucune contrefaçon n'avait eu lieu. Le contrefacteur ne saurait bénéficier de la contrefaçon. Toutefois, les dommages-intérêts ne sont pas punitifs.

3. Lorsque la Juridiction fixe les dommages-intérêts:

a) elle prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les éventuels bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé à la partie lésée du fait de la contrefaçon; ou

b) en lieu et place de la solution prévue au point a), elle peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le brevet en question.

4. Lorsque le contrefacteur ne s'est pas livré à une activité de contrefaçon sciemment ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, la Juridiction peut ordonner le recouvrement des bénéfices ou le versement d'indemnités.

Article 69

Frais de justice

1. Les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépenses exposées par la partie ayant obtenu gain de cause sont, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne s'y oppose, dans la limite d'un plafond fixé conformément au règlement de procédure.

2. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause ou dans des circonstances exceptionnelles, la Juridiction peut ordonner que les frais soient répartis équitablement ou que les parties supportent leurs propres frais.

3. Chaque partie devrait supporter les frais inutiles qu'elle a fait engager par la Juridiction ou par l'autre partie.

4. À la demande du défendeur, la Juridiction peut ordonner au requérant de fournir une garantie appropriée pour les frais de justice et autres dépenses exposés par le défendeur qui pourraient incomber au requérant, notamment dans les cas visés aux articles 59 à 62.

Article 70

Frais de procédure

1. Les parties à la procédure devant la Juridiction supportent les frais de procédure.

2. Les frais de procédure sont payés d'avance, sauf disposition contraire du règlement de procédure. Toute partie n'ayant pas acquitté les frais de procédure prescrits peut se voir exclure de toute participation à la suite de la procédure.

Article 71

Aide juridictionnelle

1. Une partie ayant la qualité de personne physique et étant dans l'incapacité d'acquiescer, en totalité ou en partie, les frais de la procédure peut à tout moment demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle sont énoncées dans le règlement de procédure.

2. La Juridiction décide, conformément au règlement de procédure, s'il convient d'accorder l'aide juridictionnelle en totalité ou en partie, ou de la refuser.

3. Sur proposition de la Juridiction, le comité administratif fixe le niveau et les règles de prise en charge de l'aide juridictionnelle.

Article 72

Prescription

Sans préjudice de l'article 24, paragraphes 2 et 3, les actions relatives à toutes les formes d'indemnisation financière se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance ou avait raisonnablement lieu d'avoir connaissance du dernier fait justifiant l'action.

CHAPITRE V

Voies de recours

Article 73

Appel

1. Un appel contre une décision du tribunal de première instance peut être formé devant la cour d'appel par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision.

2. Un appel contre une ordonnance du tribunal de première instance peut être formé devant la cour d'appel par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions:

a) pour les ordonnances visées à l'article 49, paragraphe 5, ainsi qu'aux articles 59 à 62 et 67, dans les quinze jours civils suivant la notification de l'ordonnance au requérant;

b) pour les ordonnances autres que celles visées au point a):

i) en même temps que l'appel contre la décision, ou

ii) si la Juridiction accorde l'autorisation d'interjeter appel, dans les quinze jours suivant la notification de la décision de la Juridiction à cet effet.

3. L'appel contre une décision ou une ordonnance du tribunal de première instance peut porter sur des points de droit et des questions de fait.

4. De nouveaux éléments de fait et de preuve ne peuvent être introduits que conformément au règlement de procédure et que lorsqu'on ne saurait raisonnablement attendre de la partie concernée qu'elle les ait produits au cours de la procédure devant le tribunal de première instance.

Article 74

Effets de l'appel

1. Un appel n'a pas d'effet suspensif sauf décision contraire de la cour d'appel statuant sur demande motivée de l'une des parties. Le règlement de procédure garantit qu'une telle décision est rendue sans délai.

2. Nonobstant le paragraphe 1, un appel contre une décision rendue sur des actions en nullité ou des demandes reconventionnelles en nullité, et sur des actions fondées sur l'article 32, paragraphe 1, point i), a toujours un effet suspensif.

3. Un appel contre une ordonnance visée à l'article 49, paragraphe 5, ainsi qu'aux articles 59 à 62 ou 67, n'empêche pas la poursuite de la procédure au principal. Toutefois, le tribunal de première instance ne rend pas de décision dans la procédure au principal avant qu'ait été rendue la décision de la cour d'appel concernant l'ordonnance frappée d'appel.

Article 75

Décision sur appel et renvoi

1. Si un appel formé conformément à l'article 73 est fondé, la cour d'appel annule la décision du tribunal de première instance et rend une décision définitive. La cour d'appel peut, dans des cas exceptionnels et conformément au règlement de procédure, renvoyer l'affaire devant le tribunal de première instance pour qu'il rende une décision.

2. Lorsqu'une affaire est renvoyée devant le tribunal de première instance en vertu du paragraphe 1, celui-ci est lié par la décision de la cour d'appel concernant les points de droit.

CHAPITRE VI

Décisions

Article 76

Fondement des décisions et droit d'être entendu

1. La Juridiction statue conformément aux demandes présentées par les parties et n'accorde pas plus que ce qui est demandé.

2. Les décisions sur le fond ne peuvent être fondées que sur des moyens, des faits et des preuves présentés par les parties ou introduits dans la procédure sur ordonnance de la Juridiction et sur lesquels les parties ont eu l'occasion de présenter leurs observations.

3. La Juridiction apprécie les preuves librement et en toute indépendance.

Article 77

Exigences formelles

1. Les décisions et ordonnances de la Juridiction sont motivées et formulées par écrit conformément au règlement de procédure.

2. Les décisions et ordonnances de la Juridiction sont rendues dans la langue de procédure.

Article 78

Décisions de la Juridiction et avis dissidents

1. Les décisions et ordonnances de la Juridiction sont prises à la majorité des membres de la chambre, conformément aux statuts. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

2. Dans des circonstances exceptionnelles, tout juge de la chambre peut exprimer un avis dissident séparément de la décision de la Juridiction.

Article 79

Transaction

Les parties peuvent, à tout moment pendant le déroulement de l'instance, mettre fin au litige par la conclusion d'une transaction, qui est confirmée par une décision de la Juridiction. Un brevet ne peut être annulé ou limité par voie de transaction.

Article 80

Publication des décisions

La Juridiction peut ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrefacteur, des mesures appropriées en vue de la

diffusion des informations concernant la décision de la Juridiction, y compris l'affichage de la décision et sa publication en tout ou partie dans les médias publics.

Article 81

Révision

1. La cour d'appel peut faire droit, à titre exceptionnel, à une demande de révision après une décision définitive de la Juridiction dans les circonstances suivantes:

a) en raison de la découverte, par la partie demandant la révision, d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, au moment où la décision a été rendue, était inconnu de la partie demandant la révision; il ne peut être fait droit à une telle demande que sur le fondement d'un acte qualifié d'infraction pénale par une décision définitive d'une juridiction nationale; ou

b) en cas de vice de procédure fondamentale, en particulier lorsqu'un défendeur qui n'a pas comparu devant la Juridiction ne s'est pas vu signifier l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre.

2. Une demande de révision est formée dans les dix ans suivant la date de la décision et au plus tard deux mois après la date de la découverte du fait nouveau ou du vice de procédure. Une telle demande n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de la cour d'appel.

3. Si la demande de révision est fondée, la cour d'appel infirme, en tout ou partie, la décision faisant l'objet du réexamen et rouvre la procédure en vue d'une nouvelle instance et d'une nouvelle décision, conformément au règlement de procédure.

4. Les personnes utilisant des brevets qui font l'objet d'une décision soumise à un réexamen et qui agissent de bonne foi devraient être autorisées à continuer à utiliser ces brevets.

Article 82

Exécution des décisions et des ordonnances

1. Les décisions et ordonnances de la Juridiction sont exécutoires dans tout État membre contractant. Une formule exécutoire est apposée à la décision de la Juridiction.

2. Au besoin, l'exécution d'une décision peut être subordonnée au dépôt d'une caution ou à la constitution d'une garantie équivalente afin d'assurer l'indemnisation de tout dommage subi, en particulier dans le cas d'injonctions.

3. Sans préjudice du présent accord et des statuts, les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'État membre contractant dans lequel l'exécution a lieu. Toute décision de la Juridiction est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre contractant dans lequel l'exécution a lieu.

4. Si une partie ne se conforme pas aux termes d'une ordonnance de la Juridiction, cette partie peut être sanctionnée par une astreinte à payer à la Juridiction. L'astreinte individuelle est proportionnée à l'importance que revêt l'ordonnance à exécuter et est sans préjudice du droit de la partie de réclamer des dommages-intérêts ou une caution.

PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 83

Régime transitoire

1. Pendant une période transitoire de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, une action en contrefaçon ou en nullité d'un brevet européen, ou une action en contrefaçon ou une demande en nullité d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen, peut encore être engagée devant les juridictions nationales ou d'autres autorités nationales compétentes.

2. L'expiration de la période transitoire n'a pas d'incidence sur une action pendante devant une juridiction nationale à la fin de cette période.

3. À moins qu'une action n'ait déjà été engagée devant la Juridiction, un titulaire ou un demandeur de brevet européen délivré ou demandé avant la fin de la période transitoire conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 5, ainsi qu'un titulaire d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen, a la possibilité de décider de déroger à la compétence exclusive de la Juridiction. À cet effet, il notifie sa décision au greffe au plus tard un mois avant l'expiration de la période transitoire. La dérogation prend effet au moment de son inscription au registre.

4. À moins qu'une action n'ait déjà été engagée devant une juridiction nationale, un titulaire ou un demandeur de brevet européen ou un titulaire d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen qui fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 3 a le droit de retirer cette dérogation à tout moment. Dans ce cas, il en informe le greffe. Le retrait de la dérogation prend effet au moment de son inscription au registre.

5. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité administratif mène une large consultation auprès des utilisateurs du système de brevets ainsi qu'une étude sur le

nombre de brevets européens et de certificats complémentaires de protection délivrés pour des produits protégés par un brevet européen au sujet desquels des actions en contrefaçon ou en nullité ou de demande en nullité demeurent engagées devant les juridictions nationales en vertu du paragraphe 1, ainsi que sur les motifs et les conséquences de cette situation. Sur la base de cette consultation et d'un avis de la Juridiction, le comité administratif peut décider de prolonger la période transitoire jusqu'à sept ans.

PARTIE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 84

Signature, ratification et adhésion

1. Le présent accord est ouvert à la signature de tout État membre le 19 février 2013.

2. Le présent accord est soumis à ratification conformément aux règles constitutionnelles respectives des États membres. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé «dépositaire»).

3. Chaque État membre ayant signé le présent accord notifie sa ratification à la Commission européenne au moment du dépôt de l'instrument de ratification conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1257/2012.

4. Le présent accord est ouvert à l'adhésion de tout État membre. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Article 85

Fonctions du dépositaire

1. Le dépositaire établit des copies certifiées conformes du présent accord et les transmet aux gouvernements de tous les États membres signataires ou adhérents.

2. Le dépositaire notifie aux gouvernements des États membres signataires ou adhérents:

- a) toute signature;
- b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;
- c) la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3. Le dépositaire enregistre le présent accord auprès du Secrétariat des Nations unies.

Article 86

Durée de l'accord

Le présent accord a une durée indéterminée.

Article 87

Révision de l'accord

1. Sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord ou après que la Juridiction aura tranché 2 000 litiges en matière de contrefaçon, la date la plus tardive étant retenue, et si nécessaire à intervalles réguliers par la suite, le comité administratif mène auprès des utilisateurs du système de brevets une large consultation portant sur le fonctionnement, l'efficacité et le rapport coût-efficacité de la Juridiction, ainsi que sur la confiance des utilisateurs du système dans la qualité des décisions rendues par la Juridiction. Sur la base de cette consultation et d'un avis de la Juridiction, le comité administratif peut décider de réviser le présent accord en vue d'améliorer le fonctionnement de la Juridiction.

2. Le comité administratif peut modifier le présent accord pour le mettre en conformité avec un traité international portant sur les brevets ou avec le droit de l'Union.

3. Une décision prise par le comité administratif en vertu des paragraphes 1 et 2 ne prend pas effet si un État membre contractant déclare, dans un délai de douze mois à partir de la date de la décision, sur la base de ses procédures décisionnelles internes applicables, qu'il ne souhaite pas être lié par la décision. Dans ce cas, une conférence de révision réunissant les États membres contractants est convoquée.

Article 88

Langues de l'accord

1. Le présent accord est établi en un seul exemplaire, dans les langues allemande, anglaise et française, chacun de ces textes faisant également foi.

2. Les textes du présent accord établis dans des langues officielles des États membres contractants autres que celles mentionnées au paragraphe 1 sont, s'ils ont été approuvés par le comité administratif, considérés comme des textes officiels. En cas de divergences entre les différents textes, les textes visés au paragraphe 1 prévalent.

Article 89

Entrée en vigueur


1. Le présent accord entre en vigueur le 1^{er} janvier 2014 ou le premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt du treizième instrument de ratification ou d'adhésion conformément à l'article 84, y compris par les trois États membres dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens produisaient leurs effets au cours de l'année précédant celle lors de laquelle la signature du présent accord a lieu, ou le premier jour du quatrième mois après la date d'entrée en vigueur des modifications du règlement (UE) n° 1215/2012 portant sur le lien entre ce dernier et le présent accord, la date la plus tardive étant retenue.

2. Toute ratification ou adhésion intervenant après l'entrée en vigueur du présent accord prend effet le premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.


En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles le 19 février 2013 en allemand, anglais et français, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.


Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
For the Kingdom of Belgium



За Република България
Für die Republik Bulgarien
For the Republic of Bulgaria
Pour la République de Bulgarie





Za Českou republiku
Für die Tschechische Republik
For the Czech Republic
Pour la République tchèque



For Kongeriget Danmark
Für das Königreich Dänemark
For the Kingdom of Denmark
Pour le Royaume du Danemark




Für die Bundesrepublik Deutschland
For the Federal Republic of Germany
Pour la République fédérale d'Allemagne




Eesti Vabariigi nimel
Für die Republik Estland
For the Republic of Estonia
Pour la République d'Estonie




Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Für Irland
Pour l'Irlande



Για την Ελληνική Δημοκρατία
Für die Hellenische Republik
For the Hellenic Republic
Pour la République hellénique




Pour la République française
Für die Französische Republik
For the French Republic




Per la Repubblica italiana
Für die Italienische Republik
For the Italian Republic
Pour la République italienne




Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Für die Republik Zypern
For the Republic of Cyprus
Pour la République de Chypre



Latvijas Republikas vārdā --
Für die Republik Lettland
For the Republic of Latvia
Pour la République de Lettonie




Lietuvos Respublikos vardu
Für die Republik Litauen
For the Republic of Lithuania
Pour la République de Lituanie




Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Für das Grossherzogtum Luxemburg
For the Grand Duchy of Luxembourg




Magyarország részéről
Für Ungarn
For Hungary
Pour la Hongrie



Għal Malta
Für Malta
For Malta
Pour Malte




Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für das Königreich der Niederlande
For the Kingdom of the Netherlands
Pour le Royaume des Pays-Bas



Für die Republik Österreich
For the Republic of Austria
Pour la République d'Autriche




Pela República Portuguesa
Für die Portugiesische Republik
For the Portuguese Republic
Pour la République portugaise




Pentru România
Für Rumänien
For Romania
Pour la Roumanie



Za Republiko Slovenijo
Für die Republik Slowenien
For the Republic of Slovenia
Pour la République de Slovénie




Za Slovenskú republiku
Für die Slowakische Republik
For the Slovak Republic
Pour la République slovaque

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. J.', written in a cursive style.


Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
Für die Republik Finnland
For the Republic of Finland
Pour la République de Finlande

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. J.', written in a cursive style.

För Konungariket Sverige
Für das Königreich Schweden
For the Kingdom of Sweden
Pour le Royaume de Suède

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. J.', written in a cursive style.

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Für das Vereinigte Königreich-Grossbritannien und Nordirland
Pour le Royaume-Uni-de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. J.', written in a cursive style.

—

ANNEXE I

STATUTS DE LA JURIDICTION UNIFIÉE DU BREVET

Article 1

Champ d'application des statuts

Les présents statuts contiennent des dispositions institutionnelles et financières relatives à la juridiction unifiée du brevet, établie conformément à l'article 1^{er} de l'accord.

CHAPITRE I

JUGES

Article 2

Conditions à remplir pour exercer les fonctions de juge

1. Toute personne qui est un ressortissant d'un État membre contractant et qui remplit les conditions fixées à l'article 15 de l'accord et dans les présents statuts peut être nommée juge.
2. Les juges ont une bonne maîtrise d'au moins une langue officielle de l'Office européen des brevets.
3. Une expérience dans le domaine du contentieux des brevets, qui doit être démontrée aux fins de la nomination visée à l'article 15, paragraphe 1, de l'accord, peut s'acquérir par une formation conformément à l'article 11, paragraphe 4, point a), des présents statuts.

Article 3

Nomination des juges

1. Les juges sont nommés conformément à la procédure prévue à l'article 16 de l'accord.
2. Les offres d'emploi font l'objet d'une publication et indiquent les conditions requises visées à l'article 2. Le comité consultatif rend un avis sur la qualification des candidats pour exercer les fonctions de juge de la Juridiction. L'avis comprend une liste des candidats les plus qualifiés. La liste contient au moins deux fois plus de candidats qu'il y a de postes à pourvoir. Au besoin, le comité consultatif peut recommander que, avant qu'une décision portant nomination ne soit prise, un candidat aux fonctions de juge suive une formation dans le domaine du contentieux des brevets conformément à l'article 11, paragraphe 4, point a).
3. Lors de la nomination des juges, le comité administratif veille à obtenir les meilleures compétences juridiques et techniques et à assurer une composition équilibrée de la Juridiction sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres contractants.
4. Le comité administratif nomme autant de juges qu'il est nécessaire au bon fonctionnement de la Juridiction. Il nomme, dans un premier temps, le nombre de juges nécessaire pour constituer au moins une chambre dans chacune des divisions du tribunal de première instance et au moins deux chambres au sein de la cour d'appel.
5. La décision du comité administratif portant nomination des juges qualifiés sur le plan juridique qui siègent de manière permanente ou non et de juges qualifiés sur le plan technique qui siègent de manière permanente mentionne l'instance de la Juridiction et/ou la division du tribunal de première instance à laquelle chaque juge est nommé, ainsi que le ou les domaines techniques pour lesquels un juge qualifié sur le plan technique est nommé.
6. Les juges qualifiés sur le plan technique qui ne siègent pas de manière permanente sont nommés juges de la Juridiction et intégrés au pool de juges sur la base de leurs qualifications et de leur expérience particulières. La nomination de ces juges à la Juridiction se fait de manière à ce que tous les domaines techniques soient couverts.

Article 4

Mandat des juges

1. Les juges sont nommés pour un mandat de six ans, débutant à la date prévue dans l'instrument de nomination. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions.
2. En l'absence de dispositions concernant la date, le mandat débute à la date à laquelle l'instrument de nomination a été établi.

Article 5

Nomination des membres du comité consultatif

1. Chaque État membre contractant propose, en vue de la nomination d'un membre du comité consultatif, un candidat qui remplit les conditions énoncées à l'article 14, paragraphe 2, de l'accord.
2. Les membres du comité consultatif sont nommés par le comité administratif d'un commun accord.

Article 6

Serment

Avant d'entrer en fonctions, les juges prêtent, en séance publique, serment d'exercer leurs fonctions en toute impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations de la Juridiction.

Article 7

Impartialité

1. Immédiatement après avoir prêté serment, les juges signent une déclaration par laquelle ils s'engagent solennellement, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, à respecter les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
2. Les juges ne peuvent connaître d'une affaire dans laquelle:
 - a) ils sont intervenus en tant que conseils;
 - b) ils ont été parties ou ont agi pour le compte de l'une des parties;
 - c) ils ont été appelés à se prononcer en tant que membres d'un tribunal, d'une cour, d'une chambre de recours, d'une commission d'arbitrage ou de médiation, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre;
 - d) ils ont un intérêt personnel ou financier, ou en rapport avec l'une des parties; ou
 - e) ils sont liés à l'une des parties ou aux représentants de celles-ci par des liens familiaux.
3. Si, pour une raison spéciale, un juge estime ne pas devoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président de la cour d'appel ou, s'il s'agit d'un juge nommé au tribunal de première instance, au président du tribunal de première instance. Si, pour une raison spéciale, le président de la cour d'appel ou, s'il s'agit d'un juge nommé au tribunal de première instance, le président du tribunal de première instance estime qu'un juge ne devrait pas siéger ou conclure dans une affaire déterminée, le président de la cour d'appel ou le président du tribunal de première instance justifie cette appréciation par écrit et en avertit le juge concerné.

4. Toute partie à une action peut s'opposer à ce qu'un juge participe à la procédure pour l'un des motifs énumérés au paragraphe 2 ou si le juge est, à juste titre, suspecté de partialité.
5. En cas de difficulté sur l'application du présent article, le présidium statue, conformément au règlement de procédure. Le juge concerné est entendu, mais il ne participe pas aux délibérations.

Article 8

Immunité des juges

1. Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. Après la cessation de leurs fonctions, ils continuent à bénéficier de l'immunité en ce qui concerne les actes accomplis par eux en rapport avec leur qualité officielle.
2. Le présidium peut lever l'immunité.
3. Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des États membres contractants, que de la juridiction compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.
4. Le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne est applicable aux juges de la Juridiction, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent dans les présents statuts.

Article 9

Cessation des fonctions

1. En dehors des renouvellements après expiration d'un mandat en application de l'article 4 et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.
2. En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la cour d'appel ou, s'il s'agit d'un juge nommé au tribunal de première instance, au président du tribunal de première instance pour être transmise au président du comité administratif.
3. Sauf dans les cas où l'article 10 reçoit application, un juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.
4. Il est pourvu à toute vacance par la nomination d'un nouveau juge pour la durée du mandat restant à courir.

Article 10

Révocation

1. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions ni déclaré déchu d'autres avantages que si le présidium décide qu'il a cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de sa charge. Le juge concerné est entendu, mais il ne participe pas aux délibérations.
2. Le greffier de la Juridiction porte la décision à la connaissance du président du comité administratif.
3. En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, ladite notification emporte vacance de siège.

Article 11

Formation

1. Une formation appropriée et régulière des juges est dispensée dans le cadre de formation prévu à l'article 19 de l'accord. Le présidium adopte des règles en matière de formation qui assurent la mise en œuvre et la cohérence globale du cadre de formation.

2. Le cadre de formation prévoit la mise en place d'une plateforme pour l'échange de connaissances spécialisées et d'un forum de discussion, notamment:

- a) en organisant des cours, des conférences, des séminaires, des ateliers et des colloques;
- b) en coopérant avec des organisations internationales et des établissements d'enseignement dans le domaine de la propriété intellectuelle; et
- c) en promouvant et en appuyant la formation professionnelle continue.

3. Il est établi un programme de travail annuel et des orientations relatives à la formation, qui prévoient, pour chaque juge, un plan de formation annuel dans lequel sont recensés ses principaux besoins en formation, conformément aux règles en matière de formation.

4. En outre, le cadre de formation:

- a) assure la formation appropriée des candidats aux fonctions de juge et des juges nouvellement nommés à la Juridiction;
- b) appuie les projets destinés à faciliter la coopération entre les représentants, les mandataires en brevets et la Juridiction.

Article 12

Rémunération

Le comité administratif fixe le montant de la rémunération du président de la cour d'appel, du président du tribunal de première instance, des juges, du greffier, du greffier adjoint et des membres du personnel.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION

SECTION 1

Dispositions communes

Article 13

Président de la cour d'appel

1. Le président de la cour d'appel est élu par tous les juges de la cour d'appel, parmi ses membres, pour un mandat de trois ans. Le président de la cour d'appel peut être réélu deux fois.
2. L'élection du président de la cour d'appel a lieu au scrutin secret. Si un juge obtient la majorité absolue, il est élu. Si aucun juge n'obtient la majorité absolue, un deuxième vote est organisé et le juge qui obtient le plus grand nombre de voix est élu.
3. Le président de la cour d'appel dirige les activités juridictionnelles et l'administration de la cour d'appel et préside la cour d'appel siégeant en assemblée plénière.
4. Si le poste de président de la cour d'appel devient vacant avant le terme du mandat, un successeur est élu pour la durée du mandat restant à courir.

Article 14

Président du tribunal de première instance

1. Le président du tribunal de première instance est élu par tous les juges permanents du tribunal de première instance, parmi ses membres, pour un mandat de trois ans. Le président du tribunal de première instance peut être réélu deux fois.

2. Le premier président du tribunal de première instance est un ressortissant de l'État membre contractant sur le territoire duquel se trouve le siège de la division centrale.
3. Le président du tribunal de première instance dirige les activités juridictionnelles et l'administration du tribunal de première instance.
4. L'article 13, paragraphes 2 et 4, s'applique par analogie au président du tribunal de première instance.

Article 15

Présidium

1. Le présidium est composé du président de la cour d'appel, qui agit en qualité de président, du président du tribunal de première instance, de deux juges de la cour d'appel élus parmi ses membres, de trois juges permanents du tribunal de première instance élus parmi ses membres et du greffier, qui est membre non votant.
2. Le présidium exerce les fonctions qui lui sont conférées conformément aux présents statuts. Il peut, sans préjudice de sa propre responsabilité, déléguer certaines tâches à l'un de ses membres.
3. Le présidium est responsable de la gestion de la Juridiction et, en particulier:
 - a) élabore des propositions de modification du règlement de procédure conformément à l'article 41 de l'accord et des propositions concernant le règlement financier de la Juridiction;
 - b) prépare le budget annuel, les comptes annuels et le rapport annuel de la Juridiction et les soumet au comité budgétaire;
 - c) établit les orientations relatives au programme de formation des juges et supervise leur mise en œuvre;
 - d) prend les décisions concernant la nomination et la révocation du greffier et du greffier adjoint;
 - e) définit les règles régissant le greffe ainsi que les sous-greffes;
 - f) rend un avis conformément à l'article 83, paragraphe 5, de l'accord.
4. Le présidium prend les décisions visées aux articles 7, 8, 10 et 22 sans la participation du greffier.
5. Le présidium ne peut prendre de décisions valables que si tous ses membres sont présents ou dûment représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Article 16

Personnel

1. Les fonctionnaires et autres agents de la Juridiction sont chargés d'assister le président de la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, les juges et le greffier. Ils relèvent du greffier, sous l'autorité du président de la cour d'appel et du président du tribunal de première instance.
2. Le comité administratif établit le statut des fonctionnaires et autres agents de la Juridiction.

Article 17

Vacances judiciaires

1. Après consultation du présidium, le président de la cour d'appel fixe la durée des vacances judiciaires et les règles concernant le respect des jours fériés légaux.

2. Pendant la période de vacances judiciaires, la présidence de la cour d'appel et la présidence du tribunal de première instance peuvent être exercées par un juge que le président concerné a invité à assumer ce rôle. Le président de la cour d'appel peut, en cas d'urgence, convoquer les juges.

3. Le président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance peuvent, pour de justes motifs, accorder des congés respectivement aux juges de la cour d'appel et aux juges du tribunal de première instance.

SECTION 2

Le tribunal de première instance

Article 18

Création et suppression d'une division locale ou d'une division régionale

1. Une demande émanant d'un ou de plusieurs États membres contractants en vue de la création d'une division locale ou régionale est adressée au président du comité administratif. Elle mentionne le siège de la division locale ou régionale concernée.

2. La décision du comité administratif portant création d'une division locale ou régionale mentionne le nombre de juges de la division concernée et est publique.

3. Le comité administratif décide, à la demande de l'État membre contractant sur le territoire duquel est située la division locale ou à la demande des États membres contractants participant à la division régionale, de supprimer une division locale ou régionale. La décision portant suppression d'une division locale ou régionale mentionne la date après laquelle les nouvelles affaires ne pourront plus être portées devant la division concernée et la date à laquelle la division cessera d'exister.

4. À compter de la date à laquelle une division locale ou régionale cesse d'exister, les juges affectés à la division locale ou régionale concernée sont affectés à la division centrale, et les affaires en instance devant la division locale ou régionale concernée sont transférées, avec le sous-greffier et l'ensemble de sa documentation, à la division centrale.

Article 19

Chambres

1. L'affectation des juges et l'attribution des affaires au sein d'une division à ses chambres sont régies par le règlement de procédure. Un juge de la chambre est nommé président, conformément au règlement de procédure.

2. La chambre peut déléguer, conformément au règlement de procédure, certaines fonctions à un ou plusieurs des juges qui la composent.

3. Un juge de permanence chargé de connaître des affaires urgentes pour chaque division peut être nommé conformément au règlement de procédure.

4. Dans les cas où le litige est porté devant un juge unique conformément à l'article 8, paragraphe 7, de l'accord, ou un juge de permanence, conformément au paragraphe 3 du présent article, celui-ci exerce toutes les fonctions d'une chambre.

5. Un juge de la chambre agit en qualité de rapporteur, conformément au règlement de procédure.

Article 20

Pool de juges

1. Une liste comportant les noms des juges intégrés dans le pool de juges est établie par le greffier. Pour chaque juge, la liste indique au moins les aptitudes linguistiques, le domaine technique et l'expérience y afférente, ainsi que les affaires déjà traitées par ce juge.

2. Une demande adressée au président du tribunal de première instance en vue d'affecter un juge issu du pool de juges indique notamment l'objet de l'affaire, la langue officielle de l'Office européen des brevets utilisée par les juges de la chambre, la langue de procédure et le domaine technique requis.

SECTION 3

La cour d'appel

Article 21

Chambres

1. La composition des chambres et l'attribution des affaires aux chambres sont régies par le règlement de procédure. Un juge de la chambre est nommé président, conformément au règlement de procédure.
2. Lorsqu'une affaire revêt une importance exceptionnelle, et en particulier lorsque la décision est susceptible d'avoir des incidences sur l'unité et la cohérence de la jurisprudence de la Juridiction, la cour d'appel peut décider, sur la base d'une proposition de son président, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.
3. La chambre peut déléguer, conformément au règlement de procédure, certaines fonctions à un ou plusieurs des juges qui la composent.
4. Un juge de la chambre agit en qualité de rapporteur, conformément au règlement de procédure.

SECTION 4

Le greffe

Article 22

Nomination et révocation du greffier

1. Le présidium nomme le greffier de la Juridiction pour un mandat de six ans. Il peut être reconduit dans ses fonctions.
2. Le président de la cour d'appel informe le présidium, deux semaines avant la date fixée pour la nomination du greffier, des candidatures qui ont été présentées.
3. Avant d'entrer en fonctions, le greffier prête serment devant le présidium d'exercer ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience.
4. Le greffier ne peut être relevé de ses fonctions que s'il a cessé de satisfaire aux obligations découlant de sa charge. Le présidium prend sa décision après avoir entendu le greffier.
5. Si le poste de greffier devient vacant avant l'expiration de son mandat, le présidium nomme un nouveau greffier pour un mandat de six ans.
6. En cas d'absence ou d'empêchement du greffier ou de vacance de son poste, le président de la cour d'appel, après avoir consulté le présidium, désigne parmi les membres du personnel de la Juridiction la personne chargée de remplir les fonctions de greffier.

Article 23

Fonctions du greffier

1. Le greffier assiste la Juridiction, le président de la cour d'appel, le président du tribunal de première instance et les juges dans l'exercice de leurs fonctions. Il est responsable de l'organisation et des activités du greffe, sous l'autorité du président de la cour d'appel.

2. Le greffier est notamment chargé de:
- a) tenir le registre répertoriant toutes les affaires portées devant la Juridiction;
 - b) tenir et administrer les listes établies conformément à l'article 18, à l'article 48, paragraphe 3, et à l'article 57, paragraphe 2, de l'accord;
 - c) tenir et publier une liste des notifications et des retraits des décisions de dérogation conformément à l'article 83 de l'accord;
 - d) publier les décisions de la Juridiction, sous réserve de la protection des informations confidentielles;
 - e) publier des rapports annuels comportant des données statistiques; et
 - f) veiller à ce que les informations relatives aux décisions de dérogation prises conformément à l'article 83 de l'accord soient notifiées à l'Office européen des brevets.

Article 24

Tenue du registre

1. Des règles détaillées relatives à la tenue du registre de la Juridiction sont prévues dans les règles régissant le greffe adoptées par le présidium.
2. Les règles relatives à l'accès aux documents du greffe sont prévues dans le règlement de procédure.

Article 25

Sous-greffes et greffier adjoint

1. Un greffier adjoint est nommé pour un mandat de six ans par le présidium. Il peut être reconduit dans ses fonctions.
2. Les dispositions de l'article 22, paragraphes 2 à 6, s'appliquent par analogie.
3. Le greffier adjoint est chargé de l'organisation et des activités des sous-greffes sous l'autorité du greffier et du président du tribunal de première instance. Les fonctions du greffier adjoint comprennent en particulier:
 - a) la tenue des registres de toutes les affaires portées devant le tribunal de première instance;
 - b) la notification au greffe de chaque affaire portée devant le tribunal de première instance.
4. Le greffier adjoint fournit également aux divisions du tribunal de première instance une assistance administrative et une assistance en matière de secrétariat.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 26

Budget

1. Le budget est adopté par le comité budgétaire sur proposition du présidium. Il est établi conformément aux principes comptables généralement admis, définis dans le règlement financier, arrêté conformément à l'article 33.
2. À l'intérieur du budget, le présidium peut, conformément au règlement financier, procéder à des virements de crédits entre les différentes rubriques ou sous-rubriques.

3. Le greffier est responsable de l'exécution du budget conformément au règlement financier.
4. Le greffier établit chaque année un état relatif à l'exécution du budget pour l'exercice écoulé, qui est approuvé par le présidium.

Article 27

Autorisation des dépenses

1. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire, sauf si le règlement financier en dispose autrement.
2. Conformément au règlement financier, les crédits qui ne sont pas utilisés à la fin de l'exercice budgétaire, à l'exception de ceux relatifs aux dépenses de personnel, peuvent faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.
3. Les crédits figurent sous différentes rubriques selon le type et la destination des dépenses et sont subdivisés, dans la mesure nécessaire, conformément au règlement financier.

Article 28

Crédits pour dépenses imprévisibles

1. Des crédits pour dépenses imprévisibles peuvent être inscrits au budget de la Juridiction.
2. L'utilisation de ces crédits par la Juridiction est subordonnée à l'autorisation préalable du comité budgétaire.

Article 29

Exercice budgétaire

L'exercice budgétaire commence le 1^{er} janvier et s'achève le 31 décembre.

Article 30

Préparation du budget

Le présidium soumet le projet de budget de la Juridiction au comité budgétaire au plus tard à la date fixée par le règlement financier.

Article 31

Budget provisoire

1. Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le comité budgétaire, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par rubrique ou par une autre subdivision du budget, conformément au règlement financier, dans la limite d'un douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du présidium des crédits supérieurs à un douzième de ceux prévus par le projet de budget.
2. Le comité budgétaire peut, sous réserve que les autres conditions prévues au paragraphe 1 soient respectées, autoriser des dépenses dépassant un douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.

Article 32

Vérification des comptes

1. Les états financiers annuels de la Juridiction sont examinés par des commissaires aux comptes indépendants. Les commissaires aux comptes sont nommés et, au besoin, relevés de leurs fonctions par le comité budgétaire.

2. La vérification, qui a lieu sur la base des normes professionnelles en matière de vérification des comptes, et au besoin sur place, établit la légalité et la régularité de l'exécution du budget et s'assure que la Juridiction a été administrée sur le plan financier conformément aux principes d'économie et de bonne gestion financière. Les commissaires aux comptes établissent après la clôture de chaque exercice un rapport qui contient une certification des comptes signée.

3. Le présidium soumet au comité budgétaire les états financiers annuels de la Juridiction et l'état annuel relatif à l'exécution du budget pour l'exercice précédent, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes.

4. Le comité budgétaire approuve les comptes annuels ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et donne décharge au présidium pour l'exécution du budget.

Article 33

Règlement financier

1. Le règlement financier est adopté par le comité administratif. Il est modifié par le comité administratif sur proposition de la Juridiction.

2. Le règlement financier détermine notamment:

- a) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget, ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes;
- b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions, y compris les contributions financières initiales, prévus à l'article 37 de l'accord sont mis à la disposition de la Juridiction;
- c) les règles relatives aux responsabilités des ordonnateurs et comptables et les modalités relatives au contrôle dont ils font l'objet; et
- d) les principes comptables généralement admis sur lesquels se fondent le budget et les états financiers annuels.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Article 34

Secret des délibérations

Les délibérations de la Juridiction sont et restent secrètes.

Article 35

Décisions

1. Lorsqu'une chambre siège dans une formation composée d'un nombre pair de juges, la Juridiction statue à la majorité des membres composant la chambre. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

2. En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre conformément au règlement de procédure.

3. Dans les cas où les présents statuts prévoient que la cour d'appel statue en assemblée plénière, la décision prise n'est valable que si elle est adoptée par au moins trois quarts des juges composant l'assemblée plénière.

4. Les décisions de la Juridiction mentionnent les noms des juges qui ont statué.
5. Les décisions sont signées par les juges qui ont statué, ainsi que par le greffier pour les décisions de la cour d'appel et par le greffier adjoint pour les décisions du tribunal de première instance. Elles sont lues en séance publique.

Article 36

Avis dissidents

Un avis dissident exprimé séparément par un juge d'une chambre conformément à l'article 78 de l'accord est motivé, formulé par écrit et signé par le juge exprimant cet avis.

Article 37

Décision rendue par défaut

1. À la demande d'une partie à une action, une décision peut être rendue par défaut conformément au règlement de procédure lorsque l'autre partie, après s'être vu signifier l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent, s'abstient de déposer des conclusions écrites ou s'abstient de comparaître à l'audience. La décision est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa signification à la partie à l'encontre de laquelle elle a été rendue.
2. Sauf décision contraire de la Juridiction, l'opposition ne suspend pas l'exécution de la décision rendue par défaut.

Article 38

Questions portées devant la Cour de justice de l'Union européenne

1. Les procédures établies par la Cour de justice de l'Union européenne en matière de renvoi préjudiciel au sein de l'Union européenne s'appliquent.
2. Lorsque le tribunal de première instance ou la cour d'appel a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question portant sur l'interprétation du traité sur l'Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou d'une question concernant la validité ou l'interprétation des actes adoptés par les institutions de l'Union européenne, il ou elle suspend la procédure.

ANNEXE II

RÉPARTITION DES AFFAIRES AU SEIN DE LA DIVISION CENTRALE ⁽¹⁾

Section de LONDRES	Siège de PARIS	Section de MUNICH
A) Nécessités courantes de la vie	Bureau du président B) Techniques industrielles, transports	F) Mécanique, éclairage, chauffage, armement, sautage
C) Chimie, métallurgie	D) Textiles, papier E) Constructions fixes G) Physique H) Électricité	

⁽¹⁾ La classification en huit sections (A à H) est fondée sur la classification internationale des brevets de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (<http://www.wipo.int/classifications/ipc/fit/>).

ACCORDO

su un tribunale unificato dei brevetti

(2013/C 175/01)

GLI STATI MEMBRI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nel settore dei brevetti contribuisce significativamente al processo di integrazione in Europa, in particolare alla creazione di un mercato interno nell'ambito dell'Unione europea caratterizzato dalla libera circolazione di beni e servizi e all'elaborazione di un sistema atto ad assicurare che la concorrenza nel mercato interno non sia soggetta a distorsioni;

CONSIDERANDO che la frammentazione del mercato dei brevetti e le notevoli divergenze tra gli ordinamenti giurisdizionali nazionali pregiudicano l'innovazione, in particolare per le piccole e medie imprese che incontrano delle difficoltà nel dare esecuzione ai loro brevetti e nel difendersi da rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati;

CONSIDERANDO che la Convenzione sul brevetto europeo («CBE»), che è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, prevede una procedura unica per il rilascio dei brevetti europei da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti;

CONSIDERANDO che, in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012⁽¹⁾, i titolari dei brevetti possono richiedere un effetto unitario dei propri brevetti europei allo scopo di ottenere una tutela brevettuale unitaria negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata;

DESIDEROSI di migliorare l'esecuzione dei brevetti e la difesa da rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati, nonché di rafforzare la certezza del diritto mediante l'istituzione di un tribunale unificato dei brevetti per le controversie relative alla violazione e alla validità dei brevetti;

CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe avere il compito di garantire decisioni rapide e di elevata qualità, preservando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e di altre parti e tenendo conto della proporzionalità e della flessibilità necessarie;

CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere un tribunale comune agli Stati membri contraenti e pertanto parte del loro ordinamento giudiziario, con competenza esclusiva per quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario e i brevetti europei concessi a norma delle disposizioni della CBE;

CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea deve assicurare l'uniformità dell'ordinamento giuridico dell'Unione e il primato del diritto dell'Unione europea;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.

RICORDANDO gli obblighi degli Stati membri contraenti in virtù del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ivi compreso l'obbligo di leale cooperazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE e l'obbligo di assicurare attraverso il tribunale unificato dei brevetti la piena applicazione, nonché il rispetto, del diritto dell'Unione nei rispettivi territori e la tutela giurisdizionale dei diritti delle persone fisiche conferiti da tale diritto;

CONSIDERANDO che, come qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, il tribunale unificato dei brevetti deve rispettare ed applicare il diritto dell'Unione e, in collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto custode del diritto dell'Unione, assicurarne la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme; il tribunale unificato dei brevetti deve in particolare cooperare con la Corte di giustizia dell'Unione europea per interpretare correttamente il diritto dell'Unione, basandosi sulla giurisprudenza di quest'ultima e ponendo domande di pronuncia pregiudiziale conformemente all'articolo 267 TFUE;

CONSIDERANDO che gli Stati membri contraenti, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla responsabilità extracontrattuale, dovrebbero essere responsabili dei danni causati da violazioni del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che le violazioni del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sono direttamente imputabili agli Stati membri contraenti e che una procedura di infrazione può quindi essere presentata ai sensi degli articoli 258, 259 e 260 TFUE contro qualsiasi Stato membro contraente per garantire il rispetto del primato e la corretta applicazione del diritto dell'Unione;

RICORDANDO il primato del diritto dell'Unione, che comprende il TUE, il TFUE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i principi generali del diritto dell'Unione sviluppati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e il diritto derivato dell'Unione;

CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe essere aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea; gli Stati membri che hanno deciso di non partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria possono partecipare al presente accordo per quanto riguarda i brevetti europei rilasciati per il rispettivo territorio;

CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al tredicesimo deposito, purché tra gli Stati membri contraenti che avranno depositato i propri strumenti di ratifica o di adesione vi siano i tre Stati in cui nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo era in vigore il maggior numero di brevetti europei, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012⁽¹⁾ relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Tribunale unificato dei brevetti

È istituito un tribunale unificato dei brevetti per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.

Il tribunale unificato dei brevetti è un tribunale comune agli Stati membri contraenti ed è pertanto soggetto agli stessi obblighi in virtù del diritto dell'Unione di qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale degli Stati membri contraenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) «tribunale», il tribunale unificato dei brevetti istituito dal presente accordo;
- b) «Stato membro», uno Stato membro dell'Unione europea;
- c) «Stato membro contraente», uno Stato membro parte del presente accordo;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.

d) «CBE», la convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, inclusa ogni successiva modifica;

e) «brevetto europeo», un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che non beneficia dell'effetto unitario in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012;

f) «brevetto europeo con effetto unitario», un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che beneficia dell'effetto unitario in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012;

g) «brevetto», un brevetto europeo e/o un brevetto europeo con effetto unitario;

h) «certificato protettivo complementare», un certificato protettivo complementare concesso a norma del regolamento (CE) n. 469/2009 ⁽¹⁾ o a norma del regolamento (CE) n. 1610/96 ⁽²⁾;

i) «statuto», lo statuto del tribunale previsto nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente accordo;

j) «regolamento di procedura», il regolamento di procedura del tribunale, stabilito conformemente all'articolo 41.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica a qualsiasi:

- a) brevetto europeo con effetto unitario;
- b) certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto;
- c) brevetto europeo che non è ancora estinto alla data di entrata in vigore del presente accordo o che è stato concesso dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83; e
- d) richiesta di brevetto europeo pendente alla data di entrata in vigore del presente accordo o inoltrata dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 469/2009 del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30), inclusa ogni successiva modifica.

Articolo 4

Status giuridico

1. Il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata alle persone giuridiche in virtù del diritto nazionale dello Stato in questione.

2. Il tribunale è rappresentato dal presidente della corte d'appello che è eletto conformemente allo statuto.

Articolo 5

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale del tribunale è disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione conformemente al regolamento (CE) n. 593/2008 ⁽³⁾ (Roma I), ove applicabile, o, in caso contrario, conformemente al diritto dello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.

2. La responsabilità extracontrattuale del tribunale in relazione ai danni causati da esso o dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, nella misura in cui non si tratta di una materia civile e commerciale ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2007 ⁽⁴⁾ (Roma II), è disciplinata dal diritto dello Stato membro contraente nel quale si è verificato il danno. La presente disposizione fa salva l'applicazione dell'articolo 22.

3. L'organo giurisdizionale competente per la risoluzione delle controversie a norma del paragrafo 2 è quello dello Stato membro contraente nel quale si è verificato il danno.

CAPO II

Disposizioni istituzionali

Articolo 6

Tribunale

1. Il tribunale si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria.

2. Il tribunale esercita le funzioni conferitegli dal presente accordo.

Articolo 7

Tribunale di primo grado

1. Il tribunale di primo grado comprende una divisione centrale e divisioni locali e regionali.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6), inclusa ogni successiva modifica.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40), inclusa ogni successiva modifica.

2. La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con sezioni a Londra e a Monaco. I casi dinanzi alla divisione centrale sono distribuiti conformemente all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente accordo.

3. Una divisione locale è istituita in uno Stato membro contraente su sua richiesta, conformemente allo statuto. Uno Stato membro contraente che ospita una divisione locale ne designa la sede.

4. Un'ulteriore divisione locale è istituita in uno Stato membro contraente su sua richiesta per ogni cento procedimenti relativi a brevetti, per anno civile, che sono stati avviati in tale Stato membro contraente nei tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo. Il numero delle divisioni locali in uno Stato membro contraente non è superiore a quattro.

5. Una divisione regionale è istituita per due o più Stati membri contraenti su loro richiesta, conformemente allo statuto. Tali Stati membri contraenti designano la sede della divisione in questione. La divisione regionale può tenere udienze in più luoghi.

Articolo 8

Composizione dei collegi del tribunale di primo grado

1. I collegi del tribunale di primo grado hanno una composizione multinazionale. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo e l'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), essi si riuniscono in una formazione di tre giudici.

2. I collegi di una divisione locale di uno Stato membro contraente in cui, per un periodo di tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono stati avviati in media meno di cinquanta procedimenti relativi a brevetti per anno civile, si riuniscono in una formazione di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico avente la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale in questione e di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico che non hanno la cittadinanza dello Stato membro contraente interessato e che sono assegnati dal pool di giudici caso per caso conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.

3. In deroga al paragrafo 2, i collegi di una divisione locale in uno Stato membro contraente nel quale, per un periodo di tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono stati avviati in media cinquanta o più procedimenti relativi a brevetti per anno civile, si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale in questione e di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico che non ha la cittadinanza dello Stato membro contraente interessato, assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3. Detto terzo giudice esercita le proprie funzioni presso la divisione

locale per un lungo periodo, ove sia necessario per l'efficiente funzionamento delle divisioni aventi un carico di lavoro elevato.

4. I collegi di una divisione regionale si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico, scelti in un elenco regionale di giudici, che hanno la cittadinanza degli Stati membri contraenti interessati, e di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico che non ha la cittadinanza degli Stati membri contraenti interessati e che è assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.

5. Su richiesta di una delle parti, il collegio di una divisione locale o regionale chiede al presidente del tribunale di primo grado di assegnare dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, un ulteriore giudice qualificato sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Inoltre, il collegio di una divisione locale o regionale, previa audizione delle parti, può presentare tale richiesta di propria iniziativa, ove lo ritenga opportuno.

Nei casi in cui tale giudice qualificato sotto il profilo tecnico è assegnato, nessun altro giudice qualificato sotto il profilo tecnico può essere assegnato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a).

6. I collegi della divisione centrale si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di un giudice qualificato sotto il profilo tecnico, assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Tuttavia, i collegi della divisione centrale che si occupano delle azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la nazionalità di Stati membri contraenti differenti.

7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6 e conformemente al regolamento di procedura, le parti possono convenire che la loro causa sia giudicata da un unico giudice qualificato sotto il profilo giuridico.

8. I collegi del tribunale di primo grado sono presieduti da un giudice qualificato sotto il profilo giuridico.

Articolo 9

Corte d'appello

1. I collegi della corte d'appello si riuniscono in una formazione multinazionale di cinque giudici. Essi si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di due giudici qualificati sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Tali giudici qualificati sotto il profilo tecnico sono assegnati al collegio dal presidente della corte d'appello dal pool di giudici conformemente all'articolo 18.

2. In deroga al paragrafo 1, i collegi che si occupano delle azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la nazionalità di Stati membri contraenti differenti.

3. I collegi della corte d'appello sono presieduti da un giudice qualificato sotto il profilo giuridico.

4. I collegi della corte d'appello sono istituiti conformemente allo statuto.

5. La corte d'appello ha sede a Lussemburgo.

Articolo 10

Cancelleria

1. È istituita una cancelleria presso la sede della corte d'appello. Essa è gestita dal cancelliere ed esercita le mansioni conferitele conformemente allo statuto. Fatte salve le condizioni che figurano nel presente accordo e nel regolamento di procedura, il registro tenuto dalla cancelleria è accessibile al pubblico.

2. Sono istituite sottosezioni della cancelleria presso tutte le divisioni del tribunale di primo grado.

3. La cancelleria conserva gli atti di tutte le cause proposte dinanzi al tribunale. All'atto dell'archiviazione la sottosezione interessata notifica ogni causa alla cancelleria.

4. Il tribunale nomina il cancelliere conformemente all'articolo 22 dello statuto e fissa le norme che ne disciplinano le funzioni.

Articolo 11

Comitati

Sono istituiti un comitato amministrativo, un comitato del bilancio e un comitato consultivo al fine di assicurare l'attuazione ed il funzionamento efficaci del presente accordo. Essi esercitano in particolare le funzioni previste dal presente accordo e dallo statuto.

Articolo 12

Comitato amministrativo

1. Il comitato amministrativo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente. La Commissione europea è rappresentata alle riunioni del comitato amministrativo in qualità di osservatore.

2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.

3. Il comitato amministrativo adotta le proprie decisioni a maggioranza dei tre quarti degli Stati membri contraenti rappresentati e votanti, salvo diversa disposizione del presente accordo o dello statuto.

4. Il comitato amministrativo adotta il proprio regolamento interno.

5. Il comitato amministrativo designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnovabile.

Articolo 13

Comitato del bilancio

1. Il comitato del bilancio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente.

2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.

3. Il comitato del bilancio adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri contraenti. Per l'adozione del bilancio è tuttavia richiesta la maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri contraenti.

4. Il comitato del bilancio adotta il proprio regolamento interno.

5. Il comitato del bilancio designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnovabile.

Articolo 14

Comitato consultivo

1. Il comitato consultivo:

a) assiste il comitato amministrativo nella preparazione della nomina dei giudici del tribunale;

b) formula proposte per il praesidium di cui all'articolo 15 dello statuto con riguardo agli orientamenti per il quadro di formazione dei giudici di cui all'articolo 19; e

c) fornisce pareri al comitato amministrativo concernenti i requisiti in materia di qualifiche di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

2. Il comitato consultivo si compone di giudici e specialisti in diritto dei brevetti e controversie nel settore dei brevetti, dotati del massimo livello di competenza riconosciuto. Essi sono nominati, conformemente alla procedura stabilita dallo statuto, per un periodo di sei anni. Tale mandato è rinnovabile.

3. La composizione del comitato consultivo assicura un'ampia gamma di competenze pertinenti e la rappresentanza di ciascuno degli Stati membri contraenti. I membri del comitato consultivo sono totalmente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e non sono vincolati da istruzioni.

4. Il comitato consultivo adotta il proprio regolamento interno.

5. Il comitato consultivo designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnovabile.

CAPO III

Giudici del tribunale

Articolo 15

Criteri di eleggibilità per la nomina dei giudici

1. Il tribunale si compone di giudici qualificati sotto il profilo giuridico e di giudici qualificati sotto il profilo tecnico. I giudici garantiscono i massimi livelli di competenza e comprovata esperienza nel settore delle controversie brevettuali.

2. I giudici qualificati sotto il profilo giuridico sono in possesso delle qualifiche richieste per la nomina alle funzioni giurisdizionali in uno Stato membro contraente.

3. I giudici qualificati sotto il profilo tecnico sono in possesso di un titolo universitario e di comprovata esperienza in un settore tecnologico. Essi hanno anche una comprovata conoscenza del diritto e della procedura civili in materia di controversie brevettuali.

Articolo 16

Procedura di nomina

1. Il comitato consultivo istituisce un elenco dei candidati più idonei per la nomina a giudice del tribunale conformemente allo statuto.

2. Sulla base di tale elenco il comitato amministrativo nomina i giudici del tribunale deliberando di comune accordo.

3. Lo statuto stabilisce le disposizioni di attuazione per la nomina dei giudici.

Articolo 17

Indipendenza dei giudici e imparzialità

1. Il tribunale, i suoi giudici e il cancelliere godono dell'indipendenza dei giudici. Nell'esercizio delle loro funzioni i giudici non sono vincolati da istruzioni.

2. I giudici qualificati sotto il profilo giuridico nonché i giudici qualificati sotto il profilo tecnico che sono giudici a tempo pieno del tribunale non possono esercitare alcuna altra occupazione, retribuita o meno, salvo qualora sia accordata dal comitato amministrativo una eccezione in tal senso.

3. In deroga al paragrafo 2, l'esercizio della funzione di giudice non esclude l'esercizio di altre funzioni giurisdizionali a livello nazionale.

4. L'esercizio della funzione di giudice qualificato sotto il profilo tecnico a titolo di giudice a tempo parziale del tribunale non esclude l'esercizio di altre funzioni, a condizione che non sussista alcun conflitto di interessi.

5. In caso di conflitto di interessi, il giudice interessato non partecipa ai procedimenti. Lo statuto stabilisce norme atte a disciplinare i conflitti di interessi.

Articolo 18

Pool di giudici

1. È costituito un pool di giudici conformemente allo statuto.

2. Il pool di giudici si compone di tutti i giudici qualificati sotto il profilo giuridico e di tutti i giudici qualificati sotto il profilo tecnico del tribunale di primo grado che sono giudici del tribunale a tempo pieno o a tempo parziale. Il pool di giudici comprende almeno un giudice qualificato sotto il profilo tecnico per ciascun settore tecnologico, dotato di qualifiche ed esperienza pertinenti. I giudici qualificati sotto il profilo tecnico del pool di giudici sono anche a disposizione della corte d'appello.

3. Ove previsto nel presente accordo o nello statuto, i giudici del pool di giudici sono assegnati alla divisione interessata dal presidente del tribunale di primo grado. L'assegnazione dei giudici è fondata sulle loro competenze di ordine giuridico e tecnico, sulle conoscenze linguistiche e sulla pertinente esperienza. L'assegnazione dei giudici garantisce la stessa qualità elevata di lavoro e lo stesso livello elevato di competenze di ordine giuridico e tecnico in tutti i collegi del tribunale di primo grado.

Articolo 19

Quadro di formazione

1. Per migliorare e rafforzare le competenze disponibili in materia di controversie brevettuali e assicurare un'ampia ripartizione geografica di questo tipo di conoscenze e competenze specifiche è istituito un quadro di formazione dei giudici, le cui modalità sono indicate nello statuto. Le strutture per tale quadro sono situate a Budapest.

2. Il quadro di formazione si concentra in particolare sui seguenti aspetti:

a) tirocini presso tribunali nazionali competenti in materia di brevetti o divisioni del tribunale di primo grado con un numero considerevole di controversie brevettuali;

- b) miglioramento delle conoscenze linguistiche;
- c) aspetti tecnici del diritto dei brevetti;
- d) diffusione di conoscenze ed esperienze in materia di procedura civile per i giudici qualificati sotto il profilo tecnico;
- e) preparazione dei candidati alla funzione di giudice.

3. Il quadro di formazione impartisce una formazione continua. Sono organizzate riunioni periodiche tra tutti i giudici del tribunale al fine di dibattere degli sviluppi del diritto dei brevetti e assicurare la coerenza della giurisprudenza del tribunale.

CAPO IV

Primato del diritto dell'Unione e responsabilità degli Stati membri contraenti

Articolo 20

Primato e rispetto del diritto dell'Unione

Il tribunale applica il diritto dell'Unione nella sua integralità e ne rispetta il primato.

Articolo 21

Domande di pronuncia pregiudiziale

Quale tribunale comune agli Stati membri contraenti e parte del loro ordinamento giudiziario, il tribunale coopera con la Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, come per ogni tribunale nazionale, in particolare conformemente all'articolo 267 TFUE. Le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea sono vincolanti per il tribunale.

Articolo 22

Responsabilità per i danni causati da violazioni del diritto dell'Unione

1. Gli Stati membri contraenti sono responsabili in solido dei danni derivanti da una violazione del diritto dell'Unione da parte della corte d'appello, conformemente al diritto dell'Unione in materia di responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per i danni causati dai relativi tribunali nazionali in violazione del diritto dell'Unione.

2. Le azioni per il risarcimento di tali danni sono proposte contro lo Stato membro contraente in cui il ricorrente ha la sua residenza o la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sua sede di attività, dinanzi all'autorità competente di tale Stato membro contraente.

Se il ricorrente non ha la residenza o la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sua sede di attività, in uno Stato membro contraente, esso può proporre tale azione contro lo Stato membro contraente in cui ha sede la corte d'appello, dinanzi all'autorità competente di detto Stato membro contraente.

L'autorità competente applica la legge del foro, eccetto il diritto internazionale privato, a tutte le questioni non disciplinate dal diritto dell'Unione o dal presente accordo. Il ricorrente ha diritto ad ottenere l'intero importo del risarcimento riconosciuto dall'autorità competente da parte dallo Stato membro contraente contro cui è stata promossa l'azione.

3. Lo Stato membro contraente che ha pagato il risarcimento ha diritto ad ottenere dagli altri Stati membri contraenti un contributo proporzionale stabilito secondo il metodo di cui all'articolo 37, paragrafi 3 e 4. Le modalità che disciplinano il contributo degli Stati membri contraenti a titolo del presente paragrafo sono definite dal comitato amministrativo.

Articolo 23

Responsabilità degli Stati membri contraenti

Le azioni del tribunale sono direttamente imputabili a ciascuno degli Stati membri contraenti singolarmente, anche ai fini degli articoli 258, 259 e 260 TFUE, e all'insieme degli Stati membri contraenti collettivamente.

CAPO V

Fonti del diritto e diritto sostanziale

Articolo 24

Fonti del diritto

1. Nel pieno rispetto dell'articolo 20, nel conoscere una causa ad esso proposta a norma del presente accordo, il tribunale fonda le proprie decisioni:

- a) sul diritto dell'Unione, ivi inclusi il regolamento (UE) n. 1257/2012 e il regolamento (UE) n. 1260/2012 ⁽¹⁾;
- b) sul presente accordo;
- c) sulla CBE;
- d) su altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti; e
- e) sul diritto nazionale.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 89), inclusa ogni successiva modifica.

2. Nei casi in cui il tribunale fonda le sue decisioni sul diritto nazionale, compreso, se del caso, il diritto di Stati non contraenti, la legge applicabile è determinata:

- a) dalle disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione contenenti norme di diritto internazionale privato; o
- b) in assenza di disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione o qualora quest'ultimo non sia di applicazione, dagli strumenti internazionali contenenti le norme di diritto internazionale privato; o
- c) in assenza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), dalle disposizioni nazionali sul diritto internazionale privato come determinato dal tribunale.

3. Il diritto degli Stati membri non contraenti si applica quando designato in applicazione delle norme di cui al paragrafo 2, in particolare in relazione agli articoli da 25 a 28, 54, 55, 64, 68 e 72.

Articolo 25

Diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione

Un brevetto conferisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di:

- a) fabbricare, offrire, immettere sul mercato o utilizzare un prodotto oggetto del brevetto, o importare ovvero conservare il prodotto a tali fini;
- b) utilizzare un procedimento che è oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che l'utilizzazione del procedimento è vietata senza il consenso del titolare del brevetto, offrire il procedimento affinché sia utilizzato nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto;
- c) offrire, immettere sul mercato, utilizzare o importare ovvero conservare a tali fini un prodotto ottenuto direttamente mediante un procedimento che è oggetto del brevetto.

Articolo 26

Diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione

1. Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di fornire o offrire di fornire, nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto, a persone diverse dalle parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento essenziale di tale invenzione necessari per la sua attuazione in tale territorio, laddove il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei e destinati ad attuare tale invenzione.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati dall'articolo 25.

3. Le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), non si considerano parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 27

Limiti degli effetti di un brevetto

I diritti conferiti da un brevetto non si estendono:

- a) agli atti compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali;
- b) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata;
- c) all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali;
- d) agli atti consentiti a norma dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2001/82/CE⁽¹⁾, o dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE⁽²⁾ in relazione ai brevetti di un prodotto ai sensi di una di tali direttive;
- e) alla preparazione estemporanea, da parte di una farmacia, per casi individuali, di medicinali su ricetta medica, né agli atti riguardanti i medicinali così preparati;
- f) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto, purché l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave;

⁽¹⁾ Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.

⁽²⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, del 28.11.2001, pag. 67), inclusa ogni successiva modifica.

g) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto dei paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del Commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto;

h) agli atti previsti dall'articolo 27 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944 ⁽¹⁾, quando tali atti riguardino aeromobili di un paese parte di tale convenzione diverso da uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto;

i) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, del prodotto del suo raccolto a fini di riproduzione o moltiplicazione, di persona e nella sua azienda, purché il materiale vegetale di riproduzione sia stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso, per uso agricolo. La portata e le condizioni di tale utilizzazione corrispondono a quelle di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 ⁽²⁾;

j) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, di bestiame protetto a scopi agricoli, a condizione che il bestiame da allevamento o altro materiale di riproduzione di origine animale sia stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso. Tale utilizzazione comprende la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione dell'attività agricola dell'agricoltore, ad esclusione della vendita nell'ambito o ai fini di un'attività di riproduzione commerciale;

k) agli atti e all'utilizzazione delle informazioni ottenute secondo quanto consentito dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2009/24/CE ⁽³⁾, in particolare dalle disposizioni in materia di decompilazione e interoperabilità; e

l) agli atti ammessi a norma dell'articolo 10 della direttiva 98/44/CE ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), «Convenzione di Chicago», doc. 7300/9 (nona edizione, 2006).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.

⁽³⁾ Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16), inclusa ogni successiva modifica.

⁽⁴⁾ Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13), inclusa ogni successiva modifica.

Articolo 28

Diritto basato su una precedente utilizzazione dell'invenzione

Qualsiasi persona che, nel caso in cui fosse stato concesso un brevetto nazionale per un'invenzione, avrebbe acquisito in uno Stato membro contraente un diritto basato su una precedente utilizzazione di tale invenzione o un diritto di possesso personale di tale invenzione, gode in tale Stato membro contraente degli stessi diritti relativi a un brevetto per la stessa invenzione.

Articolo 29

Esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo

I diritti conferiti da un brevetto europeo non si estendono agli atti relativi ad un prodotto tutelato da tale brevetto dopo che detto prodotto sia stato immesso sul mercato dell'Unione dal titolare del brevetto, o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto.

Articolo 30

Effetti dei certificati protettivi complementari

Un certificato protettivo complementare conferisce gli stessi diritti che sono attribuiti dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni ed agli stessi obblighi.

CAPO VI

Competenza internazionale

Articolo 31

Competenza internazionale

La competenza internazionale del tribunale è stabilita conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012 o, ove applicabile, in base alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (convenzione di Lugano) ⁽⁵⁾.

Articolo 32

Competenza del tribunale

1. Il tribunale ha competenza esclusiva in relazione a:

a) azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;

b) azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari;

⁽⁵⁾ Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007, inclusa ogni successiva modifica.

- c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;
- d) azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;
- e) domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;
- f) azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata;
- g) azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione;
- h) azioni di compensazione per licenze sulla base dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2012; e
- i) azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012.

2. Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri contraenti rimangono competenti a conoscere delle azioni relative ai brevetti e ai certificati protettivi complementari che non rientrano nella competenza esclusiva del tribunale.

Articolo 33

Competenza delle divisioni del tribunale di primo grado

1. Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f) e g), sono proposte dinanzi:

- a) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui la violazione o la minaccia di violazione si è verificata o può verificarsi, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato membro contraente; o
- b) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui il convenuto o, in caso di pluralità di convenuti, uno dei convenuti ha la sua residenza o la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sua sede di attività, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato membro contraente. Un'azione contro una pluralità di convenuti può essere proposta solo qualora i convenuti abbiano una relazione commerciale o se l'azione riguarda la stessa asserita violazione.

Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera h), sono proposte dinanzi alla divisione locale o regionale conformemente alla lettera b) del primo comma.

Le azioni contro convenuti aventi la loro residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la loro sede di attività al di fuori del territorio degli Stati membri contraenti sono proposte dinanzi alla divisione locale o regionale conformemente alla lettera a) del primo comma o dinanzi alla divisione centrale.

Se lo Stato membro contraente interessato non ospita divisioni locali e non partecipa a divisioni regionali, le azioni sono proposte dinanzi alla divisione centrale.

2. Se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f), g) o h), è pendente dinanzi a una divisione del tribunale di primo grado, le stesse parti non possono proporre un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f), g) o h) con riguardo allo stesso brevetto dinanzi ad alcuna altra divisione.

Se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), è pendente dinanzi a una divisione regionale e la violazione si è verificata nei territori di tre o più divisioni regionali, la divisione regionale interessata, su richiesta del convenuto, deferisce la causa alla divisione centrale.

Nel caso in cui un'azione tra le stesse parti con riguardo allo stesso brevetto sia stata proposta dinanzi a più divisioni differenti, è competente per l'intera causa la divisione adita per prima e qualsiasi divisione successivamente adita dichiarata l'azione inammissibile conformemente al regolamento di procedura.

3. Una domanda riconvenzionale di revoca di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), può essere proposta in caso di azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a). La divisione locale o regionale interessata, previa audizione delle parti, ha la facoltà di:

- a) procedere sia con l'azione per violazione sia con la domanda riconvenzionale di revoca e di chiedere al presidente del tribunale di primo grado di assegnare dal pool di giudici, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, un giudice qualificato sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione;
- b) deferire la domanda riconvenzionale di revoca alla divisione centrale e di sospendere o procedere con l'azione per violazione; o
- c) con l'accordo delle parti, deferire la causa alla divisione centrale per decisione.

4. Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e d), sono proposte dinanzi alla divisione centrale. Tuttavia, se dinanzi a una divisione locale o regionale è stata proposta, tra le stesse parti e con riguardo allo stesso brevetto, un'azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), tali azioni possono essere proposte solo dinanzi alla stessa divisione locale o regionale.

5. Se un'azione di revoca di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), è pendente dinanzi alla divisione centrale, le stesse parti possono proporre un'azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), con riguardo allo stesso brevetto, dinanzi a qualsiasi divisione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o dinanzi alla divisione centrale. La divisione locale o regionale interessata ha la facoltà di procedere conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Un'azione di accertamento di non violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), pendente dinanzi alla divisione centrale è sospesa una volta che un'azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), tra le stesse parti o tra il titolare di una licenza esclusiva e la parte che richiede un accertamento di non violazione con riguardo allo stesso brevetto sia proposta dinanzi ad una divisione locale o regionale entro tre mesi dalla data in cui l'azione è stata avviata dinanzi alla divisione centrale.

7. Le parti possono convenire di proporre azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere da a) ad h), dinanzi alla divisione da loro scelta, compresa la divisione centrale.

8. Le azioni di cui al paragrafo 32, paragrafo 1, lettere d) ed e), possono essere proposte senza che il richiedente debba presentare opposizione dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.

9. Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), sono proposte dinanzi alla divisione centrale.

10. Le parti informano il tribunale di eventuali procedimenti di revoca, limitazione o opposizione pendenti dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e di eventuali richieste di esame accelerato dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Il tribunale può sospendere il procedimento se è prevedibile una rapida decisione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Articolo 34

Ambito di applicazione territoriale delle decisioni

Le decisioni del tribunale si applicano, nel caso di un brevetto europeo, al territorio degli Stati membri contraenti per i quali il brevetto europeo ha effetto.

CAPO VII

Mediazione e arbitrato in materia di brevetti

Articolo 35

Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti

1. È istituito un centro di mediazione e arbitrato per i brevetti («centro»). Il centro ha sede a Lubiana e a Lisbona.

2. Il centro fornisce i servizi di mediazione e arbitrato delle controversie in materia di brevetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo. L'articolo 82 si applica mutatis mutandis a qualsiasi composizione conseguita utilizzando le strutture del centro, anche mediante mediazione. Tuttavia, un brevetto non può essere revocato o limitato nell'ambito di un procedimento di mediazione o arbitrato.

3. Il centro stabilisce norme in materia di mediazione e arbitrato.

4. Il centro stila un elenco dei mediatori e arbitri che possono assistere le parti nella composizione delle loro controversie.

PARTE II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 36

Bilancio del tribunale

1. Il bilancio del tribunale è finanziato dalle risorse finanziarie proprie del tribunale e, almeno nel periodo transitorio di cui all'articolo 83 ove necessario, dai contributi degli Stati membri contraenti. Il bilancio è in pareggio.

2. Le risorse finanziarie proprie del tribunale sono costituite dai diritti processuali e da altre entrate.

3. I diritti processuali sono fissati dal comitato amministrativo. Essi consistono di un diritto fisso, abbinato ad un diritto basato sul valore al di sopra di una soglia predefinita. I diritti processuali sono fissati ad un livello che garantisce un giusto equilibrio tra il principio dell'equo accesso alla giustizia, in particolare per le piccole e medie imprese, le microentità, le persone fisiche, le organizzazioni senza scopo di lucro, le università e gli organismi pubblici di ricerca, e un adeguato contributo delle parti per le spese sostenute dal tribunale, riconoscendo i benefici economici alle parti interessate, e l'obiettivo di un tribunale autofinanziato e con finanze in pareggio. Il livello dei diritti processuali è riveduto periodicamente dal comitato amministrativo. Si possono prendere in considerazione misure di sostegno mirate per le piccole e medie imprese e le microentità.

4. Se il tribunale non è in grado di pareggiare il bilancio sulle base delle risorse proprie, gli Stati membri contraenti gli versano contributi finanziari speciali.

Articolo 37

Finanziamento del tribunale

1. Le spese di funzionamento del tribunale sono coperte dal suo bilancio, conformemente allo statuto.

Gli Stati membri contraenti che istituiscono una divisione locale predispongono le infrastrutture a tal fine necessarie. Gli Stati membri contraenti che condividono una divisione regionale predispongono congiuntamente le infrastrutture a tal fine necessarie. Gli Stati membri contraenti che ospitano la divisione centrale, le sue sezioni o la corte d'appello predispongono le infrastrutture a tal fine necessarie. Durante un periodo transitorio iniziale di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri contraenti interessati forniscono anche personale di supporto amministrativo, fatto salvo lo statuto di tale personale.

2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri contraenti forniscono i contributi finanziari iniziali necessari per l'istituzione del tribunale.

3. Durante il periodo transitorio iniziale di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il contributo di ciascuno Stato membro contraente che ha ratificato o ha aderito all'accordo prima della sua entrata in vigore è calcolato in base al numero di brevetti europei aventi effetto nel territorio di detto Stato alla data di entrata in vigore del presente accordo e al numero di brevetti europei in relazione ai quali sono state proposte azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali di detto Stato nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente accordo.

Durante lo stesso periodo transitorio iniziale di sette anni, per gli Stati membri che ratificano o aderiscono al presente accordo dopo la sua entrata in vigore, i contributi sono calcolati in base al numero di brevetti europei aventi effetto nel territorio dello Stato membro che ratifica o aderisce all'accordo alla data di ratifica o di adesione e al numero di brevetti europei in relazione ai quali sono state proposte azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali di detto Stato nei tre anni precedenti a quello della ratifica o dell'adesione.

4. Se al termine del periodo transitorio iniziale di sette anni, entro il quale si prevede che il tribunale abbia raggiunto l'auto-finanziamento, si rendono necessari contributi da parte degli Stati membri contraenti, essi sono determinati conformemente alla scala di distribuzione delle tasse annuali di rinnovo per i brevetti europei con effetto unitario applicabile al momento in cui si rende necessario il contributo.

Articolo 38

Finanziamento del quadro di formazione dei giudici

Il quadro di formazione dei giudici è finanziato dal bilancio del tribunale.

Articolo 39

Finanziamento del centro

Le spese di funzionamento del centro sono finanziate dal bilancio del tribunale.

PARTE III

ORGANIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 40

Statuto

1. Lo statuto fissa i dettagli dell'organizzazione e del funzionamento del tribunale.

2. Lo statuto è allegato al presente accordo. Lo statuto può essere modificato con decisione del comitato amministrativo, sulla base di una proposta del tribunale o su proposta di uno Stato membro contraente, previa consultazione del tribunale. Tuttavia, tali modifiche non contraddicono o alterano il presente accordo.

3. Lo statuto garantisce che il funzionamento del tribunale è organizzato nella maniera più efficace e efficiente sotto il profilo dei costi ed assicura l'equo accesso alla giustizia.

Articolo 41

Regolamento di procedura

1. Il regolamento di procedura fissa i dettagli dei procedimenti dinanzi al tribunale. Esso è conforme al presente accordo e allo statuto.

2. Il regolamento di procedura è adottato dal comitato amministrativo sulla base di ampie consultazioni con le parti interessate. È richiesto il parere previo della Commissione europea sulla compatibilità del regolamento di procedura con il diritto dell'Unione.

Il regolamento di procedura può essere modificato con decisione del comitato amministrativo, sulla base di una proposta del tribunale e previa consultazione della Commissione europea. Tuttavia, tali modifiche non contraddicono o alterano il presente accordo né lo statuto.

3. Il regolamento di procedura garantisce che le decisioni del tribunale sono della massima qualità e che i procedimenti sono organizzati nella maniera più efficace e efficiente sotto il profilo dei costi. Esso assicura un giusto equilibrio tra gli interessi legittimi di tutte le parti. Esso fornisce il necessario livello di discrezione dei giudici senza pregiudicare la prevedibilità dei procedimenti per le parti.

Articolo 42

Proporzionalità ed equità

1. Il tribunale tratta le controversie secondo modalità adeguate alla loro importanza e complessità.

2. Il tribunale assicura che le norme, le procedure e i ricorsi previsti nel presente accordo e nello statuto siano utilizzati in maniera corretta ed equa e non distorcano la concorrenza.

Articolo 43

Gestione delle cause

Il tribunale gestisce attivamente le cause di cui è investito conformemente al regolamento di procedura senza pregiudicare la libertà delle parti di determinare l'oggetto e le prove a sostegno della loro causa.

Articolo 44

Procedure elettroniche

Il tribunale utilizza al meglio le procedure elettroniche, quali il deposito delle conclusioni delle parti e la presentazione delle prove in forma elettronica, nonché la videoconferenza, conformemente al regolamento di procedura.

Articolo 45

Procedimenti pubblici

I procedimenti sono aperti al pubblico a meno che il tribunale non decida di renderli riservati, per quanto necessario, nell'interesse di una delle parti o di altre persone coinvolte, o nell'interesse generale della giustizia o dell'ordine pubblico.

Articolo 46

Capacità giuridica

Qualsiasi persona fisica o giuridica o organismo equivalente a una persona giuridica, autorizzato ad avviare procedimenti conformemente al proprio diritto nazionale, ha capacità processuale dinanzi al tribunale.

Articolo 47

Parti

1. Il titolare di un brevetto è autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale.

2. Salvo disposizione contraria dell'accordo di licenza, il titolare di una licenza esclusiva riguardo a un brevetto è autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale alle stesse condizioni del titolare di un brevetto, purché quest'ultimo sia stato preliminarmente informato.

3. Il titolare di una licenza non esclusiva non è autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale, a meno che il titolare del brevetto non sia stato preliminarmente informato e che l'accordo di licenza lo preveda espressamente.

4. Nelle azioni proposte dal titolare di una licenza, il titolare del brevetto è autorizzato a partecipare all'azione dinanzi al tribunale.

5. La validità di un brevetto non può essere contestata mediante un'azione per violazione proposta dal titolare della licenza se il titolare del brevetto non partecipa al procedimento. La parte di un'azione per violazione che intende contestare la validità di un brevetto deve proporre azioni contro il titolare del brevetto.

6. Qualsiasi altra persona fisica o giuridica, o qualsiasi organismo autorizzato a proporre azioni conformemente al proprio diritto nazionale, che siano interessati da un brevetto, possono proporre azioni conformemente al regolamento di procedura.

7. Qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi organismo autorizzato a proporre azioni conformemente al suo diritto nazionale e che sia oggetto di una decisione presa dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, sono autorizzati a proporre azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i).

Articolo 48

Rappresentanza

1. Le parti sono rappresentate da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente.

2. Le parti possono in alternativa essere rappresentate dai mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in qualità di rappresentanti professionali dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti a norma dell'articolo 134 della CBE e che sono in possesso di adeguate qualifiche come un certificato europeo per le controversie brevettuali.

3. I requisiti delle qualifiche a norma del paragrafo 2 sono stabiliti dal comitato amministrativo. Un elenco di mandatari per brevetti europei abilitati a rappresentare le parti dinanzi al tribunale è tenuto dal cancelliere.

4. I rappresentanti delle parti possono essere assistiti da mandatari per brevetti, che sono autorizzati a prendere la parola nelle udienze del tribunale conformemente al regolamento di procedura.

5. I rappresentanti delle parti godono dei diritti e delle immunità necessari all'esercizio indipendente delle loro mansioni, compreso il privilegio del segreto professionale nei procedimenti dinanzi al tribunale con riguardo alle comunicazioni tra un rappresentante e la parte o qualsiasi altra persona, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura, salvo che la parte interessata rinunci espressamente a detto privilegio.

6. I rappresentanti delle parti sono tenuti a non esporre in modo ingannevole le cause o i fatti dinanzi al tribunale intenzionalmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevoli.

7. La rappresentanza conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non è richiesta nei procedimenti a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i).

CAPO II

Lingua dei procedimenti

Articolo 49

Lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado

1. La lingua del procedimento dinanzi alle divisioni regionali o locali è una lingua ufficiale dell'Unione europea che è la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro contraente che ospita la divisione interessata, o la lingua o le lingue ufficiali designate dagli Stati membri contraenti che condividono una divisione regionale.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri contraenti possono designare una o più lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti come lingua del procedimento della loro divisione locale o regionale.

3. Le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto, fatta salva l'approvazione da parte del collegio competente. Se il collegio non approva la scelta delle parti, esse possono chiedere che la questione sia deferita alla divisione centrale.

4. Previo accordo delle parti il collegio competente può, per motivi di praticità ed equità, decidere di usare la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto come lingua del procedimento.

5. Su richiesta di una delle parti e sentito il parere delle altre parti e del collegio competente il presidente del tribunale di primo grado, per motivi di equità e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, compresa la posizione delle parti e in particolare quella del convenuto, può decidere di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto. In tal caso, il presidente del tribunale di primo grado valuta la necessità di uno specifico regime di traduzione e interpretariato.

6. La lingua del procedimento presso la divisione centrale è la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto in questione.

Articolo 50

Lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello

1. La lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello è la lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.

2. In deroga al paragrafo 1 le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto.

3. In casi eccezionali e nella misura ritenuta appropriata, la corte d'appello può decidere che un'altra lingua ufficiale di uno Stato membro contraente sia la lingua del procedimento, per tutto o parte di esso, previo accordo delle parti.

Articolo 51

Altre disposizioni relative alle lingue

1. Qualsiasi collegio del tribunale di primo grado e la corte d'appello possono, nella misura ritenuta appropriata, prescindere dai requisiti di traduzione.

2. Su richiesta di una delle parti, e nella misura ritenuta appropriata, una divisione del tribunale di primo grado o la corte d'appello possono predisporre un servizio di interpretariato per assistere le parti interessate nella fase orale del procedimento.

3. In deroga all'articolo 49, paragrafo 6, nei casi in cui è proposta un'azione per violazione dinanzi alla divisione centrale, un convenuto che ha la residenza, la sede principale di attività o la sede di attività in uno Stato membro ha il diritto di ottenere, su richiesta, le traduzioni dei documenti pertinenti nella lingua dello Stato membro in cui ha la residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sede di attività, nelle seguenti circostanze:

a) la competenza è affidata alla divisione centrale conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, terzo o quarto comma; e

b) la lingua del procedimento presso la divisione centrale non è una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il convenuto ha la residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sede di attività; e

c) il convenuto non ha un'adeguata conoscenza della lingua del procedimento.

CAPO III

Procedimenti dinanzi al tribunale

Articolo 52

Procedura scritta, procedura provvisoria e procedura orale

1. I procedimenti dinanzi al tribunale si svolgono in base alla procedura scritta, alla procedura provvisoria e alla procedura orale, conformemente al regolamento di procedura. Tutte le procedure sono organizzate in modo flessibile ed equilibrato.

2. Nell'ambito della procedura provvisoria, dopo la procedura scritta e se del caso, il giudice che funge da relatore, previo mandato del collegio in seduta plenaria, è responsabile della convocazione di un'udienza provvisoria. Detto giudice esplora in particolare con le parti le possibilità di una composizione, anche mediante mediazione e/o arbitrato, utilizzando le strutture del centro di cui all'articolo 35.

3. La procedura orale offre alle parti la possibilità di illustrare in modo adeguato i rispettivi argomenti. Con l'accordo delle parti il tribunale può prescindere dall'audizione.

Articolo 53

Mezzi di prova

1. Nei procedimenti dinanzi al tribunale sono esperibili in particolare i seguenti mezzi probatori:

- a) audizione delle parti;
- b) domanda di informazioni;
- c) produzione di documenti;
- d) audizione di testimoni;
- e) perizie;
- f) ispezioni;
- g) prove o esperimenti comparativi;
- h) dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento (affidavit).

2. Il regolamento di procedura disciplina la procedura per l'assunzione delle prove. L'interrogazione di testimoni e periti avviene sotto il controllo del tribunale e può essere limitata a quanto necessario.

Articolo 54

Onere della prova

Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, l'onere della prova dei fatti spetta alla parte che li adduce.

Articolo 55

Inversione dell'onere della prova

1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, se oggetto di un brevetto è un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, qualsiasi prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare del brevetto, è considerato, sino a prova contraria, ottenuto per mezzo del procedimento brevettato.

2. Il principio di cui al paragrafo 1 si applica anche quando vi è una probabilità sostanziale che con il procedimento brevettato sia stato ottenuto un prodotto identico e il titolare del brevetto non sia stato in grado, malgrado congrui sforzi, di determinare quale procedimento sia stato effettivamente utilizzato per tale prodotto identico.

3. Nella produzione della prova contraria è preso in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei propri segreti industriali e commerciali.

CAPO IV

Competenze del tribunale

Articolo 56

Competenze generali del tribunale

1. Il tribunale può imporre le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dal presente accordo e può subordinare le sue ordinanze a condizioni, conformemente al regolamento di procedura.

2. Il tribunale tiene debitamente conto dell'interesse delle parti e, prima di emanare un'ordinanza, offre alle parti la possibilità di essere ascoltate purché ciò sia compatibile con l'effettiva attuazione dell'ordinanza.

Articolo 57

Periti del tribunale

1. Fatta salva la facoltà delle parti di presentare elementi di prova tramite perizie, il tribunale può in qualunque momento nominare propri esperti per consulenze su aspetti specifici della causa. Il tribunale fornisce agli esperti tutte le informazioni necessarie per la prestazione della consulenza.

2. A tal fine, il tribunale elabora un elenco indicativo di periti conformemente al regolamento di procedura. Tale elenco è tenuto dal cancelliere.

3. I periti del tribunale danno prova di indipendenza e imparzialità. Le norme in materia di conflitto di interessi applicabili ai giudici di cui all'articolo 7 dello statuto si applicano per analogia ai periti del tribunale.

4. Le perizie presentate al tribunale dagli esperti sono rese disponibili alle parti, che hanno la possibilità di formulare osservazioni al riguardo.

Articolo 58

Protezione delle informazioni riservate

Per proteggere i segreti commerciali, i dati personali o altre informazioni riservate di una parte del procedimento o di terzi, o per impedire l'abuso dei mezzi probatori, il tribunale può ordinare che la raccolta e l'uso delle prove in procedimenti di cui è investita siano limitati o vietati o che l'accesso a tali prove sia limitato a specifiche persone.

Articolo 59

Ordine di presentare elementi di prova

1. Su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e che, nel convalidare le sue richieste, abbia specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte o di un terzo, il tribunale può ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte o dal terzo, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Tale ordine non comporta un obbligo di autoincriminazione.

2. Su richiesta di una parte, il tribunale può ordinare, alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Articolo 60

Ordine di protezione delle prove e di ispezione in loco

1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo, il tribunale può, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, disporre celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

2. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro dei prodotti controversi e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella fabbricazione e/o distribuzione di tali prodotti e dei relativi documenti.

3. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, il tribunale può, su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo, disporre l'ispezione in loco. Tale ispezione in loco è effettuata da una persona nominata dal tribunale conformemente al regolamento di procedura.

4. In occasione dell'ispezione in loco il richiedente non è presente in persona, ma può essere rappresentato da un professionista indipendente il cui nome deve essere specificato nell'ordine del tribunale.

5. Le misure sono disposte, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare del brevetto o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.

6. In caso di disposizione di misure di protezione delle prove o di ispezione in loco inaudita altera parte, i convenuti sono informati senza indugio e al più tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta dei convenuti si procede a un riesame, nel corso del quale i medesimi hanno diritto ad essere ascoltati, allo scopo di decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

7. Le misure di protezione delle prove possono essere subordinate alla costituzione da parte del richiedente di una cauzione o una garanzia equivalente al fine di garantire il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto, come previsto al paragrafo 9.

8. Il tribunale assicura che le misure di protezione delle prove siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento, se il richiedente non ha proposto un'azione nel merito dinanzi al tribunale entro un periodo che non superi i trentuno giorni di calendario o i venti giorni lavorativi, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

9. Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione del richiedente, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione del brevetto, il tribunale può ordinare al richiedente, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente subito a causa delle misure in questione.

Articolo 61

Decisioni di blocco dei beni

1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo, il tribunale può, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ordinare a una parte di non trasferire dal territorio di sua competenza qualsiasi bene che vi si trovi o di non effettuare transazioni relative a tali beni, anche se non si trovano in detto territorio.

2. L'articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle misure di cui al presente articolo.

Articolo 62

Misure provvisorie e cautelari

1. Il tribunale può emettere mediante ordinanza nei confronti del presunto autore della violazione, o di un intermediario i cui servizi sono utilizzati dal presunto autore, ingiunzioni volte a prevenire qualsiasi violazione imminente per vietare, a titolo provvisorio e, se del caso, dietro pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto.

2. Il tribunale ha la facoltà di ponderare gli interessi delle parti e in particolare di tenere conto dei potenziali danni risultanti per ciascuna delle parti dall'emissione o dal rifiuto di emissione dell'ingiunzione.

3. Il tribunale può anche disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. Se il richiedente fa valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, il tribunale può disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei conti bancari e di altri averi del presunto autore della violazione.

4. Il tribunale può, con riguardo alle misure di cui ai paragrafi 1 e 3, richiedere al richiedente di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevole al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente.

5. L'articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle misure di cui al presente articolo.

Articolo 63

Ingiunzioni permanenti

1. In presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un brevetto, il tribunale può emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Il tribunale può anche emettere tale ingiunzione nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un brevetto.

2. Se del caso, il mancato rispetto dell'ingiunzione di cui al paragrafo 1 è oggetto del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata da pagare al tribunale.

Articolo 64

Misure correttive nei procedimenti per violazione

1. Salvo il risarcimento dei danni dovuto alla parte lesa a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, il tribunale può ordinare, su domanda del richiedente, che siano adottate misure adeguate per i prodotti riguardo ai quali ha accertato che violino un brevetto e, nei casi opportuni, per i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali prodotti.

2. Tali misure comprendono:

a) una dichiarazione di violazione;

b) il ritiro dei prodotti dai circuiti commerciali;

c) la modifica del prodotto in modo che venga meno la violazione;

d) l'esclusione definitiva dei prodotti dai circuiti commerciali; o

e) la distruzione dei prodotti e/o dei materiali e degli strumenti interessati.

3. Il tribunale ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che vi si oppongano motivi particolari.

4. Nel considerare la richiesta di misure correttive ai sensi del presente articolo, il tribunale tiene conto della necessità di proporzionalità tra la gravità della violazione e i mezzi di ricorso da ordinare, della volontà dell'autore della violazione di convertire i materiali in uno stato che faccia venir meno la violazione, nonché degli interessi dei terzi.

Articolo 65

Decisione sulla validità di un brevetto

1. Il tribunale decide in merito alla validità di un brevetto in base a un'azione di revoca o a una domanda riconvenzionale di revoca.

2. Il tribunale può revocare un brevetto, in toto o in parte, unicamente per i motivi di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 139, paragrafo 2, della CBE.

3. Fatto salvo l'articolo 138, paragrafo 3, della CBE, se i motivi per la revoca interessano il brevetto solo in parte, il brevetto è limitato mediante una modifica corrispondente delle rivendicazioni ed è revocato parzialmente.

4. Nella misura in cui un brevetto è stato revocato, esso è considerato privo ex tunc degli effetti indicati agli articoli 64 e 67 della CBE.

5. Qualora il tribunale, in una decisione definitiva, revochi interamente o parzialmente un brevetto, esso invia una copia della decisione all'Ufficio europeo dei brevetti e, per quanto riguarda un brevetto europeo, all'ufficio nazionale brevetti di ciascuno Stato membro contraente interessato.

Articolo 66

Competenze del tribunale relativamente alle decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti

1. Nelle azioni proposte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), il tribunale può esercitare le attribuzioni di competenza affidate all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, ivi compresa la rettifica del registro per la tutela brevettuale unitaria.

2. Nelle azioni proposte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), le parti, in deroga all'articolo 69, sostengono le proprie spese.

Articolo 67

Facoltà di ordinare la comunicazione di informazioni

1. In risposta a una domanda motivata e proporzionata del richiedente e conformemente al regolamento di procedura, il tribunale può ordinare all'autore della violazione di informare il richiedente:

- a) dell'origine e dei canali di distribuzione dei prodotti o procedimenti controversi;
- b) dei quantitativi prodotti, fabbricati, forniti, ricevuti o ordinati, nonché del prezzo ottenuto per i prodotti controversi; e
- c) dell'identità di eventuali terzi coinvolti nella produzione o distribuzione dei prodotti controversi o nel ricorso a un procedimento controverso.

2. Il tribunale può, conformemente al regolamento di procedura, ordinare ai terzi che:

- a) siano stati trovati in possesso di prodotti controversi su scala commerciale o siano stati sorpresi a utilizzare procedimenti controversi su scala commerciale;
- b) siano stati sorpresi a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività controverse; o
- c) siano stati indicati dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persone implicate nella produzione, fabbricazione o distribuzione dei prodotti o procedimenti controversi o nella fornitura di tali servizi,

di fornire al richiedente le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 68

Risarcimento del danno

1. Su richiesta della parte lesa il tribunale ordina all'autore della violazione che, consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, ha preso parte ad un'attività di violazione di un brevetto, di risarcire alla parte lesa danni adeguati al pregiudizio effettivo da questa subito a causa della violazione.

2. Per quanto possibile la parte lesa è posta nelle condizioni in cui si troverebbe se non si fosse verificata alcuna violazione. L'autore della violazione non potrà trarre vantaggio dalla violazione. Il risarcimento non deve tuttavia essere punitivo.

3. Allorché il tribunale fissa i danni:

a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato alla parte lesa dalla violazione; o

b) in alternativa alla lettera a), può fissare, nei casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del brevetto in questione.

4. Nei casi in cui l'autore della violazione non ha preso parte all'attività di violazione consapevolmente o con motivi ragionevoli per saperlo, il tribunale può disporre il recupero dei profitti o il pagamento di un indennizzo.

Articolo 69

Spese giudiziarie

1. Spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sostenuti dalla parte vincitrice sono, di norma, a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non imponga un'altra soluzione, fino a un massimale stabilito conformemente al regolamento di procedura.

2. Se una parte vince solo parzialmente la causa o in circostanze eccezionali, il tribunale può ordinare che le spese siano ripartite equamente o che ciascuna parte sostenga le proprie spese.

3. Una parte dovrebbe sostenere le spese inutili che ha causato al tribunale o a un'altra parte.

4. Su richiesta del convenuto il tribunale può ordinare al richiedente di costituire un'adeguata cauzione per la copertura delle spese giudiziarie e delle altre spese sostenute dal convenuto che potrebbero essere a carico del richiedente, in particolare nei casi di cui agli articoli da 59 a 62.

Articolo 70

Spese processuali

1. Le parti in causa dinanzi al tribunale pagano le spese processuali.

2. Le spese processuali sono versate in anticipo, salvo disposizione contraria del regolamento di procedura. La parte che non abbia versato le spese processuali può essere esclusa dall'ulteriore partecipazione al procedimento.

Articolo 71

Gratuito patrocinio

1. Una parte che sia una persona fisica e si trovi nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese del procedimento può chiedere il gratuito patrocinio in qualsiasi momento. Le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio sono stabilite nel regolamento di procedura.

2. Il tribunale, conformemente al regolamento di procedura, decide se concedere il gratuito patrocinio in tutto o in parte o se negarlo.

3. Su proposta del tribunale, il comitato amministrativo stabilisce l'entità del gratuito patrocinio e le condizioni per sostenere le spese.

Articolo 72

Prescrizione

Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, le azioni relative a tutte le forme di risarcimento pecuniario non possono essere proposte più di cinque anni dopo la data in cui il richiedente ha preso o aveva buoni motivi per prendere conoscenza dell'ultimo fatto che vi dà origine.

CAPO V

Appelli

Articolo 73

Appello

1. Contro una decisione del tribunale di primo grado possono proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti le cui istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente, entro due mesi dalla data di notifica della decisione.

2. Contro un'ordinanza del tribunale di primo grado possono proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti le cui istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente:

a) per le ordinanze di cui all'articolo 49, paragrafo 5, e agli articoli da 59 a 62 e 67 entro quindici giorni civili dalla notifica dell'ordinanza al richiedente;

b) per le ordinanze diverse da quelle di cui alla lettera a):

i) unitamente all'appello contro la decisione; o

ii) qualora il tribunale conceda l'autorizzazione all'appello, entro quindici giorni dalla notifica della decisione del tribunale in tal senso.

3. L'appello contro una decisione o un'ordinanza del tribunale di primo grado può riguardare questioni di diritto e questioni di fatto.

4. Possono essere sottoposti nuovi elementi di fatto e nuove prove soltanto conformemente al regolamento di procedura e se non era ragionevolmente possibile per la parte interessata presentarli durante il procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.

Articolo 74

Effetti di un appello

1. Un appello non ha effetto sospensivo, salva diversa decisione della corte d'appello, su richiesta motivata di una delle parti. Il regolamento di procedura garantisce che tale decisione sia presa senza indugio.

2. In deroga al paragrafo 1, un appello contro una decisione relativa ad azioni o domande riconvenzionali di revoca e ad azioni basate sull'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), ha sempre effetto sospensivo.

3. Un appello contro un'ordinanza di cui all'articolo 49, paragrafo 5, e agli articoli da 59 a 62 o 67 non impedisce il proseguimento del procedimento principale. Tuttavia, il tribunale di primo grado non emette una decisione nel procedimento principale prima che sia stata emessa la decisione della corte d'appello relativa all'ordinanza avverso la quale si è proposto appello.

Articolo 75

Decisione in secondo grado e rinvio

1. Se un appello ai sensi dell'articolo 73 è fondato, la corte d'appello revoca la decisione del tribunale di primo grado ed emette una decisione definitiva. La corte d'appello può, in circostanze eccezionali e conformemente al regolamento di procedura, rinviare la causa dinanzi al tribunale di primo grado affinché esso decida.

2. In caso di rinvio dinanzi al tribunale di primo grado a norma del paragrafo 1, quest'ultimo è vincolato dalla decisione della corte d'appello con riguardo ai punti di diritto.

CAPO VI

Decisioni

Articolo 76

Base delle decisioni e diritto di essere ascoltato

1. Il tribunale statuisce conformemente alle richieste presentate dalle parti e non concede più di quanto sia stato richiesto.
2. Le decisioni sul merito possono essere basate soltanto su motivazioni, fatti e prove presentati dalle parti o ammessi nella procedura su ordinanza del tribunale e sui cui le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
3. Il tribunale valuta le prove in piena libertà e indipendenza.

Articolo 77

Requisiti di forma

1. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono motivate e sono formulate per iscritto conformemente al regolamento di procedura.
2. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono emesse nella lingua del procedimento.

Articolo 78

Decisioni del tribunale e pareri dissenzienti

1. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono adottate a maggioranza dei membri del collegio conformemente allo statuto. In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. Indipendentemente dalla decisione del tribunale qualsiasi giudice del collegio può, in circostanze eccezionali, esprimere un parere dissenziente.

Articolo 79

Transazione

Le parti possono in qualunque momento durante lo svolgimento del procedimento porre fine ad una controversia mediante transazione, che è convalidata da una decisione del tribunale. Tuttavia, un brevetto non può essere revocato o limitato mediante transazione.

Articolo 80

Pubblicazione delle decisioni

Il tribunale può ordinare, su richiesta del richiedente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione

dell'informazione concernente la decisione del tribunale, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto sui media pubblici.

Articolo 81

Riesame

1. In via eccezionale, una richiesta di riesame a seguito di una decisione definitiva del tribunale può essere accolta dalla corte d'appello nelle seguenti circostanze:

- a) ove la parte che richiede il riesame abbia scoperto un fatto di natura tale da costituire un fattore decisivo, di cui non era a conoscenza al momento dell'emissione della decisione. Tale richiesta può essere accolta soltanto in base a un atto configurante reato, accertato con sentenza nazionale passata in giudicato; o
- b) in caso di vizi sostanziali della procedura, in particolare quando la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese.

2. Una richiesta di riesame è depositata entro dieci anni dalla data della decisione, ma al più tardi entro due mesi dalla data della scoperta del nuovo fatto o del vizio di procedura. Tale richiesta non ha effetto sospensivo salva diversa decisione della corte d'appello.

3. Se la richiesta di riesame è fondata, la corte d'appello annulla in tutto o in parte la decisione soggetta a riesame e riapre il procedimento in vista di un nuovo processo e una nuova decisione, conformemente al regolamento di procedura.

4. Le persone che utilizzano brevetti oggetto di una decisione soggetta a riesame e agiscono in buona fede dovrebbero essere autorizzati a continuare a utilizzare tali brevetti.

Articolo 82

Esecuzione delle decisioni e delle ordinanze

1. Le decisioni e le ordinanze emesse dal tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente. Una formula esecutiva di una decisione è apposta alla decisione del tribunale.

2. Se del caso, l'esecuzione di una decisione può essere subordinata alla prestazione di una cauzione o garanzia equivalente che assicuri il risarcimento dell'eventuale danno subito, in particolare nel caso di ingiunzioni.

3. Fatti salvi il presente accordo e lo statuto, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dal diritto dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione. Qualsiasi decisione del tribunale è eseguita alle stesse condizioni di una decisione emessa dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione.

4. Una parte che non osservi i termini di un'ordinanza del tribunale può essere sanzionata con una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata da pagare al tribunale. La singola penalità è proporzionata all'importanza dell'ordinanza da eseguire ed è disposta fatto salvo il diritto della parte alla richiesta di risarcimento danni o di una cauzione.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 83

Regime transitorio

1. Durante un periodo transitorio di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo.

2. La scadenza del periodo transitorio non pregiudica un'azione pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale alla fine di detto periodo.

3. A meno che un'azione sia già stata proposta dinanzi al tribunale, il titolare o il richiedente di un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio a norma del paragrafo 1 e, ove applicabile, del paragrafo 5, nonché il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. A tal fine, essi notificano tale decisione alla cancelleria al più tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. La rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro.

4. A meno che un'azione sia già stata proposta dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, i titolari o i richiedenti di brevetti europei o i titolari di certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo che si sono avvalsi della possibilità di rinuncia conformemente al paragrafo 3 sono autorizzati a ritirarla in qualsiasi momento. In tal caso, essi ne informano la cancelleria. Il ritiro della decisione di rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro.

5. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il comitato amministrativo svolge un'ampia consultazione con gli utilizzatori del sistema dei brevetti ed effettua uno studio sul

numero di brevetti europei e di certificati protettivi complementari concessi per prodotti protetti da brevetti europei in relazione ai quali sono ancora proposte azioni per violazione o azioni di revoca ovvero azioni di accertamento di nullità dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali a norma del paragrafo 1, nonché su motivi e conseguenze relativi. In base a tale consultazione e al parere del tribunale, il comitato amministrativo può decidere di prolungare il periodo transitorio fino a sette anni.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84

Firma, ratifica e adesione

1. Il presente accordo è aperto alla firma di qualsiasi Stato membro il 19 febbraio 2013.

2. Il presente accordo è sottoposto a ratifica conformemente alle rispettive norme costituzionali degli Stati membri. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea («depositario»).

3. Ciascuno Stato membro che abbia firmato il presente accordo notifica alla Commissione europea la sua ratifica dell'accordo al momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2012.

4. Il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Articolo 85

Funzioni del depositario

1. Il depositario redige copie certificate conformi del presente accordo e le trasmette ai governi di tutti gli stati membri firmatari o aderenti.

2. Il depositario notifica ai governi degli Stati membri firmatari o aderenti:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;

c) la data di entrata in vigore del presente accordo.

3. Il depositario registra il presente accordo presso il segretariato delle Nazioni Unite.

Articolo 86

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata illimitata.

Articolo 87

Revisione

1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo o una volta che il tribunale si sia pronunciato in merito a 2 000 cause per violazione, se in data posteriore e, se necessario, successivamente a intervalli regolari, il comitato amministrativo svolge un'ampia consultazione con gli utilizzatori del sistema dei brevetti in merito al funzionamento, all'efficienza e all'efficacia sotto il profilo dei costi del tribunale nonché alla fiducia degli utilizzatori del sistema dei brevetti nella qualità delle decisioni del tribunale. In base a tale consultazione e al parere del tribunale, il comitato amministrativo può decidere di riesaminare il presente accordo al fine di migliorare il funzionamento del tribunale.

2. Il comitato amministrativo può modificare il presente accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione.

3. Una decisione del comitato amministrativo adottata sulla base dei paragrafi 1 e 2 non ha effetto giuridico se uno Stato membro contraente dichiara, entro dodici mesi dalla data della decisione, sulla base delle relative procedure decisionali interne pertinenti, che non vuole essere vincolato dalla decisione. In tal caso, è convocata una conferenza di revisione degli Stati membri contraenti.

Articolo 88

Lingue dell'accordo

1. Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2. I testi del presente accordo redatti in lingue ufficiali degli Stati membri contraenti diverse da quelle specificate al paragrafo 1, se approvati dal comitato amministrativo, sono considerati testi ufficiali. Nel caso di divergenze tra i diversi testi, prevalgono i testi di cui al paragrafo 1.

Articolo 89

Entrata in vigore


1. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente all'articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore.

2. Qualsiasi ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore del presente accordo prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.


In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo,

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013, in lingua inglese, francese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in esemplare unico che sarà depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
For the Kingdom of Belgium



За Република България
Für die Republik Bulgarien
For the Republic of Bulgaria
Pour la République de Bulgarie





Za Českou republiku
Für die Tschechische Republik
For the Czech Republic
Pour la République tchèque



For Kongeriget Danmark
Für das Königreich Dänemark
For the Kingdom of Denmark
Pour le Royaume du Danemark




Für die Bundesrepublik Deutschland
For the Federal Republic of Germany
Pour la République fédérale d'Allemagne




Eesti Vabariigi nimel
Für die Republik Estland
For the Republic of Estonia
Pour la République d'Estonie




Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Für Irland
Pour l'Irlande



Για την Ελληνική Δημοκρατία
Für die Hellenische Republik
For the Hellenic Republic
Pour la République hellénique




Pour la République française
Für die Französische Republik
For the French Republic




Per la Repubblica italiana
Für die Italienische Republik
For the Italian Republic
Pour la République italienne



Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Für die Republik Zypern
For the Republic of Cyprus
Pour la République de Chypre



Latvijas Republikas vārdā –
Für die Republik Lettland
For the Republic of Latvia
Pour la République de Lettonie



Lietuvos Respublikos vardu
Für die Republik Litauen
For the Republic of Lithuania
Pour la République de Lituanie




Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Für das Grossherzogtum Luxemburg
For the Grand Duchy of Luxembourg




Magyarország részéről
Für Ungarn
For Hungary
Pour la Hongrie



Għal Malta
Für Malta
For Malta
Pour Malte




Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für das Königreich der Niederlande
For the Kingdom of the Netherlands
Pour le Royaume des Pays-Bas



Für die Republik Österreich
For the Republic of Austria
Pour la République d'Autriche




Pela República Portuguesa
Für die Portugiesische Republik
For the Portuguese Republic
Pour la République portugaise




Pentru România
Für Rumänien
For Romania
Pour la Roumanie




Za Republiko Slovenijo
Für die Republik Slowenien
For the Republic of Slovenia
Pour la République de Slovénie




Za Slovenskú republiku
Für die Slowakische Republik
For the Slovak Republic
Pour la République slovaque




Suomen tasavallan puolesta
Für Republiken Finland
Für die Republik Finnland
For the Republic of Finland
Pour la République de Finlande



För Konungariket Sverige
Für das Königreich Schweden
For the Kingdom of Sweden
Pour le Royaume de Suède



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Für das Vereinigte Königreich-Grossbritannien und Nordirland
Pour le Royaume-Uni-de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



ALLEGATO I

STATUTO DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

Articolo 1

Ambito di applicazione dello statuto

Il presente statuto contiene le disposizioni istituzionali e finanziarie applicabili al tribunale unificato dei brevetti istituito a norma dell'articolo 1 dell'accordo.

CAPO I

GIUDICI

Articolo 2

Requisiti richiesti per la funzione di giudice

1. Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro contraente e possieda i requisiti di cui all'articolo 15 dell'accordo e al presente statuto può essere nominato giudice.
2. I giudici possiedono una buona padronanza di almeno una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.
3. La comprovata esperienza in materia di controversie brevettuali richiesta per la nomina a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo può essere acquisita mediante una formazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), del presente statuto.

Articolo 3

Nomina dei giudici

1. I giudici sono nominati secondo la procedura stabilita all'articolo 16 dell'accordo.
2. Gli avvisi di vacanze di seggio sono pubblicati con l'indicazione dei pertinenti requisiti richiesti di cui all'articolo 2. Il comitato consultivo formula un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del tribunale. Il parere comprende un elenco dei candidati più idonei. Tale elenco contiene un numero di candidati corrispondente almeno al doppio dei posti vacanti. Se necessario, il comitato consultivo può raccomandare che, prima della decisione sulla nomina, un candidato alla funzione di giudice riceva la formazione in materia di controversie brevettuali a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a).
3. Nella nomina dei giudici il comitato amministrativo assicura le migliori competenze di ordine giuridico e tecnico e una composizione equilibrata del tribunale secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri contraenti.
4. Il comitato amministrativo nomina tutti i giudici necessari per il corretto funzionamento del tribunale. Esso procede in un primo momento alla nomina del numero di giudici necessario per istituire almeno un collegio nell'ambito di ciascuna divisione del tribunale di primo grado e almeno due collegi nell'ambito della corte d'appello.
5. La decisione del comitato amministrativo recante nomina dei giudici a tempo pieno o a tempo parziale qualificati sotto il profilo giuridico e dei giudici a tempo pieno qualificati sotto il profilo tecnico specifica per ogni singola nomina il grado del tribunale e/o la divisione del tribunale di primo grado di destinazione, nonché il settore o i settori tecnologici per i quali è nominato un giudice qualificato sotto il profilo tecnico.
6. I giudici a tempo parziale qualificati sotto il profilo tecnico sono nominati giudici del tribunale e inseriti nel pool di giudici sulla base delle loro qualifiche ed esperienze specifiche. La nomina di tali giudici del tribunale assicura che siano contemplati tutti i settori tecnologici.

Articolo 4

Durata del mandato dei giudici

1. I giudici sono nominati per un periodo di sei anni a decorrere dalla data stabilita nell'atto di nomina. Il loro mandato è rinnovabile.
2. In assenza di disposizioni relative alla data, il periodo decorre dalla data dell'atto di nomina.

Articolo 5

Nomina dei membri del comitato consultivo

1. Ciascuno Stato membro contraente propone un membro del comitato consultivo che possieda i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo.
2. I membri del comitato consultivo sono nominati dal comitato amministrativo che delibera di comune accordo.

Articolo 6

Giuramento

Prima di assumere le proprie funzioni, i giudici, in seduta pubblica, prestano giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di non divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 7

Imparzialità

1. Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono solenne impegno di rispettare, per la durata del mandato e dopo la cessazione del mandato, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
2. I giudici non possono partecipare al procedimento di una causa nella quale:
 - a) siano intervenuti come consulenti;
 - b) siano stati parte in causa o siano intervenuti come avvocato di una delle parti;
 - c) siano stati chiamati a pronunciarsi come membro di un organo giurisdizionale, di una commissione di ricorso, di una commissione di arbitrato o mediazione, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo;
 - d) abbiano interessi personali o finanziari in relazione alla causa o a una delle parti; o
 - e) abbiano rapporti di parentela con una delle parti o con i rappresentanti delle parti.
3. Qualora, per un motivo particolare, un giudice reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente della corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado, il presidente del tribunale di primo grado. Qualora, per un motivo particolare, il presidente della corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado, il presidente del tribunale di primo grado reputi che un giudice non debba giudicare o concludere in una causa determinata, il presidente della corte d'appello o il presidente del tribunale di primo grado ne fornisce una motivazione scritta e ne avverte il giudice interessato.

4. Qualsiasi parte in causa può ricusare un giudice che partecipa al procedimento per uno qualunque dei motivi elencati al paragrafo 2 o qualora sia a buon motivo sospettato di parzialità.

5. In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, il praesidium decide conformemente al regolamento di procedura. Il giudice interessato è ascoltato ma non prende parte alle deliberazioni.

Articolo 8

Immunità dei giudici

1. I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti veste ufficiale, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione delle funzioni.

2. Il praesidium può togliere l'immunità.

3. Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri contraenti, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è applicabile ai giudici del tribunale, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nel presente statuto.

Articolo 9

Cessazione delle funzioni

1. A parte i rinnovi alla scadenza del mandato a norma dell'articolo 4, o i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.

2. In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado, al presidente del tribunale di primo grado per essere trasmessa al presidente del comitato amministrativo.

3. Salvo i casi in cui si applica l'articolo 10, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

4. Si provvede a ogni vacanza di seggio mediante nomina di un nuovo giudice per la restante durata del mandato del suo predecessore.

Articolo 10

Rimozione dalle funzioni

1. Un giudice può essere rimosso dalle sue funzioni oppure essere dichiarato decaduto da altri vantaggi soltanto qualora il praesidium decida che non è più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfa più gli obblighi derivanti dalla sua carica. Il giudice interessato è ascoltato ma non prende parte alle deliberazioni.

2. Il cancelliere del tribunale comunica tale decisione al presidente del comitato amministrativo.

3. Tale notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

Articolo 11

Formazione

1. Ai giudici è impartita una formazione appropriata e periodica nell'ambito del quadro di formazione istituito a norma dell'articolo 19 dell'accordo. Il praesidium adotta norme in materia di formazione onde assicurare l'attuazione e la coerenza generale del quadro di formazione.

2. Il quadro di formazione costituisce una piattaforma per lo scambio di conoscenze e un forum di discussione, in particolare mediante:

- a) l'organizzazione di corsi, conferenze, seminari, riunioni di lavoro e simposi;
- b) la cooperazione con organizzazioni internazionali e istituti di istruzione nel settore della proprietà intellettuale; e
- c) la promozione e il sostegno a favore di ulteriori azioni di formazione professionale.

3. Sono elaborati un programma di lavoro annuale e orientamenti in materia di formazione comprendenti per ogni giudice un programma annuale di formazione che ne definisce le principali esigenze in materia di formazione conformemente alle norme in materia di formazione.

4. Inoltre, il quadro di formazione:

- a) assicura una formazione appropriata per i candidati alla funzione di giudice e i giudici del tribunale nominati recentemente;
- b) sostiene progetti intesi a facilitare la cooperazione tra i rappresentanti, i procuratori e il tribunale.

Articolo 12

Remunerazione

Il comitato amministrativo stabilisce la remunerazione del presidente della corte d'appello, del presidente del tribunale di primo grado, dei giudici, del cancelliere, del cancelliere aggiunto e del personale.

CAPO II

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 13

Presidente della corte d'appello

1. Il presidente della corte d'appello è eletto da tutti i giudici della corte d'appello, nel loro ambito, per una durata di tre anni. Il mandato del presidente della corte d'appello è rinnovabile due volte.
2. Le elezioni del presidente della corte d'appello si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il giudice che ottiene la maggioranza assoluta. Se nessun giudice ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo scrutinio ed è eletto il giudice che ottiene il maggior numero di voti.
3. Il presidente della corte d'appello dirige le attività giudiziarie e l'amministrazione della corte d'appello e presiede la corte d'appello riunita in seduta plenaria.
4. Se il presidente della corte d'appello cessa dal mandato prima della scadenza, si procede all'elezione di un successore per il periodo restante.

Articolo 14

Presidente del tribunale di primo grado

1. Il presidente del tribunale di primo grado è eletto da tutti i giudici a tempo pieno del tribunale di primo grado, nel loro ambito, per una durata di tre anni. Il mandato del presidente del tribunale di primo grado è rinnovabile due volte.

2. Il primo presidente del tribunale di primo grado ha la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la sede della divisione centrale.
3. Il presidente del tribunale di primo grado dirige le attività giudiziarie e l'amministrazione del tribunale di primo grado.
4. L'articolo 13, paragrafi 2 e 4, si applica per analogia al presidente del tribunale di primo grado.

Articolo 15

Praesidium

1. Il praesidium è costituito dal presidente della corte d'appello, che ne esercita la presidenza, dal presidente del tribunale di primo grado, da due giudici della corte d'appello eletti nel loro ambito, da tre giudici del tribunale di primo grado che sono giudici a tempo pieno eletti nel loro ambito e dal cancelliere che non ha diritto di voto.
2. Il praesidium esercita le sue funzioni conformemente al presente statuto. Fatta salva la propria responsabilità, esso può delegare taluni compiti a uno dei suoi membri.
3. Il praesidium è responsabile della gestione del tribunale e in particolare:
 - a) elabora proposte di modifica del regolamento di procedura conformemente all'articolo 41 dell'accordo e proposte riguardanti il regolamento finanziario del tribunale;
 - b) prepara il bilancio annuale, i conti annuali e la relazione annuale del tribunale e li presenta al comitato del bilancio;
 - c) fissa gli orientamenti per il programma di formazione dei giudici e ne sorveglia l'attuazione;
 - d) prende decisioni sulla nomina e la revoca del cancelliere e del cancelliere aggiunto;
 - e) stabilisce le norme che disciplinano la cancelleria, comprese le sottosezioni;
 - f) formula un parere conformemente all'articolo 83, paragrafo 5, dell'accordo.
4. Le decisioni spettanti al praesidium di cui agli articoli 7, 8, 10 e 22 sono adottate senza la partecipazione del cancelliere.
5. Il praesidium può prendere decisioni valide solo se sono presenti o debitamente rappresentati tutti i membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Articolo 16

Personale

1. I funzionari e gli altri agenti del tribunale hanno il compito di assistere il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale di primo grado, i giudici e il cancelliere. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente della corte d'appello e del presidente del tribunale di primo grado.
2. Il comitato amministrativo definisce lo statuto dei funzionari e degli altri agenti del tribunale.

Articolo 17

Vacanze giudiziarie

1. Previa consultazione del praesidium, il presidente della corte d'appello stabilisce la durata delle vacanze giudiziarie e le norme sul rispetto dei giorni festivi.

2. Durante il periodo di vacanze giudiziarie, le funzioni del presidente della corte d'appello e del presidente del tribunale di primo grado possono essere esercitate da qualsiasi giudice invitato in tal senso dal rispettivo presidente. Nei casi di urgenza, il presidente della corte d'appello può convocare i giudici.

3. Il presidente della corte d'appello o il presidente del tribunale di primo grado può, per giustificati motivi, accordare permessi rispettivamente ai giudici della corte d'appello o ai giudici del tribunale di primo grado.

SEZIONE 2

Il tribunale di primo grado

Articolo 18

Costituzione e scioglimento di una divisione locale o regionale

1. La richiesta di uno o più Stati membri contraenti di costituire una divisione locale o regionale è indirizzata al presidente del comitato amministrativo. Essa indica la sede della divisione locale o regionale.

2. La decisione del comitato amministrativo che istituisce una divisione locale o regionale indica il numero di giudici per la divisione in questione e tale decisione è accessibile al pubblico.

3. Il comitato amministrativo decide di sciogliere una divisione regionale o locale su richiesta dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale o degli Stati membri contraenti che partecipano alla divisione regionale. La decisione di sciogliere una divisione locale o regionale indica la data limite per l'introduzione di nuove cause dinanzi a detta divisione e la data in cui la divisione cesserà di esistere.

4. A decorrere dalla data in cui una divisione locale o regionale è sciolta, i giudici assegnati a tale divisione locale o regionale sono assegnati alla divisione centrale e le cause ancora pendenti dinanzi a detta divisione locale o regionale, così come l'ufficio periferico della cancelleria e tutta la documentazione sono trasferiti alla divisione centrale.

Articolo 19

Collegi

1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai collegi nell'ambito di una divisione sono disciplinate dal regolamento di procedura. Uno dei giudici del collegio è designato giudice presidente conformemente al regolamento di procedura.

2. Ciascun collegio può delegare, conformemente al regolamento di procedura, talune funzioni ad uno o più dei giudici che lo compongono.

3. Un giudice permanente per ogni divisione può essere designato al fine di procedere nelle cause urgenti conformemente al regolamento di procedura.

4. Nei casi in cui tenga l'udienza un giudice unico, conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, dell'accordo, o un giudice permanente, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, tale giudice esercita tutte le funzioni di un collegio.

5. Un giudice del collegio agisce in qualità di relatore, conformemente al regolamento di procedura.

Articolo 20

Pool di giudici

1. Il cancelliere stila un elenco con i nomi dei giudici che fanno parte del pool di giudici. In relazione a ciascun giudice l'elenco indica almeno le conoscenze linguistiche, il settore tecnologico e l'esperienza nonché i casi trattati in precedenza dal giudice.

2. Una richiesta indirizzata al presidente del tribunale di primo grado per l'assegnazione di un giudice dal pool di giudici reca in particolare l'indicazione dell'oggetto della causa, la lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti usata dai giudici del collegio, la lingua del procedimento e il settore tecnologico richiesto.

SEZIONE 3

La corte d'appello

Articolo 21

Collegi

1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai collegi sono disciplinate dal regolamento di procedura. Un giudice del collegio è nominato giudice presidente conformemente al regolamento di procedura.
2. Per cause di importanza eccezionale e in particolare allorché la decisione può avere ripercussioni sull'unità e la coerenza della giurisprudenza del tribunale, la corte d'appello può decidere, su proposta del presidente, di investire della causa la corte in seduta plenaria.
3. Ciascun collegio può delegare, conformemente al regolamento di procedura, talune funzioni ad uno o più dei giudici che lo compongono.
4. Un giudice del collegio agisce in qualità di relatore, conformemente al regolamento di procedura.

SEZIONE 4

La cancelleria

Articolo 22

Nomina e revoca del cancelliere

1. Il praesidium nomina il cancelliere del tribunale per un periodo di sei anni. Il cancelliere può essere rinominato.
2. Due settimane prima della data fissata per la nomina del cancelliere, il presidente della corte d'appello informa il praesidium delle candidature presentate per il posto vacante.
3. Prima di assumere le sue funzioni, il cancelliere presta dinanzi al praesidium il giuramento di esercitare le funzioni di cancelliere in piena imparzialità e secondo coscienza.
4. Il cancelliere può essere rimosso dalle sue funzioni soltanto se non soddisfa più agli obblighi derivanti dalla sua carica. Il praesidium decide dopo aver ascoltato il cancelliere.
5. Se il cancelliere cessa dal mandato prima della scadenza, il praesidium nomina il suo successore per un periodo di sei anni.
6. Se il cancelliere è assente o nell'impossibilità di assistere a tale posto è vacante, il presidente della corte d'appello, previa consultazione del praesidium, designa un membro del personale del tribunale per svolgere le mansioni del cancelliere.

Articolo 23

Funzioni del cancelliere

1. Il cancelliere assiste il tribunale, il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale di primo grado e i giudici nell'adempimento delle loro funzioni. Il cancelliere è responsabile dell'organizzazione delle attività della cancelleria, sotto l'autorità del presidente della corte d'appello.

2. Il cancelliere è responsabile in particolare:
 - a) della tenuta del registro che comprende un archivio di tutte le cause sottoposte al tribunale;
 - b) della tenuta e della gestione degli elenchi conformemente all'articolo 18, all'articolo 48, paragrafo 3, e all'articolo 57, paragrafo 2, dell'accordo;
 - c) della tenuta e della pubblicazione di un elenco delle notifiche e delle revoche delle decisioni di rinuncia conformemente all'articolo 83 dell'accordo;
 - d) della pubblicazione delle decisioni del tribunale, fatta salva la tutela delle informazioni riservate;
 - e) della pubblicazione delle relazioni annuali contenenti dati statistici; e
 - f) dell'accertamento che le informazioni sulle decisioni di rinuncia conformemente all'articolo 83 dell'accordo, siano notificate all'Ufficio europeo dei brevetti.

Articolo 24

Tenuta del registro

1. Le modalità precise per la tenuta del registro del tribunale sono stabilite nelle norme che disciplinano la cancelleria, adottate dal praesidium.
2. Le norme per l'accesso ai documenti della cancelleria sono stabilite nel regolamento di procedura.

Articolo 25

Sottosezioni della cancelleria e cancelliere aggiunto

1. Il praesidium nomina un cancelliere aggiunto per un periodo di sei anni. Il cancelliere aggiunto può essere rinominato.
2. L'articolo 22, paragrafi da 2 a 6, si applica per analogia.
3. Il cancelliere aggiunto è responsabile dell'organizzazione e delle attività delle sottosezioni della cancelleria sotto l'autorità del cancelliere e del presidente del tribunale di primo grado. Le funzioni del cancelliere aggiunto comprendono in particolare:
 - a) tenuta degli archivi di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado;
 - b) notifica alla cancelleria di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado.
4. Il cancelliere aggiunto fornisce anche assistenza amministrativa e di segreteria alle divisioni del tribunale di primo grado.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 26

Bilancio

1. Il bilancio è adottato dal comitato del bilancio su proposta del praesidium. Esso è elaborato conformemente ai principi contabili generalmente ammessi definiti nel regolamento finanziario, stabilito conformemente all'articolo 33.
2. Nell'ambito del bilancio il praesidium può, conformemente al regolamento finanziario, stornare fondi tra le varie linee o voci.

3. Il cancelliere è responsabile dell'esecuzione del bilancio conformemente al regolamento finanziario.
4. Il cancelliere presenta ogni anno una dichiarazione sui conti dell'esercizio finanziario precedente relativa all'esecuzione del bilancio, che è approvata dal praesidium.

Articolo 27

Autorizzazione delle spese

1. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo diversa disposizione del regolamento finanziario.
2. Conformemente al regolamento finanziario, i crediti diversi da quelli concernenti le spese relative al personale, che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, possono essere riportati all'esercizio finanziario successivo, ma nei limiti di quest'ultimo.
3. I crediti sono registrati in linee diverse secondo la natura o la destinazione delle spese e sono ripartiti, per quanto necessario, conformemente al regolamento finanziario.

Articolo 28

Crediti per spese non prevedibili

1. Il bilancio del tribunale può comprendere crediti per spese non prevedibili.
2. L'uso di tali crediti da parte del tribunale è soggetto alla approvazione preventiva del comitato del bilancio.

Articolo 29

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 30

Formazione del bilancio

Il praesidium sottopone il progetto di bilancio del tribunale al comitato del bilancio non oltre la data prevista nel regolamento finanziario.

Articolo 31

Bilancio provvisorio

1. Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora adottato dal comitato del bilancio, le spese possono essere effettuate mensilmente per linea o seguendo un'altra suddivisione del bilancio, conformemente al regolamento finanziario, nel limite di un dodicesimo dei crediti del bilancio dell'esercizio finanziario precedente, a condizione che i crediti così messi a disposizione del praesidium non siano superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio.
2. Il comitato del bilancio, su riserva del rispetto delle altre disposizioni di cui al paragrafo 1, può autorizzare spese superiori al dodicesimo dei crediti del bilancio dell'esercizio precedente.

Articolo 32

Revisione dei conti

1. Gli stati finanziari annuali del tribunale sono esaminati da revisori indipendenti. I revisori sono nominati e se necessario rinvii dal comitato del bilancio.

2. La revisione, che si basa sulle norme contabili professionali ed ha luogo, se necessario, in situ, verifica che l'esecuzione del bilancio sia conforme a criteri di regolarità e legittimità e che l'amministrazione finanziaria del tribunale sia stata condotta secondo i principi dell'economia e della sana gestione finanziaria. Al termine di ciascun esercizio i revisori elaborano una relazione contenente un parere di revisione contabile firmato.

3. Il praesidium sottopone al comitato del bilancio gli stati finanziari annuali del tribunale e la dichiarazione annuale di esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario precedente, unitamente alla relazione dei revisori.

4. Il comitato del bilancio approva i conti annuali e la relazione dei revisori e dà scarico al praesidium in relazione all'esecuzione del bilancio.

Articolo 33

Regolamento finanziario

1. Il regolamento finanziario è adottato dal comitato amministrativo. Esso è modificato dal comitato amministrativo su proposta del tribunale.

2. Il regolamento finanziario stabilisce in particolare:

a) le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio e alla presentazione e revisione dei conti;

b) il metodo e la procedura con cui i pagamenti e i contributi, compresi i contributi finanziari iniziali previsti dall'articolo 37 dell'accordo, sono messi a disposizione del tribunale;

c) le norme relative alle responsabilità degli ordinatori e dei contabili e le modalità relative al loro controllo;
e

d) i principi contabili generalmente ammessi su cui si basano il bilancio e gli stati finanziari annuali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 34

Segreto delle deliberazioni

Le deliberazioni del tribunale sono e restano segrete.

Articolo 35

Decisioni

1. Nelle sedute del collegio con un numero pari di giudici, le decisioni del tribunale sono adottate a maggioranza dei membri del collegio. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. In caso di impedimento di un giudice di un collegio si può ricorrere al giudice di un altro collegio conformemente al regolamento di procedura.

3. Se il presente statuto prevede che la corte d'appello adotti una decisione in seduta plenaria, detta decisione è valida solo se adottata da almeno 3/4 dei giudici costituenti la seduta plenaria.

4. Nelle decisioni del tribunale figurano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.
5. Le decisioni sono firmate dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere per le decisioni della corte d'appello e dal cancelliere aggiunto per le decisioni del tribunale di primo grado. Esse sono lette in pubblica udienza.

Articolo 36

Pareri dissenzienti

Il parere dissenziente espresso separatamente da un giudice del collegio conformemente all'articolo 78 dell'accordo è motivato, reso per iscritto e firmato dal giudice che lo ha formulato.

Articolo 37

Decisione in contumacia

1. Su richiesta di una parte di una causa, può essere pronunciata una decisione in contumacia conformemente al regolamento di procedura qualora l'altra parte, dopo aver ricevuto notifica dell'atto di citazione o di un atto equivalente, si astenga dal depositare conclusioni scritte per difendersi o non compaia in udienza. Tale decisione può essere impugnata entro un mese dalla notifica alla parte nei confronti della quale è stata pronunciata la decisione in contumacia.
2. L'impugnazione non ha effetti sospensivi sulla decisione in contumacia salvo diversa decisione del tribunale.

Articolo 38

Questioni sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Si applicano le procedure stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per le domande di pronuncia pregiudiziale nell'ambito dell'Unione europea.
2. Qualora abbiano deciso di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione circa l'interpretazione del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero una questione circa la validità o interpretazione di atti delle istituzioni dell'Unione europea, il tribunale di primo grado o la corte d'appello sospendono il procedimento.

—

1.2.2. Testo approvato 2524 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2524

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 ottobre 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 89 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.

2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano

correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2.

2-quater. Ai fini di cui al comma *2-bis* non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1».

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate in euro 6.174 annui a decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro 195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per l'anno 2020, in euro 326.340 per l'anno 2021, in euro 391.248 per l'anno 2022 e in euro 435.120 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo, pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno 2017, a euro 450.000 per l'anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di euro 456.174 per l'anno 2016, di euro 621.442 per l'anno 2017 e di euro 741.294 annui a decorrere dall'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati ai sensi del comma 1 del presente articolo, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettere *b) e c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 e dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

4. Agli oneri eventualmente derivanti dall'istituzione di una divisione locale italiana secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2524
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013

Titolo breve: *Ratifica Accordo tribunale unificato brevetti*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N_115 \(pom.\)](#)

28 settembre 2016

[N_116 \(pom.\)](#)

11 ottobre 2016

Esito: **concluso
l'esame**

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 115 (pom.) del 28/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2016
115^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2521) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(2522) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il relatore **SANGALLI** (PD) ricorda che il Rendiconto generale dello Stato espone i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, mentre il disegno di legge di assestamento reca l'aggiornamento degli stanziamenti del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2016, anche sulla scorta della consistenza dei residui accertati in sede di resoconto dell'anno precedente.

La Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione bilancio sui testi, già approvati dalla Camera dei deputati, per gli aspetti che riguardano il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Lo stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 2015, di cui alla legge di bilancio n. 191 del

2014, recava dotazioni per spese correnti pari a 2.128 milioni di euro. Con le previsioni assestate per il 2015 la dotazione iniziale di competenza è stata elevata di 254,5 milioni di euro (pari all'11,72 per cento delle previsioni iniziali), mentre le autorizzazioni di cassa sono state incrementate di 265,8 milioni (12,24 per cento delle previsioni iniziali). Si registra dunque un riequilibrio, sia pure parziale, a favore del Ministero.

Le più importanti variazioni di competenza interessano la Missione n. 4 (L'Italia in Europa e nel mondo), che ha registrato un incremento complessivo di 428,4 milioni di euro.

Analizzando gli 11 programmi in cui si ripartisce tale missione, quello che registra la maggiore variazione è il programma relativo alla Cooperazione allo sviluppo (Programma 4.2), che ha registrato un aumento di 217,1 milioni. Si segnalano i capitoli relativi ai contributi volontari alle Organizzazioni internazionali e alle Banche e Fondi di sviluppo (cap. 2180), con un incremento di 108,4 milioni, quello relativo al sostegno a strumenti di assistenza tecnica per ostacolare la produzione della droga (cap. 2182, più 76,5 milioni), per gli impegni contro le calamità, la fame e le carenze igienico-sanitarie (cap. 2183, con un incremento di 14,5 milioni) e quello recante contributi alle ONG idonee (cap. 2181, che registra un incremento di 9,8 milioni).

Anche il programma relativo alla promozione della pace e della sicurezza internazionale (Programma 4.6) registra un significativo incremento, pari a 138,2 milioni di euro, in larga parte imputabile al capitolo relativo al sostegno alle forze di sicurezza afgane (+ 120 milioni di euro).

Più contenuti risultano gli aumenti a carico dei programmi relativi - fra gli altri - alla presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (Programma 4.12, con 36,4 milioni), ai servizi ai cittadini e alle imprese tramite le rappresentanze all'estero (Programma 4.13 con 12,5 milioni), al coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (Programma 4.14 con 10 milioni), alla promozione del sistema Paese (Programma 4.9, con 3,7 milioni), all'integrazione europea (Programma 4.7, con 2,5 milioni) e alle politiche migratorie e per gli Italiani nel mondo (Programma 4.8, con 2,4 milioni).

Delle altre due missioni nelle quali si articola lo stato di previsione degli Affari esteri, la Missione n. 32, relativa ai servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, registra un aumento di circa 17,1 milioni.

Da ultimo la Missione n. 33, relativa ai fondi da ripartire, ha invece visto a consuntivo un decremento di 0,7 milioni.

Di rilievo, con riferimento al Rendiconto generale dello Stato 2015, appaiono altresì le analisi contenute nella consueta Relazione della Corte dei conti, che evidenziano l'impegno italiano per l'innalzamento della quota di Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e per un progressivo riallineamento del contributo nazionale agli standard internazionali: i dati registrano un effettivo incremento di tale aiuto, con un rapporto fra il nostro APS e il Reddito nazionale Lordo passato da 0,19 per cento del 2014 a 0,21 per cento nel 2015.

La relazione ricorda altresì come il MAECI e le sue strutture all'estero abbiano continuato nel 2015 ad operare per consolidare la *spending review*, al netto della razionalizzazione geografica ed organizzativa della rete diplomatica, in particolare attraverso l'attuazione della revisione strutturale dell'indennità di servizio all'estero (ISEE) nonché mediante l'incremento della rete consolare onoraria, molto meno costosa.

La Corte ricorda inoltre che lo stanziamento complessivo di competenza risulta pari a 2,6 miliardi di euro, con un aumento del 27,4 per cento rispetto al 2014 dovuti in larga parte all'aggregazione funzionale delle risorse di cooperazione dal bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze al MAECI.

La relazione sottolinea altresì come i risparmi previsti dalla legge di stabilità del 2015 derivanti dalla riduzione dei trasferimenti connessi ad accordi internazionali siano stati effettivamente conseguiti e ammontino a 25 milioni di euro; tuttavia tale contrazione di spesa è stata conseguita senza che risultino contestuali modifiche normative di quegli accordi, aspetto questo che rischia di esporre il Paese ad un

eventuale contenzioso internazionale.

La medesima relazione della magistratura contabile ricorda che le principali tipologie d'intervento nell'ambito della cooperazione allo sviluppo sono state i doni ai Paesi in via di sviluppo per 188 milioni di erogato, i crediti di aiuto per 88 milioni, a fronte di un impegno di 200,5 milioni, i doni ad organismi internazionali per 189,2 milioni e i contributi obbligatori per 492 milioni. In riferimento al debito estero sovrano detenuto verso l'Italia dai Paesi in via di sviluppo (PVS) e dai Paesi emergenti, viene ricordato che il nostro Paese ha concluso diversi accordi bilaterali di trattamento del debito, quali le cancellazioni, le conversioni, le ristrutturazioni e il riacquisto del debito. La situazione creditoria dell'Italia al 2015, per un totale di 6,5 miliardi, è sussistente sia verso il Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, attraverso il quale vengono erogati crediti di aiuto definiti bilaterali in ambito OCSE, sia verso SACE, i cui crediti sono garantiti dallo Stato. Riguardo agli accordi di conversione del debito, la stessa relazione sottolinea che essi attengono alla cancellazione di parte del debito derivante da crediti di aiuto in valuta, dovuto all'Italia dai PVS, a fronte della messa a disposizione da parte dei Paesi debitori di risorse equivalenti in valuta locale, per realizzare progetti concordati tra i Governi. L'ammontare, dal 2000 al 2015, degli accordi firmati è di 1,16 miliardi, di cui effettivamente convertiti 886,3 milioni.

La relazione menziona altresì il programma denominato "Promozione della pace e sicurezza internazionale", che, finanziato, con 626 milioni, rappresenta il secondo programma per impatto finanziario della Missione n. 4 del Ministero, nonché il programma di "Promozione del sistema paese" attraverso cui si è puntato all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, anche se con stanziamenti più contenuti, pari a 151,6 milioni.

Con riguardo al programma "Italiani nel mondo e politiche migratorie", finanziato da uno stanziamento di 45,4 milioni, la Corte rileva una riduzione delle spese di funzionamento, a fronte di un aumento dei trasferimenti. La magistratura contabile evidenzia tuttavia che la valorizzazione dei servizi consolari e quindi dei servizi offerti a più di 4,8 milioni di italiani residenti all'estero e agli stranieri richiedenti visto, hanno consentito agli Uffici all'estero di riscuotere nel 2015 più di 155 milioni di euro, a titolo di percezioni consolari.

La relazione della Corte ricorda altresì come nel 2015 sia proseguita l'azione di riorientamento della rete diplomatico-consolare; il documento sottolinea come la spesa di funzionamento delle sedi estere interessi 297 sedi (tra Rappresentanze diplomatiche, Uffici consolari e Istituti italiani di cultura). I due programmi a questo scopo preposti - "Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari" e "Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese" - presentano uno stanziamento definitivo nel 2015, rispettivamente di 111 milioni e di 542 milioni.

Con riferimento all'assestamento 2016, si evidenzia innanzitutto come lo stato di previsione del Ministero per il 2016 rechi spese in competenza per un totale di 2.288,8 milioni di euro, di cui 2.263,5 milioni di parte corrente e 25,2 milioni in conto capitale.

Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa coincidono esattamente con le previsioni iniziali di competenza, sia per le spese correnti, sia per il conto capitale.

La consistenza dei residui presunti viene valutata al 1° gennaio 2016 in 123,3 milioni, di cui 115,6 milioni nella parte corrente e 7,7 milioni nel conto capitale. La massa spendibile ammonta quindi a 2.412,1 milioni, con un coefficiente di realizzazione - ovvero il rapporto tra le autorizzazioni di cassa e la massa spendibile - che si attesta al 94,88 per cento.

Rispetto a tali previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento 2016 reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nel periodo gennaio-maggio 2016, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge di assestamento.

Le variazioni hanno determinato un aumento di 103,6 milioni di euro delle dotazioni di competenza e cassa, dovuti a provvedimenti normativi e amministrativi intercorsi nel periodo gennaio-maggio 2016. Si segnalano, fra gli altri: 65 milioni di euro riassegnati dal Fondo per l'attuazione delle politiche

comunitarie; 1,1 milioni di euro derivanti dalla reiscrizione di residui passivi perenti; 9,8 milioni di euro derivanti da riassegnazioni ai capitoli di "cedolino unico"; 126.000 euro derivanti da assegnazione di fondi per le competenze accessorie al personale; 366.000 euro da riassegnazione di introiti tariffari in favore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA); 36.000 euro sono derivati da prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (cap. 3000/Economia e finanze); 127.000 euro sono finalizzati alla ratifica di accordi internazionali; 26,9 milioni di euro derivanti da assegnazione di fondi per consultazioni elettorali.

Le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono relative ad un aumento negli stanziamenti di competenza di 300.000 euro ? tutti di parte corrente -, accompagnato da un analogo incremento delle autorizzazioni di cassa (anche questo interamente di parte corrente). I residui, con un incremento di 113,3 milioni, si attestano a complessivi 236,6 milioni, dei quali 10,9 milioni per il conto capitale e 225,7 milioni per la parte corrente.

La variazione di competenza risulta da un decremento di 1,7 milioni di euro a carico della Missione n. 4 (L'Italia in Europa e nel mondo), a fronte di un incremento di 2 milioni dei fondi per la Missione n. 32 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche), quasi tutti a favore del Programma 32.3 (Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza). La citata Missione n. 4 è inoltre interessata da un'appostazione supplementare di residui pari a 111 milioni, determinata in via preponderante dal Programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo, +110,7 milioni).

Per quanto concerne le autorizzazioni di cassa, l'andamento è stato del tutto analogo alla competenza. Conclusivamente, pertanto, rispetto alle previsioni iniziali, le spese previste registrano un aumento complessivo di 103,9 milioni di euro tanto per la competenza che per le autorizzazioni di cassa, con le previsioni per il 2016 che risultano assestate a 2.392,8 milioni per la competenza e per la cassa, con 236,7 milioni di residui accertati.

Per effetto delle predette variazioni, la massa spendibile, che nelle previsioni di bilancio era di 2.412,2 milioni, risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 2.629,5 milioni.

Dà quindi lettura di due schemi di parere.

Non essendovi altri interventi, verificata, prima di ciascuna deliberazione, la sussistenza del numero legale, il presidente [CASINI](#) pone in votazione, in successione, le proposte di parere favorevole presentate dal relatore (pubblicate in allegato) in riferimento ai due disegni di legge in titolo.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2404) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2405) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2406) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2467) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Corsini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2468) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Corsini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2469) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di ricevere mandato, in qualità di relatore, a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato a svolgere la relazione in forma orale.

La Commissione approva.

(2523) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [COMPAGNA](#) (CoR) espone il contenuto del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo, sottoscritto dall'Italia e dall'Austria nel luglio 2014, in materia di cooperazione di polizia.

L'intesa, che si compone 34 articoli ed è destinata a sostituire un precedente accordo del 1986, punta a rafforzare la collaborazione operativa fra i due Paesi, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, alla migrazione illegale, ai reati economici e al riciclaggio e alla criminalità informatica.

Come espressamente richiamato nel preambolo, il testo si pone nel quadro della normativa europea in materia di cooperazione fra le forze di sicurezza, ed in particolare delle Decisioni del Consiglio nn. 615 e 616 del 2008.

L'Accordo individua innanzitutto le Autorità dei due Paesi competenti per la sua attuazione e specifica

gli ambiti e le forme della cooperazione, da realizzarsi mediante lo scambio di informazioni e di esperienze, nonché l'assistenza reciproca nella formazione del personale. L'intesa stabilisce inoltre che l'assistenza venga fornita sulla base di specifiche richieste delle Parti, fissando le procedure per la loro esecuzione, individuandone i requisiti formali e sostanziali, regolando i motivi per opporvi un rifiuto e prevedendo forme di assistenza spontanea. Il testo disciplina poi ulteriori forme di cooperazione di polizia attinenti, in particolare, le attività di osservazione e inseguimento transfrontaliero, le consegne transfrontaliere, le forme di intervento comuni e il distacco di esperti per la sicurezza.

Il titolo IV disciplina le attività di cooperazione nella zona di frontiera comune, prevedendo anche una collaborazione nelle attività di rimpatrio di cittadini di Stati terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento e il ricorso a forme di intervento comuni (inclusi i pattugliamenti misti), per le attività di prevenzione e contrasto della migrazione illegale.

Le norme del Titolo VI, in particolare, che derivano dal Trattato di Prüm e dalle successive decisioni del Consiglio dell'Unione europea, disciplinano, sotto diversi aspetti, lo *status* giuridico degli agenti impiegati nel territorio dell'altra Parte rispetto alla responsabilità penale e civile.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli che ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore del testo.

Gli oneri complessivi sono quantificati in circa 126 mila euro annui.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea e tiene conto degli strumenti giuridici di collaborazione già esistenti in ambito internazionale, fra i quali le Convenzioni delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e contro la criminalità organizzata transnazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2525) Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016

(Esame e rinvio)

Il relatore **PEGORER** (PD) segnala che la Commissione è chiamata ad esaminare un disegno di legge molto rilevante, che ratifica l'adesione del Montenegro alla NATO.

Il Montenegro, Paese di circa 700.000 abitanti, stretto fra i Balcani occidentali e il Mediterraneo, aperto all'influenza europea ma al contempo considerato dalla Russia alla stregua di un proprio "giardino sull'Adriatico", dopo la dissoluzione dello Stato jugoslavo è rimasto legato alla Serbia, anche per la prevalente e comune impronta ortodossa, nella cosiddetta "Repubblica Federale di Jugoslavia", attraversando in maniera dolorosa tutte le fasi della guerra.

Divenuto indipendente nel 2006, il Montenegro, forte di un progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti e delle prospettive di ulteriore sviluppo economico che sarebbero potute derivarne, si è quindi risolutamente avviato sulla via della integrazione europea ed atlantica. Il percorso di avvicinamento all'Unione europea, dopo l'adozione unilaterale dell'euro come propria moneta, ha ufficialmente preso inizio nel 2008 con la presentazione della domanda di adesione, cui ha fatto seguito l'avvio dei relativi negoziati nel 2012. Ad oggi il Montenegro, come ha riconosciuto la

Commissione europea nel suo *Country report* del 2015, ha compiuto progressi significativi in numerosi capitoli negoziali, fra cui quelli relativi al sistema giudiziario e diritti fondamentali e alla giustizia, libertà e sicurezza, sebbene debba ancora essere perfezionato sul fronte della lotta al crimine organizzato e alla corruzione.

Altrettanto risoluto, per quanto segnato da controversie in sede domestica e non improntato ad intenti antirussi, è stato l'impegno di Podgorica in direzione dell'Alleanza Atlantica, nel solco peraltro di quanto già deciso da altri Paesi dell'area. Alla decisione del Montenegro di aderire al programma denominato "Partenariato per la Pace" con la NATO, avanzata sin dal dicembre 2006, hanno fatto seguito l'avvio di esercitazioni militari congiunte nell'Adriatico, l'invito ufficiale ad aderire all'Organizzazione formulato nel dicembre 2015 dai ventotto ministri degli Esteri dei Paesi membri, e, da ultimo, la firma a Bruxelles lo scorso 19 maggio del Protocollo sull'adesione, oggi al nostro esame. Questo documento internazionale, che si compone di un preambolo e di tre articoli, stabilisce tempi e modalità dell'adesione del Montenegro nell'Alleanza Atlantica. Una volta concluso il percorso di ratifica da parte di tutti i Paesi alleati, infatti, il Montenegro, che dallo scorso maggio siede nell'Alleanza Atlantica in qualità di osservatore e partecipa già ad alcune missioni internazionali, ne diverrà ufficialmente il ventinovesimo Stato membro.

Si tratta evidentemente di un evento di grande rilievo geopolitico, che ha l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e stabilità all'intera regione dei Balcani occidentali ed alla zona Adriatica, consolidando il processo di integrazione nelle organizzazioni europee ed atlantiche del Montenegro. L'adesione alla NATO ha fortemente interessato la stessa opinione pubblica montenegrina, soprattutto la componente di origine serba, che ancora ricorda i bombardamenti della NATO del 1999 che colpirono anche il Montenegro e che nutre un atteggiamento di diffidenza nei confronti di questa operazione. L'adesione di Podgorica, peraltro, è un tema che ha ripercussioni anche sulla politica interna: da un lato l'obiettivo prioritario della politica estera del Governo del *premier* montenegrino Djukanovic, *leader* del primo partito del Paese, il Partito Democratico dei Socialisti (DPS), è stato proprio il progressivo avvicinamento alle strutture europee ed euro-atlantiche, dall'altro ampi settori dell'opposizione e della società civile si dimostrano restii ad allontanare il Montenegro dal quadro delle alleanze tradizionali con Serbia e Russia. Peraltro dopo la firma del Protocollo di adesione, il Parlamento montenegrino ha votato a maggioranza il 17 giugno scorso una risoluzione a sostegno dell'adesione del Paese alla NATO, in cui viene ribadito l'impegno del Montenegro nel percorso di adesione euro-atlantica, considerato una priorità strategica, rassicurando gli altri Paesi *partner* sull'affidabilità del futuro alleato ed invitando al dibattito democratico i partiti anti-NATO. Il Fronte Democratico e il Partito Popolare Socialista, rispettivamente secondo e terzo partito del Paese, hanno invece votato contro la risoluzione, e stanno valutando se presentare un nuovo testo in cui richiedere che la questione venga sottoposta al giudizio di un apposito *referendum* popolare.

Possiamo dire che il processo di allargamento della NATO all'area balcanica è un percorso avviato da anni, che risponde ad esigenze di sicurezza vecchie e nuove. Ovviamente l'auspicio è che venga gestito in modo tale da non costituire un ulteriore elemento di incomprensione con Mosca, con cui evidentemente occorre riprendere e rafforzare un dialogo costruttivo.

Conclude ricordando che il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 3 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Sono esclusi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente [CASINI](#) sottolinea la delicatezza dell'adesione del Montenegro alla NATO, in una fase già molto complessa dei Balcani occidentali. La crisi dell'Unione europea si è infatti inevitabilmente riverberata sui Paesi dell'area, per i quali la prospettiva dell'adesione all'Unione europea ha per molti anni costituito uno stimolo essenziale per le riforme interne ed una bussola in politica estera. La situazione è molto delicata sia Bosnia Erzegovina che in Macedonia, oltre che nei rapporti tra Croazia e Serbia. In questo senso occorre un grande sforzo diplomatico dell'Italia, che nell'area può vantare ottime relazioni, che tenga aperta la prospettiva dell'integrazione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2524) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [COMPAGNA](#) (CoR) espone l'Accordo del febbraio 2013 relativo alla istituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di un tribunale unificato dei brevetti.

Frutto di una lunga trattativa negoziale, l'Accordo è parte di un più ampio pacchetto legislativo in materia di protezione brevettuale europea uniforme, unitamente ai due regolamenti del 2012.

Attualmente la protezione dei brevetti è assicurata, anche negli Stati membri dell'Unione europea, dalla normativa interna o internazionale a partire dalla Convenzione di Monaco del 1973. L'Ufficio Europeo Brevetti (EPO), si limita a facilitare la fase di rilascio del brevetto europeo, ma non prevede una procedura effettiva per il mantenimento in vita del brevetto stesso, né adeguati rimedi giurisdizionali in caso di controversie. La *ratio* delle nuove misure legislative europee, incluso l'Accordo oggi al nostro esame, è quella di creare un sistema completo di protezione sovranazionale dei brevetti, con un'efficacia giuridica unitaria in tutto il territorio dell'Unione europea. A differenza di quanto accade ora (il brevetto europeo produce lo stesso effetto di un brevetto nazionale in ogni Paese nel quale è stata ottenuta la protezione), nel nuovo sistema sarà possibile garantire una tutela uniforme. Come ricorderete l'Italia, che aveva inizialmente scelto - come Spagna e Croazia - di non aderire al brevetto europeo a causa dell'esclusione della lingua italiana fra quelle utilizzate per la concessione dei brevetti, ha ufficialmente aderito al sistema nel 2015, anche a seguito di alcune risoluzioni parlamentari e in base a una valutazione complessiva dei benefici delle nuove norme (anche perché il nostro Paese è il quarto per numero di brevetti complessivi). Peraltro, come si vedrà tra breve, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea potrebbe consentire il recupero di un ruolo per la lingua italiana.

La Parte prima dell'Accordo concerne disposizioni generali e istituzionali: istituisce il tribunale unificato, ne definisce lo *status* giuridico e la struttura, prevedendo un tribunale di primo grado (con la divisione centrale a Parigi e sezioni a Monaco e Londra, quest'ultima ovviamente da allocare in altra città), una corte d'appello e una cancelleria. I successivi articoli dettano norme sui criteri e le procedure di nomina dei giudici e sul loro *status*, fissando la competenza internazionale dell'organismo e istituendo un centro di arbitrato.

La Parte seconda dell'Accordo è dedicata alle disposizioni finanziarie, mentre la terza disciplina l'organizzazione e gli aspetti procedurali del tribunale, prevedendo uno statuto per la regolamentazione dei profili organizzativi (articolo 40) e un regolamento procedurale. I successivi articoli concernono la proporzionalità e l'equità delle modalità di trattamento delle controversie, la gestione delle cause, le procedure elettroniche utilizzabili, la pubblicità dei procedimenti, la capacità giuridica nei confronti del tribunale, la titolarità a proporre azioni e la rappresentanza delle parti dinanzi all'organo giurisdizionale (articoli 42-48). Di rilievo sono poi gli articoli da 49 a 51 che dettano norme sul regime linguistico delle procedure innanzi al tribunale unificato, prevedendo, salvo una serie di disposizioni derogatorie, che la lingua utilizzata innanzi alle divisioni regionali o locali del tribunale sia una delle lingue ufficiali dello Stato che ospita la divisione interessata (Parigi, Londra e Monaco di Baviera), aspetto che conferma il regime sostanzialmente trilinguistico contestato tuttora dalla Spagna e, in una prima fase, anche dal nostro Paese.

Da ultimo, gli allegati al testo contengono lo statuto del tribunale unificato dei brevetti e l'indicazione dei criteri di distribuzione del contenzioso tra la sede centrale di Parigi e le sezioni di Londra e di Monaco di Baviera. La sezione londinese, ovviamente, non sarà più prevista dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea; a quel punto, in vista dell'individuazione di una nuova sede, l'Italia potrà certamente svolgere un ruolo di primo piano.

Il disegno di legge introduce le opportune modifiche alla normativa interna in materia di proprietà intellettuale e industriale.

Viene modificato il decreto legislativo n. 168 del 2003, relativo all'istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, prevedendo di escludere dalla cognizione di tali Sezioni le azioni cautelari e di merito di competenza esclusiva del tribunale unificato. A sua volta l'articolo 4 integra la disciplina sul diritto di brevetto contenuta nell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale, con l'aggiunta di tre nuovi commi finalizzati ad impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione da parte di chi non ne sia il titolare.

L'impegno complessivo di spesa per il nostro Paese, al netto delle minori entrate derivanti per l'erario dalla istituzionalizzazione del tribunale unificato, è stimato in una cifra oscillante fra i 621 mila euro previsti per il 2017, i 741 mila euro previsti per il 2023, e i 441 mila euro a partire dal 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania ([n. COM\(2016\) 431 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 151)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il relatore [AMORUSO](#) (AL-A) espone lo schema di risoluzione, favorevole.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente [CASINI](#), accertata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione illustrato dal relatore (pubblicato in allegato), che viene approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2521

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle modifiche apportate in sede di rendiconto alle previsioni di spesa di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale derivanti da provvedimenti di carattere straordinario diretti, come nel caso del decreto di proroga delle missioni internazionali, a finanziare specifiche attività o interventi;

considerato che, in virtù di tali variazioni, il raffronto tra gli stanziamenti di competenza delle previsioni per il 2015 e quelli definitivi in sede di rendiconto registra un aumento complessivo di 254,5 milioni di euro, pari all'11,7 per cento delle previsioni iniziali, con un positivo riequilibrio a favore del Ministero;

apprezzato l'impegno dell'Italia per il riallineamento graduale del nostro contributo di aiuto pubblico allo sviluppo agli standard internazionali (aumentato dallo 0,10 del 2014 allo 0,21 per cento del 2015 rispetto al PIL);

preso atto che il 2015 si è caratterizzato per l'attuazione della riorganizzazione funzionale prevista dalla legge n. 125 del 2014 finalizzata all'entrata a regime dell'istituita Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo a partire dal 2016;

valutata positivamente l'analisi della Corte dei conti sugli ulteriori sforzi compiuti dal Ministero per perseguire il processo di revisione della spesa e di razionalizzazione della rete diplomatica e consolare; ribadita ulteriormente la necessità di evitare nuove contrazioni delle dotazioni di bilancio del Ministero, per garantire alla nostra politica estera un livello di risorse comparabile con quello dei principali Paesi europei,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2522

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, evidenziato che:

le variazioni complessivamente apportate al bilancio per atti amministrativi hanno determinato un aumento di 103,6 milioni di euro delle dotazioni di competenza e cassa, di cui 65 milioni di euro sono stati riassegnati dal Fondo rotativo previsto dalla legge 183/1987, 9,8 milioni di euro sono derivanti da riassegnazioni ai capitoli di «cedolino unico», 26,9 milioni di euro sono derivati da assegnazione di fondi per consultazioni elettorali;

rispetto alle previsioni iniziali, risultano variazioni in aumento per complessivi 103,9 milioni di euro tanto per la competenza quanto per le autorizzazioni di cassa, con un assestamento delle previsioni per il bilancio 2016 a 2.392,7 milioni per la competenza e per la cassa e con 236,6 milioni di residui accertati;

preso atto delle esigenze di rimodulazione presentate, in particolare quelle relative al reintegro delle disponibilità per i «Contributi agli Enti gestori dei corsi di lingua italiana all'estero», finalizzate al sostegno della diffusione della lingua italiana, e quelle relative al rafforzamento di alcune Sedi diplomatiche, in particolare la Rappresentanza Permanente presso l'Unione europea e la Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite (anche in considerazione del fatto che l'Italia nel 2017 sarà titolare di un seggio nel Consiglio di Sicurezza);

espressa la preoccupazione che l'andamento negativo dell'organico di ruolo e delle risorse finanziarie rimodulabili possa compromettere l'efficace azione della rete degli uffici all'estero;
apprezzate le misure di attuazione della riforma dell'indennità di servizio all'estero;
ribadita la necessità che si continui ad aumentare la disponibilità dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, in particolare dopo la piena entrata in vigore delle misure previste dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, al fine di un graduale e progressivo riallineamento del contributo nazionale agli standard internazionali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 431 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(DOC. XVIII, n. 151)**

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania;
premessi che:
la Giordania rappresenta un essenziale fattore di stabilità nella regione mediorientale e costituisce un *partner* privilegiato dei Paesi europei e degli Stati Uniti, da ultimo nella coalizione anti-*Daesh*;
il Paese mediorientale subisce pesantemente da anni le conseguenze, anche economiche, dei conflitti in atto nella regione e ad oggi offre accoglienza a oltre un milione di rifugiati, in gran parte provenienti dalla Siria e dall'Iraq;
in una congiuntura internazionale già difficile, le finanze pubbliche della Giordania sono tuttora in grande difficoltà, afflitte dal calo degli introiti del turismo e degli investimenti diretti esteri, dal blocco delle rotte commerciali e dalle interruzioni del flusso di gas naturale dall'Egitto;
rilevato che:

l'iniziativa della Commissione ha la finalità di fornire assistenza macrofinanziaria con un prestito a medio termine per un importo massimo di 200 milioni di euro, finalizzata a coprire il fabbisogno residuo di finanziamento esterno del Paese per il periodo 2016-2017, che la Commissione ha quantificato, in base alle stime del Fondo Monetario Internazionale, in circa 3,2 miliardi di dollari; la misura proposta appare coerente con gli orientamenti della nuova politica europea di vicinato, nonché con gli impegni assunti dalla Comunità internazionale nell'ambito della Conferenza di Londra per aiutare i Paesi maggiormente colpiti dalla crisi dei rifugiati siriani; l'assistenza verrà gestita dalla Commissione che concorderà con le autorità del Paese le specifiche condizioni finanziarie e di politica economica cui è subordinato il pagamento di ciascuna rata, prevedendo disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità; considerato infine che la proposta:

- sotto il profilo della sussidiarietà non evidenzia profili di criticità, risultando l'iniziativa di natura complementare rispetto all'azione degli Stati membri;
- rispetta il principio di proporzionalità, limitandosi ad emanare disposizioni minime per il raggiungimento degli obiettivi di stabilità macroeconomica a breve termine, nel quadro di un'iniziativa che coinvolge anche il Fondo Monetario Internazionale;

si esprime favorevolmente.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 116 (pom.) dell'11/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016
116^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **SANGALLI** (PD) riassume brevemente gli aspetti generali della Nota di aggiornamento. Il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica prevede un incremento del PIL pari allo 0,8% per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale), all'1,0% per il 2017, all'1,3% per il 2018 ed all'1,2% per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il valore è pari allo 0,6% per il 2017, all'1,2% per il 2018 ed all'1,3% per il 2019).

Il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) è pari al 2,4% per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale) è pari al 2,0% per il 2017, all'1,2% per il 2018 ed allo 0,2% per il 2019; il tasso di disoccupazione è pari all'11,5% per il 2016, al 10,8% per il 2017, al 10,3% per il 2018, al 9,9% per il 2019 (nel quadro tendenziale il tasso è identico a quello programmatico per il 2016, mentre è pari all'11,1% per il 2017, al 10,6% per il 2018 e al 10,2% per il

2019).

La proposta di rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio è motivata, nel Documento in esame, in relazione "al mutato quadro internazionale e a segnali di rallentamento della domanda interna", nonché alle esigenze specifiche poste dall'intensità del fenomeno migratorio e dalle conseguenze degli eventi sismici nell'Italia centrale.

Ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sui profili di interesse della Commissione esteri.

Con riferimento al quadro internazionale, la Nota di aggiornamento evidenzia un indebolimento della congiuntura economica a partire dalla scorsa primavera, accompagnata dalla stagnazione del commercio mondiale. Il quadro internazionale è più sfavorevole rispetto a quanto indicato dal DEF, con una revisione al ribasso della crescita ipotizzata per il commercio internazionale dello 0,9 per cento nel 2016 (2,1% anziché 3%) e di 1,2 punti percentuali nel 2017 (2,6% anziché 3,8%). Il documento evidenzia inoltre un rallentamento del PIL dell'area dell'eurozona nel secondo trimestre dell'anno, peraltro in larga parte attesa, che ha coinvolto anche le economie di Spagna e Germania, che restano comunque le più dinamiche.

Un *focus* specifico viene dedicato ad una prima analisi preliminare degli effetti della Brexit, anche se le relazioni di lungo periodo fra Londra ed i Paesi UE e la misura in cui i relativi scambi finanziari e commerciali ne risulteranno influenzati potranno essere valutate solo fra alcuni anni. Al contempo il documento rileva che è già attuale l'aumento dell'incertezza generato sugli orientamenti politici degli altri Paesi europei e sulla loro propensione ad assumere in futuro indirizzi maggiormente protezionistici e nazionalisti. Gli effetti di medio lungo termine per l'economia italiana, attraverso il canale commerciale, dipenderanno in parte dall'assetto degli equilibri di scambio con l'Unione europea.

Il documento fornisce anche una ricognizione aggiornata delle azioni di riforma in corso o da intraprendere, in risposta alle raccomandazioni ricevute a livello comunitario, nonché per la più generale esigenza di accrescere la competitività e la crescita economica del sistema Paese. L'Unione europea ha apprezzato gli sforzi compiuti dall'Italia nell'ultimo anno, riducendo il numero delle raccomandazioni da sei a cinque.

Fra gli aspetti di interesse per la Commissione esteri, segnala l'assenza di specifiche raccomandazioni sull'efficientamento della gestione dei Fondi europei, presente invece lo scorso anno, segnale di apprezzamento per l'attività dell'Agenda per la Coesione Territoriale, preposta a tale scopo a supporto delle Amministrazioni centrali e regionali. Con riferimento ai dati di monitoraggio finanziari relativi alla programmazione dei fondi 2007-2013, il documento conferma la stima di un pieno assorbimento delle risorse europee, pari al momento al 99,2 per cento (45,3 miliardi di euro) della dotazione totale.

In un *focus* specifico dedicato al Piano Nazionale Industria 4.0, il Governo esplicita il suo impegno per il sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese.

Gli allegati alla nota, che sintetizzano relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali, non presentano aspetti specifici di interesse per la Commissione, anche in ragione del fatto che sul bilancio del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale non insistono né leggi pluriennali di spesa né contributi pluriennali.

Fra le relazioni di pertinenza degli altri Ministeri, tuttavia, segnala la missione 16 del Ministero dello sviluppo economico in materia di commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo. La missione beneficia di 88 milioni di euro nel triennio (di cui 39 mln di euro nell'esercizio 2017), ed è finalizzata alla promozione ed all'ampliamento del numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, all'espansione delle quote italiane del commercio internazionale e alla valorizzazione del *Made in Italy* nel mondo. Gli elementi di sintesi sull'attuazione delle spese di investimento rivelano che lo stato di avanzamento dei lavori procede

secondo programma, ma che sarebbero necessarie risorse aggiuntive.

Di un certo interesse anche la relazione del Ministero dell'Ambiente relativa alle spese di investimento per la missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), che evidenzia i programmi e le iniziative per dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia in materia di sviluppo sostenibile, la promozione delle attività di cooperazione internazionale con i Paesi emergenti, l'attuazione delle decisioni nell'ambito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici e dei Protocolli in materia. Le risorse finanziarie risultano compatibili con le attività programmate.

Di interesse risulta altresì la relazione del Ministero dell'Economia sulla missione 7 (Ordine pubblico e sicurezza), nel cui ambito (programma 5) è previsto l'impegno della Guardia di finanza al controllo del territorio, al contrasto ai traffici illeciti e alla tutela dell'ordine pubblico. Le misure - si legge nella relazione - sono legate al consolidamento del ruolo della Guardia di finanza nelle iniziative rivolte al contrasto dell'immigrazione clandestina promosse da FRONTEX. Anche in questo caso gli elementi di sintesi sull'attuazione delle spese di investimento rivelano che lo stato di avanzamento dei lavori procede secondo programma, ma che sarebbero necessarie risorse aggiuntive.

Dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole alla Commissione Bilancio sul provvedimento in esame.

Il senatore [PETROCELLI](#) (M5S), nel preannunciare un voto contrario, stigmatizza la mancanza di un richiamo alla necessità del rilancio della rete diplomatico-consolare.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole sul Documento in titolo, pubblicata in allegato.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2523) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il senatore [PETROCELLI](#) (M5S) dichiara il proprio voto di astensione.

Il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2524) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il senatore [PETROCELLI](#) (M5S) dichiara il proprio voto di astensione.

Il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2525) Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Pegorer a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

Il presidente [CASINI](#) esprime apprezzamento per il voto unanime della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO LVII, N. 4-BIS, ALLEGATO E RELATIVO ANNESSO**

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il Documento in titolo, tenuto conto degli obiettivi di politica economica, già indicati nel Documento di economia e finanza 2016 e ribaditi nella presente Nota;
considerato che la rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio è motivata dal "mutato quadro internazionale e dai segnali di rallentamento della domanda interna", nonché, fra le altre, dalle esigenze specifiche poste dall'intensità del fenomeno migratorio in atto;
ricordando l'importanza della rete diplomatico-consolare anche per la crescita economica e la promozione del Paese all'estero;
apprezzando la riduzione delle raccomandazioni ricevute dal nostro Paese;
apprezzando inoltre, in particolare, il riconoscimento in sede di Unione europea dell'efficientamento della gestione dei Fondi europei da parte italiana;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2524
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013

Titolo breve: *Ratifica Accordo tribunale unificato brevetti*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 165 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2016

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 636 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2016

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 217 \(ant.\)](#)

5 ottobre 2016

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 165 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016
165ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2523) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014, approvato dalla Camera dei deputati*
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2524) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2525) Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(Doc. LVII, n. 4-bis - Allegato I - Annesso) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul documento in titolo, nonché sul relativo allegato e annesso, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

Anche la senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) si associa alla richiesta di rimessione dell'esame in sede plenaria, avanzata dal senatore Calderoli.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2460) Deputato TULLO ed altri. - Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2497) Deputato Laura VENITTELLI ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (n. 336)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sullo schema di regolamento in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 636 (pom.) del 04/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016
636ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime ([n. 321](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 24, commi 11 e 13, della legge 7 luglio 2016, n. 122. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 settembre.

Il relatore **SANTINI** (PD), sulla scorta del dibattito svoltosi nella precedente seduta, propone l'approvazione di un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato, integrato, rispetto alla precedente bozza, con l'invito al Governo a condurre un'azione di monitoraggio degli effetti concreti del decreto in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (n. 327)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il senatore [LAI](#) (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, occorre acquisire dal Governo conferma della compatibilità con i risparmi preconizzati dal provvedimento delle ulteriori funzioni conferite alle camere di commercio e al ministero dello sviluppo economico, con particolare riguardo alle lettere *b*) e *h*) riguardanti modifiche agli articoli 2 e 8 della legge n. 580 del 1993. Occorre altresì valutare gli effetti di carattere finanziario derivanti dall'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della medesima legge (lettera *r*), punto 8) che concedeva alle camere di commercio la facoltà di incrementare, attraverso l'aumento dei contributi camerali, le entrate proprie. In relazione poi alla lettera *s*) occorre acquisire chiarimenti circa la natura dei risparmi che deriverebbero dal punto 3 (che modifica l'articolo 20 della legge n. 580) rispetto alla legislazione vigente. La norma contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo novellato, infatti, non rende evidente il meccanismo dei risparmi che si determinerebbero. Occorre altresì acquisire dal Governo conferma circa l'invarianza degli oneri dei processi di mobilità previsti dall'articolo 3, comma 6, su cui la relazione tecnica non fornisce assicurazioni sufficienti. In relazione all'articolo 4, comma 1, fa infine presente che le riduzioni dei diritti camerali che rappresentano un onere certo vengono coperti con risparmi di spesa di natura non altrettanto certa e comunque da verificare. Tale osservazione vale anche per l'articolo 6 contenente la clausola di invarianza finanziaria per il quale richiama espressamente le osservazioni del Servizio del bilancio, contenute nella nota n. 147, sulla difficoltà di una valutazione sull'equivalenza finanziaria tra le minori entrate derivanti dal dimezzamento del diritto annuale alle camere di commercio e le minori spese. Fa altresì presente che computare nei risparmi di spesa anche misure di razionalizzazione degli *asset* patrimoniali appare poco corretto dal momento che misure straordinarie *una tantum* non possono essere utilizzate a copertura delle riduzioni del diritto annuale alle camere di commercio che determina oneri certi di carattere permanente.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i necessari elementi di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2497) Deputato Laura VENITTELLI ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel

triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, anche al fine di acquisire conferma circa la neutralità finanziaria della proposta normativa.

Il vice ministro MORANDO riferisce che l'amministrazione competente ha predisposto una relazione tecnica aggiornata su cui è necessario tuttavia attendere la verifica della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2523) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto delle modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati che hanno recepito la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla copertura dell'onere e la sua scansione temporale, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2524) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SPOSETTI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso l'altro Ramo

del Parlamento, con particolare riguardo alle esigenze di finanziamento della fase di avvio del nuovo tribunale e alla possibilità di istituzione di una sezione locale italiana del tribunale stesso (articolo 37 dell'Accordo), previo idoneo provvedimento legislativo di copertura finanziaria. Prende altresì atto che il testo recepisce le condizioni formulate dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati all'articolo 5, volte a chiarire che gli oneri derivanti dalle spese di missione, le minori entrate e la relativa copertura, hanno carattere annuale, e che le dotazioni di parte corrente da ridurre, in caso di attivazione della clausola di salvaguardia, sono sia quelle relative ai fattori legislativi sia quelle relative alle spese di adeguamento al fabbisogno. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2525) Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **LUCHERINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, non prevedendo il Protocollo nuove attività rispetto a quelle già svolte dalle Amministrazioni competenti, né maggiori spese o minori entrate, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore sull'assenza di elementi problematici.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(320) DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge propone una riorganizzazione della materia delle attività subacquee e iperbariche da parte di soggetti privati che pone tuttavia a carico di soggetti pubblici oneri di carattere amministrativo quali l'istituzione di registri, tenuta di libretti di attività, costituzione di

comitati (si vedano al riguardo gli articoli 5, 6, 7 - con particolare riferimento al comma 4 - 8, 9, 15 e 22). Appare pertanto necessario acquisire dal Governo conferma che le attività indicate nelle norme richiamate possano essere effettivamente svolte, secondo quanto specificato dalle norme stesse, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Valuti poi la Commissione se procedere alla richiesta di una relazione tecnica dalla quale sia possibile enucleare con chiarezza l'innovazione legislativa rispetto alla legislazione vigente in materia.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore in merito all'onerosità delle disposizioni contenute nell'articolo 5. Ritiene necessario prevedere che tali oneri siano posti a carico dei richiedenti mediante la fissazione di una tariffa. Fa presente, a tal proposito, che la proposta emendativa 5.1 si muove in tale direzione. In merito all'articolo 7, che prevede l'istituzione di una Commissione presso il compartimento marittimo, dichiara che ne potrebbero derivare oneri finanziari non coperti e segnala che l'emendamento 7.1 sembrerebbe affrontare il problema. In relazione agli altri articoli richiamati e alla luce delle considerazioni sopra svolte, concorda con il relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica che chiarisca i profili menzionati oltre alle generali implicazioni finanziarie del provvedimento.

La Commissione conviene con la necessità di acquisire una relazione tecnica dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2188) CALEO ed altri. - Disposizioni per il contrasto alle false cooperative

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Richiesta di relazione tecnica. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che le diverse disposizioni del provvedimento mirano a rafforzare i controlli sull'attività delle cooperative, sia tramite la funzione ispettiva dell'Amministrazione vigilante sia attraverso più puntuali obblighi documentali a carico delle cooperative stesse. Risulta, quindi, necessario acquisire una relazione tecnica che dia conto della possibilità per le Amministrazioni pubbliche di svolgere le accresciute funzioni di vigilanza senza nuovi o maggiori oneri.

Rispetto agli emendamenti, salve le valutazioni che dovessero emergere in relazione al testo, comporta maggiori oneri la proposta 5.0.2, mentre risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 3.1. Risulta inoltre necessario valutare l'emendamento 5.0.1, che appare intervenire destinando fondi in deroga ad una norma di risparmio. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con il relatore sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul testo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 321

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- gli articoli 2 e 3 potrebbero non essere del tutto coerenti con la finalità del provvedimento di definire un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo. Il grado di competitività del sistema, infatti, potrebbe essere ridotto a seguito del restringimento del numero di concorrenti derivante dalla potenziale cancellazione dal Registro delle navi con personale extracomunitario. La riduzione del grado di competitività potrebbe a sua volta ridurre l'incentivo a investire;
- gli articoli 4, 5 e 7, pur suscettibili di ridurre l'onere erariale connesso ai benefici, potrebbero tuttavia influenzare le scelte imprenditoriali di mantenere o cancellare l'iscrizione al Registro. Ciò potrebbe causare effetti rilevanti in termini di minor gettito fiscale e contributivo nel caso in cui la scelta degli armatori di trasferire la sede in un altro paese a fiscalità più vantaggiosa dovesse prevalere;
- appare pertanto necessario che il Governo svolga un monitoraggio degli effetti concreti del decreto in esame sia in termini di numero di iscrizioni e cancellazioni di navi dal Registro internazionale italiano, sia, conseguentemente, di gettito erariale e contributivo. Ciò anche ai fini di eventuali correzioni delle disposizioni, soprattutto nei casi di obiettiva impossibilità di rispettare i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*) per l'iscrizione al Registro, e dagli articoli 4, 5 e 7 per l'accesso ai benefici fiscali e contributivi.

1.4.2.3. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 217 (ant.) del 05/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2016
217ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[CHITI](#)

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione informale del Sottosegretario per gli affari europei, Ian Borg, svoltasi il 28 settembre 2016, in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 14a Senato e XIV Camera, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MARTINI](#) (PD) illustra la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2016, che aggiorna il quadro macroeconomico tendenziale e definisce il programma di finanza pubblica per il triennio 2017-2019.

Ricorda, preliminarmente, che l'atto in titolo deve essere presentato alle Camere, entro il 27 settembre di ogni anno, "per le conseguenti deliberazioni parlamentari" (articoli 7, comma 2, lettera b), e 10-bis della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009). Esso si iscrive nel percorso normativo composito che interseca nel corso dell'anno il "semestre europeo" di coordinamento delle politiche economiche (questioni di "interesse comune" per gli Stati dell'area euro, ai sensi dell'articolo 121 del TFUE) con il "semestre nazionale". Pertanto, si colloca temporalmente dopo l'approvazione delle raccomandazioni specifiche per paese (per il 2016 concretizzatesi con l'atto del Consiglio del 12 luglio 2016), alle quali dovrebbe dare una risposta il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno (articolo 7, comma 2, lettera d), della legge n. 196/2009).

Peraltro, dalle premesse alle raccomandazioni specifiche per l'Italia, adottate dal Consiglio il 12 luglio 2016 (2016/C 299/01), risulta che, nel complesso, "in considerazione dei progressi compiuti nel programma di riforme strutturali, degli investimenti programmati e dell'impegno del governo ad assicurare il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo a medio termine nel 2017, che la Commissione valuterà nuovamente in autunno, la Commissione valuta che l'Italia sia ammissibile a un'ulteriore tolleranza di 0,35 punti percentuali di PIL per il 2016", comprendente lo 0,25 per cento per gli investimenti, lo 0,04 per cento per i rifugiati e lo 0,06 per cento per le misure di sicurezza, che si aggiungono allo 0,5 per cento concesso per le riforme strutturali.

Inoltre, continua il relatore, nella parte dispositiva delle raccomandazioni specifiche per l'Italia, adottate dal Consiglio il 12 luglio 2016, si è raccomandato di conseguire un aggiustamento annuo di bilancio verso l'obiettivo di bilancio a medio termine pari almeno allo 0,6 per cento del PIL nel 2017 e che, nel loro complesso, le raccomandazioni per l'Italia sono concentrate su: i) obiettivo di bilancio a medio termine, riforma del bilancio pubblico, privatizzazioni e riforma fiscale; ii) efficienza e qualità della Pubblica Amministrazione, prescrizione e processo civile; iii) crediti deteriorati e riforma del sistema bancario; iv) politiche attive del lavoro, incentivi per i lavoratori che costituiscono la seconda fonte di reddito, lotta alla povertà e razionalizzazione della spesa sociale; v) concorrenza.

Va, infine, ricordata la relazione presentata dal Governo al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con la quale, per fronteggiare la necessità di sostenere interventi straordinari, il Governo richiede al Parlamento l'autorizzazione a utilizzare, ove necessario, ulteriori margini di bilancio sino a un massimo dello 0,4 per cento del PIL per il 2017, in aggiunta a quanto contenuto nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2016. In tal caso, l'indebitamento netto potrà pertanto ulteriormente aumentare nel 2017 per un importo massimo di 7,7 miliardi di euro, somma che include gli effetti degli interventi correlati alla messa in sicurezza del territorio e a gestire il fenomeno migratorio.

In riferimento a tale relazione, va rammentato che, come anche riportato nelle premesse delle raccomandazioni per l'Italia per il 2016, l'Italia è attualmente sottoposta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, ed è soggetta alla regola del debito a partire dal 2016, mentre nel periodo 2013-2015 era soggetta alla regola del debito transitoria.

Considerato, per ultimo, che lo scenario macroeconomico tendenziale per il 2016 e 2017 ha ottenuto, nel rispetto dei regolamenti europei, la validazione dell'Ufficio parlamentare di Bilancio (UPB) in data 26 settembre 2016, mentre nell'intervento in sede di Audizione parlamentare sulla Nota di aggiornamento del DEF 2016, il 3 ottobre 2016, il presidente dell'UPB ha illustrato le ragioni che, alla luce delle informazioni disponibili, condurrebbero a un esito non positivo del processo di validazione del quadro programmatico 2017 e, in particolare, delle stime di crescita del PIL per il prossimo anno, sia in termini reali che nominali.

Peraltro, ai fini dell'ordinamento europeo, sono oggetto di validazione le previsioni contenute nel Documento programmatico di bilancio (DPB) che verrà presentato il prossimo 15 ottobre, secondo l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 473/2013;

Conseguentemente, il relatore dà conto di una conferente bozza di parere non ostativo, con osservazioni.

In primo luogo, si condivide l'impostazione della politica del Governo per il 2017, da realizzarsi attraverso: i) misure di stimolo dell'economia e di rafforzamento e ammodernamento della dotazione infrastrutturale del Paese attraverso l'incremento degli investimenti pubblici; ii) interventi per l'innalzamento del grado di competitività delle imprese e il rilancio degli investimenti privati, attraverso la riduzione della pressione fiscale e la previsione di specifiche agevolazioni fiscali; iii) misure di rafforzamento del welfare, con la previsione, tra le altre, di specifiche disposizioni in ambito previdenziale e per il rafforzamento del capitale umano; iv) la sterilizzazione per l'anno 2017 dell'incremento IVA previsto in virtù delle clausole di salvaguardia, per un importo pari a 15,1 miliardi di euro, corrispondenti a circa lo 0,9 per cento del PIL.

Le spese per le esigenze poste dai processi di immigrazione e per quanto consegue, a titolo di ricostruzione, per gli eventi sismici nell'Italia centrale, stimate a circa lo 0,4 per cento del PIL per il 2017, dovranno essere specificamente destinate a tali finalità in modo da permettere, anche per la disciplina del patto di stabilità e crescita, la coerente riconduzione nell'ambito delle spese conseguenti a "circostanze eccezionali".

Il mancato avvio del percorso graduale di riduzione del rapporto debito/PIL, che sarebbe dovuto iniziare nel 2016, è imputabile alla minore crescita e, soprattutto, all'andamento dell'inflazione, oramai prossima allo zero. Tuttavia, dovrebbero essere adottate idonee iniziative, anche attraverso l'accelerazione dell'attuazione del programma di privatizzazioni, per permettere la progressiva riduzione del debito pubblico, principale elemento di criticità del sistema italiano insieme con la bassa produttività.

La ragione economica a sostegno di alcune misure di incentivazione adottate, volte a stimolare la domanda interna aumentando il reddito di alcune famiglie, dovrebbe essere accompagnata da interventi che massimizzino il ritorno in termini di crescita, quali le spese per investimenti pubblici e per il sostegno all'innovazione e alla ricerca.

Da ultimo, il relatore sottolinea che a marzo del 2017 viene in scadenza il programma di acquisti di titoli di Stato da parte della Banca centrale europea (cosiddetto *Quantitative Easing*, o QE). È possibile, e forse anche probabile, che tale programma - nonostante le diffuse critiche di alcuni importanti Stati membri dell'area euro - venga in qualche misura prorogato o comunque portato avanti con una diversa modulazione degli acquisti. Considerato, quindi, che il *Quantitative Easing* ha prodotto effetti positivi sulla crescita del PIL dei vari Stati membri dell'area euro, ivi inclusa l'Italia, l'assenza di certezze sul suo rinnovo dovrebbe determinare l'adozione di soluzioni prudenziali per i documenti di finanza pubblica valevoli per l'anno 2017.

Il [PRESIDENTE](#), nel ringraziare il relatore per la sua illustrazione, apre la discussione generale.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) prospetta la possibilità che le recenti valutazioni critiche dell'Ufficio parlamentare di bilancio sul quadro programmatico enucleato nella Nota aggiuntiva al DEF siano suscettibili di inficiare il percorso parlamentare di questo fondamentale atto di indirizzo economico dell'Esecutivo.

In proposito, il [PRESIDENTE](#) evidenzia che, come sottolineato nella stessa bozza di parere presentata dal relatore, dal punto di vista del giudizio che sarà espresso a livello di Unione europea, verrà tenuto in considerazione quanto indicato nel Documento programmatico di bilancio che sarà presentato il

prossimo 15 ottobre.

Al riguardo, il senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) replica che, in ogni caso, rimane fermo il giudizio ampiamente critico che la propria parte politica esprime nei confronti dell'impostazione di politica economica che emerge dal Documento in esame, al di là degli aspetti procedurali che pur rivestono una particolare importanza.

Da esso, infatti, emerge un approccio macro-economico nei confronti dei gravi problemi del Paese che si è rivelato fallimentare, in quanto basato su misure di corto respiro e con finalità spesso di natura propagandistica, come, ad esempio, il noto provvedimento degli 80 euro, il quale si è dimostrato che non ha apportato alcun beneficio alla crescita dell'economia reale.

Preannuncia, quindi, il suo voto contrario alla proposta di parere del relatore.

Il senatore [MOLINARI](#) (*Misto-Idv*) mette in risalto la contraddizione insita nel giudizio espresso dall'Ufficio parlamentare di bilancio, il quale ha validato i parametri del Governo avuto riguardo allo scenario tendenziale per il 2016 e 2017, esprimendo, al contempo, una valutazione critica per le stime di crescita del PIL nel 2017.

In proposito, non si può non ribadire, ancora una volta, la consueta mancanza di una prospettiva di lungo periodo nell'approntare, da parte dell'Esecutivo, le linee di politica economica del Paese.

In ragione di tali motivazioni, palesa il proprio voto di astensione sulla bozza di parere presentata dal relatore.

Interviene, quindi brevemente il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*) per dichiarare la contrarietà del proprio Gruppo rispetto ai contenuti del DEF presentato dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#), nel rammentare che, come emerso dalla discussione, l'esame della Nota di aggiornamento al DEF implica la presa in considerazione di tre questioni, procedurale, politica e di merito, rinvia il seguito dell'esame, e la conseguente votazione, alla seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2524) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore [MARAN](#) (*PD*) introduce l'esame del disegno di legge in titolo.

L'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, sottoscritto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, rappresenta uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea per realizzare una protezione brevettuale uniforme, ed è complementare al Regolamento (UE) n. 1257/2012 e al Regolamento (UE) n. 1260/2012, relativi rispettivamente all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e al regime di traduzione applicabile.

L'Accordo si compone di un preambolo, 89 articoli e due allegati. È suddiviso in cinque parti, di cui la

prima riguarda le disposizioni generali e istituzionali (articoli 1-35), la seconda le disposizioni finanziarie (articoli 36-39), la terza l'organizzazione e le disposizioni procedurali per il tribunale unificato (articoli 40-82), la quarta le disposizioni transitorie (articolo 83), mentre la quinta riguarda le disposizioni finali (articoli 84-89). Di particolare interesse, inoltre, è l'articolo 7 dell'Accordo, il quale prevede che il tribunale di primo grado abbia una divisione centrale, con sede a Parigi, e due ulteriori sezioni, con sede a Monaco di Baviera e Londra. Esso prevede altresì che una divisione locale possa essere istituita in uno Stato membro contraente, conformemente alla sua richiesta.

Il disegno di legge di ratifica si compone di sei articoli: gli articoli 1 e 2 concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 168 del 2013, relativo all'istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e Corti di appello, escludendo dalla cognizione di tali sezioni le azioni cautelari e di merito per le quali l'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti prevede la competenza esclusiva del tribunale stesso. Per sette anni, tuttavia, c'è un periodo transitorio in cui vi è una competenza alternativa del tribunale e dei giudici nazionali; l'articolo 4 integra la disciplina sul brevetto contenuta nell'articolo 66 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005); l'articolo 5 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 6 riguarda l'entrata in vigore.

In materia di brevetti, l'Italia aveva presentato ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione avverso la cooperazione rafforzata in materia brevettuale e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. Con sentenza del 16 aprile 2013, la Corte ha tuttavia rigettato il ricorso italiano (e l'analogo ricorso spagnolo), giudicando compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'Unione. Il 2 luglio 2015, il Governo italiano, sollecitato al riguardo da atti di indirizzo di entrambi i rami del Parlamento, ha notificato al Consiglio dell'Unione l'intenzione italiana di aderire alla cooperazione rafforzata.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di parere favorevole, con l'osservazione relativa all'opportunità di istituire in Italia una divisione locale del Tribunale di primo grado e, se del caso e qualora i negoziati volti a consentire l'uscita del Regno Unito dall'Unione lo consentissero, avanzare la propria candidatura quale sezione della divisione centrale del Tribunale al posto di quella di Londra.

Il senatore [MOLINARI](#) (*Misto-Idv*) esprime pieno consenso alla disciplina europea unitaria sui brevetti e chiede delucidazioni in merito all'estensione della stessa anche ai marchi.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene importante la sollecitazione espressa nel parere su una possibile sede in Italia, e verosimilmente a Milano, di una sezione della divisione centrale del Tribunale dei brevetti. Andrebbe peraltro espressa con maggiore assertività.

Il relatore [MARAN](#) (*PD*), dopo aver precisato che l'Accordo si applica solo ai brevetti, riformula il dispositivo del parere per tenere conto della richiesta del senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, pone in votazione lo schema di parere favorevole con un'osservazione come riformulato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) ([n. COM\(2016\) 465 definitivo](#))

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) introduce l'esame dell'atto in titolo, che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo e prevede la rifusione della direttiva 2013/33/UE ("direttiva accoglienza"), per conseguire una maggiore armonizzazione delle condizioni di accoglienza nell'UE, al fine di aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e di ridurre i movimenti secondari.

La proposta di direttiva prevede i seguenti elementi di novità rispetto alla vigente direttiva accoglienza: all'articolo 2, un ampliamento della definizione di condizioni materiali di accoglienza; all'articolo 7, un nuovo elenco di casi in cui il richiedente asilo può essere obbligato a risiedere in un luogo specifico, dato il rischio che possa tentare la fuga; all'articolo 8, un ulteriore motivo di trattenimento dei richiedenti, nel caso di rischio di fuga; all'articolo 15, una riduzione del termine per l'accesso al mercato del lavoro da un massimo di nove mesi a un massimo di sei mesi dalla data della domanda di protezione internazionale.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera f), del TFUE, al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, entrambi rispettati.

Il senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*) preannuncia il suo voto di astensione.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificato il numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ([n. COM\(2016\) 466 definitivo](#))

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) introduce l'esame dell'atto in titolo,

che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo e prevede la rifusione della direttiva 2013/33/UE ("direttiva accoglienza"), per conseguire una maggiore armonizzazione delle condizioni di accoglienza nell'UE, al fine di aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e di ridurre i movimenti secondari.

La proposta di direttiva prevede i seguenti elementi di novità rispetto alla vigente direttiva accoglienza: all'articolo 2, un ampliamento della definizione di condizioni materiali di accoglienza; all'articolo 7, un nuovo elenco di casi in cui il richiedente asilo può essere obbligato a risiedere in un luogo specifico, dato il rischio che possa tentare la fuga; all'articolo 8, un ulteriore motivo di trattenimento dei richiedenti, nel caso di rischio di fuga; all'articolo 15, una riduzione del termine per l'accesso al mercato del lavoro da un massimo di nove mesi a un massimo di sei mesi dalla data della domanda di protezione internazionale.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera f), del TFUE, al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, entrambi rispettati.

Il senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*) preannuncia il suo voto di astensione.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificato il numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE ([n. COM \(2016\) 467 definitivo](#))

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) introduce l'esame dell'atto in titolo, che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo e prevede l'abrogazione e la sostituzione della direttiva 2013/32/UE ("direttiva procedure") con un regolamento, direttamente applicabile negli Stati membri, finalizzato a eliminare le disparità tra i diversi sistemi vigenti negli Stati membri, assicurando un trattamento rapido e efficiente delle domande di protezione internazionale attraverso una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale. Inoltre, la proposta precisa e semplifica le norme procedurali e dota le autorità nazionali degli strumenti necessari per esaminare e decidere delle domande in modo efficiente, al fine di contrastare gli abusi e i movimenti secondari all'interno dell'UE, rafforzando nel contempo le necessarie garanzie procedurali per il singolo richiedente.

La proposta di regolamento prevede i seguenti elementi di novità rispetto alla vigente direttiva procedure. L'articolo 28 introduce un nuovo passaggio di formalizzazione e completamento della domanda, che il richiedente deve effettuare entro 10 giorni dalla sua presentazione. Il termine

ordinario entro cui deve concludersi la procedura d'esame della domanda d'asilo rimane fissato a sei mesi. Riguardo alla procedura accelerata, l'articolo 40 introduce il termine massimo di due mesi. L'articolo 34 prevede il termine massimo di un mese, per l'esame preliminare, previsto dalla proposta di riforma del regolamento Dublino, concernente l'ammissibilità della domanda, in caso di provenienza del richiedente da un Paese terzo sicuro o da un Paese di primo asilo. La proposta rafforza la procedura di rigetto della domanda per rinuncia implicita del richiedente. L'articolo 13 introduce l'obbligo per gli Stati membri di registrazione del colloquio personale. Nell'ambito dei diritti del richiedente, l'articolo 15 introduce l'obbligo di assicurare l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite. L'articolo 40 introduce l'obbligo per gli Stati membri di seguire la procedura accelerata, nei casi previsti, da concludersi entro due mesi. La definizione dei concetti di primo Paese d'asilo e di Paese terzo sicuro sono ulteriormente precisate agli articoli 44, 45 e 46.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), del TFUE, al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, entrambi rispettati, e al merito della proposta. Al riguardo, si sottolinea come l'impianto della riforma del sistema europeo d'asilo, prevede una serie di aggravii per gli Stati di primo ingresso come l'Italia, che non vanno nella direzione dell'obiettivo posto dalla riforma stessa, di una più equa distribuzione degli oneri connessi con il flusso d'arrivo di richiedenti asilo. In questo senso si pongono, per quanto riguarda la proposta in titolo, le nuove procedure di esame preliminare delle domande, la riduzione dei termini entro i quali completare le procedure, o l'obbligo di garantire gratuitamente a tutti i richiedenti l'assistenza e la rappresentanza legali.

Il senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*) considera la proposta in esame insufficiente e inadeguata. Preannuncia il suo voto contrario.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificato il numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento e del Consiglio ([n. COM \(2016\) 468 definitivo](#))

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) introduce l'esame dell'atto in titolo, che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo e prevede l'istituzione di un quadro dell'Unione per il reinsediamento finalizzato ad ammettere cittadini di Paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri per accordare loro protezione internazionale, al fine di arginare il ricorso a percorsi irregolari e pericolosi per ottenere tale protezione e impedire alle reti dei trafficanti di trarne vantaggio, di ridurre la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo degli Stati membri, nonché di offrire solidarietà alle popolazioni sfollate e bisognose di protezione internazionale.

La proposta di regolamento prevede i seguenti elementi principali. In base all'articolo 7, il Consiglio UE adotta un piano annuale di reinsediamento nell'Unione, su proposta della Commissione, in cui determina il numero massimo totale di persone da reinsediare e la ripartizione interna tra gli Stati membri. La Commissione, secondo l'articolo 8, dovrà poi presentare il programma mirato di reinsediamento, mediante atto di esecuzione. In base al programma mirato di reinsediamento gli Stati membri dovranno seguire la procedura ordinaria per valutare l'ammissibilità dei cittadini di paesi terzi e, in caso di esito positivo, verrà accordato lo status di rifugiato. Qualora il programma mirato di reinsediamento preveda, per un determinato contesto, una procedura accelerata, gli Stati membri dovranno seguire la procedura di cui all'articolo 11, che non prevede la valutazione approfondita dei motivi della richiesta di protezione, e accorderanno lo status di protezione sussidiaria entro un termine di 4 mesi. L'articolo 17 modifica il regolamento (UE) n. 516/2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, per stabilire che gli Stati membri avranno diritto a una somma forfettaria di 10.000 euro per ogni persona reinsediata ai sensi del regolamento.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettere d) e g), del TFUE, al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, entrambi rispettati, e al merito della proposta. Al riguardo, in relazione ai programmi mirati di reinsediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, da definire tramite atti di esecuzione della Commissione europea, si rileva la mancata indicazione dei criteri in base ai quali è individuata la partecipazione numerica di ciascuno Stato. Devono essere quindi definiti con chiarezza i parametri di riferimento (come, ad esempio, la popolazione, il PIL, gli stranieri già reinsediati) su cui fondare le modalità di partecipazione di ogni Stato. Nella proposta, si prescinde, per l'applicazione della procedura accelerata di cui all'articolo 11, sia dalla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia dalla valutazione dell'UNHCR sulla possibilità di attribuire tale qualifica. Manca, inoltre, qualsiasi criterio di riferimento sulla cui base la Commissione adotta l'atto di esecuzione che prevede il ricorso alla procedura accelerata. Si rileva anche la necessità di introdurre condizioni o parametri da porre a fondamento della decisione, anche attraverso un ruolo da riconoscere all'UNHCR.

Il senatore [CANDIANI](#) (LN-Aut) considera la proposta in esame insufficiente e inadeguata. Preannuncia il suo voto contrario.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificato il numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9.25.

***SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO
LVII N. 4-BIS - Allegato e relativo Annesso***

La 14ª Commissione permanente,

esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2016, che aggiorna il quadro macroeconomico tendenziale e definisce il programma di finanza pubblica per il triennio 2017-2019;

ricordato che l'atto in titolo deve essere presentato alle Camere, entro il 27 settembre di ogni anno, "per le conseguenti deliberazioni parlamentari" (articoli 7, comma 2, lettera b), e 10-bis della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009). Esso si iscrive nel percorso normativo composito che interseca nel corso dell'anno il "semestre europeo" di coordinamento delle politiche economiche (questioni di "interesse comune" per gli Stati dell'area euro, ai sensi dell'articolo 121 del TFUE) con il "semestre nazionale". Pertanto, si colloca temporalmente dopo l'approvazione delle raccomandazioni specifiche per paese (per il 2016 concretizzatesi con l'atto del Consiglio del 12 luglio 2016), alle quali dovrebbe dare una risposta il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno (articolo 7, comma 2, lettera d), della legge n. 196/2009);

rilevato che nel Documento in esame:

- con una economia globale in rallentamento, la ripresa in Italia nel 2016 è stimata in lieve accelerazione rispetto al 2015. Il programma economico-finanziario del Governo per il 2017 si pone l'obiettivo di stimolare la crescita e al tempo stesso di proseguire nel percorso di riduzione del rapporto deficit/PIL. Il quadro programmatico contempla nel prossimo anno una crescita del Prodotto interno lordo in ragione dell'1,0 per cento rispetto all'anno in corso mentre il deficit è atteso in diminuzione al 2,0 per cento del PIL (era pari al 3,0 per cento nel 2014, al 2,6 per cento nel 2015, e viene stimato al 2,4 per cento nel 2016);
- più in particolare, si prevede un incremento del PIL pari allo 0,8 per cento per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale, riportato dalla medesima Nota), all'1,0 per cento per il 2017, all'1,3 per cento per il 2018 ed all'1,2 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il valore è pari allo 0,6 per cento per il 2017, all'1,2 per cento per il 2018 ed all'1,3 per cento per il 2019);
- si prevede altresì un tasso di disoccupazione pari all'11,5 per cento per il 2016, al 10,8 per cento per il 2017, al 10,3 per cento per il 2018, al 9,9 per cento per il 2019 (nel quadro tendenziale il tasso è identico a quello programmatico per il 2016, mentre è pari all'11,1 per cento per il 2017, al 10,6 per cento per il 2018 e al 10,2 per cento per il 2019);
- si stima un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,4 per cento per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale) e pari al 2,0 per cento per il 2017, all'1,2 per cento per il 2018 ed allo 0,2 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il tasso di indebitamento netto è pari all'1,6 per cento per il 2017, allo 0,8 per cento per il 2018 e si azzerava nel 2019);
- l'indebitamento netto strutturale è stimato al 1,2 per cento del PIL sia per il 2016 che per il 2017, mentre il dato tendenziale prevede rispettivamente l'1,4 per cento e lo 0,8 per cento. Rispetto al quadro tendenziale, c'è quindi un peggioramento dell'indebitamento dello 0,4 per cento del PIL, corrispondente a circa 7-8 miliardi di euro;
- per quanto concerne il rapporto debito/PIL, esso è indicato a 132,8 per cento del PIL nel 2016, mentre nel 2017 esso è previsto in discesa al 132,2 per cento, per raggiungere poi il 126,6 per cento nel 2019;

rilevato che nel Documento in esame si motiva la rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio con il mutato quadro internazionale, dovuto all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, agli eventi politici in Turchia e alla nuova ondata di terrorismo in Europa, e con i segnali di rallentamento della domanda interna, nonché con le esigenze specifiche poste dai processi di immigrazione e dalle conseguenze degli eventi sismici nell'Italia centrale dei giorni 24 agosto e seguenti del corrente anno;

ricordato come dalle premesse alle raccomandazioni specifiche per l'Italia, adottate dal Consiglio il 12 luglio 2016 (2016/C 299/01), risulti che:

- nel rapporto dell'8 marzo 2016, la Commissione europea ha concluso che l'Italia presenta squilibri macroeconomici eccessivi, in particolare perché la crescita modesta della produttività ostacola il recupero di competitività e complica la riduzione dell'elevato rapporto debito pubblico/PIL;
- il 18 maggio 2016, la Commissione europea ha pubblicato una relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del TFUE, nella quale, ancorché nel 2015 l'Italia non ha compiuto progressi sufficienti verso l'osservanza della regola del debito, ha ritenuto che il criterio del debito dovesse considerarsi soddisfatto;
- il beneficio nel 2016 dell'integralità della deviazione temporanea richiesta per la cosiddetta "clausola sulle riforme", pari a 0,5 punti percentuali di PIL, è stato positivamente condizionato all'attuazione delle riforme concordate;
- quanto all'ulteriore deviazione richiesta per lo 0,3 per cento per tenere conto della spesa nazionale per gli investimenti in progetti cofinanziati dall'UE (cosiddetta "clausola sugli investimenti"), essa è da ritenere ammissibile per lo 0,25 per cento del PIL a condizione che vengano adeguatamente realizzati gli investimenti previsti;
- quanto alle spese connesse ai rifugiati e alle misure di sicurezza nel 2016, l'effetto aggiuntivo sul bilancio è quantificabile in 0,04 per cento del PIL per la spesa connessa ai rifugiati e in 0,06 per cento del PIL nel 2016 per le misure di sicurezza. La valutazione finale, anche per gli importi ammissibili, sarà effettuata dalla Commissione europea, nella primavera del 2017;
- nel complesso, *"in considerazione dei progressi compiuti nel programma di riforme strutturali, degli investimenti programmati e dell'impegno del governo ad assicurare il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo a medio termine nel 2017, che la Commissione valuterà nuovamente in autunno, la Commissione valuta che l'Italia sia ammissibile a un'ulteriore tolleranza di 0,35 punti percentuali di PIL per il 2016"*, comprendente lo 0,25 per cento per gli investimenti, lo 0,04 per cento per i rifugiati e lo 0,06 per cento per le misure di sicurezza, che si aggiungono allo 0,5 per cento concesso per le riforme strutturali;

ricordato altresì che, nella parte dispositiva delle raccomandazioni specifiche per l'Italia, adottate dal Consiglio il 12 luglio 2016, si è raccomandato all'Italia di conseguire un aggiustamento annuo di bilancio verso l'obiettivo di bilancio a medio termine pari almeno allo 0,6 per cento del PIL nel 2017 e che, nel loro complesso, le raccomandazioni per l'Italia sono concentrate su: i) obiettivo di bilancio a medio termine, riforma del bilancio pubblico, privatizzazioni e riforma fiscale; ii) efficienza e qualità della Pubblica Amministrazione, prescrizione e processo civile; iii) crediti deteriorati e riforma del sistema bancario; iv) politiche attive del lavoro, incentivi per i lavoratori che costituiscono la seconda fonte di reddito, lotta alla povertà e razionalizzazione della spesa sociale; v) concorrenza;

- considerata la relazione presentata dal Governo al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con la quale, per fronteggiare la necessità di sostenere interventi straordinari, il Governo richiede al Parlamento l'autorizzazione a utilizzare, ove necessario, ulteriori margini di bilancio sino a un massimo dello 0,4 per cento del PIL per il 2017, in aggiunta a quanto contenuto nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2016. In tal caso, l'indebitamento netto potrà pertanto ulteriormente aumentare nel 2017 per un importo massimo di 7,7 miliardi di euro, somma che include gli effetti degli interventi correlati alla messa in sicurezza del territorio e a gestire il fenomeno migratorio.

In riferimento a tale relazione, va rammentato che, come anche riportato nelle premesse delle raccomandazioni per l'Italia per il 2016, l'Italia è attualmente sottoposta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, ed è soggetta alla regola del debito a partire dal 2016, mentre nel periodo 2013-2015 era soggetta alla regola del debito transitoria;

considerate altresì le Relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le Relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali, allegate al presente Documento,

considerato infine che lo scenario macroeconomico tendenziale per il 2016 e 2017 ha ottenuto, nel rispetto dei regolamenti europei, la validazione dell'Ufficio parlamentare di Bilancio (UPB) in data 26 settembre 2016, mentre nell'intervento in sede di Audizione parlamentare sulla Nota di aggiornamento del DEF 2016, il 3 ottobre 2016, il presidente dell'UPB ha illustrato le ragioni che, alla luce delle informazioni disponibili, condurrebbero a un esito non positivo del processo di validazione del quadro programmatico 2017 e, in particolare, delle stime di crescita del PIL per il prossimo anno, sia in termini reali che nominali.

Peraltro, ai fini dell'ordinamento europeo, sono oggetto di validazione le previsioni contenute nel Documento programmatico di bilancio (DPB) che verrà presentato il prossimo 15 ottobre, secondo l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 473/2013;

formula, per quanto di competenza, parere **non ostativo**, con le seguenti osservazioni:

- si condivide l'impostazione della politica del Governo per il 2017, da realizzarsi attraverso: i) misure di stimolo dell'economia e di rafforzamento e ammodernamento della dotazione infrastrutturale del Paese attraverso l'incremento degli investimenti pubblici; ii) interventi per l'innalzamento del grado di competitività delle imprese e il rilancio degli investimenti privati, attraverso la riduzione della pressione fiscale e la previsione di specifiche agevolazioni fiscali; iii) misure di rafforzamento del welfare, con la previsione, tra le altre, di specifiche disposizioni in ambito previdenziale e per il rafforzamento del capitale umano; iv) la sterilizzazione per l'anno 2017 dell'incremento IVA previsto in virtù delle clausole di salvaguardia, per un importo pari a 15,1 miliardi di euro, corrispondenti a circa lo 0,9 per cento del PIL;
- le spese per le esigenze poste dai processi di immigrazione e per quanto consegua, a titolo di ricostruzione, per gli eventi sismici nell'Italia centrale, stimate a circa lo 0,4 per cento del PIL per il 2017, dovranno essere specificamente destinate a tali finalità in modo da permettere, anche per la disciplina del patto di stabilità e crescita, la coerente riconduzione nell'ambito delle spese conseguenti a "circostanze eccezionali";
- il mancato avvio del percorso graduale di riduzione del rapporto debito/PIL, che sarebbe dovuto iniziare nel 2016, è imputabile alla minore crescita e, soprattutto, all'andamento dell'inflazione, oramai prossima allo zero. Tuttavia, dovrebbero essere adottate idonee iniziative, anche attraverso l'accelerazione dell'attuazione del programma di privatizzazioni, per permettere la progressiva riduzione del debito pubblico, principale elemento di criticità del sistema italiano insieme con la bassa produttività;
- la ragione economica a sostegno di alcune misure di incentivazione adottate, volte a stimolare la domanda interna aumentando il reddito di alcune famiglie, dovrebbe essere accompagnata da interventi che massimizzino il ritorno in termini di crescita, quali le spese per investimenti pubblici e per il sostegno all'innovazione e alla ricerca;
- da ultimo, non può non essere sottolineato che a marzo del 2017 viene in scadenza il programma di acquisti di titoli di Stato da parte della Banca centrale europea (cosiddetto *Quantitative Easing*, o QE). È possibile, e forse anche probabile, che tale programma ? nonostante le diffuse critiche di alcuni importanti Stati membri dell'area euro ? venga in qualche misura prorogato o comunque portato avanti con una diversa modulazione degli acquisti. Considerato, quindi, che il *Quantitative Easing* ha prodotto effetti positivi sulla crescita del PIL dei vari Stati membri dell'area euro, ivi inclusa l'Italia, l'assenza di certezze sul suo rinnovo dovrebbe determinare l'adozione di soluzioni prudenziali per i documenti di finanza pubblica valevoli per l'anno 2017.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2524

-

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che:

- l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, sottoscritto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, rappresenta uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea per realizzare una protezione brevettuale uniforme, ed è complementare al Regolamento (UE) n. 1257/2012 e al Regolamento (UE) n. 1260/2012, relativi rispettivamente all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e al regime di traduzione applicabile;
- l'Accordo si compone di un preambolo, 89 articoli e due allegati. È suddiviso in cinque parti, di cui la prima riguarda le disposizioni generali e istituzionali (articoli 1-35), la seconda le disposizioni finanziarie (articoli 36-39), la terza l'organizzazione e le disposizioni procedurali per il tribunale unificato (articoli 40-82), la quarta le disposizioni transitorie (articolo 83), mentre la quinta riguarda le disposizioni finali (articoli 84-89);
- più in particolare, l'articolo 1 istituisce il tribunale unificato dei brevetti per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario, i primi essendo quelli che non beneficiano dell'effetto "unitario" in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012;
- di particolare interesse, inoltre, è l'articolo 7 dell'Accordo, il quale prevede che il tribunale di primo grado abbia una divisione centrale, con sede a Parigi, e due ulteriori sezioni, con sede a Monaco di Baviera e Londra. Esso prevede altresì che una divisione locale possa essere istituita in uno Stato membro contraente, conformemente alla sua richiesta;

considerato altresì che il disegno di legge di ratifica si compone di sei articoli:

- gli articoli 1 e 2 concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo;
- l'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 168 del 2013, relativo all'istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e Corti di appello, escludendo dalla cognizione di tali sezioni le azioni cautelari e di merito per le quali l'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti prevede la competenza esclusiva del tribunale stesso. Per sette anni, tuttavia, c'è un periodo transitorio in cui vi è una competenza alternativa del tribunale e dei giudici nazionali;
- l'articolo 4 integra la disciplina sul brevetto contenuta nell'articolo 66 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005);
- l'articolo 5 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 6 riguarda l'entrata in vigore;

ricordato che l'Italia aveva presentato ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione avverso la cooperazione rafforzata in materia brevettuale e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. Con sentenza del 16 aprile 2013, la Corte ha tuttavia rigettato il ricorso italiano (e l'analogo ricorso spagnolo), giudicando compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'Unione. Il 2 luglio 2015, il Governo italiano, sollecitato al riguardo da atti di indirizzo di entrambi i rami del Parlamento, ha notificato al Consiglio dell'Unione l'intenzione italiana di aderire alla cooperazione rafforzata,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione.

Si ritiene auspicabile che venga valutata l'opportunità di istituire in Italia una divisione locale del Tribunale di primo grado e qualora i negoziati volti a consentire l'uscita del Regno Unito dall'Unione lo consentissero, avanzare la propria candidatura quale sezione della divisione centrale del Tribunale al posto di quella di Londra.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO
COM (2016) 465 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETA'**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che la proposta di direttiva, che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo, prevede la rifusione della direttiva 2013/33/UE ("direttiva accoglienza"), per conseguire una maggiore armonizzazione delle condizioni di accoglienza nell'UE, al fine di aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e di ridurre i movimenti secondari; considerato che la proposta di direttiva prevede i seguenti elementi di novità rispetto alla vigente direttiva accoglienza:

- all'articolo 2, un ampliamento della definizione di condizioni materiali di accoglienza;
- all'articolo 7, un nuovo elenco di casi in cui il richiedente asilo può essere obbligato a risiedere in un luogo specifico, dato il rischio che possa tentare la fuga. Per la medesima eventualità, nonché nel caso in cui dimostri mancanza di collaborazione con le procedure, l'articolo 19 prevede che i sussidi giornalieri possano essere revocati o ridotti, con eccezione dei sussidi di prima necessità, che possono essere sostituiti con beni in natura;
- all'articolo 8, un ulteriore motivo di trattenimento dei richiedenti, nel caso di rischio di fuga;
- all'articolo 15, una riduzione del termine per l'accesso al mercato del lavoro da un massimo di nove mesi a un massimo di sei mesi dalla data della domanda di protezione internazionale. Inoltre, si sopprime la possibilità per gli Stati di prevedere forme di precedenza a favore dei cittadini europei, che viene sostituita con la mera possibilità di accertare se un posto vacante possa essere occupato da cittadini europei. Si aggiunge, poi, un paragrafo volto ad assicurare ai richiedenti asilo condizioni di lavoro pari a quelle riservate ai cittadini nazionali,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera f), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria. Peraltro si tratta della medesima base giuridica della direttiva 2013/33/UE oggetto di rifusione;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di ottenere una maggiore armonizzazione delle condizioni di accoglienza nell'UE, al fine di aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e di ridurre i movimenti secondari, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato poiché le misure proposte si limitano a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO

COM (2016) 466 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che la proposta di regolamento, che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo, prevede l'abrogazione e la sostituzione della direttiva 2011/95/UE ("direttiva qualifiche") con un regolamento, direttamente applicabile negli Stati membri, finalizzato ad una maggiore convergenza nell'applicazione della normativa a livello nazionale, con particolare riguardo ai tassi di riconoscimento della protezione, alla tipologia di protezione concessa, alla durata dei permessi di soggiorno, all'accesso ai diritti, al fine di evitare spostamenti per chiedere asilo negli Stati più favorevoli e di impedire movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale; considerato che la proposta di regolamento prevede i seguenti elementi di novità rispetto alla vigente direttiva qualifiche:

- all'articolo 8, il nuovo obbligo di valutare la possibilità di protezione all'interno del Paese d'origine, qualora sussistano le condizioni affinché l'interessato possa legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in una parte del paese d'origine e si possa ragionevolmente supporre che vi si stabilisca;
 - agli articoli 7, 8, 11 e 17, che gli Stati membri tengano conto degli orientamenti dell'Agenzia europea per l'asilo, al fine di ottenere una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo nell'UE;
 - agli articoli 14 e 20, l'obbligo per le autorità accertanti di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status, quando il bisogno di protezione viene meno o se diventano applicabili motivi di esclusione dopo la concessione della protezione. Il riesame dello status è pertanto necessario per verificare che sussistano ancora i criteri per avere diritto allo status (timore di persecuzione, violenza indiscriminata);
 - ai nuovi articoli 15 e 21, l'obbligo per le autorità accertanti di effettuare il riesame dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria, qualora si verifichi un cambiamento significativo rilevante nel Paese di origine, identificato in un documento a livello dell'UE, vale a dire negli orientamenti dell'Agenzia, e in occasione del rinnovo del relativo permesso di soggiorno. Questo riesame non dovrebbe comportare oneri amministrativi supplementari per le amministrazioni nazionali, dato che è ben mirato e prescritto nelle situazioni in cui in ogni caso deve essere presa una decisione sul rinnovo del permesso di soggiorno o in situazioni che denotino un cambiamento sostanziale della situazione in un determinato paese di origine. Pertanto la presente proposta permetterà di raggiungere un maggiore livello di armonizzazione e controllo, evitando nel contempo di imporre oneri inutili agli Stati membri;
 - al nuovo articolo 29, l'obbligo per il beneficiario di protezione internazionale di soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione e, qualora individuato in uno Stato membro diverso, deve essere rinvio nello Stato competente, secondo le procedure del nuovo regolamento Dublino. Ciò non pregiudica il loro diritto di soggiornare in un altro Stato membro per 90 giorni su un periodo di 180 giorni, ai sensi dell'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. Inoltre, il beneficiario può chiedere di soggiornare in un altro Stato membro ai sensi delle altre norme UE applicabili (come la proposta di direttiva sui lavoratori stranieri altamente specializzati) o se le norme nazionali degli Stati membri lo consentono;
- valutata la relazione del Governo, trasmessa in data 21 settembre 2016 ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,
- formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
- la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettere a) e b), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a), del TFUE. Essi prevedono che l'Unione goda di poteri per sviluppare una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a

garantire il rispetto del principio di non respingimento;
il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo è quello di sostituire la vigente direttiva 2011/95/UE con un regolamento che promuova la convergenza sia delle modalità con cui vengono decise domande di asilo simili e sia del contenuto della protezione internazionale concessa, in modo da ridurre gli incentivi ai movimenti all'interno dell'UE e garantire che i beneficiari di protezione internazionale siano trattati allo stesso modo in tutta l'UE;
il principio di proporzionalità è rispettato poiché le misure proposte si limitano a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo;
nel merito, si rileva che gli Stati membri dovranno effettuare riesami sistematici e regolari dello status di rifugiato e di persone ammesse alla protezione sussidiaria, anche al momento del rinnovo del permesso di soggiorno. Pur condividendo il principio di fondo sulla necessità di verificare periodicamente ed in modo attivo la permanenza del bisogno di protezione, si ritiene opportuno - al fine di non gravare eccessivamente sulle autorità decidenti - prolungare il periodo di durata del permesso di soggiorno, indicato nella proposta all'articolo 26, che viene notevolmente ridotta rispetto alle previsioni attuali.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 467 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,
considerato che la proposta di regolamento, che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo, prevede l'abrogazione e la sostituzione della direttiva 2013/32/UE ("direttiva procedure") con un regolamento, direttamente applicabile negli Stati membri, finalizzato a eliminare le disparità tra i diversi sistemi vigenti negli Stati membri, assicurando un trattamento rapido e efficiente delle domande di protezione internazionale attraverso una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale. Inoltre, la proposta precisa e semplifica le norme procedurali e dota le autorità nazionali degli strumenti necessari per esaminare e decidere delle domande in modo efficiente, al fine di contrastare gli abusi e i movimenti secondari all'interno dell'UE, rafforzando nel contempo le necessarie garanzie procedurali per il singolo richiedente;
considerato che la proposta di regolamento prevede i seguenti elementi di novità rispetto alla vigente direttiva procedure:

- ferma restando la registrazione della domanda di protezione internazionale da effettuarsi entro tre giorni dalla presentazione ai sensi dell'articolo 27, l'articolo 28 introduce un nuovo passaggio di formalizzazione e completamento della domanda, che il richiedente deve effettuare entro 10 giorni dalla sua presentazione;
- il termine ordinario entro cui deve concludersi la procedura d'esame della domanda d'asilo rimane fissato a sei mesi. Tuttavia, l'articolo 34 riduce la possibilità di proroga dagli attuali nove mesi al nuovo termine di tre mesi, in caso di pressione sproporzionata o a causa della complessità del caso;
- riguardo alla procedura accelerata, l'articolo 40 introduce il termine massimo di due mesi, mentre la norma vigente prevede solo tempi ragionevoli, con la conseguenza che i tempi variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro, spaziando da pochi giorni ad alcuni mesi;
- l'articolo 34 prevede il termine massimo di un mese, per l'esame preliminare, previsto dalla proposta di riforma del regolamento Dublino, concernente l'ammissibilità della domanda, in caso di provenienza del richiedente da un Paese terzo sicuro o da un Paese di primo asilo;
- ai fini del rispetto, da parte degli Stati membri, dei termini e delle procedure più stringenti, la proposta prevede la possibilità per gli Stati membri di avvalersi dell'assistenza tecnica e operativa

dell'Agenzia europea per l'asilo;

- la proposta rafforza la procedura di rigetto della domanda per rinuncia implicita del richiedente, prevedendo, agli articoli 7 e 39, l'obbligo, e non più la mera facoltà, per gli Stati membri di respingere la domanda, se il richiedente rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni richieste, o abbandonando il luogo di residenza;

- l'articolo 13 introduce l'obbligo, al posto della mera facoltà, per gli Stati membri di registrazione del colloquio personale;

- nell'ambito dei diritti del richiedente, l'articolo 15 introduce l'obbligo, e non più la sola facoltà, per gli Stati membri di assicurare, su richiesta, l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite anche in tutte le fasi amministrative di esame della domanda d'asilo, oltre che nella fase dell'impugnazione, ove l'obbligo è già previsto. A parere della Commissione europea, le risorse finanziarie che saranno necessarie a tal fine, saranno in parte compensate da un numero inferiore di impugnazioni, conseguente all'innalzamento della qualità delle decisioni amministrative. Inoltre, secondo la Commissione europea, si tratta di una pratica già seguita in 22 Stati membri;

- l'articolo 40 introduce l'obbligo, al posto della mera facoltà, per gli Stati membri di seguire la procedura accelerata, nei casi previsti, da concludersi entro due mesi. Resta, invece, facoltativa la medesima procedura eseguita in zona di frontiera o di transito, che implica il trattenimento per un tempo massimo di un mese;

- la definizione dei concetti di primo Paese d'asilo e di Paese terzo sicuro sono ulteriormente precisate agli articoli 44, 45 e 46, considerato che la loro applicazione permette di dichiarare inammissibile la domanda di protezione in una fase preliminare rispetto a quella dell'esame di merito della stessa e consente la procedura accelerata d'esame,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria. Peraltro si tratta della medesima base giuridica della direttiva 2013/32/UE oggetto di abrogazione e sostituzione;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di stabilire una procedura comune, tra gli Stati membri, per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, al fine di contrastare gli abusi e i movimenti secondari all'interno dell'UE, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato poiché le misure proposte si limitano a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo.

Si sottolinea, tuttavia, come l'impianto della riforma del sistema europeo d'asilo, prevede una serie di aggravii per gli Stati di primo ingresso come l'Italia, che non vanno nella direzione dell'obiettivo posto dalla riforma stessa, di una più equa distribuzione degli oneri connessi con il flusso d'arrivo di richiedenti asilo. In questo senso si pongono, per quanto riguarda la proposta in titolo, le nuove procedure di esame preliminare delle domande, la riduzione dei termini entro i quali completare le procedure, o l'obbligo di garantire gratuitamente a tutti i richiedenti l'assistenza e la rappresentanza legali.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 468 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che la proposta di regolamento, che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo, prevede l'istituzione di un quadro dell'Unione per il reinsediamento

finalizzato ad ammettere cittadini di Paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri per accordare loro protezione internazionale, al fine di arginare il ricorso a percorsi irregolari e perigliosi per ottenere tale protezione e impedire alle reti dei trafficanti di trarne vantaggio, di ridurre la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo degli Stati membri, nonché di offrire solidarietà alle popolazioni sfollate e bisognose di protezione internazionale;

ricordato che:

- la raccomandazione della Commissione, dell'8 giugno 2015, relativa a un programma di reinsediamento europeo (C(2015) 3560), approvata dai Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 20 luglio 2015, prevede il reinsediamento di 22.504 persone in evidente bisogno di protezione internazionale, nell'arco di due anni;
- il 15 dicembre 2015 la Commissione ha rivolto agli Stati membri e agli Stati associati una raccomandazione per un programma volontario di ammissione umanitaria con la Turchia, a cui ha fatto seguito la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, in base alla quale, per ogni siriano rinvio in Turchia dalle isole greche, un altro siriano sia reinsediato dalla Turchia nell'UE;
- il 21 marzo 2016 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1601 sul ricollocamento di 160.000 rifugiati dell'Italia e della Grecia (COM(2016) 171), che consente di utilizzare 54.000 posti previsti per la ricollocazione, al fine di reinsediare altrettanti cittadini siriani presenti in Turchia;

considerati i seguenti elementi principali della proposta di regolamento:

- in base all'articolo 7, il Consiglio UE adotta un piano annuale di reinsediamento nell'Unione, su proposta della Commissione, in cui determina il numero massimo totale di persone da reinsediare e la ripartizione interna tra gli Stati membri. Il piano annuale dovrà indicare anche le priorità geografiche generali per il reinsediamento. Dato lo stretto legame tra le quote di reinsediamento e il bilancio dell'Unione, la Commissione presenterà la proposta di piano annuale insieme al progetto di bilancio annuale dell'Unione;
- la Commissione, secondo l'articolo 8, dovrà poi presentare il programma mirato di reinsediamento, mediante atto di esecuzione, in applicazione del piano stabilito dal Consiglio, in cui stabilire tra l'altro il numero preciso di persone da reinsediare, in base alla ripartizione stabilita nel piano del Consiglio, e le regioni o i Paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento;
- in base al programma mirato di reinsediamento gli Stati membri dovranno seguire la procedura ordinaria di cui all'articolo 10 per identificare i cittadini di Paesi terzi o apolidi eleggibili e valutarne l'ammissibilità, secondo i criteri stabiliti all'articolo 5, sulla base di prove documentali e/o di un colloquio personale, nell'arco di 8 mesi dalla loro registrazione. In caso di esito positivo, lo Stato accorderà lo status di rifugiato e organizzerà il trasferimento gratuito sul proprio territorio;
- qualora il programma mirato di reinsediamento preveda, per un determinato contesto, una procedura accelerata, gli Stati membri dovranno seguire la procedura di cui all'articolo 11, che non prevede la valutazione approfondita dei motivi della richiesta di protezione, e accorderanno lo status di protezione sussidiaria entro un termine di 4 mesi. Dopo l'ammissione nello Stato membro potranno chiedere l'effettiva protezione internazionale. La procedura accelerata riflette l'approccio stabilito nelle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 ed è prevista per situazioni dove sussistano specifici motivi umanitari o urgenti necessità di protezione legale o fisica che giustifichino una rapida ammissione di cittadini di Paesi terzi o apolidi nel territorio degli Stati membri;
- l'articolo 17 modifica il regolamento (UE) n. 516/2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, per stabilire che gli Stati membri avranno diritto a una somma forfettaria di 10.000 euro per ogni persona reinsediata ai sensi del regolamento;

valutata la relazione del Governo, trasmessa in data 21 settembre 2016 ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettere d) e g), del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure relative a un sistema europeo comune di asilo che include: - procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria e - il partenariato e la cooperazione con Paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento finalizzato ad ammettere cittadini di Paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri per accordare loro protezione internazionale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato poiché le misure proposte si limitano a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo;

nel merito, in relazione ai programmi mirati di reinsediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, da definire tramite atti di esecuzione della Commissione europea, si rileva la mancata indicazione dei criteri in base ai quali è individuata la partecipazione numerica di ciascuno Stato. Devono essere quindi definiti con chiarezza i parametri di riferimento (come, ad esempio, la popolazione, il PIL, gli stranieri già reinsediati) su cui fondare le modalità di partecipazione di ogni Stato.

Nella proposta, si prescinde, per l'applicazione della procedura accelerata di cui all'articolo 11, sia dalla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia dalla valutazione dell'UNHCR sulla possibilità di attribuire tale qualifica. Manca, inoltre, qualsiasi criterio di riferimento sulla cui base la Commissione adotta l'atto di esecuzione che prevede il ricorso alla procedura accelerata. Si rileva anche la necessità di introdurre condizioni o parametri da porre a fondamento della decisione, anche attraverso un ruolo da riconoscere all'UNHCR.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2524
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013

Titolo breve: *Ratifica Accordo tribunale unificato brevetti*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 703 \(pom.\)](#)

18 ottobre 2016

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 6*.

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 161, contrari 30, astenuti 7, votanti 198, presenti 199.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 703 (pom.) del 18/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

703a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016 (Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di giovedì 13 ottobre.

Sul processo verbale

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,45*).

Per un'informativa del Governo in ordine all'invio di truppe NATO in Lettonia

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, qualche giorno fa ci ha fatto visita a Roma il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg che - per bontà sua - ci ha detto che nel 2018... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, la seduta è in corso. Vi chiedo di abbassare il tono delle vostre chiacchiere.

MARTON (M5S). Il Segretario Generale della NATO ci ha informato che per il 2018 i ministri Pinotti e Gentiloni hanno deciso di mandare dei soldati in Lettonia.

PRESIDENTE. Il 2018 forse non è la data giusta.

MARTON (M5S). No, nel 2018.

Il 26 febbraio 2015 Stoltenberg venne in Senato per un'informativa presso la Commissione difesa e già allora domandai al Segretario Generale se era il caso di continuare la politica di allargamento della NATO verso la Russia. La ritenevo allora una provocazione e credo che sia ancora più grave e provocatorio mandare 150 dei nostri militari in Lettonia, proprio al confine con la Russia.

Mi chiedo se ogni volta che accadono cose del genere i parlamentari debbano saperlo da qualche personalità esterna, tipo il Segretario Generale della NATO, qualche altro Capo di Stato o qualsivoglia persona al di fuori dei nostri Ministri di competenza. Chiedo a questa Assemblea se non sia il caso di finire con questo tipo di atteggiamenti e di portare il Parlamento a conoscenza delle reali intenzioni del Governo.

Chiedo con forza che la ministro Pinotti o il ministro Gentiloni vengano a riferire in Assemblea urgentemente sulle dichiarazioni che hanno fatto. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Il ministro Gentiloni - secondo me - ha avuto qualche problema, perché ha dichiarato che non è una provocazione mettere 150 soldati, ma un atto di relazione. Mi chiedo come reagireste se uno venisse con una pistola al vostro tavolo a chiedervi di parlare.

Invito, quindi, questa Assemblea a sostenere la richiesta di convocare i due Ministri immediatamente. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni*).

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, pochi minuti fa, nella riunione della Commissione difesa, che ha trattato altri temi, mi sono permesso, nelle varie ed eventuali, di sollecitare una discussione su questo tema. Devo dare atto al presidente della Commissione difesa Latorre, che non vedo in Assemblea in questo momento ma era qui nel palazzo, di aver risposto pubblicamente a una sollecitazione che, nei giorni scorsi, a nome del nostro schieramento, avevo pubblicamente avanzato, dando disponibilità in tal senso. La comunicazione incidentale che sarebbe stata data a luglio nell'ambito della descrizione multi galattica delle missioni italiane non risolve la questione. Oggi, infatti, dopo il vertice di Bratislava e quanto avvenuto, l'eventuale presenza di militari italiani in Lettonia non è vista come una normale operazione di avvicendamento nell'ambito NATO, ma è apparso, come un segnale che aggrava la tensione internazionale.

Al di là delle questioni di cui non possiamo discutere in questa sede perché il mio è un intervento sull'ordine dei lavori e non posso entrare nel merito, conosciamo le tensioni che si stanno scaricando sulle nostre imprese e i danni che le sanzioni hanno determinato. Oggi abbiamo fatto una bella discussione in Commissione difesa sulle riabilitazioni relative alla Prima guerra mondiale. Vorrei che non arrivassimo senza discussione alla Terza guerra mondiale. E lo dico sapendo che non si corre questo rischio o, almeno, lo spero.

Noi chiediamo che ci sia un'immediata discussione. Lo abbiamo detto pubblicamente nei giorni scorsi e lo diciamo adesso in Assemblea. Dato che stiamo discutendo di mozioni, sembra esserci una sorta di attesa del 4 dicembre. Detta questione non può essere posposta al 4 dicembre. Ci siamo trovati con l'incardinamento il 3 agosto del processo penale. Dov'è finito? È scomparso. Non si cambia l'ordine del giorno in base alle sintonie o alle difficoltà della maggioranza.

La ministra Pinotti, che è anche senatrice, venga subito in Assemblea a spiegarci cosa sta succedendo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

DIVINA (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signora Presidente, approfittiamo del fatto che è stata affrontata la questione - finora è stata gestita forse soltanto a livello mediatico - sulla quale ognuno di noi ha risposto e ha invitato i Ministri degli affari esteri e della difesa a riflettere e rivedere la propria posizione, avendo in primo luogo e in effetti scavalcato completamente il Parlamento. Si è parlato di un'informativa fatta nell'estate scorsa, ma si parlava di tutt'altra materia. Ma anche allora criticammo la decisione di andare a fare solo delle esercitazioni nei Paesi baltici, perché significava andare sulla porta di casa (a calpestare i calli) di una forza che in questo momento è globale ed è effettivamente sotto pressione per una serie infinita di motivi.

Parleremo poi della proposta di estendere la partecipazione alla NATO addirittura a un Paese appartenente all'area balcanica, e cioè all'ex Jugoslavia, proposta cui siamo favorevoli, ma ci permetterà di dire che forse non è il momento per fare simili passi. È un momento in cui il Segretario Generale della NATO dipinge la Russia come una nuova minaccia mondiale, e anche su questo bisognerebbe chiamare alla propria responsabilità il Segretario Generale della NATO. È un momento in cui il Presidente degli Stati Uniti ha ordinato alla sua struttura di *intelligence* di operare un attacco cibernetico al sistema strutturale informatico russo e, dall'altra parte, vediamo reazioni che potremmo definire anche responsabili da parte della Federazione russa.

È un momento in cui sempre noi, appartenendo all'Organizzazione del Patto Atlantico, abbiamo dovuto seguire la NATO nella destituzione dei dittatori del Nord Africa, pensando di stabilizzare un'area, e ci siamo trovati con tutto il Mediterraneo in fermento. In un momento come questo, in cui l'ultimo obiettivo americano è la destituzione dell'ultimo dittatore dell'area mediterranea, al-Assad, sapendo che le forze russe, assieme alle forze governative siriane, sono ora le uniche che riescono a contrastare il pericolo globale, cioè il terrorismo internazionale: ebbene, pensiamo che, operando in questa maniera, destabilizziamo un sistema e ci mettiamo veramente in una condizione di difficoltà di relazioni diplomatiche bilaterali con la Federazione russa.

Pertanto chiediamo, come hanno già fatto i colleghi, che il Ministro degli affari esteri o addirittura il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa insieme vengano a relazionare in Aula, perché la situazione è più grave di quella che siamo riusciti con poche parole a manifestare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Pepe)*.

PRESIDENTE. Colleghi, comprendo l'esigenza rappresentata e personalmente la riferirò al Presidente del Senato, perché, se lo ritiene opportuno, solleciti il Governo a riferire in Parlamento sulla materia.

Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

RUSSO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signora Presidente, anche alla luce del fatto che, da quanto risulta, su richiesta di alcuni componenti dell'opposizione, la 5^a Commissione si è riservata ancora qualche ora per esprimere il parere sul testo e sugli emendamenti del disegno di legge di conversione del decreto-legge oggi all'ordine del giorno, e tenendo conto anche del fatto che la settimana scorsa non siamo riusciti a votare le ratifiche internazionali, alcune delle quali mi sembrano di una certa urgenza, pongo all'Aula la richiesta di un'inversione dell'ordine del giorno per permetterci di trattare subito, nel pomeriggio di oggi, le ratifiche e a seguire il disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Immagino che la sua richiesta sia sostenuta da otto senatori del Gruppo. In effetti c'è un problema anche di continuità della discussione.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno possono prendere la parola un oratore contro e uno a favore, per non oltre dieci minuti ciascuno.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei innanzitutto che si verificasse che ci siano gli otto richiedenti.

PRESIDENTE. Mi sembra che siano più di otto.

Prego, senatore Calderoli.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, al di là della scelta più o meno contingente di discutere degli accordi internazionali, ricordo a me stesso e all'Assemblea che l'articolo 77 della Costituzione prevede che la discussione di una legge di conversione di un decreto-legge debba avvenire anche a Camere sciolte. Fra l'altro, è uno dei motivi per i quali il Presidente del Senato può convocare in via straordinaria il Senato e può, senza neppure sentire la Conferenza dei Capigruppo, calendarizzarlo come argomento obbligatorio per l'Assemblea.

In questo momento mi sembra strano che la maggioranza ci proponga di approvare prima le ratifiche di accordi internazionali. Mi sorge, infatti, la malizia di pensare che sia stato già deciso di convertire il decreto-legge nello stesso testo approvato dalla Camera dei deputati. Teoricamente il testo potrebbe essere modificato per via dei 150 emendamenti che sono stati presentati e dunque, successivamente, dovrebbe essere riesaminato dalla Camera. Chiedere l'inversione dell'ordine del giorno lascia intendere che verrà chiesta la fiducia sul testo della Camera.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, sono favorevole all'inversione dell'ordine del giorno, dal momento che ieri sera la Commissione giustizia ha dovuto accelerare i tempi perché si è detto che bisognava votare immediatamente per essere pronti al lavoro in Aula. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Siccome io invece sono fiducioso che la maggioranza metterà la fiducia anche su questo

provvedimento, voglio consentire alla maggioranza stessa di sciogliere il nodo. Ieri sera ci hanno impedito di partecipare a un voto che era previsto in concomitanza con lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea questa mattina e oggi avete voluto, invece, conculcare qualsiasi possibilità per le minoranze che, con la nuova riforma costituzionale, dovrete garantire come maggioranza con i Regolamenti delle Camere. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Russo.

È approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze

«Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016» (2567).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2525) Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016 (Relazione orale) (ore 16,55)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2525.

Il relatore, senatore Pegorer, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PEGORER, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge in esame reca la ratifica del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro.

Come ricorderete, il Montenegro, Paese di circa 700.000 abitanti, stretto fra i Balcani occidentali e il Mediterraneo e aperto all'influenza europea, dopo la dissoluzione dello Stato jugoslavo è rimasto legato alla Serbia, anche per la prevalente e comune impronta ortodossa, nella cosiddetta Repubblica federale di Jugoslavia, attraversando in maniera dolorosa tutte le fasi della guerra.

Divenuto indipendente nel 2006, il Paese balcanico, forte di un progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti e delle prospettive di ulteriore sviluppo economico che sarebbero potute derivarne, si è quindi risolutamente avviato sulla via della integrazione europea e atlantica. Il percorso di avvicinamento all'Unione europea, dopo l'adozione unilaterale dell'euro come propria moneta, ha ufficialmente preso inizio nel 2008 con la presentazione della domanda di adesione, cui ha fatto seguito l'avvio dei relativi negoziati nel 2012. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore. Non è possibile lavorare con questo brusio. Prego caldamente tutti i senatori di abbassare il tono della voce, perché l'Aula amplifica le vostre voci, che si sommano e rendono ingestibile la discussione. Prego, senatore.

PEGORER, relatore. Ad oggi il Montenegro, come ha riconosciuto la Commissione europea nel suo Country Report del 2015, ha compiuto progressi significativi in numerosi capitoli negoziali, tra cui quelli relativi al sistema giudiziario e diritti fondamentali e alla giustizia, libertà e sicurezza, sebbene debba ancora essere perfezionato sul fronte della lotta al crimine organizzato e alla corruzione.

Altrettanto significativo, per quanto segnato da controversie in sede domestica, è stato l'impegno di

Podgorica in direzione dell'Alleanza atlantica, nel solco peraltro di quanto già deciso da altri Paesi dell'area balcanica come Slovenia, Croazia e Albania. Alla decisione del Montenegro di aderire al programma denominato Partenariato per la pace con la NATO, avanzata sin dal dicembre 2006, hanno fatto seguito l'avvio di esercitazioni militari congiunte nell'Adriatico, l'invito ufficiale ad aderire all'Organizzazione formulato nel dicembre 2015 dai ventotto Ministri degli esteri dei Paesi membri, e, da ultimo, la firma a Bruxelles lo scorso 19 maggio del Protocollo sull'adesione, oggi al nostro esame.

Si precisa innanzitutto come il fondamento normativo del Protocollo sull'adesione del Montenegro vada rinvenuto nell'articolo 10 del Trattato NATO del 1949, in base al quale le parti possono, con accordo unanime, invitare ad accedere all'Alleanza ogni altro Stato europeo che sia nelle condizioni di favorire lo sviluppo dei principi del Trattato e di contribuire alla sicurezza della regione dell'Atlantico settentrionale. Il documento internazionale oggetto della presente ratifica, che si compone di un preambolo e di tre articoli, si limita dunque a regolare tempi e modalità dell'adesione del Montenegro nell'Alleanza atlantica.

L'articolo 1, in particolare, dispone che il Segretario Generale della NATO, in nome di tutte le parti, comunichi al Governo montenegrino un invito ad aderire al Trattato dell'Atlantico del Nord. Il successivo articolo 2 disciplina i termini per l'entrata in vigore del Protocollo, stabilendo che, una volta ricevute tutte le notifiche previste dalle parti del Trattato, sia il Governo degli Stati Uniti a informare le stesse parti della sua entrata in vigore. Da ultimo, l'articolo 3 dispone che il Governo degli Stati Uniti sia il depositario del Protocollo.

La ratifica oggi al nostro esame ha pertanto a oggetto non l'adesione sostanziale del Montenegro alla NATO, ma semplicemente l'invito ad aderirvi. A seguito della ratifica unanime di tutti i membri dell'Alleanza, si potrà poi procedere all'invito formale da parte del Segretario Generale della NATO al Paese balcanico. Solo allora, quindi, il Montenegro, che dallo scorso maggio - ripeto: dallo scorso maggio - siede nell'Alleanza atlantica in qualità di osservatore e partecipa già ad alcune missioni internazionali, potrà pronunciarsi in via definitiva sull'invito, scegliendo se divenirne ufficialmente il ventinovesimo Stato membro.

Si tratta evidentemente di un evento di grande rilievo geopolitico, in una fase peraltro molto delicata per la vita dei Balcani occidentali. La situazione - com'è noto - è tuttora molto delicata in Paesi come la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo, né va dimenticata la difficoltà dei rapporti fra la Croazia e la Serbia. In ogni caso, si ritiene che il processo di allargamento della NATO in quell'area possa offrire condizioni di maggiore sicurezza e stabilità per l'intera regione dei Balcani occidentali e per la stessa zona adriatica, consolidando il processo di integrazione di quelle realtà nelle organizzazioni europee.

Si fa inoltre presente che l'adesione alla NATO ha fortemente interessato la stessa opinione pubblica montenegrina, soprattutto la componente di origine serba. L'adesione di Podgorica, peraltro, è un tema che ha ripercussioni anche sulla politica interna: l'obiettivo prioritario della politica estera del Governo del *premier* montenegrino Djukanovic, *leader* del Partito democratico dei socialisti (confermato come partito di maggioranza relativa del Paese nelle elezioni politiche dello scorso 16 ottobre, con oltre il 41 per cento dei consensi), è da anni quello del progressivo avvicinamento alle strutture europee ed euroatlantiche. A tal proposito si ricorda che lo scorso 17 giugno, dopo la firma del Protocollo di adesione, il Parlamento montenegrino ha votato a maggioranza una risoluzione a sostegno dell'adesione del Paese alla NATO, nella quale viene ribadito l'impegno del Montenegro nel percorso di adesione euro-atlantica, considerato una priorità strategica, rassicurando gli altri Paesi *partner* sull'affidabilità del futuro alleato e invitando al dibattito democratico i partiti anti-NATO che, nella realtà montenegrina, occupano una parte del fronte antigovernativo.

In ogni caso, l'auspicio è che il processo di allargamento della NATO all'area balcanica, avviato da anni, possa proseguire senza strappi e senza dover costituire un possibile e ulteriore elemento di incomprensione con Mosca, con cui viceversa è opportuno - a mio avviso - rafforzare un dialogo costruttivo ai fini del consolidamento di un quadro di sicurezza internazionale più certo e definito.

Concludo, signora Presidente, ricordando che il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 3 articoli, che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore.

Sono esclusi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La ratifica del Protocollo non comporta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. *(Applausi del senatore Sangalli)*.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Signora Presidente, anticipo la medesima richiesta per tutti gli articoli del disegno di legge in esame

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,59, è ripresa alle ore 17,05).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signora Presidente, era il 2 dicembre dello scorso anno quando il Consiglio della NATO avallò la richiesta del Montenegro di entrare nella NATO. Il *premier* Djukanovic, incurante delle proteste di piazza, non ha voluto nella maniera più assoluta sottoporre la decisione a un *referendum* nazionale, dichiarandosi immediatamente disponibile ad accettare la proposta di ingresso.

Avallare con una decisione del Parlamento italiano l'ingresso del Montenegro nella NATO - dare un sì - a me sembra irrispettoso nei confronti dello sviluppo delle relazioni internazionali e dell'acuirsi delle tensioni tra Occidente e Federazione russa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

I rapporti tra la Federazione russa e il Montenegro non solo si basano storicamente sull'appartenenza alla comune fede ortodossa, ma vanno avanti da secoli. Non è un caso che vi sia stata un'accelerazione nei tempi dell'adesione del Montenegro, perché poi, a seguire, sarà il turno di due Paesi che hanno un peso ben più grave negli equilibri geopolitici internazionali (mi riferisco alla Georgia e, soprattutto,

all'Ucraina). Allora io dico no, a nome del mio Gruppo, all'ingresso del Montenegro nella NATO e ad avallare tale operazione. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

La situazione che si sta presentando agli occhi di tutti gli osservatori internazionali e - spero - sempre più agli occhi dei cittadini italiani vede l'Alleanza atlantica aver profondamente mutato gli obiettivi della sua azione politica e militare. Non si tratta più di un'alleanza nata con scopi difensivi e di mutuo accordo tra i partecipanti, bensì di un'alleanza che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, ha visto salire in maniera esponenziale le azioni di provocazione, a partire da quanto accaduto nella ex Jugoslavia.

Oggi - guarda caso - si ritrovano all'interno del Partito Democratico posizioni favorevoli all'ingresso del Montenegro e a quello che ciò significherà, che accomuna la parte dalemiana del partito - il bombarolo D'Alema dei tempi della Serbia - con quella renziana del partito. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*. Su queste cose, a differenza della tanto vituperata controriforma costituzionale, si trovano sempre tutti d'accordo.

Io dico no, come dirò no alla presunta riforma costituzionale e a operazioni di questa natura. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*. Si tratta di operazioni che non hanno alcun senso nello sviluppo della situazione economica e politica internazionale attuale. Esse vengono gestite in maniera unilaterale soprattutto dal grande alleato statunitense che, con le buone o con le cattive maniere (spesso e volentieri con entrambe), veicola le decisioni dei Paesi aderenti alla NATO e le adesioni, soprattutto spingendo in maniera subdola e spesso nascosta con l'appoggio alle cosiddette rivoluzioni colorate. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

Questo è quello che abbiamo visto negli ultimi anni ed è quanto stiamo dicendo in maniera chiara nelle Aule parlamentari. Va dato uno stop definitivo alla trasformazione dell'Alleanza atlantica. Per questo diciamo che non è più opportuno per nessun Paese entrare nell'Alleanza atlantica. Non siamo d'accordo all'ingresso di nuovi Paesi, ma siamo assolutamente d'accordo a che la NATO possa riprendere il compito che aveva nel passato e, qualora non fosse possibile per le pressioni internazionali, dovremmo cominciare a chiederci se è il caso di uscire dalla NATO o di far uscire la NATO dal nostro Paese, cosa molto più complicata. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

Signora Presidente, ribadisco il mio «dico no!», riferendolo soprattutto al fatto che il popolo del Montenegro non ha potuto esprimersi, con un legittimo riferimento, in maniera democratica, partecipata e dal basso, su questo progetto di adesione. Pertanto invito il Senato della Repubblica, per quanto possa essere stato riferito qui in maniera davvero molto aleatoria dal collega che ha esposto la relazione introduttiva, a dire un no già in questa fase. Dobbiamo dare un segnale chiaro: non è necessario, in questo momento, che vi siano nuovi ingressi, in un'Alleanza che ha sempre più uno scopo di offesa nei confronti delle frontiere orientali dell'Unione europea. Si parla infatti delle aree già citate nella breve discussione avvenuta in apertura di seduta, come i Paesi ex baltici, ora il Montenegro, la stessa Polonia e, prossimamente - anche se spero veramente che non sia così - l'Ucraina. Se questo è il segnale che vogliamo mandare, se questo è il segnale che il Governo italiano vuole mandare, accendendo la miccia dell'enorme polveriera che si trova ai confini tra Ucraina e Federazione russa, allora la risposta può essere una soltanto: «Io dico no!». *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, non ho inteso interrompere il suo intervento, ma devo richiamarla, se mi può ascoltare, per stigmatizzare la gravità della qualifica che ha attribuito all'onorevole D'Alema, che, per di più, non essendo più parlamentare, non la può contestare. *(Commenti dei senatori Airola e Santangelo)*.

Si possono contestare le posizioni politiche, ma questa affermazione non è dimostrata né dimostrabile e quindi ho il dovere di tutelare l'onorabilità dell'ex parlamentare D'Alema.

PETROCELLI (M5S). Ma è la realtà dei fatti!

AIROLA (M5S). Poverino. Non si può difendere! Vi siete dimenticati vero? È la storia.

AMORUSO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Vivaci commenti del senatore Airola. Proteste dal Gruppo PD*).
Senatore Airola, la prego!

AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, oggi siamo chiamati a votare la ratifica di un Protocollo che riguarda l'adesione alla NATO di un Paese come il Montenegro. È chiaro che il voto del Gruppo AL-A sulla ratifica sarà favorevole, anche alla luce di una serie di considerazioni, che vi illustrerò brevemente. Non dobbiamo dimenticare che il Montenegro, oltre che guardare ad Est, è un Paese che guarda al Mediterraneo, alle nostre sponde e all'Italia ed è un Paese con cui l'Italia ha in essere trattati importanti di collaborazione, da vari punti di vista, non ultimo quello della lotta alla criminalità, con tutto ciò che tale lotta rappresenta, nei rapporti con il Montenegro.

Non possiamo quindi che guardare con positività al fatto che il Montenegro si aggregi alla NATO: ciò è oltretutto confermato dal voto democratico che in questi giorni si è tenuto in Montenegro. Si è votato infatti per il rinnovo delle rappresentanze parlamentari e ha vinto il presidente uscente Djukanovic con un'alleanza di partiti, quindi in maniera molto più ampia e rappresentativa, ha vinto in maniera tranquilla, tant'è vero che anche alcuni nostri parlamentari, che fanno parte della delegazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), hanno potuto partecipare come osservatori a quelle elezioni e hanno riportato pareri positivi sulla loro regolarità e sul risultato.

Questo risultato pone il Montenegro in una posizione di continuità rispetto al passato in quanto le elezioni hanno portato alla vittoria del partito di maggioranza che già c'era. D'altro canto il Montenegro guarda all'Italia per un rapporto di stretta collaborazione in molti campi, in particolare per quanto riguarda la lotta alla criminalità. Dunque, alla luce di tale risultato, penso che oggi dobbiamo guardare con positività a questo aspetto. Come AL-A non possiamo che sottolineare quindi il voto favorevole del Gruppo all'adesione del Montenegro alla NATO.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli allievi ed i docenti dell'Istituto tecnico commerciale «Pier Fortunato Calvi» di Padova e dell'Istituto di istruzione superiore statale «Edmondo De Amicis» di Rovigo, che sono oggi in visita in Senato e assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2525 (ore 17,16)

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, da parte mia provo un certo imbarazzo a dover dire che condivido una serie di riflessioni fatte dal collega Petrocelli, e il fatto che la posizione della Lega si sovrapponga a quella del Movimento 5 Stelle è veramente un po' imbarazzante, ma sono state dette delle verità assolute.

Intanto ratifichiamo un Protocollo che ha sempre bisogno del Governo degli Stati Uniti per essere bollinato, rispedito e notificato. Abbiamo cioè capito che la NATO è un po' una propaggine degli Stati Uniti che ha la capacità e la possibilità di governare la geopolitica anche del Vecchio continente.

In secondo luogo, per la prima volta nella storia entra nella NATO uno Stato appartenente all'ex Jugoslavia, dove la NATO - non userò gli stessi termini - addirittura ha fatto un macello, ha bombardato e ha permesso la democratizzazione di tutta l'area balcanica, salvo poi il fatto che siamo lì da una decina d'anni a tamponare le questioni kosovare, quelle del Montenegro in Bosnia. Abbiamo cioè una serie di antenne di garanzia perché non si è ancora arrivati a una neutralità e stabilità dell'area.

Noi però non ci sentiamo di bloccare le aspirazioni dei montenegrini: se vogliono entrare in questa grande comunità, ci sembra scorretto dire che non hanno requisiti o titoli per poterlo fare.

Ancor prima dei rapporti economici che ci sono, che ci saranno e che si implementeranno tra Italia e Montenegro, prima ancora degli scambi e del denaro, guardiamo a cosa rappresenta oggi il Montenegro all'interno della NATO, cosa significa pestare i calli alla Federazione russa dal momento che non lo ha conosciuto e se in questo momento storico debba prevalere l'interesse economico a quello della tranquillità di tutta l'area. Come ha detto il collega del Movimento 5 Stelle, più che il fatto che il Montenegro entri nella NATO, noi dovremmo chiederci se all'Italia convenga ancora rimanervi. A seguito delle grandi pressioni americane nella NATO tutta l'Europa si è piegata a emanare una serie di sanzioni che per la prima volta nella storia non sono servite a punire il sanzionato, ma a penalizzare i sanzionanti. Veramente di questo non riusciamo ancora oggi a capacitarci.

La distensione del Mediterraneo innanzitutto è un problema italiano. Tutta la questione immigrazione, derivata dalla destabilizzazione del Nord Africa, la sta pagando, qualcuno direbbe l'Europa, ma noi possiamo dire l'Italia.

Si continua a seguire una politica che - percepiamo - va a ricercare, più che una guerra fredda, veramente una tensione oltre il limite tra Stati Uniti d'America e Federazione russa, con la quale abbiamo sempre avuto e manterremo sempre buoni rapporti; un *partner* economico strategico per la pacificazione di tutto il Continente. Dobbiamo chiederci se i principi della NATO siano ancora validi.

Se i principi della NATO erano quelli di potenziare una serie di Paesi da una possibile aggressione, allora vediamo che questi Paesi, spinti dalla testa della NATO, dagli Stati Uniti d'America, cercano un'aggressione nei confronti della Russia, e il Segretario Generale che viene a Roma - che non è Oslo - a predicare ad una platea come fossimo tutti anti-russi ha sbagliato completamente registro.

L'Italia deve chiedersi se in questo contesto valga la pena fare un'ulteriore provocazione con l'annessione del Montenegro, alla quale come Lega Nord non siamo contrari, se non fosse che la tempistica, ovvero oggi, è il momento peggiore per fare questo tipo di passo.

La seconda riflessione che dobbiamo fare è se l'Italia ha ancora interesse a rimanere in una NATO che sembra volerci trascinare sempre più in un baratro, dove tutti gli interessi economici che prevalgono sono Oltreoceano e tutti i danni vengono pagati dalla parte che sta a Est dell'Atlantico. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, Forza Italia è sempre stata e sarà sempre favorevole alle ragioni della solidarietà atlantica e alla NATO. È per questo che ci siamo anche schierati in maniera favorevole all'allargamento dell'Alleanza. Tuttavia, pur confermando questo orientamento, l'occasione della conferma della nostra posizione a favore di questa adesione vuole servire a sottolineare quello che sta avvenendo, e si ricollega a quanto dicevo poc'anzi.

La NATO è stata un'alleanza difensiva, nata nel clima dell'ultimo dopoguerra: c'era il Patto di Varsavia; era un altro mondo che, per fortuna, è stato superato.

Siamo nell'autunno 2016, e sessant'anni fa in Ungheria - tra pochi giorni sarà l'anniversario - ci fu esattamente la rivolta ungherese, che fu soffocata nel sangue dai carri armati russi. Oggi sono contento che in Ungheria ci sia Orban - casomai altri non lo apprezzano - e comunque in quel Paese ci sono la democrazia e la libertà, tanto che Orban, appartenente al partito popolare europeo, è stato più volte eletto *Premier* dell'Ungheria.

Noi, il mondo del centrodestra, siamo stati dalla parte della NATO quando gli altri erano dalla parte del Patto di Varsavia. Non sono Matusalemme, ma sono abbastanza grande per ricordare le manifestazioni contro la dislocazione dei missili della NATO (i Pershing e i Cruise) al grido di fuori l'Italia della NATO, fuori la NATO dall'Italia! Qualcuno fa ancora queste manifestazioni, forse quando in Sicilia si mettono degli impianti, dei *radar*; conosciamo tutta la controversia. Insomma, noi rappresentiamo un filone atlantico. Non siamo stati protagonisti dei dibattiti quando ci fu l'adesione

dell'Italia alla NATO; quindi, da questo punto di vista, la posizione atlantica del centrodestra è molto chiara.

Ho voluto fare un intervento su questo tema ricordando che, passando dalla storia all'attualità, qualche anno fa Silvio Berlusconi, che spesso è stato contestato anche per la sua politica estera, che è stata saggia e lungimirante, a Pratica di Mare, a pochi metri da Roma, portò la NATO a sottoscrivere dei patti con la Federazione russa. Ebbene, credo che Berlusconi, che ancora oggi è un protagonista della vita politica, nonostante le ingiustizie e le amarezze che ha dovuto patire, anche da parte di questa Assemblea, anche in questa legislatura - ma questa è un'altra storia - ha cercato di comportarsi da *leader* politico italiano, da *leader* politico autorevole, perché non c'è bisogno di portarsi Benigni al seguito alla Casa Bianca perché poi c'è il rischio che non si sappia chi è il comico una volta arrivati alla porta della Casa Bianca!

La NATO è stata interpretata dall'Italia del centro-destra in una maniera positiva di dialogo e gli accordi di Pratica di Mare sono stati un momento altissimo della politica estera italiana, con un'Italia protagonista, perché in Italia si sottoscrissero quegli accordi e ci fu l'avvio di un dialogo.

Oggi la situazione è cambiata. Non c'è qui il tempo né l'occasione per fare delle analisi, ma noi abbiamo chiesto prima che vengano in Aula il Ministro della difesa e anche quello degli affari esteri. E speriamo, signora Presidente, che questa nostra richiesta venga accolta.

Noi siamo per la NATO, infatti, ma siamo stati anche a favore dei patti tra NATO e Federazione russa, quando il Patto di Varsavia è stato sconfitto dalla storia. Ed è stato sconfitto dall'Occidente, non certo da quelli che inneggiavano al Patto di Varsavia contro la NATO, i quali hanno avuto storicamente torto.

E noi siamo stati gli interpreti della tradizione di una NATO come forza di sicurezza internazionale, forza di dialogo, che ha guardato anche alla Federazione russa. Oggi siamo preoccupati. Non siamo passati dalla parte del Patto di Varsavia (che per fortuna non c'è più), ma siamo preoccupati da una interpretazione un po' temeraria di questa Alleanza. E qui mi ricollego alla vicenda, della quale spero potremo discutere anche in quest'Aula, della Lettonia, con l'invio di soldati italiani. Come siamo preoccupati di interpretare la NATO come se dovessimo muovere guerra alla Russia. Russia che è cambiata. Avrà ancora tutti i suoi problemi; la democrazia russa dovrà ancora compiere un percorso ma, per fortuna, lo ha avviato. Se fosse dipeso da quelli che inneggiavano al Patto di Varsavia, probabilmente la Russia sarebbe rimasta quella sovietica e non quella di oggi.

Bene la NATO, quindi, e bene anche il Montenegro, ma noi non vogliamo che la NATO diventi, invece che una forza di sicurezza, di democrazia e di libertà, un momento di divisione.

Anche perché quello che si sta verificando ce lo dimostra, e ripeto qui ciò che ho detto prima. Si dice: ma a luglio il Governo ha detto la tal cosa. Ma oggi questa operazione militare in Lettonia sta diventando un motivo di tensione e di divisione nel mondo, perché neanche nel mondo occidentale ci sono statisti in grado di fare ciò che Berlusconi ha fatto guidando il Governo italiano nei confronti della Federazione russa. Lo vogliamo dire o no? (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Non portava Benigni alla Casa Bianca. Portava i russi a Pratica di Mare a firmare atti di pace con la NATO. Questa è la storia italiana. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Questo volevo dire. Speriamo che l'adesione del Montenegro non rappresenti un ulteriore motivo di tensione con la Russia. Se si allarga la NATO vince la libertà, secondo questa nostra impostazione storica e culturale. Ma attenzione a non fare della NATO uno strumento di tensione e anche di danno per le nostre imprese, attraverso le sanzioni alla Russia. Anche perché di Putin si può dire tutto ciò che si vuole, ma nella realtà del contrasto al terrorismo islamico la Russia ha fatto ciò che l'Occidente non ha avuto il coraggio e la forza di fare. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Vogliamo dire anche questa verità? Viva la NATO, allora, ma attenzione a non farne un uso improprio.

Il nostro voto è a favore, ma non certo della politica di questo Governo, bensì della politica che noi abbiamo fatto e che Berlusconi ha guidato, facendo della NATO strumento di forza, di democrazia ma anche di dialogo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

*QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, prendo spunto dall'intervento che mi ha preceduto per ribadire la necessità di un grande dibattito all'interno di questa Aula sulla nostra politica estera, dibattito che diventa sempre più urgente alla luce delle informazioni che ci vengono dal mondo e delle scelte che, conseguentemente, siamo chiamati a fare.

Mi pare sia del tutto riduttivo che questo dibattito sulle linee di fondo della nostra politica estera sia ricondotto nello spazio di un dibattito su un problema, sicuramente rilevante, ma che rischia di essere caricato di significati che vanno oltre quello puntuale connesso al voto che dovremo esprimere tra poco.

Signora Presidente, a me sembra che all'interno dell'atlantismo italiano in passato si siano confrontate due tendenze: una radicalmente filoatlantica, filologicamente filoatlantica; e un'altra che, invece, anche nel corso della guerra fredda riteneva che la nostra politica estera avrebbe dovuto trovare un suo baricentro e un suo ruolo in una posizione di fedeltà all'alleato principale, ma anche di mediazione nei confronti della Russia, che allora era Unione Sovietica, e di ciò che tale rapporto avrebbe comportato, di riflesso, nella politica verso il Medio Oriente. Queste due linee ci potrebbero portare a ricostruire l'intera storia dell'Italia repubblicana, dalle sue origini degasperiane fino ai giorni nostri, fino a quando l'atlantismo è stato un elemento unitario condiviso da tutto il mondo democratico italiano contrapposto al mondo comunista.

A me pare che questo dibattito appartenga al passato. Oggi i termini sono assolutamente differenti anche perché è cambiato l'equilibrio del mondo e, soprattutto, sono cambiate le posizioni degli interpreti principali sullo scenario internazionale. Oggi ci confrontiamo con un nemico principale, che è il terrorismo internazionale di ispirazione islamica. Ci troviamo di fronte a una posizione americana che tende a un isolazionismo che attraversa le famiglie politiche americane molto più di quanto le contrapposizioni durissime di questi giorni potrebbero far pensare. La Russia, da un lato, è uno dei nostri principali alleati nello scontro con il terrorismo e, dall'altro, rischia di cedere nuovamente alla tentazione di comportarsi come una super potenza. Stiamo assistendo, infine, alla trasformazione di un altro punto di riferimento importante delle politiche atlantiche - mi riferisco alla Turchia - che sta cambiando completamente strategia, prendendo definitivamente distacco dall'ataturchismo che ha storicamente caratterizzato il Paese, trasformandosi in qualcosa di totalmente differente e addirittura opposto.

Credo che, indipendentemente dalle interpretazioni che si possono dare sul colpo di Stato che si è verificato quest'estate, stiamo assistendo sotto i nostri occhi alla trasformazione di un Paese che sta cambiando i connotati e anche per quanto concerne il suo rapporto con l'Occidente, per quanto concerne sia l'ambito culturale che militare.

Signora Presidente, tutto questo meriterebbe una riflessione sul ruolo della NATO oggi e su quali debbano considerarsi le sue priorità. Si può anche avere una posizione differente da quanti in questa Assemblea hanno espresso apprezzamento per le posizioni di Putin, ma non ci possiamo dimenticare che i conflitti vanno gerarchizzati e che, in altri momenti, le democrazie occidentali, forti delle loro ragioni, sono riuscite ad essere alleate, proprio per questo principio, anche con dittatori sanguinari come Stalin.

Oggi questo problema di gerarchizzazione dei conflitti si pone anche alla luce di una politica europea che ha certamente delle responsabilità nel distacco della Turchia dalla linea atlantica. Non di meno di questo distacco non possiamo fare a meno di tenere conto.

Signora Presidente, tutto questo mi porta a rafforzare l'invito a un grande dibattito dedicato a questi temi. È molto difficile in momenti come questi, per quanto concerne la NATO, affidarci unicamente a una fedeltà proposta come riflesso condizionato. Non c'è nessuno - o penso comunque che siano in pochi in quest'Aula - a essere più filoamericani di me. Ma una cosa è essere filoamericani, altra cosa è

non prendere atto dei grandi cambiamenti del mondo, non discuterli e non assumere posizioni ragionate su tutto ciò.

Visto che ci troviamo in una fase della vita di questo Senato, per la quale possiamo dire di non sobbarcarci di lavori immensi e di non essere chiamati a votare su grandi problemi e grandi questioni, forse questo tempo potrebbe essere utilmente occupato per un dibattito sulla politica estera che recuperi posizioni di fondo, al di là di *slogan* mediatici che, se caratterizzeranno persino le nostre posizioni di politica estera, ci faranno regredire a Paese di serie B, quando il nostro Paese deve continuare a essere protagonista sullo scenario del mondo. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, Ppl, M, Id, ApI, E-E, MPL e della senatrice Bignami)*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, il nostro voto sarà di astensione sul provvedimento in esame, per ragioni né particolarmente ideologiche, né legate a ragioni antiche, ma per una preoccupazione invece molto seria di come questa decisione possa incidere in maniera negativa su rapporti già molto delicati in politica estera, in particolare con la Russia.

Vorrei ricordare all'Assemblea che nello stesso Montenegro questo provvedimento ha determinato una discussione complessa e non certo unanime, con posizioni, anche tra le forze politiche democratiche di quel Paese, decisamente differenti, con dubbi ed elementi che probabilmente avrebbero necessitato, anche da parte degli altri Paesi, un approfondimento maggiore e qualche cautela in più; ciò soprattutto in una fase storica come quella che stiamo vivendo e che sappiamo bene essere segnata da contraddizioni molto significative di politica estera.

Ebbene, in un clima già teso e in una condizione che già nel corso di quest'anno, a partire dalla vicenda ucraina, ha visto una tensione dei rapporti politici e diplomatici, a noi pare che sarebbe stato più saggio avere maggiori elementi di approfondimento.

Quindi, per queste ragioni, non esprimeremo voto favorevole sul provvedimento ribadendo il voto di astensione di Sinistra Italiana. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

[CASINI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, la ratifica del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, come si è visto dagli interventi che mi hanno preceduto, ha suscitato un dibattito in cui mi sembra doveroso intervenire. Lo faccio naturalmente a titolo personale. Come Presidente della Commissione affari esteri, però, vorrei ricordare al collega Divina che nella sua foga ha detto una grande inesattezza, perché non è vero che il Montenegro nei Balcani è il primo Paese che aderisce alla NATO, perché abbiamo Paesi dei Balcani che hanno aderito alla NATO, come la Slovenia, la Croazia e l'Albania; i primi due partecipavano a pieno titolo alla Jugoslavia di ieri, mentre l'Albania era fuori anche da questo blocco. Per cui il problema non va visto secondo le lenti di ingrandimento della polemica politica, ma con estrema serietà.

Cari colleghi, Gasparri prima e Quagliariello adesso hanno posto una questione che è seria, perché siamo di fronte a un problema che non va liquidato con l'occhio al 5 dicembre o a questioni interne italiane, perché altrimenti non ne verremo mai a capo.

Noi abbiamo il problema, come Paese aderente alla NATO, di ridefinire ruolo, identità e futuro di un'alleanza che è nel codice genetico dell'Italia e del suo Parlamento. Dobbiamo stare attenti nel fare questo dibattito perché se diamo l'idea di essere dei pentiti della NATO non diamo certo un contributo alla serietà del dibattito stesso. Se non avessimo aderito alla NATO, saremmo semplicemente stati incapaci di realizzare anche quel poco - o quel tanto a mio parere - che l'Unione europea ha realizzato in termini di progresso, di benessere e di pace in questi cinquant'anni.

La scelta europeista e atlantica dell'Italia, da De Gasperi a tutti i Presidenti del Consiglio che si sono susseguiti, è nel nostro patrimonio genetico. Oggi abbiamo un problema che deriva dai nuovi atteggiamenti delle grandi potenze. Pensiamo alle questioni geopolitiche energetiche che portano, ad

esempio, gli americani ad impostare in maniera diversa la loro posizione rispetto al Mediterraneo. Pensiamo al ruolo assertivo della Russia che è possibile grazie al vuoto che si è creato nello stesso Mediterraneo; pensiamo alla necessità di contrastare il terrorismo che è una nostra esigenza prioritaria, nostra e del mondo libero, perché certo questa non è un'esigenza solo degli europei occidentali o degli americani, canadesi e australiani. Contrastare il terrorismo è un problema che riguarda anche la Russia perché sappiamo, tra l'altro, che lo jihadismo e il terrorismo insidiano Russia e Cina potenzialmente non meno di quanto insidiano noi.

Naturalmente, in questa sede non voglio sviscerare problematiche su cui, peraltro, mi sono già espresso tante volte in quest'Assemblea. Anch'io dico, senatore Gasparri, che lo spirito di Pratica di Mare va recuperato e che è stata una bella cosa quella che fece l'allora presidente del Consiglio Berlusconi che lavorò perché si ampliasse il rapporto tra la NATO e la Russia. Però, diciamo anche la verità, oggi se vogliamo guardare e fotografare la realtà, dobbiamo attribuire anche ai russi qualche responsabilità. Pensiamo al cinismo con cui si stanno bombardando uomini, donne, bambini e famiglie ad Aleppo Est, altrimenti perdiamo di vista la dimensione della realtà. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD e del senatore Compagna).*

Mi interessa cogliere le parole dell'onorevole Quagliariello. Vogliamo fare su questo un grande dibattito? Credo sia utile che il Parlamento si esprima perché finalmente l'Italia deve portare il suo contributo alla definizione di un quadro più certo di politica estera.

Concludo dicendo che stamattina ho partecipato, insieme al senatore Mauro e all'onorevole Fassina, alla presentazione del rapporto IAI in cui si dice che c'è una crescita di dissenso e di sfiducia nei cittadini italiani ed europei verso l'Europa, ma alla domanda se si ritiene fondamentale un'integrazione più forte in Europa, gli stessi cittadini esprimono un giudizio positivo. I cittadini, in questo, si dimostrano molto saggi perché da un lato dicono di bocciare l'Europa per com'è, perché non è in grado di risolvere i problemi e di rispondere ai grandi quesiti odierni come l'immigrazione e la ripartizione degli immigrati. D'altro canto, però, gli stessi cittadini capiscono che senza Europa noi non avremo futuro nel mondo. Negli anni Cinquanta l'Europa produceva il 45 per cento del PIL mondiale, oggi il 20 per cento a mala pena. Ebbene, noi non riusciremo a risolvere le sfide del presente e del futuro se non in una dimensione che però va vista tenendo presente la grande latitanza e difficoltà dell'Europa di oggi.

Onorevoli colleghi, di questa NATO e di questa Europa non possiamo essere solo critici o spettatori. Noi ne siamo a pieno titolo protagonisti. Il nostro compito è rispondere alle sfide mettendo sul tavolo le nostre proposte. In caso contrario perderemo un'occasione storica. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD e del senatore Compagna. Congratulazioni).*

AUGELLO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola, senatore Augello, anche se il suo Gruppo non ha ancora formulato una dichiarazione di voto.

AUGELLO (CoR). Signora Presidente, non voglio ripetere concetti già sviluppati da altri colleghi nel corso del dibattito. In linea di massima, fatico, pur avendo ascoltato con attenzione il collega Casini, a immaginare la ratifica di questa adesione alla NATO come un momento di protagonismo da parte del nostro Paese e del nostro Parlamento. La questione è centrale e non si tratta semplicemente di fare un dibattito anacronistico tra atlantisti e antiatlantisti. È evidente che l'Alleanza atlantica ha cambiato di segno la sua missione e non sempre si riesce a leggere come un'alleanza difensiva.

In questo momento, caso mai, dovremmo dibattere su quanti ritengono si debba, con forza, cercare una soluzione ai molti focolai che si sono accesi nei rapporti tra la NATO e la Federazione russa, in particolare nell'ambito degli scenari in cui questi attriti si sono sviluppati, che non sono soltanto le recenti manovre in Lituania: il problema principale è come dobbiamo regolarci nel rapporto con la Federazione russa, anche relativamente alla più complessa vicenda che si sta dipanando in Siria e nella lotta al terrorismo.

Da questo punto di vista, credo che nessuno in quest'Assemblea ci possa convincere che l'adesione

della Repubblica di Montenegro alla NATO sia un fatto significativo sul piano militare. Dubito che i contingenti del Montenegro possano arricchire la capacità persuasiva e deterrente dell'alleanza militare. Credo che si tratti, con tutta evidenza, di una decisione politica, che cade in un preciso momento politico e che rischia di acuire una ben definita e determinata tensione politica che sta attraversando il nostro sistema di relazioni internazionali. Credo che si debba segnalare un disagio.

Signora Presidente, onestamente non ho mai creduto che si potesse essere atlantisti o antiatlantisti come si è di una squadra di calcio a un *derby*: della Roma o della Lazio. L'atlantismo ha avuto un suo ben preciso ruolo nella stabilizzazione dell'Europa del dopoguerra. Era un po' difficile, magari, essere atlantisti in assoluto dopo il Cermis e dopo Ustica. Si tratta di un sistema di alleanze che ha svolto la sua funzione storica, ma oggi siamo in un momento storico diverso e - vivaddio! - abbiamo la possibilità di concorrere, approfondendo tutte le questioni, affinché questo nuovo corso ci veda, non dico protagonisti, ma almeno coprotagonisti nel decidere chi siano gli amici e i nemici del momento di fronte alla sfida del terrorismo.

Non credo sia stata un'enfaticizzazione ricordare lo spirito di Pratica di Mare. La chiave delle relazioni internazionali, che ci può portare ad approdare a una risposta più corale alle grandi sfide che vengono in questo momento dal grande arco di crisi, che va oramai purtroppo dalla Turchia fino alla Libia, passa attraverso quello spirito. Mi sento, quindi, nella condizione di dover sottolineare questo disagio ed è per questo che, in dissenso dal mio Gruppo, su questo provvedimento esprimerò un voto di astensione.

[COMPAGNA](#) (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (CoR). Signora Presidente, penso che la discussione che si è sviluppata sia stata inutilmente compressa dalle acrobazie di calendario alle quali la maggioranza ci ha costretto già da una settimana e sia, quindi, in qualche modo casuale. È dalla scorsa settimana, infatti, che, per esigenze di coesione interna alla maggioranza, il nostro calendario sembra appeso al filo degli argomenti più inoffensivi tra quelli inoffensivi e la casualità, connessa alla bellezza e alla vivacità del regime parlamentare, ci propone la materia più inoffensiva tra le inoffensive, i trattati, con all'ordine del giorno la richiesta di discussione tra ambiti e limiti dell'atlantismo che si era affacciata in Assemblea già nella settimana scorsa.

Non penso che il nostro Gruppo si possa sottrarre a questo, perché la memoria cara di quanto significò, all'indomani dell'11 settembre, Pratica di Mare, evocata da Casini, da Gasparri e adesso, con maggiore intensità, da Augello, l'abbiamo anche noi e l'abbiamo intatta. Però l'atlantismo è una cosa troppo grande, troppo diversa tra De Gasperi e Berlusconi, troppo diversa tra Pratica di Mare e oggi, dal consentirci di fare queste acrobazie sull'argomento Montenegro.

Da questo punto di vista, io e il mio Gruppo voteremo a favore della proposta del relatore Pegorer. Lo facciamo con molta preoccupazione, perché non ci siamo distratti domenica, quando in Montenegro si è votato e ci sono state moltissime tensioni politiche, addirittura all'interno dei seggi. Fortunatamente c'erano attenti osservatori dell'Occidente (usiamo questo vecchio concetto, per me irrinunciabile per pensare la politica). Questo vuol dire che l'idea dell'adesione alla NATO è una speranza di stabilità e di stabilizzazione per quel Paese. Evidentemente le questioni della NATO sono molto più grandi e guardano a ben altro scenario che a quello balcanico, piccolo Montenegro o grande Serbia. Però non facciamo confusioni e sovrapposizioni di situazioni e di uomini.

Ha ragione il presidente Casini nel ricordare come hanno guardato ad occidente Paesi che venivano dal comunismo nazionale di Tito. Però è questo il motivo per il quale, proprio ai tempi di Pratica di Mare, insieme a Gasparri, ad Augello e mi pare anche allo stesso Casini, eravamo molto critici circa la disinvoltura e la superficialità con la quale Romano Prodi teorizzava e praticava l'allargamento dell'Europa. Diventammo 27 e 28 con molta disinvoltura e con molta leggerezza, senza approfondire niente di quell'idea originale di Europa che morì insieme alla morte fisica di Alcide de Gasperi e che era la Comunità europea di difesa, cioè l'Occidente democratico e antitotalitario per vocazione.

Ecco perché, votando a favore della proposta del senatore Pegorer, non vorrei che questo dibattito svolto con tali modalità, in questa sede e su questo argomento, diventi un modo di sovrapporre tempi e modi. Certo, io constato che oggi ci sono colleghi, magari di destra, che sono più filoputiniani di quanto io sia stato filoamericano (e magari Casini con me); ma queste sono cose delle quali discutere in uno scenario diverso dall'ironia di calendario che ha portato proprio il Protocollo sull'adesione del Montenegro alla NATO ad essere il primo Trattato alla nostra attenzione. *(Applausi dei senatori Casini e Cuomo)*.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signora Presidente, intervenendo sull'ordine dei lavori, vorrei apprezzare la discussione che avviene in quest'Assemblea, che andrebbe fatta molto più spesso. Purtroppo ci è permesso esclusivamente perché queste sono ratifiche: non contiamo nulla e quindi possiamo parlare. Assistiamo invece inermi alla Pinotti che vende armi nello Yemen, senza poter dire nulla.

CHITI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI (PD). Signora Presidente, prima di entrare nel merito delle questioni di cui si discute, vorrei fare riferimento a una considerazione che ha fatto il senatore Gasparri, su cui non sono d'accordo.

Mi chiedo se questo nostro Paese non sia in campagna elettorale permanente. Oggi, alla Casa Bianca, l'Italia, in quanto sistema Paese, si è incontrata con il Presidente degli Stati Uniti che sta per concludere il suo mandato. Dovrebbe essere un fatto che fa piacere a tutti, non a qualcuno sì e a qualcuno no. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC))*. Sono presenti Benigni e Sorrentino: a qualcuno può piacere o non piacere il film «La vita è bella», che trattava dei campi di sterminio nazisti, ma certamente sono due vincitori di premio Oscar per i quali l'Italia dovrebbe provare un minimo di soddisfazione e di orgoglio. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ringrazio il presidente Casini, perché se non fosse intervenuto non avrei saputo dire a che punto fosse arrivato questo dibattito. Sulle questioni relative alle adesioni alla NATO ci sono state differenze e contrapposizioni profonde nell'Italia del dopoguerra. Se allora avessero adottato il criterio che qui molti hanno esposto, l'Italia non sarebbe entrata nella NATO, perché c'era una fortissima opposizione in Parlamento e nel Paese. Allora fu fatta valere, com'è normale che sia in democrazia, la decisione del Parlamento. Ma poi c'è stato un lunghissimo percorso, costruito per fare in modo che tra le grandi forze di questo Paese ci fosse un'unità rispetto ad alcuni valori, rispetto alla NATO, rispetto all'Occidente, rispetto a come stare nella NATO. Che ci sia bisogno di un dibattito generale e di fare il punto sull'argomento sono d'accordo, ma che si rischi di perdere per strada il cammino che è stato percorso e le conclusioni a cui siamo arrivati, mi sembrerebbe un errore che non si dovrebbe permettere né il centrodestra né il centrosinistra. E il centro-sinistra mi pare che oggi almeno non lo faccia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Allo stesso modo penso si rischi di perdere - lo dico senza polemica, ma con preoccupazione - la memoria storica di quanto avvenuto nei Balcani. C'è stata Srebrenica, poi Sarajevo, ci sono state stragi, stupri etnici *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC) e della senatrice Bonfrisco)*, autentici atti di guerra, per i quali dei criminali di guerra sono stati condannati. E tardi la comunità internazionale è intervenuta, perché anche in una comunità mondiale, come diceva Giovanni Paolo II, atti di ingerenza umanitaria o, come posso dire io, atti di polizia internazionale a volte sono necessari. Altrimenti si chiudono gli occhi e le orecchie di fronte alle stragi. Quel Parlamento e il Governo D'Alema si comportarono in coerenza con quanto decise la comunità internazionale.

A chi non lo conosce chiederei, invece di fare battute, di leggere le riflessioni di una personalità come Alexander Langer. Che cosa diceva questo pacifista, cristiano e ambientalista rispetto alla questione della guerra nell'ex Jugoslavia? La pace non si può realizzare se non si guarda alla dignità, all'indipendenza e alla libertà dei popoli, perché se non si tiene conto di questi si ritorna al 1936-1938. Ci si illude, non guardando cosa succede, di realizzare la pace e invece si creano le condizioni per

guerre che sono guerre distruttive.

Il senatore Pegorer aveva già svolto una relazione - pensavo di fare un intervento breve quando ho ascoltato la sua relazione - in cui spiegava in modo concreto e chiaro cosa decidiamo oggi, qual è la decisione che prendiamo, il Protocollo d'intesa, le fasi previste nei tre articoli. Aveva sottolineato, come poi ha ripreso il senatore Casini, come ci siano altri Paesi, Albania, Slovenia, Croazia che fanno parte già della NATO. Questo si tratta di fare oggi.

Come hanno fatto già dieci Parlamenti (ma quello italiano è il Parlamento del Paese europeo più grande tra questi), noi dobbiamo chiederci se, rispetto al Parlamento e al popolo del Montenegro, che ancora, come è stato sottolineato con le elezioni di questi giorni, ha segnato la volontà di fare questo percorso, noi diciamo no o diciamo sì. Questa è la domanda. Con chi stiamo? Con pezzi di piazza che contestano la democrazia rappresentativa e che contestano quel Parlamento, o con chi ha preso decisioni e si assume la relativa responsabilità perché in democrazia si fa così e soltanto così si può decidere? Penso che per questo si debba decidere di sì e rispondere positivamente.

Il Montenegro ce lo chiede perché lega a questa scelta la sua autonomia di Paese e non l'inimicizia verso gli altri. Ve lo immaginate il Montenegro che fa paura alla Federazione russa? Il Montenegro lo chiede per la sua autonomia, per il suo percorso in Europa e per rafforzare la sua democrazia. Questi sono i motivi. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ce lo possono dire alcuni dei colleghi qui presenti che fanno parte del Gruppo di amicizia parlamentare Italia-Montenegro (anche noi siamo stati con una delegazione in Montenegro).

Passo alla penultima considerazione che intendo fare. Questa decisione non significa affatto che, come ha detto in questa sede anche il collega Pegorer, la NATO non si debba ripensare e riformare. Ben venga il dibattito di cui si è parlato e che lo si faccia. Tuttavia, la riforma della NATO per renderla in grado di affrontare un mondo che non è più bipolare e non vede lo scontro tra parti militari contrapposte, la si fa standoci o dimostrandoci pentiti? Si fa oggi pentitismo? Il Parlamento italiano fa pentitismo rispetto alla sua presenza. Come la pensate sulla cooperazione con l'Unione europea e sul fatto che l'Unione europea si sappia dotare di proprie forze armate e di un coordinamento? A prescindere dalla NATO o in cooperazione con essa? Se si pensa a prescindere dalla NATO, altro che riduzione delle risorse per le spese militari: ciò vuol dire moltiplicarle all'ennesima potenza. Anche su questo occorre un minimo di serietà e coerenza.

Passo, infine, all'ultima considerazione. Riprendo un'impostazione data dal senatore Pegorer, che condivido. Questa scelta non significa non volere rapporti costruttivi con la Federazione russa. Noi vogliamo rapporti costruttivi con la Federazione russa e non vogliamo che in Europa e nel mondo si torni alla guerra fredda. Questo si può fare se ci sono chiarezza e costruttività reciproche. Ha ragione il presidente Casini: è chiaro che si deve essere uniti contro il terrorismo e si deve coinvolgere tutti, ma al tempo stesso è altrettanto chiaro che in Europa non si possono cambiare i confini degli Stati con atti unilaterali. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Non si può perché, su ciò, in Europa si sono costruite la distensione e la sicurezza dalla Dichiarazione di Helsinki in poi. Ripeto, non si può. Rispetto alla Georgia, non si può dare uno statuto a sé all'Ossezia e all'Abkhazia e occuparle. *(Applausi del senatore Sangalli)*. Non si possono risolvere i problemi della Crimea. Ripeto, non si può.

Si deve operare su un piano costruttivo e positivo e noi tutti dobbiamo sapere che non possono essere gesti di forza militare a cambiare la sorte delle Nazioni. Se così fosse, il nostro futuro sarebbe fatto di spese per il riarmo e di rischi di guerra. Questo sta nella decisione che oggi assumiamo e questo è un messaggio di amicizia costruttivo e non subalterno che con chiarezza diamo anche alla Federazione russa. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto i docenti e gli allievi dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Rinaldo d'Aquino» di Montella, in provincia di Avellino, che stanno seguendo i nostri lavori dalle tribune. Diamo loro il nostro benvenuto. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2525 (ore 18,05)

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2466) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,05)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2466, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Casini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CASINI, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, riguarda la Convenzione tra l'Italia e il Cile per eliminare le doppie imposizioni, cosa che per altro ha danneggiato molto le imprese, anche italiane, operanti in quel Paese.

L'intesa si compone di 31 articoli e di un Protocollo aggiuntivo e si ispira al modello di convenzione fiscale dell'OSCE.

Essa trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti, limitatamente all'imposizione sui redditi. L'Accordo definisce il concetto di residenza, di stabile organizzazione, di redditi immobiliari e di utili di impresa, accogliendo il principio generale in base al quale gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Sono quindi stabiliti i criteri impositivi con riferimento ai dividendi, agli interessi e ai canoni.

Articoli specifici disciplinano il trattamento fiscale dei redditi da servizi professionali e da lavoro subordinato, i compensi per gli amministratori e la materia delle pensioni. Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria, che cioè limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Cile nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Gli oneri sono valutati in 425.000 euro annui a decorrere dal 2017, compensati però dai vantaggi che ne deriveranno negli anni per gli operatori economici. Si tratta di un provvedimento molto atteso dalle nostre imprese e, in conclusione,

propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Casini, non l'ho interrotta, ma in qualità di relatore la invito ad intervenire dal banco delle Commissioni.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signora Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il voto di astensione del Gruppo. Ritengo ci siano degli elementi positivi nell'accordo che siamo chiamati a ratificare, ma il voto di astensione è motivato dalla necessità - secondo noi - di spostare questo tipo di accordi verso un meccanismo, che garantisce una migliore tutela, volto a far pagare all'impresa italiana le tasse esclusivamente nel Paese straniero in cui ha lavorato e che poi, alle finanze italiane, tocchi successivamente tassare solo le plusvalenze reddituali che spettano all'impresa stessa e, soprattutto, al

suo titolare.

Poiché non ritroviamo questi dati e questi parametri nell'accordo in esame, dichiaro il voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#) (ore 18,09)

[AMORUSO](#) (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, il Gruppo A-LA voterà a favore di questo provvedimento di ratifica, utile a prevenire fenomeni di evasione fiscale e molto utile per facilitare le attività economiche condotte da molte imprese italiane in Cile, che costituisce un nostro *partner* economico importante. Riteniamo dunque che questo disegno di legge di ratifica sia veramente necessario.

[STEFANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, il provvedimento in discussione si inserisce ormai nell'ampio novero delle intese volte ad evitare la doppia imposizione in materia fiscale e quindi a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. Tra l'altro, stiamo parlando di rapporti con il Cile, una delle economie emergenti dell'America latina con cui l'Italia ha anche rapporti profondi.

Le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRPEG l'IRAP, mentre per quanto riguarda la parte cilena sono quelle sul reddito e la rendita. Vengono così determinati criteri di attribuzione delle imposte gravanti sulle imprese e il modo in cui ripartire la stessa tassazione. Si consideri poi che gli oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato non sono insopportabili; per questo il Gruppo della Lega Nord non ha ragioni per opporsi alla ratifica dell'accordo in argomento e voterà a favore.

[SANGALLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, desidero semplicemente annunciare il voto favorevole del Gruppo PD.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2036\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/ubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 \(Relazione orale\) \(ore 18,13\)](#)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2036.

Il relatore, senatore Pegorer, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PEGORER](#), relatore. Signora Presidente, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea si compone di

tre articoli e riguarda la rettifica del confine di Stato nel tratto del torrente Barbucina fra i comuni di San Floriano del Collio (in provincia di Gorizia) e di Obcina Brda (in Slovenia).

La piccola modifica del confine si è resa necessaria dopo i lavori di regimentazione del torrente, effettuati di comune accordo da Italia e Slovenia fra il 1986 e il 1993. Per questo è necessaria una modifica della Convenzione bilaterale del 2007.

Chiedo infine di depositare il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, quando ho letto il titolo dell'Accordo in discussione mi sono un po' allarmata. Non ci sono motivi particolari di tensione con la Slovenia, a parte quando Napolitano durante la commemorazione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine accusò ripetutamente i partigiani sloveni, tacendo sulla responsabilità dei fascisti per gli eventi della Seconda guerra mondiale, scatenando una vera e propria tensione diplomatica poi rientrata. Il motivo della mia agitazione è legato invece alla modifica dei confini.

Proprio a febbraio di quest'anno, il Governo francese, infatti, ha temporaneamente preso possesso di una parte di mare italiano, in esecuzione di un accordo bilaterale con l'Italia, che non è ancora passato all'esame della nostra Commissione. La cessione del tratto riguardava una zona pescosissima, che avrebbe penalizzato i pescatori italiani. I francesi, poi, hanno riconosciuto che l'Accordo doveva ancora essere ratificato e hanno desistito. Capirà dunque, signora Presidente, che la mia

preoccupazione era giustificata. Poi, ho visto il Trattato e mi sono rasserenata.

Nel caso specifico, come già detto dai colleghi, si tratta di adeguare il confine di Stato alle mutate condizioni morfologiche del terreno, mentre le variazioni si compensano in maniera, secondo noi, equilibrata.

Per questo motivo, il Gruppo Movimento 5 Stelle voterà a favore dell'Accordo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[AMORUSO](#) (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, come diceva il relatore, quello al nostro esame è un accordo tecnico in cui le parti hanno concordato talune compensazioni per quanto riguarda il nuovo corso del torrente, per lasciarlo come punto di riferimento del confine tra Italia e Slovenia. Preso atto di questo, votiamo a favore del provvedimento.

[STEEANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEEANI](#) (LN-Aut). Signora Presidente, è veramente interessante sentir parlare di confini, come si sta facendo in questa ratifica, visto che ormai, negli ultimi tempi, parlare di confini sembrava qualcosa di *démodé*. Vediamo, invece, che occorre addirittura una ratifica per poter parlare anche di una piccola parte di territorio, come avviene in questo caso, in cui si discute del percorso di un torrente.

Ci illudiamo per certi versi che forse l'indifferenza ai confini sia la conseguenza quasi di un volere pensare in modo più maturo, e invece crediamo sia una forma di fuga dalla realtà.

Parlare di confini, di frontiere è parlare anche delle sottili differenze tra sistemi normativi, di valori, di progetti, di identità culturali, che possono, sì, certamente coesistere ma devono coesistere nel pieno, reciproco rispetto di diversità e sovranità. Riteniamo invece che l'assenza delle differenze rifletta una forma di imposizione di un modello dominante, che alla fine è quello dei Paesi più potenti e forti.

Il Gruppo Lega Nord voterà a favore della ratifica di questo Accordo, sperando ci sia anche una sorta di risveglio, che riporti il nostro Paese nella storia, liberandolo dall'illusione di utopie che in realtà non sono condivise e che possono avere finalità anche pericolose, come pensare ad un mondo senza confini. I confini invece esistono. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[SANGALLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, voglio dichiarare il voto favorevole del Partito Democratico e contestualizzarlo nei rapporti, positivi, con la Repubblica di Slovenia, la cui positività è stata anche favorita dall'intervento del presidente Napolitano in quei territori (esattamente la sensazione contraria rispetto a quella espressa in un intervento prima del mio). Anzi, noi andiamo nella direzione di un rapporto positivo, confermandolo e consolidandolo. *(Applausi dei senatori Pegorer e Di Biagio)*.

[CASINI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, anch'io vorrei annunciare il voto favorevole e dire che nessun Presidente come Napolitano si è, in prima persona, impegnato per la riconciliazione di sloveni, croati e italiani, anche con l'incontro dei tre Presidenti. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC) e del senatore Laniece. Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Per favore, chiedo all'Assemblea di mantenere la calma e di rispettare anche quanto viene detto.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2404) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,21)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2404, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Casini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CASINI, relatore. Signora Presidente, è la stessa materia del Trattato....

PRESIDENTE. Senatore Casini, la invito a svolgere l'intervento dal banco delle Commissioni.

CASINI, relatore. Signora Presidente, mi è impossibile farlo a meno che lei non liberi un posto *manu militari*.

PRESIDENTE. Per rispetto alla sua qualifica di relatore viene senz'altro liberato un posto per lei. E comunque queste sono parole forti che non devono risuonare in quest'Aula.

CASINI, relatore. Signora Presidente, la relazione sarà molto breve, anche perché il contenuto è in gran parte analogo a quello del Trattato con il Cile, appena esaminato. Anche in questo caso l'intesa ricalca il modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti, limitatamente all'imposizione sui redditi.

Gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Sono stabiliti i criteri impositivi con riferimento ai dividendi, agli interessi e ai canoni. In materia di pensioni, il testo prevede in linea generale la tassazione soltanto nello Stato di residenza.

L'Accordo prevede il ricorso al metodo di imputazione ordinaria per evitare le doppie imposizioni. Gli oneri vengono valutati in 380.000 euro annui. La Convenzione risponde quindi all'esigenza di disciplinare meglio gli aspetti fiscali delle relazioni tra i due Paesi. Propongo, quindi, l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signora Presidente, voglio soltanto dichiarare il voto di astensione del Gruppo Movimento 5 Stelle.

AMORUSO *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO *(AL-A)*. Signora Presidente, anche io farò una breve dichiarazione per dire che, come Gruppo AL-A, votiamo a favore di questo provvedimento, perché anche questo, come il precedente, va nella direzione di favorire l'interscambio con un Paese importante con cui l'Italia ha questo tipo di rapporti.

Per quanto riguarda la parte relativa all'estradizione, impegna le parti alla riconsegna delle persone presenti sul territorio ricercate e condannate. Quindi, voteremo a favore.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo solo per significare che anche il Gruppo della Lega Nord voterà a favore di questa ratifica, pur sottolineando che, nei tempi, essa forse è un po' ritardo rispetto a un accordo stipulato già nel 2010.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signora Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2405\)](#) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,25)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2405, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[COMPAGNA](#), relatore. Signora Presidente, l'Accordo impegna le parti a fornirsi reciproca assistenza e cooperazione per assicurare il rispetto della legislazione doganale, accertare e reprimere le violazioni di tale normativa e rendere più trasparente l'interscambio commerciale.

L'intesa si compone di un preambolo e di 23 articoli e individua nelle amministrazioni doganali delle due parti le autorità competenti per la sua applicazione. Gli articoli da 3 a 7 disciplinano lo scambio di informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali. Sono previste anche particolari forme di cooperazione, dirette, tra l'altro, a semplificare i controlli doganali, ma anche a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando ed il traffico di stupefacenti. L'articolo 13 impegna ciascuna amministrazione doganale ad avviare indagini, su richiesta, su operazioni doganali in contrasto con la legislazione doganale dell'altra parte. Ulteriori articoli disciplinano l'uso e la tutela delle informazioni ricevute, le ipotesi di diniego dell'assistenza e l'istituzione di una commissione mista.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli che ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore. La spesa prevista è di circa 19.000 euro annui, per spese di missione e per le riunioni della commissione mista.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala, secondo la Commissione, criticità di ordine costituzionale, né motivi di incompatibilità con le normative europee internazionali, cui il nostro Paese è vincolato. Di qui la proposta all'Assemblea di approvarlo.

[PRESIDENTE](#).

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[BERTOROTTA](#) (M5S). Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, l'Accordo migliora, almeno nelle intenzioni, il controllo dei rapporti commerciali tra i due Paesi. Il Movimento 5 Stelle annuncia il voto favorevole, purché non si dica che diciamo sempre di no.

PRESIDENTE. Quando si dice sì è sì.

[AMORUSO](#) (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, ci troviamo di fronte a una ratifica che ripete gli argomenti già trattati. Parliamo di legislazione doganale, delle violazioni di tale normativa, della trasparenza e dell'interscambio commerciale. Siamo chiaramente favorevoli e voteremo sì alla ratifica. *(Applausi dei senatori Compagnone e Liuzzi).*

[SANGALLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, cambiamo questo Regolamento nella parte che riguarda le

votazioni elettroniche. Lei deve fare equilibrismi tutte le volte per chiedere gli appoggi. Mettiamo mano a questo Regolamento.

PRESIDENTE. Vado avanti a seguire il Regolamento. Lei sta richiedendo il voto elettronico sul voto finale?

MARTON (M5S). Non ha senso. Stavo chiedendo di mettere mano al Regolamento perché questa procedura non ha più senso.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2406) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,31)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2406, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

COMPAGNA, relatore. L'Accordo è composto da un preambolo e da 15 articoli e ricalca nei contenuti altre intese della stessa natura già sottoscritte con altri Paesi. Esso individua gli organismi istituzionali competenti per la sua attuazione nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'Italia e nella Direzione di pubblica sicurezza per la Giordania. I principali settori nei quali la cooperazione di polizia si renderà operativa sono, tra gli altri: terrorismo, traffico di sostanze stupefacenti, criminalità organizzata, immigrazione illegale e tratta di esseri umani, traffico illecito di armi.

È inoltre previsto che la collaborazione si estenda anche alla ricerca di persone sospette e di latitanti e che siano svolte consultazioni periodiche tra i rispettivi Ministri dell'interno. Il testo prevede inoltre che tutte le richieste di informazioni contengano una sintetica esposizione degli elementi che le motivano e che venga assicurata la tutela dei dati sensibili trasmessi nell'ambito dell'Accordo stesso.

L'intesa disciplina altresì le condizioni che possono determinare il rifiuto della collaborazione e prevede che le eventuali controversie interpretative o applicative fra le parti vengano risolte per via diplomatica.

Il disegno di legge consta di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, autorizza una spesa complessiva di circa 160.000 euro annui.

Il testo, a giudizio della Commissione, non presenta criticità di ordine costituzionale, né incompatibilità con la legislazione europea e con il diritto internazionale, e tiene conto delle disposizioni contenute in altre Convenzioni: tra queste la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e Convenzione ONU sulla lotta contro la criminalità organizzata del 2000. Sono queste le ragioni

per le quali la Commissione propone all'Aula l'approvazione del testo.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

BERTOROTTA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (*M5S*). Signora Presidente, lo scorso mese di aprile ho manifestato, a nome di tutto il Gruppo del Movimento 5 Stelle, la nostra contrarietà all'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Giordania, evidenziando come l'accordo prevedeva la cessione di navi, aeromobili, elicotteri, carri, armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine, razzi, missili e altro ancora.

La Giordania è un crocevia per la fornitura di armi ai gruppi armati che combattono in Siria. Siamo certi che le armi che forniamo alla Giordania non vengano ceduti a terzi senza il nostro consenso? In attesa che si chiarisca meglio ciò che accade ai confini con la Siria, quello che il Movimento 5 Stelle

intende per cooperazione tra Paesi è un'azione diretta ai fini della sicurezza e della pace.

L'Accordo che vogliamo ratificare oggi, con il disegno di legge n. 2406, prevede invece la cooperazione tra le nostre forze di sicurezza e quelle giordane, che consiste principalmente in un costante scambio di informazioni tra le due parti. Da questo punto di vista, pur manifestando le nostre perplessità riguardo al ruolo della Giordania nello scacchiere mediorientale, non ci sentiamo di opporci a questa collaborazione auspicando che le nostre Forze dell'ordine e i nostri servizi di sicurezza sappiano gestire rapporti di questo tipo, rifiutando, ove ritengano, anche di fornire informazioni in conformità dell'articolo 14 del presente Trattato. *(Applausi del senatore Cioffi)*.

AMORUSO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, io invece ritengo che questa sia una ratifica molto importante proprio perché la Giordania, oggi, in quello scacchiere e di fronte alla crisi siriana, rappresenta una Nazione di riferimento per cercare di stabilizzare la situazione. Non dobbiamo dimenticare che, tra l'altro, oggi la Giordania ospita si dice 700.000 profughi, ma forse sono molto di più, che vengono dalla Siria, quindi ha un ruolo fondamentale importante, collegato con tutte le potenze occidentali, per cercare di essere incisiva nella lotta al terrorismo, nell'assistenza ai rifugiati e per quello che riguarda, appunto, la lotta alla criminalità. In questo, l'Accordo al nostro esame è molto positivo, quindi noi riteniamo che oggi debba essere approvato da quest'Assemblea.

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, la materia è a noi molto cara ed anche delicata: parliamo della collaborazione tra forze di polizia. Ci rammarica il fatto che questo Accordo fosse stato già predisposto nel 2011 e noi lo stiamo ratificando con cinque anni di ritardo. Si tratta di un accordo standard di collaborazione che all'epoca il Viminale stringeva con tutti i Paesi esterni all'Unione europea ed anche con la Giordania, quantomai strategica in questo momento non soltanto per la lotta alla criminalità, per cui nasce specificatamente l'Accordo, ma per la lotta al terrorismo, in quanto confina sia con la Siria che con l'Iraq e sta pagando anche lo scotto di un flusso di più di un milione e mezzo di profughi che sono ospitati nel Paese.

Il Gruppo della Lega, quindi, è favorevole alla ratifica dell'Accordo al nostro esame, dobbiamo però biasimare il fatto che stiamo arrivando a questa ratifica con cinque anni di ritardo.

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole su questa ratifica sottolineando che, com'è già stato detto, la Giordania è un Paese che riveste oggi un ruolo particolarmente delicato nello scacchiere mediorientale perché è molto esposto e confina con Paesi sotto pressione terroristica. Inoltre, si tratta di un Paese molto esposto all'immigrazione che ospita una quantità enorme di profughi.

La collaborazione tra le nostre forze di polizia e le forze di sicurezza giordane è dunque un'azione per la pace in quello scacchiere. Il nostro voto, quindi, sarà convintamente favorevole.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

[CASINI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASINI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, vorrei segnalare che per errore non ho votato come avrei voluto.

Chiedo che resti agli atti che il mio era un voto favorevole.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2467\)](#) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015*** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (**ore 18,40**)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2467, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Corsini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[CORSINI](#), *relatore*. Signora Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera, reca la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

L'intesa, come altre già esaminate da questa Assemblea, è basata sostanzialmente sul modello predisposto dall'OCSE, nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale e ha lo scopo di favorire la cooperazione fra i due Paesi attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale, necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza.

Composto di 14 articoli, l'Accordo costituisce tra l'altro il presupposto per potere inserire il Turkmenistan nella lista dei Paesi che consentono un adeguato grado di trasparenza fiscale. Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 3 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Non sono previsti oneri o minori entrate per le finanze pubbliche.

[PRESIDENTE](#). Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[PETROCELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signora Presidente, condividiamo il testo dell'Accordo, sia nella sostanza che nella forma e nelle intenzioni, quindi voteremo favorevolmente.

[AMORUSO](#) (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, l'Accordo in esame riguarda le informazioni in materia fiscale; è un accordo di *routine* che però va in una direzione positiva, che è quella del superamento del segreto bancario. Per questo motivo voteremo a favore.

[STEFANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, condividendo anche noi il contenuto dell'intesa, annunciamo il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

[SANGALLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2468\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,43)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2468, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Corsini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CORSINI, *relatore*. Signora Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica dell'Accordo del 2012 fra l'Italia e il Governo di Bermuda. Il testo segue il modello di intesa bilaterale di cui al precedente Accordo con il Turkmenistan. Il contenuto è sostanzialmente identico e quindi rinvierei alla relazione appena esposta, proponendo l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto del Gruppo Movimento 5 Stelle al Senato, che confermo essere favorevole.

AMORUSO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, come diceva il relatore, si tratta di un provvedimento identico al precedente, quindi anche noi confermiamo il voto favorevole.

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, pur condividendo la parte relativa a queste forme di intese

bilaterali che dispongono scambi di informazioni, tuttavia ci avvediamo che il provvedimento non è idoneo a superare l'ordinamento interno delle Bermuda, dove vi sono delle norme che consentono alle banche di non fornire informazioni sui loro correntisti. Per questa ragione, pur non opponendoci ai tentativi di creare degli automatismi nello scambio di informazioni (con la finalità ovviamente di evitare le grandi evasioni fiscali internazionali), alla fine questo Accordo risulta negli effetti inutile. Per questa ragione noi ci asterremo.

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico sul provvedimento in esame.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2469) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,47)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2469, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Casini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CASINI, relatore. Signora Presidente, si parla di un Trattato di estradizione che impegna le due parti a consegnare persone presenti sul proprio territorio ricercate o condannate. L'extradizione è possibile per fatti punibili con una pena minima superiore ad un anno e per l'esecuzione di una condanna definitiva con una pena residua di almeno sei mesi. Com'è prassi internazionale, l'extradizione può essere negata per reati politici e per quelli che palesino nei confronti della persona richiesta un *fumus* di discriminazione. In nessun caso alla persona estradata potrà essere applicata la pena di morte. Viene inoltre stabilito il cosiddetto principio di specialità, in base al quale la persona estradata non può essere perseguita, salvo alcune eccezioni, da parte dello Stato richiedente per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione. C'è anche la possibilità di una procedura semplificata di estradizione, previo consenso della persona interessata.

L'altro Accordo riguarda la cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale. Lo scambio di informazioni riguarda la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, è esatta percezione di diritti e tasse doganali e le transazioni che possono costituire infrazioni doganali. L'assistenza può essere rifiutata o differita in caso pregiudichi la sovranità, la sicurezza o gli

interessi vitali del Paese. Gli oneri complessivi del provvedimento sono valutati in circa 38.000 euro annui, di cui circa 23.000 euro per il Trattato di estradizione e circa 15.000 euro per l'Accordo di cooperazione doganale. In conclusione, si propone l'approvazione del provvedimento.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «De Amicis» di Rovigo. Benvenute e benvenuti al Senato della Repubblica. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2469 (ore 18,49)

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[PETROCELLI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle.

[AMORUSO \(AL-A\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, involontariamente avevo già in parte anticipato questo mio intervento in occasione della precedente dichiarazione, che riguardava sempre una ratifica concernente il Cile. Ribadendo quanto detto in quella dichiarazione di voto, faccio presente che voteremo a favore.

[STEEANI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, anche noi del Gruppo Lega Nord condividiamo questa intesa con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere così più efficace il contrasto alla criminalità. Di certo, l'intensificarsi dei rapporti fra l'Italia e il Cile comporta inevitabilmente che vi possano essere delle problematiche di natura giudiziaria e dei risvolti purtroppo anche criminali. Questo tipo di Accordo mancava e poiché è importante che venga ratificato e reso effettivamente esecutivo noi del Gruppo Lega Nord voteremo a favore.

Voglio solo cogliere l'occasione per precisare che nella precedente votazione sull'Atto 2468 tutto il Gruppo della Lega Nord si è astenuto.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

[SANGALLI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, il voto del Partito Democratico sarà favorevole.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2523) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,52)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2523, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Corsini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

CORSINI, f.f. relatore. Signora Presidente, l'intesa si compone di 34 articoli ed è destinata a sostituire un precedente accordo del 1986. Esso individua innanzitutto le autorità dei due Paesi competenti per la sua attuazione e specifica gli ambiti e le forme della cooperazione, da realizzarsi mediante lo scambio di informazioni e di esperienze, nonché l'assistenza reciproca nella formazione del personale. Il testo disciplina altresì le attività di osservazione e inseguimento transfrontaliere, le consegne transfrontaliere, le forme di intervento comuni e il distacco di esperti per la sicurezza.

Il Titolo IV disciplina le attività di cooperazione nella zona di frontiera comune, prevedendo anche una collaborazione nelle attività di rimpatrio di cittadini di Stati terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento nonché il ricorso a forme di intervento comuni (inclusi i pattugliamenti misti), per le attività di prevenzione e contrasto della migrazione illegale.

Le norme del Titolo VI disciplinano, sotto diversi aspetti, lo *status* giuridico degli agenti impiegati nel territorio dell'altra Parte rispetto alla responsabilità penale e civile.

Gli oneri complessivi sono quantificati in circa 126.000 euro annui. L'Accordo non presenta profili di incompatibilità e tiene conto degli strumenti giuridici di collaborazione già esistenti in ambito internazionale, fra i quali le Convenzioni delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e contro la criminalità organizzata transnazionale.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, con riferimento all'Accordo in esame vorrei far notare ai colleghi del Partito Democratico, sempre pronti a parlare di populismo, di salvaguardia dell'Europa, di libera circolazione e di tanti altri bei principi, la contraddizione palese che l'Accordo crea sotto le mentite spoglie della dicitura di accordo di «cooperazione di polizia». Scusate colleghi, ma non avevamo abolito queste frontiere dell'Unione europea?

La ratifica dell'Accordo avallerebbe un atteggiamento palesemente antieuropeista, in un momento politico in cui l'Austria vive una profonda fase di instabilità politica che potrebbe favorire posizioni xenofobe contrarie all'interesse italiano.

L'Italia e l'Austria sottoscriverebbero questo accordo quando, in realtà, al confine tra i due Stati si sono registrate gravi violazioni del diritto ai danni dei migranti, dei richiedenti asilo e, indirettamente, dei cittadini italiani già da diversi mesi. Si tratta di violazioni di cui l'Austria è pienamente responsabile e, a nostro avviso, il Governo italiano non ha fatto pesare in maniera adeguata questi errori alla controparte.

Nonostante l'Accordo presenti elementi di cooperazione comunemente rintracciabili in altri accordi di questa tipologia, non ci sono in questo momento quelle condizioni politiche che ci porterebbero senza esitazione a votare sì a un accordo di questo tipo.

La nostra posizione è giustificata anche dalle dichiarazioni del cancelliere austriaco Kern che, nella puntata di «Agorà» andata in onda su RAI 3 lunedì 10 ottobre 2016, ha sostenuto che il Brennero rimane aperto altrimenti si creerebbe un effetto domino, aggiungendo che l'Unione europea deve fare di più, ma anche che l'Italia sta facendo quanto necessario a garantire la sicurezza. Un passo indietro che dobbiamo valorizzare, soprattutto dopo le polemiche che sono seguite alla costruzione di un muro al confine con il nostro Paese nei mesi scorsi. Credo che il miglior modo per supportare le posizioni espresse dal Cancelliere sia, dunque, quello di non ratificare l'Accordo in esame, almeno per il momento.

Per questi motivi, il Movimento 5 Stelle voterà no alla ratifica del Trattato in esame. Sul tema della gestione dei flussi migratori abbiamo già portato in quest'Aula le nostre proposte con la presentazione di una risoluzione e di una mozione di politica estera presentata nel mese di agosto. In conclusione, annuncio il voto contrario del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

AMORUSO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, il voto del Gruppo AL-A sarà favorevole alla ratifica dell'Accordo in esame, che è stato firmato dai Governi italiano e austriaco l'11 luglio 2014. Il disegno di legge di ratifica, già approvato dalla Camera dei deputati, attende oggi l'approvazione definitiva con

il voto del Senato.

Non si tratta che di un aggiornamento delle norme riguardanti i rapporti tra Italia e Austria in materia di cooperazione di polizia, in quanto il Trattato in esame va a sostituire un precedente Accordo del 1986 e mira a rafforzare la collaborazione operativa tra i due Paesi, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, alla migrazione illegale, ai reati economici, al riciclaggio e alla criminalità informatica.

Per questi motivi, il Gruppo AL-A voterà a favore del disegno di legge in esame.

[STEFANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, è veramente importante che vengano coltivati accordi di questo tipo, volti ad assicurare delle forme di cooperazione di polizia soprattutto su confini, come quello tra Austria e Italia, che possono presentare delle problematiche. Bisogna combattere insieme il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata, il commercio illegale di armi e droga e, nel caso di specie, anche l'immigrazione clandestina.

L'intero contenuto del Trattato è assolutamente condivisibile, dal diritto all'inseguimento anche oltre confine, alla facoltà di chiedere l'assistenza anche da parte dell'altra frontiera.

Riteniamo che vengono fatti questi trattati e poi vengono eretti dei muri, forse quei muri che l'Italia stessa doveva aver eretto per quanto riguarda il problema della immigrazione clandestina. Sottoscriviamo allora dei trattati con l'Austria, cui forse avremmo però dovuto ispirarci nella gestione di una problematica, come quella dell'immigrazione, che il nostro Paese non ha mai saputo risolvere, né affrontare.

A ogni buon conto, il voto del Gruppo Lega Nord sarà favorevole alla ratifica dell'Accordo.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, voteremo sicuramente a favore del disegno di legge di ratifica e approvazione dell'Accordo in esame, ma trattandosi di una questione che riguarda l'Italia e l'Austria, desidero ricordare una vicenda di grandissima attualità, in un momento in cui si parla di abbattere i muri e non di costruirne. Sul quotidiano «Il Messaggero» di oggi, Maria Giovanna Arcamone, a nome dell'Accademia della Crusca, ha ricordato come al confine con l'Austria, in Sud Tirolo-Alto Adige si stanno cancellando i nomi italiani. C'è un orientamento - senza che vi sia una difesa da parte del Commissario di Governo e di questo Governo - teso a cancellare nomi che hanno ormai cent'anni e sono parte della storia consolidata di quella Regione, in cui abitano anche degli italiani.

Quindi, ci troviamo nella contraddittoria situazione per cui in Istria e in Dalmazia la nostra minoranza riesce a fatica a garantire un minimo di toponomastica e di bilinguismo, in zone che sono state italiane per secoli - penso all'Istria e a Fiume - mentre in Italia la minoranza tedesca, che deve essere assolutamente tutelata e che ha diritto ad avere i suoi nomi, che la Repubblica democratica gli ha garantito dal 1945 in avanti, sta cancellando i nomi italiani in quella Regione. C'è un allarme lanciato ovunque dagli intellettuali e un appello dell'Accademia della Crusca, che voglio ricordare in questa sede. Parlando di accordi internazionali con l'Austria, ritengo sia veramente contraddittorio permettere che in Italia vengano cacciate la nostra storia e i nostri nomi, che ormai sono consolidati e non danno fastidio a nessuno.

Nel dichiarare il voto a favore sull'approvazione del disegno di legge in esame, intervenendo in Senato alla presenza del Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, ricordo quello che sta accadendo, purtroppo - così mi sembra - nell'indifferenza generale. (*Applausi dei senatori Formigoni e Liuzzi*).

[ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, la nostra valutazione, rispetto a quella espressa dai colleghi del Gruppo del Movimento 5 Stelle, è radicalmente opposta. Annunciamo dunque il nostro voto favorevole sulla ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra Italia e Austria, anche perché i rapporti tra il Governo austriaco e quello italiano sono ottimi. Grazie a questi rapporti è stato possibile anche scongiurare la grave crisi della scorsa primavera, che forse i colleghi Movimento 5 Stelle non ricordano più. In quella evenienza ci fu grande tensione per l'arrivo di diverse migliaia di immigrati, rischiando anche il blocco della frontiera del Brennero, con gravissimi danni per l'economia, soprattutto per quella italiana. (*Commenti del senatore Santangelo*). È stato possibile scongiurare tutto ciò, grazie all'ottimo lavoro fatto anche dal ministro Alfano, per cui è stato pubblicamente ringraziato dall'allora cancelliere Faymann, prima, e poi dall'attuale cancelliere austriaco Kern.

Non comprendo bene che cosa abbia a che fare questo Accordo internazionale con il problema della toponomastica in provincia di Bolzano, ma posso tranquillizzare il collega Giovanardi: con la norma di cui stiamo discutendo in commissione paritetica (ricordo che il collega senatore Palermo è Presidente della cosiddetta commissione dei sei) non stiamo facendo nient'altro che tradurre e mettere in atto un Accordo firmato dal Ministro per gli affari regionali dell'epoca, Raffaele Fitto, e poi dal ministro Delrio. Non si tratta evidentemente di cancellare nomi italiani in uso, ma semplicemente di trovare un accordo su come gestire questa complessa problematica, con tutte le garanzie che abbiamo previsto per tutti i gruppi linguistici, senza che ci sia nessun rischio per il gruppo linguistico italiano di subire delle decisioni da parte dei gruppi linguistici tedesco e ladino. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

[SANGALLI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (*PD*). Signora Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo, vorrei sottolineare che, se questo Accordo ha un difetto, è che avrebbe dovuto essere ratificato subito. Nel frattempo, infatti, la situazione relativa ai migranti è diventata più tesa e i rapporti tra noi e le autorità austriache si sono dovuti intensificare. Tali rapporti, che si sono intensificati, all'interno del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo fanno riferimento alla decisione del Consiglio d'Europa e alle Convenzioni delle Nazioni Unite sul traffico illecito di stupefacenti, contro la criminalità organizzata transnazionale e anche sul controllo delle immigrazioni forzate.

Si tratta quindi di un Accordo che entra positivamente in una dinamica problematica, ma che in qualche modo contribuisce a tenere in piedi il dialogo e ad affrontare una problematica così complessa come quella che in questo momento noi (e in seconda battuta l'Austria) stiamo vivendo sulla situazione migratoria.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2524) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2524, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Corsini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

CORSINI, f. f. relatore. Signora Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica dell'Accordo del 2013 che istituisce un tribunale europeo dei brevetti dell'Unione europea.

Attualmente, la protezione dei brevetti è assicurata, anche negli Stati membri dell'Unione europea, dalla normativa interna o internazionale, in particolare dalla Convenzione di Monaco del 1973. L'Ufficio europeo brevetti si limita a facilitare la fase di rilascio del brevetto europeo, ma non prevede una procedura per il mantenimento in vita del brevetto, né adeguati rimedi giurisdizionali. Lo scopo delle nuove norme europee, incluso l'Accordo oggi al nostro esame, è quello di creare un sistema completo di protezione sovranazionale dei brevetti, con un'efficacia giuridica unitaria in tutto il territorio dell'Unione europea.

Come i colleghi ricorderanno, l'Italia aveva inizialmente scelto (come la Spagna) di non aderire al brevetto europeo a causa dell'esclusione della lingua italiana. La nostra posizione è cambiata nel 2015, anche a seguito di alcune risoluzioni parlamentari e in base a una valutazione complessiva dei benefici delle nuove norme. Peraltro, come vedremo tra breve, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea potrebbe consentire il recupero di un ruolo per la lingua italiana.

La parte prima dell'Accordo concerne disposizioni generali e istituzionali, istituisce il tribunale unificato e ne definisce lo *status* giuridico e la struttura. Viene previsto un tribunale di primo grado (con la divisione centrale a Parigi e sezioni a Monaco e Londra, quest'ultima ovviamente da allocare in altra città), una corte d'appello e una cancelleria. I successivi articoli dettano norme sui criteri e le procedure di nomina dei giudici e sul loro *status*.

La parte seconda dell'Accordo è dedicata alle disposizioni finanziarie, mentre la parte terza disciplina l'organizzazione e gli aspetti procedurali del tribunale

Mi soffermo un attimo sul regime linguistico delle procedure innanzi al tribunale. L'Accordo prevede, salvo eccezioni, che nei procedimenti può essere utilizzata una delle lingue ufficiali dello Stato che ospita la divisione interessata (che attualmente hanno sede a Parigi, Londra e Monaco). La sezione londinese sarà ovviamente cancellata con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. In vista dell'individuazione di una nuova sede, l'Italia ha sicuramente le carte in regola per candidarsi ad ospitare una sezione distaccata e in questo caso le verrebbe riconosciuto un ruolo di rilievo.

Il disegno di legge in esame introduce anche delle modifiche alla normativa interna in materia di proprietà intellettuale e industriale per adeguarla alle nuove regole europee. Viene in particolare modificato il decreto legislativo n. 168 del 2003, che istituisce sezioni specializzate presso tribunali e corti d'appello, escludendo dalla cognizione di tali sezioni le azioni cautelari e di merito di competenza esclusiva del tribunale unificato.

L'impegno complessivo di spesa per il nostro Paese, al netto delle minori entrate derivanti per l'erario, è stimato in circa 650.000 euro annui nella fase iniziale per arrivare, a regime, nel 2024, a circa 400.000 euro annui.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[LUCIDI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signora Presidente, il Gruppo Movimento 5 Stelle non può essere d'accordo con questo testo. Lo abbiamo già detto in Commissione e lo ripeto adesso in Assemblea: io dico no! *(Applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici del senatore Marino Luigi)*.

[AMORUSO \(AL-A\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, quello del Gruppo AL-A sarà un voto favorevole.

La precedente situazione riguardava l'Ufficio europeo dei brevetti, che rilasciava e si limitava a facilitare il percorso di rilascio dei brevetti senza alcuna tutela e senza alcuna protezione sovranazionale. Oggi, con la ratifica di questo Accordo, andiamo a dare questa tutela, quindi a completare un percorso. Il nostro voto sarà pertanto a favore del provvedimento.

[STEFANI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

[SANGALLI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, il voto favorevole a questa ratifica è dovuto anche al fatto che l'Italia, che è un Paese a propensione innovativa, nonché il quarto Paese europeo per numero di brevetti presentati, è anche un Paese particolarmente caratterizzato, nella sua innovazione e nei suoi brevetti, dalla presenza diffusa di imprese piccole, poco tutelate sul piano internazionale e che possono riferirsi normalmente esclusivamente al brevetto interno del Paese come forma di tutela sui mercati internazionali, ben sapendo che è una forma di tutela ormai debolissima, anche se riconosciuta dalla Convenzione di Monaco del 1973.

Il fatto che si metta in moto un meccanismo di riconoscimento europeo dei brevetti, pur con le difficoltà legate alla lingua che venivano sottolineate nella relazione - nei brevetti e soprattutto nelle parti descrittive e tecniche la lingua gioca una parte importante; la declinazione delle questioni tecniche può variare a seconda dei linguaggi che si usano - ci mette comunque di fronte a un'istituzione europea, a un percorso di valutazione di merito e giuridica europea uguale per tutti i Paesi. Quindi, proprio a tutela delle nostre piccole imprese, dichiaro che il voto sarà favorevole.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2311\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(Relazione orale) (ore 19,15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2311, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Corsini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

CORSINI, f. f. relatore. Signora Presidente, l'Accordo in esame ricalca il modello predisposto dall'OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale e appare in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno della evasione fiscale internazionale.

L'intesa, come altre già esaminate dall'Assemblea, ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza.

Siccome riproduciamo uno schema riproposto già in altre occasioni e approvato, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Chiedo inoltre l'autorizzazione ad allegare la restante parte del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*M5S*). Signora Presidente, annuncio ancora una volta il voto in quest'Aula del Gruppo Movimento 5 Stelle, che sarà favorevole.

[AMORUSO](#) (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (*AL-A*). Signora Presidente, anche noi, come Gruppo AL-A, annunciamo il voto favorevole a questa ratifica, che ricalca i tanti accordi di natura fiscale che abbiamo già approvato.

[DIVINA](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signora Presidente, siamo favorevoli anche noi allo scambio di informazioni fra organi di controllo, tenuto conto che il Liechtenstein è sempre stato considerato un Paese assai opaco e, pertanto, favorevole a celare i patrimoni di chi vuole evadere.

Noi speriamo che ci sia un beneficio in termini di recupero di questa base imponibile sfuggita, anche alla luce della nuova legge di bilancio che prevede delle agevolazioni per il rientro di capitali nel nostro Paese. Noi ci auguriamo che con questo documento ci sia il risultato che si spera.

Sappiamo, però, che la migliore difesa dall'evasione fiscale resta sempre la semplicità di un sistema fiscale e l'equità dei prelievi, cose che, purtroppo, nel nostro Paese non esistono più. In ogni caso, siamo favorevoli allo scambio di informazioni per rendere l'evasione sempre più difficile.

[SANGALLI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (*PD*). Signora Presidente, dichiarando il voto favorevole del mio Gruppo, richiamo il fatto che in parecchie di queste ratifiche riguardanti scambi economici e di natura fiscale, relazioni, informazioni e quanto altro, si fa riferimento stabile all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, cioè all'OCSE, che è uno dei grandi organismi sovranazionali che regolano gli scambi, il mercato e che danno valutazioni sulla situazione economica internazionale.

Mi pare si stia entrando, adesso in materia fiscale, ma potrebbe essere vero anche in materia industriale e in altre materie, in un ambito di cooperazione multinazionale molto importante, anche dal punto di vista delle politiche internazionali del nostre Paese.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[ALBANO](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANO (*PD*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Teatro Stabile di Genova, fondato nel 1951,

compie quest'anno sessantacinque anni di vita e ieri, il 17 ottobre, sono iniziati i festeggiamenti di questo importante compleanno.

Uno dei teatri pubblici più gloriosi d'Italia che ha una lunga storia, durante la quale lo Stabile ha costantemente rappresentato uno dei momenti più alti, a livello nazionale e internazionale, della cultura elaborata a Genova.

Ancora oggi, il raggio di influenza del teatro tocca mediamente tra le 250.000 e le 350.000 presenze per stagione. A questi numeri, all'impressionante serie di *tournee* realizzate in giro per l'Italia, bisogna poi aggiungere che negli anni il teatro ha portato all'estero 27 spettacoli, mettendo in scena 383 rappresentazioni in 58 città. In Italia, questi dati, sono secondi solo a quelli del Piccolo teatro di Milano.

Accanto all'attività di teatro, esiste poi la scuola di recitazione del Teatro Stabile, recentemente dedicata a Mariangela Melato e diretta da Annalaura Messeri. Tra i grandi attori che hanno collaborato a lungo con il Teatro Stabile di Genova, vorrei ricordare, tra i tanti, Enrico Maria Salerno, Alberto Lionello, Valeria Valeri, Gastone Moschin, Lina Volonghi, la stessa Mariangela Melato. Oggi purtroppo i finanziamenti pubblici sono sempre più incerti, con il rischio di mettere in difficoltà una realtà culturale storica la cui attività dovrebbe essere invece salvaguardata e preservata. E, allora, mi auguro che i festeggiamenti per i sessantacinque anni del teatro, che si svolgono proprio in questi giorni, siano l'occasione per conservare la memoria del teatro italiano e del Teatro Stabile, ma anche un modo per riflettere sul futuro dell'arte e della cultura in Italia, affrontando le sfide culturali che un mondo in continua evoluzione sottopone a noi tutti.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, noi abbiamo letto dalle agenzie - il Parlamento non è stato interessato - dell'incredibile voto con il quale l'Italia si è astenuta su una mozione dell'UNESCO che incredibilmente - lo ripeto - riscrive la storia dell'umanità. È come se a Gerusalemme non ci fosse stata mai storicamente la presenza del popolo ebraico, come se quello che abbiamo letto sui Vangeli o la vicenda storica legata al Cristianesimo fosse sorta in un modo non ben noto. Nella mozione quella di Gerusalemme è una realtà che viene ascritta soltanto a chi sicuramente ha dei diritti sulla stessa, ma è arrivato secoli dopo in quanto il popolo ebraico vi era già stanziato. Queste sono questioni di capitale importanza. Non sfugge a nessuno che questa è una propaganda che diventa poi documento all'interno di un organismo nel quale l'Italia già qualche anno fa, a sorpresa, distanziandosi da altri Paesi europei e dagli Stati Uniti, ha permesso di entrare alla rappresentanza palestinese, che non era ancora riconosciuta. Non sfugge a nessuno che dichiarazioni di questo tipo legittimino gli estremismi di coloro che vogliono cancellare la presenza ebraica e Israele dalla faccia della terra. Non sfugge a nessuno che queste mozioni aiutino la violenza e il terrorismo. Il Governo italiano ha preso questa decisione per volere del Presidente del Consiglio? Del Ministro degli affari esteri? Dove e quando si è deciso che l'Italia doveva votare mozioni che condannano Israele a essere attaccata e vilipesa negando le radici storiche della sua esistenza e della sua legittimazione ad esistere?

Questa cosa non è passata inosservata. Domani ci sarà un *sit-in* davanti all'UNESCO. Tutte le persone, che ricordano non a parole la condanna dell'Olocausto del popolo ebraico, si indignano oggi nel momento in cui si ricorda quella tragedia e invocano sanzioni penali nei confronti di chi nega l'Olocausto, mentre il nostro Governo, astenendosi, avalla vergognose mozioni di questo tipo che negano alla radice l'esistenza storica e la legittimità della presenza del popolo ebraico in quella realtà. È una denuncia che credo fosse doveroso fare e rimaniamo sempre sommessamente in attesa di una risposta del Governo italiano. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*).

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, circa settantotto anni fa, in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento, venivano approvate le leggi razziali: un'onta indelebile nella nostra storia, ma almeno

allora si rispettarono le forme. Si consultò il Parlamento, sia pure un Parlamento quale poteva essere quello formato in un'epoca di dittatura. Ma qualcuno ebbe modo di esprimersi e qualcuno non votò. Certo, chi si astenne commise un atto di ignavia.

Questo stesso atto di ignavia è stato compiuto dal Governo italiano la settimana scorsa, quando si è astenuto in sede di votazione di una mozione, presentata al Consiglio dell'UNESCO, sul nome da utilizzare con riferimento al Monte del Tempio, quel monte - per intendersi - dove ancora oggi sono visibili i gradini sui quali passavano Gesù e i suoi discepoli per salire al Tempio, che era un tempio ebraico e non una moschea.

Potrà sorprendere il Governo italiano, ma si trattava di un tempio ebraico, anche perché l'Islam è stato fondato quasi esattamente seicento anni dopo. Quel tempio ebraico non era un tempio ebraico qualsiasi, ma il centro, allora come oggi, come da più di duemila anni, della vita, del sentimento e della cultura ebraica. Ebbene, il nostro Governo, su una mozione di questo genere, si è coraggiosamente astenuto. L'ignavia è peggio della malvagità; e non c'è neanche in questo caso il risibile - a mio parere - pretesto di dire che anche altri Paesi europei hanno fatto lo stesso. Non è vero: altri Paesi europei hanno votato, conformemente alla dignità e alla verità storica e culturale, contro questa oscena mozione.

Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Giovanardi: questo non è solo un atto simbolico, ma un incoraggiamento ai terroristi e a coloro che vogliono cancellare con la violenza, con le bombe e con il sangue lo Stato ebraico, che - lo ricordo - è uno Stato delle Nazioni Unite prima dell'Italia. L'Italia è entrata nelle Nazioni Unite un po' dopo, perché aveva qualcosa da farsi perdonare, quell'abisso che evidentemente il Governo vuole approfondire con questo voto, che è una vergogna assoluta. È un voto - mi riallaccio a quanto ho detto all'inizio - espresso senza neanche rispettare le forme, cosa che neanche il regime fascista fece.

Almeno il regime fascista sottopose la decisione al voto dell'Assemblea. Qui invece il Parlamento non è stato consultato, perché voglio sperare, anzi sono certo che questo obbrobrio non avrebbe ricevuto la maggioranza né in quest'Aula, né nell'altro ramo del Parlamento. Il Governo, con un atto di disprezzo per la verità, per la cultura, per la religione di tantissimi italiani e per il Parlamento, ha deciso di mettere sotto i piedi tutto questo astenendosi su questa vergognosa mozione.

Chiedo quindi che il Governo venga a riferire su quanto accaduto. Sappiamo che è allergico a riferire, perché sono due anni e mezzo che aspetto una spiegazione dal Governo sul perché, sempre in sede di Nazioni Unite, votò contro un documento a favore della famiglia. Speriamo che questa volta faccia un'eccezione, ma soprattutto che ci si penta ufficialmente - e davanti a tutti - di questo osceno e vergognoso voto che rinnova l'onta delle leggi razziali del 1938.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 19 ottobre 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 19 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,30).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016 ([2525](#))

ARTICOLI 1, 2 E 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015 ([2466](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 425.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 ([2036](#))

ARTICOLI 1, 2 E 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010 ([2404](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 380.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 ([2405](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 19.120 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016 e in euro 11.380 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni degli oneri di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009,

destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 ([2406](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 125.650 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015 ([2467](#))
ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012 ([2468](#))
ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005 ([2469](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012;

b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XXI del Trattato e dall'articolo 2 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni in materia penale)

1. La procedura di consegna controllata prevista nell'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge è regolata ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni.

2. L'utilizzabilità processuale delle informazioni e dei documenti ricevuti o trasmessi prevista dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge è soggetta al rispetto delle norme in materia di rogatorie internazionali contenute nel libro XI, titolo III, del codice di procedura penale.

Art. 4.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 19.763 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 3.400 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli

10, 13, 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 15.122 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze; per le spese di missione di cui agli articoli 10, 13, 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dei relativi oneri. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo: per il Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia; per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014 ([2523](#))
ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 83.634 a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.808 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009 destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 ([2524](#))

ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 89 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo».

Art. 4.

Approvato

(Modifiche all'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis*. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.

2-ter. Il comma *2-bis* non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2.

2-quater. Ai fini di cui al comma *2-bis* non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1».

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate in euro 6.174 annui a decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro 195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per l'anno 2020, in euro 326.340 per l'anno 2021, in euro 391.248 per l'anno 2022 e in euro 435.120 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo, pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno 2017, a euro 450.000 per l'anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di euro 456.174 per l'anno 2016, di euro 621.442 per l'anno 2017 e di euro 741.294 annui a decorrere dall'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati ai sensi del comma 1 del presente articolo, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura

necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettere *b) e c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 e dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

4. Agli oneri eventualmente derivanti dall'istituzione di una divisione locale italiana secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015 (**2311**)

ARTICOLO 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Integrazione alla relazione orale del senatore Pegorer sul disegno di legge n. 2036

Il disegno di legge all'esame che si compone di 3 articoli dell'Assemblea riguarda la rettifica del confine di Stato nel tratto del torrente Barbucina fra i comuni di San Floriano del Collio (in provincia di Gorizia) e di Občina Brda (in Slovenia).

La piccola modifica del confine si è resa necessaria dopo i lavori di regimentazione del torrente, effettuati di comune accordo da Italia e Slovenia fra il 1986 e il 1993. Per questo è necessaria una

modifica della Convenzione bilaterale del 2007 che ha finora definito la linea di frontiera, con documenti specifici, un catalogo delle coordinate della linea del confine e un Atlante delle carte e delle mappe.

Composto da 4 articoli, da una tabella e da tre planimetrie, l'Accordo in esame prevede una rettifica del tracciato del confine in modo da farlo coincidere con la mediana del torrente nel suo nuovo corso. La rettifica richiede uno scambio di superfici equivalenti, pari a 1.746 metri quadrati. L'intesa prevede che le Parti provvedano ad eseguire i lavori necessari alla demarcazione dei termini di confine con lo spostamento di alcuni cippi e prevede anche che ulteriori variazioni del corso del torrente non avranno influenza sul tracciato come nuovamente definito (articolo 3). L'articolo 4, da ultimo, esclude la possibilità che l'Accordo possa essere oggetto di denuncia.

I tre articoli dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione ed all'entrata in vigore.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con altre normative, e anzi risolve una questione, piccola ma comunque significativa, considerando che si tratta pur sempre dei confini dello Stato, che da qualche anno attendeva una soluzione.

In conclusione, si propone l'approvazione del presente disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Integrazione alla relazione orale del senatore Corsini sul disegno di legge n. 2311

Composto di 13 articoli, di un Protocollo e di un ulteriore Protocollo aggiuntivo, l'Accordo definisce innanzitutto (articolo 1) il proprio oggetto e campo di applicazione, gli ambiti giurisdizionali (articolo 2) e le imposte oggetto del possibile scambio informativo (articolo 3) che sono, per l'Italia: IRPEF, IRES, IRAP, l'imposta sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive e anche l'imposta sul valore aggiunto, oltre che altre imposte minori.

Il Protocollo annesso, che costituisce parte integrante dell'Accordo medesimo, è volto a chiarire alcuni profili interpretativi in merito all'efficacia delle autorizzazioni alle verifiche fiscali effettuate all'estero, all'oggetto delle richieste informative e ad alcuni aspetti procedurali della cooperazione amministrativa.

L'ulteriore Protocollo aggiuntivo è finalizzato a consentire lo scambio di informazioni sui redditi di natura finanziaria, ricollegandosi in questo anche alla normativa domestica per l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero, ed ad identificare l'ambito applicativo ad una casistica che include conti chiusi, conti sostanzialmente svuotati e conti inattivi.

Non sono previsti oneri per le finanze pubbliche.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2466:

sull'articolo 4, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2467:

sulla votazione finale, il senatore Marinello avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2523:

sull'articolo 3, la senatrice Zanoni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2524:

sugli articoli 1,2,3,4 e 5, la senatrice Zanoni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bonaiuti, Bubbico, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Gentile, Giacobbe, Lo Giudice, Longo Fausto, Guilherme, Mattesini, Micheloni, Minniti, Monti, Moronese, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Rubbia, Sciascia, Tocci, Torrisi, Turano, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per attività di rappresentanza del Senato;

Guerrieri Paleotti, per attività della 5a Commissione permanente; Marino Mauro Maria, per attività della 6ª Commissione permanente; Spilabotte, per attività dell'11ª Commissione permanente; Casson, Crimi e Stucchi, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Mussini, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 18 ottobre 2016, sono state trasmesse alla Presidenza due risoluzioni delle Commissioni riunite 3a (Affari esteri, emigrazione) e 4a (Difesa), approvata nella seduta del 12 ottobre 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento:

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (COM (2016) 447 definitivo) (Doc. XVIII, n. 160);

sulla comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio "Elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza" (JOIN (2016) 31 definitivo) (Atto comunitario n. 197) (Doc. XVIII, n. 161).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro economia e finanze

Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)

Conversione in legge del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (2567)
(presentato in data 18/10/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

5ª Commissione permanente Bilancio

Conversione in legge del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (2567)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
(assegnato in data 18/10/2016).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 10 ottobre 2016, ha inviato un documento che espone il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzati secondo le regole di contabilità nazionale, aggiornato al mese di giugno 2016 (Atto n. 862).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 ottobre 2016, ha presentato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il progetto di Documento programmatico di bilancio per l'anno 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Doc. CCVII, n. 2).

Mozioni

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [Maurizio ROMANI](#), [AMIDEI](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BISINELLA](#),

[BONDI](#), [CASALETTO](#), [CERONI](#), [COMAROLI](#), [LIUZZI](#), [MUNERATO](#), [PELINO](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [REPETTI](#), [SIMEONI](#), [SOLLO](#), [STEFANI](#), [TOSATO](#), [ZIN](#) - Il Senato,

premessi che:

il diritto all'istruzione compare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'ONU nel 1948, la quale ha stabilito (art. 26, comma 1) che "l'educazione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare è obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere generalizzata; l'accesso all'istruzione superiore deve essere aperto in piena uguaglianza a tutti sulla base del merito";

il protocollo addizionale del 1952 alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ha stabilito, all'articolo 2, che "nessuno può vedersi rifiutato il diritto all'istruzione";

al diritto all'istruzione, è dedicato l'articolo 34 della Costituzione della Repubblica italiana, il quale, dopo la solenne proclamazione che "la scuola è aperta a tutti", stabilisce l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, ed il diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi, anche se privi di mezzi;

l'articolo 34 della Costituzione stabilisce infine che "la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso". Sarebbe riduttivo risolvere il diritto all'istruzione nella gratuità dell'istruzione inferiore e nelle provvidenze, volte a favorire la frequenza alla scuola, e cioè nelle prestazioni di assistenza scolastica. Il diritto all'istruzione è connotato, non solo dall'offerta di strutture di istruzione da parte dello Stato, dalla conformazione del sistema scolastico pubblico, ma anche dalla sua idoneità a superare le disomogeneità delle situazioni socio-culturali di partenza degli alunni con una modulazione dell'attività didattica adeguata alle specifiche esigenze dei singoli casi. In tal senso va interpretata la qualità del sistema scolastico in funzione di vari fattori, tra cui si possono annoverare, a titolo puramente esemplificativo, la realizzazione di un adeguato patrimonio di edilizia scolastica, la disponibilità delle attrezzature e dei sussidi necessari per i diversi tipi di attività didattica, il raggiungimento di un equo rapporto tra docenti e allievi, la qualificazione del personale docente, il prolungamento del tempo scolastico, l'adozione di specifiche misure di sostegno a favore degli alunni con disabilità, l'adeguamento delle attività didattiche alle esigenze e alle possibilità degli studenti, anche con lo svolgimento di corsi serali per i lavoratori e con l'attuazione di sperimentazioni didattiche;

la Costituzione, nello stabilire che "la scuola è aperta a tutti", dà rilievo giuridico alla situazione di chi richiede l'ammissione alla scuola pubblica. Nella sua attuazione l'aspetto maggiormente problematico è risultato quello dell'istruzione dei disabili;

la legislazione più recente, così come le sentenze della Corte costituzionale (fra tutte: Corte costituzionale, 8 giugno 1987, n. 215 e Corte costituzionale, 28 maggio 1975, n. 125) hanno cambiato radicalmente indirizzo per l'istruzione obbligatoria, sancendo il criterio di base dell'integrazione dei disabili, nelle strutture scolastiche ordinarie e l'utilizzazione di insegnanti con specifica preparazione professionale e gli altri opportuni interventi di sostegno. Inoltre la Corte costituzionale ha negato che il riferimento ai "capaci e meritevoli" contenuto nell'art. 34, terzo comma, della Costituzione, comporti l'esclusione dall'istruzione superiore dei disabili, in quanto incapaci, giacché ciò equivarrebbe a postulare, come dato insormontabile, una disuguaglianza di fatto rispetto alla quale è invece doveroso apprestare gli elementi idonei a rimuoverla, tra i quali in primo luogo l'effettivo inserimento di tali soggetti nella scuola. La Corte ha quindi pronunciato una sentenza di tipo manipolativo, sostituendo l'espressione "Sarà facilitata" con "È assicurata"; in tal modo essa ha imposto ai competenti organi scolastici di non frapporre alla frequenza scolastica dei disabili o minorati impedimenti non consentiti e di dare attuazione alle misure di sostegno, che possano da loro essere concretizzate o promosse, in virtù dei poteri-doveri loro istituzionalmente attribuiti, ovvero della normazione regionale, secondaria o amministrativa esistente;

considerato che:

ogni anno, con la ripresa delle attività scolastiche, si manifesta il problema della mancata assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni e agli studenti disabili dal primo giorno di scuola, con pesanti ricadute sui bambini e sui ragazzi più fragili e sulle famiglie;

la prassi della mancata assegnazione degli insegnanti di sostegno si pone in contrasto con il dettato della Costituzione e, in generale con l'articolo 24 della convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la legge 3 marzo 2009, n. 18, in quanto lede i diritti all'istruzione e alla corretta formazione degli alunni disabili;

in particolare, la mancata assegnazione degli insegnanti di sostegno rappresenta una violazione dell'articolo 24, comma 2, lettera (d) della Convenzione ONU, che stabilisce "le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione";

la protesta posta in essere in data 11 ottobre 2016 dalle famiglie e dagli alunni della scuola "Montessori" di viale Adriatico, quartiere Montesacro, a Roma, è emblematica della grave situazione di disagio, venutasi a creare nelle scuole, proprio per la mancata assegnazione degli insegnanti di sostegno, che comporta, di fatto, una inaccettabile esclusione degli alunni disabili dal diritto all'istruzione;

considerato inoltre che in data 10 settembre 2015 con l'atto di sindacato ispettivo 3-02180 si chiedeva al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di rendere pubblici i dati relativi alle ore di sostegno richieste e a quelle concesse agli studenti e agli alunni disabili nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, suddividendo i dati per regione e per provincia e, nella risposta, il Ministro non ha fornito alcuna indicazione, né della percentuale di ore coperte dagli insegnanti di sostegno rispetto al fabbisogno necessario, né di quali fossero le regioni e le province deficitarie, atteso che non è stato indicato il numero totale degli alunni disabili rispetto a cui parametrare quello dei docenti;

ritenuto che:

la "Buona scuola" di cui alla legge n. 107 del 2015, non risolve ad avviso dei proponenti le problematiche legate all'assunzione degli insegnanti di sostegno che, per il nuovo anno scolastico 2016/2017, non sembrerebbero sufficienti a coprire le ore necessarie nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie;

molti studenti disabili non sono stati ammessi alla frequenza delle lezioni a causa della mancanza dell'insegnante di sostegno, a discapito della continuità didattica e in alcuni casi, sono gli stessi insegnanti di sostegno a chiedere il trasferimento di sede o il passaggio al ruolo comune, dopo 5 anni di permanenza sul posto di sostegno, come consentito dalla legge in vigore; il che non è privo di conseguenze per i bambini ed i ragazzi più fragili, che vengono lasciati, durante il percorso educativo, e costretti molto spesso a cambiare insegnante ogni anno con inevitabili disagi,

impegna il Governo:

1) a dare piena attuazione al dettato degli articoli 3, 33, comma 2, e 34 della Costituzione e all'articolo 2 del protocollo addizionale del 1952 alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché all'articolo 24 della Convenzione dell'ONU per i diritti delle persone con disabilità, assicurando con ogni mezzo che non siano frapposti, alla frequenza scolastica dei disabili, impedimenti non consentiti, rendendo loro pienamente accessibili le misure di sostegno e assistenza personale concretizzate o promosse dai competenti organi scolastici, in virtù dei poteri-doveri loro istituzionalmente attribuiti, ovvero dalla normazione regionale, secondaria o amministrativa esistente;

2) ad assicurare, con ogni mezzo, la continuità didattica agli alunni e agli studenti disabili, anche prevedendo, nella legge di bilancio per il triennio 2017-2019, apposite misure di sostegno economico o compensative, alle famiglie dei disabili aventi diritto agli insegnanti di sostegno;

3) ad assicurare, nella legge di bilancio per il triennio 2017-2019, adeguate misure di sostegno ai fini previdenziali per il familiare di un disabile grave, che ad esso provvede in via continuativa.

(1-00659)

Interrogazioni

MALAN - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la concessione dei 155,8 chilometri di tratte autostradali piemontesi della società Ativa SpA è scaduta il 31 agosto 2016; tale concessione ha registrato nel 2015 ricavi per 140,1 milioni di euro, di cui 72,1 di margine operativo lordo;

la concessione dei 164,9 chilometri dell'autostrada Torino-Piacenza scade il 30 giugno 2017; tale concessione ha registrato nel 2015 ricavi per 188,8 milioni di euro, di cui 114,2 di margine operativo lordo;

la concessione dei 154,9 chilometri dell'autostrada Ligure-Toscana il 31 luglio 2019; tale concessione ha registrato nel 2015 ricavi per 198,7 milioni di euro, di cui 119,5 di margine operativo lordo;

è noto che il tempo necessario in questo settore dall'indizione di una gara all'assegnazione è di almeno 2 anni, con numerose eccezioni, tutte per eccesso, come la gara per l'autostrada A22 del Brennero indetta nel 2010 e fatta finire nel nulla nel 2016 a causa dell'intervento del Governo, o quella per l'autostrada Asti-Cuneo, decisa nel 2000, indetta nel 2003, assegnata nel 2005 e resa operativa solo del 2007;

il 23 luglio 2014, nella seduta delle Commissioni riunite 10a e 13a del Senato, fu accolto l'ordine del giorno G/1541/24/10 e 13 a firma dell'interrogante e dei senatori Piccoli e Cuomo, che impegna il Governo, nel contesto del rafforzamento della competitività e della concorrenza anche nel settore delle concessioni autostradali, ad avviare entro il 31 dicembre 2014 le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali scadute entro il 31 luglio 2014, ed entro il 30 giugno 2015 per le concessioni in scadenza entro il 30 giugno 2017, che è il caso di Ativa e della Torino-Piacenza; tale impegno non è stato mantenuto dal Governo;

il nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 178, comma 3, stabilisce che per le concessioni autostradali in scadenza entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso le procedure per la gara ad evidenza pubblica vanno indette nel più breve tempo possibile; purtroppo i commi 2 e 5 dello stesso articolo stabiliscono altresì che nel caso in cui le procedure non siano state completate alla scadenza della concessione precedente, la stessa prosegue sulla base delle condizioni contrattuali prevalenti, cioè senza tener conto del fatto che con lo spirare del tempo previsto della concessione tutti gli investimenti dovrebbero essere ammortizzati, e pertanto tutto il margine operativo lordo dovrebbe diventare utile; in pratica, si tratta di una proroga a condizioni di estremo favore;

il Ministro in indirizzo ha più volte affermato che l'assegnazione delle concessioni mediante gara è la regola e non l'eccezione, e in particolare, nella seduta di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata del 26 maggio 2016 al Senato, ha assicurato che erano già state avviate le procedure per le gare relative a Ativa e alla Torino-Piacenza;

ad oggi, tuttavia, non si ha notizia di alcun passo decisivo in tal senso, ed è ormai da tempo chiaro che i ritardi accumulati porteranno all'applicazione di quella sorta di proroga implicita prevista dall'art. 178;

ipotizzando un utile pari al 5 per cento dei ricavi, quota ampiamente remunerativa, specie in relazione all'ingente entità dei ricavi stessi e al basso rischio connesso, è noto oggi che ogni giorno che trascorre consente al concessionario un ulteriore utile di 178.000 euro per Ativa e 287.000 per la Torino-Piacenza, ovvero 5,4 e 8,7 milioni di euro al mese, cifra che potrebbe essere pressoché azzerata a vantaggio degli utenti o dell'erario, fermo restando che questo calcolo prevede un utile del 5 per cento; il comma 4 dell'articolo 178 del nuovo codice degli appalti prevede inoltre che ordinariamente vanno indette le procedure per le gare di appalto almeno 24 mesi prima della scadenza della concessione; per l'autostrada Ligure-Toscana, dunque, si è ormai a 9 mesi da tale scadenza e sarebbe opportuno un anticipo piuttosto che un ritardo, in presenza del quale, alla luce dei criteri descritti, si realizzerebbe un ingiustificato super-utile per il concessionario di 300.000 euro al giorno, ovvero oltre 9 milioni di euro al mese;

in tutti e tre i casi citati la società concessionaria fa capo al gruppo guidato dai fratelli Gavio, più volte indicati dalla stampa come finanziatori degli eventi dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri,

Matteo Renzi; in nessuno dei 3 casi la concessione è stata conferita a seguito di gara, si chiede di sapere:

per quale motivo non siano ancora partite le gare per l'assegnazione delle concessioni della rete Ativa e dell'autostrada Torino-Piacenza, pur essendoci in tal senso anche un impegno del Governo risalente al 23 luglio 2014;

quando partiranno le gare per le concessioni della rete Ativa, dell'autostrada Torino-Piacenza e dell'autostrada Ligure-Toscana.

(3-03233)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAMPANELLA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in un contesto regionale già deficitario, la situazione delle infrastrutture della provincia di Enna appare particolarmente grave, con un indice di dotazione fra i più bassi del Paese ed uno stato di manutenzione caratterizzato da ritardi e carenze di tale rilievo da mettere in discussione il diritto alla mobilità delle persone ed il normale funzionamento dell'economia locale;

la carenza infrastrutturale e le gravi problematiche concernenti l'esecuzione delle opere già programmate riguardano la rete stradale, la rete ferroviaria e la rete di distribuzione delle acque, settori tutti caratterizzati da un forte rallentamento degli investimenti pubblici e delle opere manutentive, con il rischio di accentuare la marginalizzazione e la crisi delle attività produttive;

in particolare, risultano chiuse al traffico o con gravi problemi di manutenzione la strada provinciale 41 che collega Centuripe con Catania, la strada statale 575 di Troina, il collegamento fra l'autostrada Palermo-Catania e l'area di Gagliano e Troina, la strada provinciale che collega Piazza Armerina con il suddetto tratto autostradale, la strada di collegamento fra Enna e Nicosia, nonché varie opere stradali di primario rilievo della stessa città di Enna, fra le quali la strada provinciale panoramica che dovrebbe consentire la visita del castello di Lombardia;

l'opera stradale di scorrimento veloce, che avrebbe dovuto collegare Santo Stefano di Camastra a Gela (cosiddetta nord-sud) presenta gravi ritardi nella realizzazione, a causa di problematiche connesse alla gestione delle gare di appalto e alle ripetute vicende giudiziarie, che hanno coinvolto le imprese appaltatrici;

lo stato delle ferrovie operative nel comprensorio di Enna ed i loro collegamenti con la rete regionale risultano oltremodo carenti, in un contesto regionale, in cui dei 1.379 chilometri di rete, solo 188 sono operativi a doppio binario;

in assenza di un salto qualitativo delle opere manutentive e della dotazione infrastrutturale, il ritardo competitivo dell'economia della provincia di Enna rischia di aggravarsi, con particolare riferimento anche alle potenzialità inespresse del comparto turistico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente promuovere, d'intesa con la Regione Sicilia, un programma straordinario di interventi volto ad incrementare e completare gli interventi di manutenzione e ripristino della rete stradale della provincia di Enna, nonché a disporre il completamento di opere infrastrutturali di primario rilievo, fra le quali il completamento dello scorrimento veloce Nord-Sud (S. Stefano di Camastra - Gela), della ferrovia veloce Catania-Palermo, il rifacimento e consolidamento della strada provinciale per Enna (cosiddetta panoramica), il completamento e rifacimento delle reti irrigue, con particolare riferimento alla realizzazione del canale di adduzione a gravità dal serbatoio Pozzillo alla diga Sciaguana, alla costruzione delle traverse di derivazione a servizio di quest'ultimo invaso e al rifacimento della rete irrigua dipendente dalla diga Nicoletti;

se non ritenga opportuno prevedere nella legge di bilancio per il 2017 un apposito stanziamento, dedicato alla manutenzione e allo sviluppo di infrastrutture indispensabili allo sviluppo dell'economia e alla mobilità delle persone residenti nella provincia di Enna, al fine di colmare, almeno parzialmente, l'attuale grave *deficit* delle reti in esercizio.

(4-06525)

[ARRIGONI](#), [STEFANI](#), [CONSIGLIO](#), [TOSATO](#), [DIVINA](#), [COMAROLI](#) - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

in base alle vigenti disposizioni di legge, in particolare l'articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015, allo straniero che ne faccia domanda è concesso un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo, che costituisce titolo per rimanere nel territorio nazionale per 6 mesi, rinnovabili fino alla decisione delle competenti autorità in merito all'accoglimento della sua richiesta di protezione internazionale;

allo straniero in possesso del permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo può essere riconosciuta, come una forma della convivenza anagrafica prevista dall'articolo 6, comma 2, del regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, anche la permanenza in un centro di accoglienza, purché sia accertata entro 45 giorni come dimora abituale;

in base all'articolo 5 del decreto legislativo, n. 142, l'accertamento, e persino la presunzione, della dimora abituale danno diritto allo straniero titolare di permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo di esigere l'iscrizione immediata all'anagrafe del Comune in cui si trova;

in base all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998, la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di 3 mesi presso un centro di accoglienza;

lo straniero iscritto all'anagrafe che si allontana definitivamente dal centro di accoglienza in cui abitualmente dimorava è tenuto a presentare istanza di iscrizione nel nuovo Comune di residenza, mentre il responsabile della struttura in cui lo straniero si trovava deve segnalare al competente ufficio anagrafico comunale l'allontanamento dello straniero, onde permettere la cancellazione del suo nome;

il mancato accertamento del soggiorno nella dimora abituale è motivo di rigetto della domanda di iscrizione, che viene comunicato con un preavviso che permette entro 10 giorni allo straniero interessato di rispondere con le proprie osservazioni;

la mancata presentazione di osservazioni o il loro rigetto determinano il rifiuto definitivo della domanda di iscrizione all'anagrafe;

diverse disposizioni rallentano la cancellazione o il rigetto del rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, con incombenze onerose per i Comuni quali costi e impegno di personale, posto che l'accertamento di irreperibilità implica almeno un anno di tentativi falliti di trovare lo straniero al suo indirizzo presunto, mentre, in caso di scadenza del permesso di soggiorno, il lasso di tempo per pervenire alla cancellazione è di almeno 7 mesi dal suo spirare;

per pervenire alla cancellazione per irreperibilità dello straniero che si è allontanato, il Comune di residenza deve dar corso alle procedure di avvio del procedimento ai sensi del regolamento anagrafico tramite spedizione di lettera raccomandata andata-ritorno o notifica tramite messo comunale. L'attivazione delle procedure implica per i Comuni un impegno economico e di personale;

in questo lungo arco di tempo, lo straniero può lasciare il territorio nazionale o entrare in una condizione di clandestinità, senza per questo perdere i benefici e i servizi in suo favore che vengono dalla sua iscrizione ad un'anagrafe di un Comune del nostro Paese;

stando a quanto si afferma nella circolare emanata il 17 agosto 2016 dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, infine, l'iscrizione all'anagrafe ottenuta con la concessione del permesso di soggiorno sarebbe titolo sufficiente per reclamare anche il rilascio della carta d'identità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo giudichi effettivamente l'iscrizione all'anagrafe comunale un titolo sufficiente alla concessione della carta d'identità allo straniero in possesso di un permesso di soggiorno per richiesta di tutela internazionale;

se ritenga di escludere la possibilità che un richiedente asilo iscritto all'anagrafe comunale possa beneficiare di servizi di *welfare* comunali;

se non ritenga opportuno intervenire sulla normativa vigente, per rendere più veloci i tempi necessari

alla cancellazione dello straniero irreperibile o cui non possa più essere rinnovata l'iscrizione nell'anagrafe comunale a causa dello spirare del termine previsto di validità del suo permesso di soggiorno, sia per poterlo tempestivamente privare anche della carta d'identità eventualmente concessa che per risparmiare ai Comuni gli oneri di bilancio connessi all'erogazione di servizi in favore di chi non dimora più nel territorio di competenza.

(4-06526)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

con l'entrata in vigore della legge n. 226 del 2004 è stata istituita la figura del volontario in ferma prefissata (VFP) di uno e 4 anni. Il volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) rappresenta il completamento della professionalizzazione della forza armata;

l'ammissione alla ferma avviene tramite concorso pubblico e previo giudizio di idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato, entro il compimento del venticinquesimo anno di età;

dopo le selezioni, i giovani vengono avviati ai reparti di addestramento dislocati su tutta Italia e al termine della fase di addestramento viene assegnato l'incarico presso il reparto di destinazione dove i soldati acquisiscono, tra l'altro, la capacità di operare con i mezzi tecnologici impiegati dall'Esercito;

la ferma dei volontari prefissata è annuale, rinnovabile per 2 successive rafferme e il compimento di un anno effettivo di servizio consente di partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di 4 anni (VFP4) nelle altre forze armate italiane, entro il compimento del trentesimo anno di età;

al termine della ferma nell'Esercito i soldati volontari in ferma prefissata potranno inoltrare domanda utile a concorrere per i concorsi riservati per la nomina a volontario in servizio permanente ed il transito nella categoria dei graduati, divenendo, quindi, militare professionista a tutti gli effetti e fruendo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oppure accedere ai concorsi nel Corpo militare della Croce rossa italiana, nella Polizia di Stato, nei Carabinieri, nella Guardia di finanza, nel Corpo forestale dello Stato, nella Polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

il passaggio in servizio permanente avviene attraverso un concorso a numero chiuso, per titoli maturati negli anni e per immissione. Nel caso di mancato transito, il militare in ferma prefissata di 4 anni avrà diritto ad una rafferma di 2 anni, durante la quale potrà nuovamente accedere al concorso per volontario in servizio permanente e, nel caso in cui nemmeno in questi 2 anni riuscisse a transitare, usufruirebbe di un'ulteriore ed ultima rafferma di 2 anni;

considerato che:

a quanto risulta, i posti disponibili per divenire volontari in servizio permanente risultano nettamente inferiori al numero degli arruolati (circa un quinto) e moltissimi militari in ferma prefissata potrebbero, dopo un lungo periodo di servizio allo Stato italiano, ritrovarsi anche a 38 anni disoccupati, con grosse difficoltà a ricollocarsi, sia per ragioni di età che di specificità della loro esperienza lavorativa;

appare necessario un impegno concreto del Governo al fine di attivare tutti gli strumenti possibili per garantire ad un numero maggiore di personale "precario" dell'Esercito italiano il passaggio in servizio permanente ed in alternativa porre in essere una piattaforma capace di assicurare il loro reinserimento anche in realtà diverse da quelle di provenienza, laddove abbiano svolto il servizio senza demeritare,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda attuare al fine di ridimensionare il "preariato" militare e se non ritenga opportuno rimodulare i concorsi di accesso al servizio permanente per i volontari in ferma prefissata, incrementando la disponibilità degli accessi tenendo conto del numero degli arruolati, insieme alle esigenze del Ministero della difesa.

(4-06527)

[CERONI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'ordinamento della Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", non contemplava la prescrizione dei contributi pensionistici;

con effetto a partire dal 1° gennaio 1996, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, commi 9 e 10, è stato introdotto, anche negli ordinamenti delle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione

generale obbligatoria (come la CPDEL), il principio della prescrizione decennale dell'obbligo di versare i contributi, con la conseguenza che una volta scaduto detto termine questi ultimi non possono più essere versati;

per l'applicazione della normativa non risulterebbero emanate dall'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alcune istruzioni. Per le situazioni anteriori alla legge n. 335 del 1995, il medesimo istituto ha sempre applicato le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610. In base a tali disposizioni, la liquidazione del trattamento di pensione si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi;

inoltre, per i servizi prestati nell'ultimo decennio, immediatamente anteriore alla data dell'avvenuto versamento dei contributi, è ammessa la sistemazione dell'iscrizione con relativo pagamento dei contributi, oltre sanzioni ed interessi. Invece, per i servizi che si collocano oltre il decennio antecedente all'inizio del versamento dei contributi, l'articolo 31 prevede che vengano valutati per la pensione, ponendo però la relativa quota a carico del datore di lavoro che ha ommesso il pagamento dei contributi previdenziali;

premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

i due sistemi si differenziano per l'entità del peso economico che deve sostenere il datore di lavoro. Difatti il primo modello è stato normalmente applicato dall'INPS di Ascoli Piceno fino a metà del 2015: gli enti iscritti provvedevano a presentare una domanda di sistemazione contributiva, allegando il modello 103/S recante l'esposizione degli imponibili e dei contributi dovuti ma non versati, poi la sede provinciale si occupava del conteggio della sanzione e degli interessi, trasmettendo il tutto all'ente per il pagamento;

verso la fine dell'anno 2015, la sede provinciale di Ascoli Piceno ha bloccato tutte le pratiche di sistemazione contributiva presentate con il modello 103/S dagli enti datori di lavoro, dicendo che le stesse erano all'esame della Direzione regionale INPS;

vista l'urgenza della definizione di qualche domanda di sistemazione contributiva, perché decisiva per il conseguimento a breve termine del diritto alla pensione, si è richiesto un incontro con il direttore regionale dell'INPS, dottor Fiorino, il quale avrebbe affermato che da lì in avanti sarebbe stato applicato il secondo modello a tutti i casi di valutazione ai fini pensionistici di periodi scoperti da contribuzione, anche se questi si collocano temporalmente entro il decennio antecedente l'inizio del versamento contributivo;

nel corso dell'incontro non si sarebbe mai entrati nel merito della legittimità dell'applicazione del sistema più oneroso, poiché il colloquio sarebbe stato finalizzato a conoscere il solo blocco di tutte le domande di sistemazione contributiva;

da notizie in possesso dell'interrogante, in seguito all'incontro, si sarebbe venuti a conoscenza di due casi in cui la sede di Ascoli Piceno ha fatto conoscere ai datori di lavoro, che avevano fatto domanda di sistemazione contributiva, l'onere calcolato con il secondo modello;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

uno di questi casi è quello rappresentato dal signor Gabriele Crescenzi, ex dipendente a tempo determinato del Comune di Ripatransone (Ascoli Piceno) dal 22 novembre 1978 al 4 marzo 1980;

in data 29 luglio 2014, il Comune, prima di rilasciare il PA04 per certificare il servizio prestato dal signor Crescenzi, accortosi che tale servizio non era assistito dal versamento contributivo, ha provveduto a chiedere la sistemazione contributiva all'INPS di Ascoli Piceno;

quest'ultima non ha fornito risposta alcuna sino al 27 gennaio 2015 quando, con posta elettronica certificata, ha comunicato di non poter procedere a denunciare con DMA2 il periodo per il quale era stata richiesta la situazione contributiva;

nello specifico ha comunicato di compilare un quadro V1, causale variazione 2, senza badare al fatto che tali indicazioni sarebbero state impraticabili, perché con la DMA2 non si possono denunciare periodi precedenti al 2005, pena l'incorrere in un errore bloccante;

puntualmente la DMA2, redatta secondo le erronee istruzioni dell'INPS di Ascoli Piceno, non supera il

programma di controllo per errore bloccante del sistema ed il Comune di Ripatransone ha aggirato l'ostacolo indicando come periodo di riferimento non quello corretto (dal 22 novembre 1978 al 4 marzo 1980) ma uno qualsiasi;

procedendo in tale maniera è stato denunciato un imponibile di 719,40 euro pari a quello riportato sul modello 103/S, indicando quale periodo di riferimento luglio 2014, scelto perché contestuale alla domanda di sistemazione contributiva;

il 3 novembre 2015, il Comune di Ripatransone ha spedito telematicamente la DMA2, quadro V1 causale 2, come richiesto dall'INPS e quest'ultima, il 9 novembre successivo, ha comunicato al Comune di aver proceduto all'inserimento dei dati del signor Crescenzi nella DMA2;

il 23 novembre 2015, l'INPS di Ascoli Piceno ha emesso il provvedimento di costituzione di posizione assicurativa, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, includendovi anche il servizio fatto al Comune di Ripatransone;

il 16 febbraio 2016, l'INPS di Ascoli Piceno, a firma del dirigente Castelli, ha revocato il provvedimento del 23 novembre 2015 e ne ha redatto un altro senza il servizio del Comune di Ripatransone;

il 17 maggio 2016, attraverso posta elettronica certificata, l'INPS di Ascoli Piceno ha chiesto al Comune di Ripatransone il pagamento di 3.251,78 euro per la valutazione del servizio del signor Crescenzi, senza allegare il conteggio dell'onere;

il 28 settembre 2016, attraverso posta elettronica certificata, il Comune ha chiesto di conoscere tutti gli elementi di calcolo che hanno condotto alla predetta somma e si è riservato di valutare se l'articolo 31 della legge n. 610 del 1952 sia stato applicato correttamente,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione che vede coinvolti, rispettivamente, il Comune di Ripatransone e l'INPS di Ascoli Piceno;

per quali ragioni il programma di controllo per il conteggio dei contributi contenga un errore bloccante del sistema che non permette il corretto calcolo di quelli accumulati prima del 2005 e se intenda attivarsi per superare tale ostacolo informatico;

se ritenga che sia stato applicato in maniera pedissequa quanto disposto dall'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, per quanto riguarda il calcolo dell'onere, da parte dell'INPS, per il pagamento dei contributi del signor Crescenzi.

(4-06528)

STEEANI - *Ai Ministri dell'interno, della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la realizzazione del nuovo ospedale di Padova, opera strategica per la sanità padovana e veneta, rappresenta una delle opere più importanti per tutto il Veneto;

il quotidiano "La Stampa", nell'edizione di lunedì 16 giugno 2014, riportava la notizia secondo cui ci sarebbe un nuovo filone di indagine sulla sanità veneta, mettendola in relazione con il caso "Mose" e i fatti veneziani, e che, secondo quanto riportato dal giornale piemontese, sarebbero evidenti i collegamenti tra politica, imprese e «faccendieri», già implicati nelle indagini riguardanti il Mose, e tra questi anche l'ex Presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan, seduti al tavolo delle trattative per la costruzione del nuovo ospedale di Padova;

sul "Corriere del Veneto" di venerdì 18 agosto 2016 si riportava la notizia, secondo cui, tra le intercettazioni registrate nell'inchiesta del Mose tra l'ex presidente del consorzio Venezia Nuova, Giovanni Mazzacurati, e Baita, ex amministratore delegato della Mantovani, risulterebbe come gli stessi avessero allargato lo sguardo anche sull'ospedale di Padova, e che di questo tema si sarebbe parlato già nel 2011 con il sindaco *pro tempore* di Padova, Flavio Zanonato, nel corso di una cena presso un noto ristorante padovano;

la realizzazione esecuzione del nuovo ospedale di Padova, nelle volontà del sindaco *pro tempore*

Zanonato, sarebbe dovuta avvenire in un'area, quella di Padova ovest, dove nei pressi attualmente sorge lo stadio Euganeo e su un'area di circa 500.000 metri quadri, la cui titolarità è riconducibile a numerosi proprietari;

tra questi ultimi figurerebbe anche un'azienda vicentina, che, a cavallo tra il 2003 ed il 2006, aveva acquistato un'area di circa 10 ettari censita dal Catasto Terreni come seminativo arborato, la destinazione urbanistica del Comune di Padova dell'area è "Area a Parco- Impianti sportivi ed attrezzature interesse territoriale", e l'oggetto statutario di tale azienda risulterebbe essere attività commerciale di grande distribuzione;

nell'ottobre 2014, dopo la decisione dell'amministrazione comunale di Padova del precedente mese di luglio di non procedere ulteriormente con la progettazione della costruzione del nuovo ospedale nel sito di Padova ovest, scelta peraltro deriva dal fatto che non erano stati correttamente imputati i maggiori costi che la stessa amministrazione comunale avrebbe dovuto sostenere per la realizzazione di opere infrastrutturali ed espropri, Finanza e Progetti SpA, società che aveva presentato, già nel 2012 alla Regione Veneto la proposta per la realizzazione del medesimo ospedale a Padova ovest, secondo lo schema *project in financing*, ha presentato, avverso la Regione Veneto, l'azienda ospedaliera di Padova e il Comune di Padova, ricorso al TAR Veneto;

in tale ricorso, la società vicentina chiedeva la condanna, ciascuno in ragione delle proprie responsabilità, e tra questi anche del Comune di Padova, al risarcimento per ritardo procedimentale dei danni conseguenti alla decisione di non dare seguito alla realizzazione del nuovo ospedale di Padova nell'area ovest, danni che sarebbero stati stimati in circa 22,5 milioni di euro;

il TAR Veneto, tuttavia, nella sua sentenza del 25 maggio 2015, precisava come alcuna responsabilità e quindi alcun risarcimento era dovuto dal Comune di Padova nei confronti Finanza e Progetti SpA, allorquando "in sede di annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo per difetto d'istruttoria e di motivazione, l'accertamento di tali illegittimità può condurre soltanto al riesame dell'atto medesimo, senza alcun accertamento circa la spettanza, con valutazione ora per allora, del bene della vita la cui ricorrente aspira";

il "Gazzettino" di Padova di lunedì 3 ottobre 2016 e il "Corriere del Veneto" di martedì 4 ottobre riportano la notizia secondo cui sarebbero in atto delle pressioni su alcuni consiglieri comunali di Padova, allo scopo di scongiurare la realizzazione del nuovo ospedale a Padova est, ovvero nell'area individuata dal Comune di Padova, dalla Regione Veneto, dall'università e dall'azienda ospedaliera di Padova quale nuova ubicazione dell'ospedale cittadino, e la cui definitiva approvazione sarà a breve licenziata da tutti gli enti interessati,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se lo stesso non ritenga utile, alla luce del fatto che la vicenda riguarda anche esponenti politici di primo piano, che venga prontamente verificato quali siano gli eventuali gradi di responsabilità delle persone coinvolte dalla vicenda stessa.

(4-06529)

